

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 integrato e corretto dal D.Lgs. 147/2020 Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.	D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 aggiornato alla L. 17 luglio 2020, n. 77	Testo vigente (r.d. 267/1942, codice civile e normative speciali)
PARTE PRIMA	PARTE PRIMA	
CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA	CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA	
TITOLO I	TITOLO I	
DISPOSIZIONI GENERALI	DISPOSIZIONI GENERALI	
CAPO I	CAPO I	
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	
Art. 1	Art. 1	
Ambito di applicazione	Ambito di applicazione	
1. Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.	1. Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.	Disciplina assente

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

2. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di:	2. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di:	Disciplina assente
a) amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Se la crisi o l'insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal presente codice;	a) amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Se la crisi o l'insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal presente codice;	Disciplina assente
b) liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 293.	b) liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 293.	Disciplina assente
3. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche.	3. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche.	Disciplina assente
4. Le disposizioni del presente codice in tema di liquidazione coatta amministrativa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.	4. Le disposizioni del presente codice in tema di liquidazione coatta amministrativa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.	Disciplina assente
Art. 2	Art. 2	
Definizioni	Definizioni	
1. Ai fini del presente codice si intende per:	1. Ai fini del presente codice si intende per:	
a) «crisi»: lo stato di sguilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;	a) «crisi»: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;	(art. 160, comma 3, r.d. 267/1942) Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;</p>	<p>b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;</p>	<p>(art. 5, comma 2, r.d. 267/1942) Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.</p>
<p>c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;</p>	<p>c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;</p>	<p>(art. 6, comma 2, lett. a, l. 3/2012) “sovraindebitamento”: la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;</p>
<p>d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i</p>	<p>d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non</p>	<p>(art. 1, commi 2-3, r.d. 267/1942) Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348;	scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348;	ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.
e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;	e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;	(art. 6, comma 2, lett. b, l. 3/2012) "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
f) «società pubbliche»: le società a controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica e le società in house di cui all'articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;	f) «società pubbliche»: le società a controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica e le società in house di cui all'articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;	Disciplina assente
g) «grandi imprese»: le imprese che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: venti milioni di euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: duecentocinquanta;	g) «grandi imprese»: le imprese che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: venti milioni di euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: duecentocinquanta;	Disciplina assente
h) «gruppo di imprese»: l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti	h) «gruppo di imprese»: l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che, ai sensi	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-<i>septies</i> del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata: 1) dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) dalla società o ente che controlla le predette, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.</p>	<p>degli articoli 2497 e 2545-<i>septies</i> del codice civile, sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che: 1) l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) siano sottoposte alla direzione e coordinamento di una società o ente le società controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento.</p>	
<p>i) «gruppi di imprese di rilevante dimensione»: i gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;</p>	<p>i) «gruppi di imprese di rilevante dimensione»: i gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>l) «parti correlate»: per parti correlate ai fini del presente codice si intendono quelle indicate come tali nel Regolamento della Consob in materia di operazioni con parti correlate;</p>	<p>l) «parti correlate»: per parti correlate ai fini del presente codice si intendono quelle indicate come tali nel Regolamento della Consob in materia di operazioni con parti correlate;</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>m) «centro degli interessi principali del debitore» (COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;</p>	<p>m) «centro degli interessi principali del debitore» (COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>n) «albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese»: l'albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma</p>	<p>n) «albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese»: l'albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma</p>	<p>Disciplina assente</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza previste dal presente codice;	associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza previste dal presente codice;	
o) «professionista indipendente»: il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile; 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa;	o) «professionista indipendente»: il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile; 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa;	(art. 67, comma 3, lett. d, r.d. 267/1942) [...] il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; [...]
p) «misure protettive»: le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza;	p) «misure protettive»: le misure temporanee disposte dal giudice competente per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza;	Disciplina assente
q) «misure cautelari»: i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le	q) «misure cautelari»: i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza;	appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza;	
r) «classe di creditori»: insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei;	r) «classe di creditori»: insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei;	(art. 160, comma 1, lett. c, r.d. 267/1942) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 72, comma 1, r.d. 267/1942) [...] contratto è ancora inesequito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti [...]
s) «domicilio digitale»: il domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;	s) «domicilio digitale»: il domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;	Disciplina assente
t) OCC: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice;	t) OCC: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice;	(art. 15, commi 1-4, l. 3/2012) Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		<p>I requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.</p> <p>Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>u) OCRI: gli organismi di composizione della crisi d'impresa, disciplinati dal capo II del titolo II del presente codice, che hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire il procedimento di allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, il procedimento di composizione assistita della crisi.</p>	<p>u) OCRI: gli organismi di composizione della crisi d'impresa, disciplinati dal capo II del titolo II del presente codice, che hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire la fase dell'allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, la fase della composizione assistita della crisi.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>CAPO II</p>	<p>CAPO II</p>	
<p>PRINCIPI GENERALI</p>	<p>PRINCIPI GENERALI</p>	

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

SEZIONE I	SEZIONE I	
OBBLIGHI DEI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA	OBBLIGHI DEI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA	
Art. 3	Art. 3	
Doveri del debitore	Doveri del debitore	
1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.	1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.	Disciplina assente
2. L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.	2. L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.	Disciplina assente
Art. 4	Art. 4	
Doveri delle parti	Doveri delle parti	
1. Nell'esecuzione degli accordi e nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e durante le trattative che le precedono, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.	1. Nell'esecuzione degli accordi e nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e durante le trattative che le precedono, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.	Disciplina assente
2. In particolare, il debitore ha il dovere di:	2. In particolare, il debitore ha il dovere di:	Disciplina assente
a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le	a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo	Disciplina assente

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto;	strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto;	
<i>b)</i> assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;	<i>b)</i> assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;	Disciplina assente
<i>c)</i> gestire il patrimonio o l'impresa durante la procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza nell'interesse prioritario dei creditori.	<i>c)</i> gestire il patrimonio o l'impresa durante la procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza nell'interesse prioritario dei creditori.	Disciplina assente
3. I creditori hanno il dovere, in particolare, di collaborare lealmente con il debitore, con i soggetti preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.	3. I creditori hanno il dovere, in particolare, di collaborare lealmente con il debitore, con i soggetti preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.	Disciplina assente
Art. 5	Art. 5	
Doveri e prerogative delle autorità preposte	Doveri e prerogative delle autorità preposte	
1. I componenti degli organismi e dei collegi preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, ivi compresi i referenti e il personale dei relativi uffici, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.	1. I componenti degli organismi e dei collegi preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, ivi compresi i referenti e il personale dei relativi uffici, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>2. Tutte le nomine dei professionisti effettuate dall'autorità giudiziaria e dagli organi da esse nominati devono essere improntate a criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza; il presidente del tribunale o, nei tribunali suddivisi in sezioni, il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza vigila sull'osservanza dei suddetti principi e ne assicura l'attuazione mediante l'adozione di protocolli condivisi con i giudici della sezione.</p>	<p>2. Tutte le nomine dei professionisti effettuate dall'autorità giudiziaria e dagli organi da esse nominati devono essere improntate a criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza; il presidente del tribunale o, nei tribunali suddivisi in sezioni, il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza vigila sull'osservanza dei suddetti principi e ne assicura l'attuazione mediante l'adozione di protocolli condivisi con i giudici della sezione.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. Le controversie in cui è parte un organo nominato dall'autorità giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza o comunque un soggetto nei cui confronti è aperta una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte d'appello i dati relativi al numero e alla durata dei suddetti procedimenti, indicando le disposizioni adottate per assicurarne la celere trattazione. Il presidente della corte d'appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.</p>	<p>3. Le controversie in cui è parte un organo nominato dall'autorità giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza o comunque un soggetto nei cui confronti è aperta una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte d'appello i dati relativi al numero e alla durata dei suddetti procedimenti, indicando le disposizioni adottate per assicurarne la celere trattazione. Il presidente della corte d'appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.</p>	<p>(art. 43, comma 4, r.d. 267/1942) Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata, nonché le disposizioni adottate per la finalità di cui al periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.</p>
<p>4. I componenti degli organismi e dei collegi preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura</p>	<p>4. I componenti degli organismi e dei collegi preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Si applicano le</p>	<p>Disciplina assente</p>

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili.	disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili.	
SEZIONE II	SEZIONE II	
ECONOMICITÀ DELLE PROCEDURE	ECONOMICITÀ DELLE PROCEDURE	
Art. 6	Art. 6	
Prededucibilità dei crediti	Prededucibilità dei crediti	
1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:	1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:	(art. 111, comma 2, r.d. 267/1942) Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).
a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;	a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;	Disciplina assente
b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi siano omologati;	b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi siano omologati;	Disciplina assente

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;	c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;	Disciplina assente
d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, i crediti derivanti da attività non negoziali degli organi preposti, purché connesse alle loro funzioni, i crediti risarcitori derivanti da fatto colposo degli organi predetti, il loro compenso e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.	d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.	Disciplina assente
2. La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.	2. La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.	Disciplina assente
3. Non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese su incarico conferito dal debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall'OCRI.	3. Non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese su incarico conferito dal debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall'OCRI.	Disciplina assente
SEZIONE III	SEZIONE III	
PRINCIPI DI CARATTERE PROCESSUALE	PRINCIPI DI CARATTERE PROCESSUALE	
Art. 7	Art. 7	
Trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi o dell'insolvenza	Trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi o dell'insolvenza	
1. Le domande dirette alla regolazione della crisi o dell'insolvenza sono trattate in via d'urgenza e in un	1. Le domande dirette alla regolazione della crisi o dell'insolvenza sono trattate in via d'urgenza e in un	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

unico procedimento; a tal fine ogni domanda sopravvenuta va riunita a quella già pendente.	unico procedimento; a tal fine ogni domanda sopravvenuta va riunita a quella già pendente.	
2. Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale tratta in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che nel piano sia espressamente indicata la convenienza per i creditori e che la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile o infondata.	2. Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale tratta in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che nel piano sia espressamente indicata la convenienza per i creditori e che la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile o infondata.	Disciplina assente
3. Oltre che nei casi di conversione previsti dal presente codice, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale quando eventuali domande alternative di regolazione della crisi non sono accolte ed è accertato lo stato di insolvenza. Allo stesso modo il tribunale procede nei casi di revoca dei termini concessi dal giudice ai sensi dell'articolo 44 e nei casi previsti dall'articolo 49, comma 2.	3. Oltre che nei casi di conversione previsti dal presente codice, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale quando eventuali domande alternative di regolazione della crisi non sono accolte ed è accertato lo stato di insolvenza. Allo stesso modo il tribunale procede nei casi di revoca dei termini concessi dal giudice ai sensi dell'articolo 44 e nei casi previsti dall'articolo 49, comma 2.	Disciplina assente
Art. 8	Art. 8	
Durata massima delle misure protettive	Durata massima delle misure protettive	
1. La durata complessiva delle misure protettive non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe.	1. La durata complessiva delle misure protettive non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe.	Disciplina assente
Art. 9	Art. 9	
Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale	Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. La sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente.	1. La sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente.	(art. 36-bis, comma 1, r.d. 267/1942) Tutti i termini processuali previsti negli articoli 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale.
2. Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nelle procedure disciplinate dal presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio.	2. Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nelle procedure disciplinate dal presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio.	Disciplina assente
Art. 10	Art. 10	
Comunicazioni telematiche	Comunicazioni telematiche	
1. Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalità telematiche al domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, quando i destinatari hanno l'obbligo di munirsene.	1. Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalità telematiche al domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, quando i destinatari hanno l'obbligo di munirsene.	(art. 31-bis, comma 1, r.d. 267/1942) Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge.
2. Gli organi di cui al comma 1 attivano, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, un domicilio digitale, da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura:	2. Gli organi di cui al comma 1 attivano, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, un domicilio digitale, da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura:	Disciplina assente
a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsene;	a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsene;	Disciplina assente
b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero;	b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero;	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

c) al debitore e al legale rappresentante della società o ente sottoposti a una delle procedure disciplinate dal presente codice.	c) al debitore e al legale rappresentante della società o ente sottoposti a una delle procedure disciplinate dal presente codice.	Disciplina assente
3. Le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2.	3. Le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2.	(art. 31-bis, comma 2, r.d. 267/1942) Quando è omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
4. Per tutta la durata della procedura e per i due anni successivi alla relativa chiusura, gli organi di cui al comma 1 sono tenuti a conservare i messaggi elettronici inviati e ricevuti.	4. Per tutta la durata della procedura e per i due anni successivi alla relativa chiusura, gli organi di cui al comma 1 sono tenuti a conservare i messaggi elettronici inviati e ricevuti.	(art. 31-bis, comma 3, r.d. 267/1942) In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti.
5. Ai fini della validità ed efficacia delle predette comunicazioni, alla posta elettronica certificata è equiparato il servizio di recapito certificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.	5. Ai fini della validità ed efficacia delle predette comunicazioni, alla posta elettronica certificata è equiparato il servizio di recapito certificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.	Disciplina assente
6. Le spese per l'attivazione del domicilio digitale previsto dal comma 2 sono a carico della massa.	6. Le spese per l'attivazione del domicilio digitale previsto dal comma 2 sono a carico della massa.	
SEZIONE IV	SEZIONE IV	
GIURISDIZIONE INTERNAZIONALE	GIURISDIZIONE INTERNAZIONALE	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11	Art. 11	
Attribuzione della giurisdizione	Attribuzione della giurisdizione	
1. Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, la giurisdizione italiana sulla domanda di apertura di una procedura per la regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinata dalla presente legge sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza.	1. Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, la giurisdizione italiana sulla domanda di apertura di una procedura per la regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinata dalla presente legge sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza.	Disciplina assente
2. Avverso il provvedimento di apertura di una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza è ammessa impugnazione per difetto di giurisdizione da chiunque vi abbia interesse. Si applica il procedimento di cui all'articolo 51. È sempre ammesso il ricorso per cassazione.	2. Avverso il provvedimento di apertura di una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza è ammessa impugnazione per difetto di giurisdizione da chiunque vi abbia interesse. Si applica il procedimento di cui all'articolo 51. È sempre ammesso il ricorso per cassazione.	Disciplina assente
3. La giurisdizione italiana di cui al comma 1 sussiste anche per le azioni che derivano direttamente dalla procedura.	3. La giurisdizione italiana di cui al comma 1 sussiste anche per le azioni che derivano direttamente dalla procedura.	Disciplina assente
TITOLO II	TITOLO II	
PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI	PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI	
CAPO I	CAPO I	
STRUMENTI DI ALLERTA	STRUMENTI DI ALLERTA	
Art. 12	Art. 12	
Nozione, effetti e ambito di applicazione	Nozione, effetti e ambito di applicazione	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.	1. Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.	Disciplina assente
2. Il debitore, all'esito dell'allerta o anche prima della sua attivazione, può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all'OCRI.	2. Il debitore, all'esito dell'allerta o anche prima della sua attivazione, può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all'OCRI.	Disciplina assente
3. L'attivazione della procedura di allerta da parte dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, nonché la presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 16, comma 1, non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca degli affidamenti bancari concessi. Sono nulli i patti contrari.	3. L'attivazione della procedura di allerta da parte dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, nonché la presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 16, comma 1, non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca degli affidamenti bancari concessi. Sono nulli i patti contrari.	Disciplina assente
4. Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, esclusi le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB , o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti dal Regolamento della predetta Commissione - Consob concernente la disciplina degli emittenti.	4. Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, esclusi le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti dal Regolamento della Commissione nazionale per le società e la borsa - Consob concernente la disciplina degli emittenti.	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

5. Sono altresì escluse dall'applicazione degli strumenti di allerta:	5. Sono altresì escluse dall'applicazione degli strumenti di allerta:	Disciplina assente
a) le banche, le società capogruppo di banche e le società componenti il gruppo bancario;	a) le banche, le società capogruppo di banche e le società componenti il gruppo bancario;	Disciplina assente
b) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;	b) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;	Disciplina assente
c) gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento;	c) gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento;	Disciplina assente
d) le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile e fisso, le società capogruppo di società di intermediazione mobiliare e le società componenti il gruppo;	d) le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile e fisso, le società capogruppo di società di intermediazione mobiliare e le società componenti il gruppo;	Disciplina assente
e) i fondi comuni di investimento, le succursali di imprese di investimento e di gestori esteri di fondi di investimento alternativi; i depositari centrali;	e) i fondi comuni di investimento, le succursali di imprese di investimento e di gestori esteri di fondi di investimento alternativi; i depositari centrali;	Disciplina assente
f) le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;	f) le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;	Disciplina assente
g) la Cassa depositi e prestiti di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;	g) la Cassa depositi e prestiti di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;	Disciplina assente
h) i fondi pensione;	h) i fondi pensione;	Disciplina assente
i) le imprese di assicurazione e riassicurazione di cui al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.	i) le imprese di assicurazione e riassicurazione di cui al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.	Disciplina assente
l) le società fiduciarie di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le società fiduciarie, le società fiduciarie e di	l) le società fiduciarie di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le società	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

revisione e gli enti di gestione fiduciaria disciplinati dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966; le società di cui all'articolo 2 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430; le società fiduciarie di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.	fiduciarie, le società fiduciarie e di revisione e gli enti di gestione fiduciaria disciplinati dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966; le società di cui all'articolo 2 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430; le società fiduciarie di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.	
6. Le imprese escluse sono comunque ammesse a godere delle misure premiali previste dall'articolo 25, se ricorrono le condizioni di tempestività previste dall'articolo 24.	6. Le imprese escluse sono comunque ammesse a godere delle misure premiali previste dall'articolo 25, se ricorrono le condizioni di tempestività previste dall'articolo 24.	Disciplina assente
7. Gli strumenti di allerta si applicano anche alle imprese agricole e alle imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, ferma la competenza dell'OCC per la gestione della fase successiva alla segnalazione dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15 ovvero alla istanza del debitore di composizione assistita della crisi.	7. Gli strumenti di allerta si applicano anche alle imprese agricole e alle imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, ferma la competenza dell'OCC per la gestione della fase successiva alla segnalazione dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15 ovvero alla istanza del debitore di composizione assistita della crisi.	Disciplina assente
8. Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa diverse da quelle di cui commi 4 e 5, il procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi è integrato ai sensi dell'articolo 316, comma 1, lettere a) e b).	8. Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa diverse da quelle di cui commi 4 e 5, il procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi è integrato ai sensi dell'articolo 316, comma 1, lettere a) e b).	Disciplina assente
9. La pendenza di una delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinate dal presente codice fa cessare gli obblighi di segnalazione di cui gli articoli 14 e 15 e, se sopravvenuta, comporta la chiusura del procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi.	9. La pendenza di una delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinate dal presente codice fa cessare gli obblighi di segnalazione di cui gli articoli 14 e 15 e, se sopravvenuta, comporta la chiusura del procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi.	Disciplina assente

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13	Art. 13	
Indicatori e indici della crisi	Indicatori della crisi	
<p>1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell'assenza di prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.</p>	<p>1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.</p>	Disciplina assente
<p>2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed</p>	<p>2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. Il Consiglio nazionale dei</p>	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.	dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.	
3. L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti a decorrere dall'esercizio successivo.	3. L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo.	Disciplina assente
Art. 14	Art. 14	
Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari	Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari	
1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle	1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.</p>	<p>nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.</p>	
<p>2. La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile e dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Gli organi di controllo societari, quando effettuano la segnalazione, ne informano senza indugio anche il revisore contabile o la società di revisione; allo stesso modo, il revisore contabile o la società di revisione informano l'organo di controllo della segnalazione effettuata.</p>	<p>2. La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile quanto all'obbligo di segretezza.</p> <p><i>Nota: l'art. 11 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9 dispone «L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 15 febbraio 2021».</i></p>	<p>Disciplina assente</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p><i>Nota: l'art. 11 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9 dispone «L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 15 febbraio 2021».</i></p> <p><i>La norma è stata abrogata dalla l. 27/2020</i></p>	<p><i>La norma è stata abrogata dalla l. 27/2020</i></p>	
<p>3. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo.</p>	<p>3. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>4. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.</p>	<p>4. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 15</p>	<p>Art. 15</p>	
<p>Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati</p>	<p>Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati</p>	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p><i>Nota: l'art. 11 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9 dispone «L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 15 febbraio 2021».</i></p> <p><i>La norma è stata abrogata dalla l. 27/2020</i></p>	<p><i>Nota: l'art. 11 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9 dispone «L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 15 febbraio 2021».</i></p> <p><i>La norma è stata abrogata dalla l. 27/2020</i></p>	
<p>1. L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione hanno l'obbligo, per i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione, di dare avviso al debitore, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso, o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui al comma 2 e che, se entro novanta giorni dalla ricezione dell'avviso egli non avrà estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge o se, per l'Agenzia delle entrate, non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, essi ne faranno segnalazione all'OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della società.</p>	<p>1. L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione hanno l'obbligo, per i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione, di dare avviso al debitore, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso, o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui al comma 2 e che, se entro novanta giorni dalla ricezione dell'avviso egli non avrà estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge o se, per l'Agenzia delle entrate, non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, essi ne faranno segnalazione</p>	<p>Disciplina assente</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

	all'OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della società.	
2. Ai fini del comma 1, l'esposizione debitoria è di importo rilevante:	2. Ai fini del comma 1, l'esposizione debitoria è di importo rilevante:	Disciplina assente
a) per l'Agenzia delle entrate, quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è superiore ai seguenti importi: euro 100.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore ad euro 1.000.000; euro 500.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore ad euro 10.000.000; euro 1.000.000 se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente è superiore ad euro 10.000.000;	a) per l'Agenzia delle entrate, quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sia pari ad almeno il 30 per cento del volume d'affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a euro 100.000, per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente oltre 10.000.000 di euro;	Disciplina assente
b) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;	b) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;	Disciplina assente
c) per l'agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta	c) per l'agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

giorni superiori, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.	da oltre novanta giorni superiori, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.	
3. L'avviso al debitore di cui al comma 1 deve essere inviato:	3. L'avviso al debitore di cui al comma 1 deve essere inviato:	Disciplina assente
a) dall'Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 del predetto articolo 54-bis;	a) dall'Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;	Disciplina assente
b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, lettera b);	b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, lettera b);	Disciplina assente
c) dall'agente della riscossione, entro sessanta giorni dalla data di superamento delle soglie di cui al comma 2, lettera c).	c) dall'agente della riscossione, entro sessanta giorni dalla data di superamento delle soglie di cui al comma 2, lettera c).	Disciplina assente
4. Scaduto il termine di novanta giorni di cui al comma 1 senza che il debitore abbia dato prova di aver estinto il proprio debito o di averlo altrimenti regolarizzato per intero con le modalità previste dalla legge o di essere in regola con il pagamento rateale previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, o di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, i creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo procedono senza indugio alla segnalazione all'OCRI. La segnalazione è effettuata con modalità telematiche, definite d'intesa con Unioncamere e InfoCamere. Se il debitore decade dalla rateazione e risultano superate le	4. Scaduto il termine di novanta giorni di cui al comma 1 senza che il debitore abbia dato prova di aver estinto il proprio debito o di averlo altrimenti regolarizzato per intero con le modalità previste dalla legge o di essere in regola con il pagamento rateale previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, o di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, i creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo procedono senza indugio alla segnalazione all'OCRI. La segnalazione è effettuata con modalità telematiche, definite d'intesa con Unioncamere e	Disciplina assente

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>soglie di cui al comma 2, il creditore procede senza indugio alla segnalazione all'OCRI.</p>	<p>InfoCamere. Se il debitore decade dalla rateazione e risultano superate le soglie di cui al comma 2, il creditore procede senza indugio alla segnalazione all'OCRI.</p>	
<p>5. I creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo non procedono alla segnalazione di cui ai commi 1 e 4 se il debitore documenta di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> 2 luglio 2012, n. 152, e dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> 21 giugno 2012, n. 143, per un ammontare complessivo non inferiore alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato. La consultazione della piattaforma avviene con modalità telematiche definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	<p>5. I creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo non procedono alla segnalazione di cui ai commi 1 e 4 se il debitore documenta di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> 2 luglio 2012, n. 152, e dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> 21 giugno 2012, n. 143, per un ammontare complessivo non inferiore alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato. La consultazione della piattaforma avviene con modalità telematiche definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>6. Le Camere di commercio rendono disponibile, esclusivamente ai creditori pubblici qualificati, un elenco nazionale dei soggetti a cui sono applicabili le misure di allerta, da cui risultino anche le domande dagli stessi presentate per la composizione assistita della crisi o per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.</p>	<p>6. Le Camere di commercio rendono disponibile, esclusivamente ai creditori pubblici qualificati, un elenco nazionale dei soggetti sottoposti alle misure di allerta, da cui risultino anche le domande dagli stessi presentate per la composizione assistita della crisi o per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.</p>	<p>Disciplina assente</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

7. Per l'Agenzia delle entrate, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al primo trimestre dell'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del presente codice.	7. Per l'Agenzia delle entrate, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al primo trimestre dell'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del presente codice.	Disciplina assente
CAPO II	CAPO II	
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA	ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA	
Art. 16	Art. 16	
OCRI	OCRI	
1. L'OCRI è costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di ricevere le segnalazioni di cui gli articoli 14 e 15, gestire il procedimento di allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi di cui al capo III.	1. L'OCRI è costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di ricevere le segnalazioni di cui gli articoli 14 e 15, gestire il procedimento di allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi di cui al capo III.	Disciplina assente
2. Le segnalazioni dei soggetti qualificati e l'istanza del debitore di cui al comma 1 sono presentate all'OCRI costituito presso la camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa.	2. Le segnalazioni dei soggetti qualificati e l'istanza del debitore di cui al comma 1 sono presentate all'OCRI costituito presso la camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa.	Disciplina assente
3. L'organismo opera tramite il referente, individuato nel segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o un suo delegato,	3. L'organismo opera tramite il referente, individuato nel segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

nonché tramite l'ufficio del referente, che può essere costituito anche in forma associata da diverse camere di commercio, e il collegio degli esperti di volta in volta nominato ai sensi dell'articolo 17.	un suo delegato, nonché tramite l'ufficio del referente, che può essere costituito anche in forma associata da diverse camere di commercio, e il collegio degli esperti di volta in volta nominato ai sensi dell'articolo 17.	
4. Il referente assicura la tempestività del procedimento, vigilando sul rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti.	4. Il referente assicura la tempestività del procedimento, vigilando sul rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti.	Disciplina assente
5. Le comunicazioni sono effettuate dall'ufficio del referente mediante posta elettronica certificata.	5. Le comunicazioni sono effettuate dall'ufficio del referente mediante posta elettronica certificata.	Disciplina assente
Art. 17	Art. 17	
Nomina e composizione del collegio	Nomina e composizione del collegio	
1. Ricevuta la segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 o l'istanza del debitore di cui all'articolo 19, comma 1, il referente procede senza indugio a dare comunicazione della segnalazione stessa agli organi di controllo della società e al revisore contabile o alla società di revisione , se esistenti, e alla nomina di un collegio di tre esperti tra quelli iscritti nell'albo di cui all'articolo 356 dei quali:	1. Ricevuta la segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 o l'istanza del debitore di cui all'articolo 19, comma 1, il referente procede senza indugio a dare comunicazione della segnalazione stessa agli organi di controllo della società, se esistenti, e alla nomina di un collegio di tre esperti tra quelli iscritti nell'albo di cui all'articolo 356 dei quali:	Disciplina assente
a) uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell'impresa, o da un suo delegato;	a) uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell'impresa, o da un suo delegato;	Disciplina assente

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

b) uno designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, diverso dal referente;	b) uno designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, diverso dal referente;	Disciplina assente
c) uno designato dall' associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, scegliendo tra tre nominativi indicati dal medesimo debitore al referente.	c) uno appartenente all' associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell'elenco trasmesso annualmente all'organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria; l'elenco contiene un congruo numero di esperti.	Disciplina assente
2. Le designazioni di cui al comma 1, lettere a) e b) , devono pervenire all'organismo entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. In mancanza, il referente procede alla designazione in via sostitutiva. Il referente, sentito il debitore, provvede alla designazione anche quando risulta impossibile individuare l'associazione rappresentativa del settore di riferimento. Le designazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo criteri di trasparenza ed efficienza , tenuto conto, in ogni caso, della specificità dell'incarico.	2. Le designazioni di cui al comma 1, lettere a) e b) , devono pervenire all'organismo entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. In mancanza, il referente procede alla designazione in via sostitutiva. Le designazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo criteri di trasparenza e rotazione, tenuto conto in ogni caso della specificità dell'incarico.	Disciplina assente
3. La richiesta di designazione non deve contenere alcun riferimento idoneo all'identificazione del debitore, salva l'indicazione del settore in cui lo stesso opera e delle dimensioni dell'impresa, desunte dal numero degli addetti e dall'ammontare annuo dei ricavi risultanti dal registro delle imprese.	3. La richiesta di designazione non deve contenere alcun riferimento idoneo all'identificazione del debitore, salva l'indicazione del settore in cui lo stesso opera e delle dimensioni dell'impresa, desunte dal numero degli addetti e dall'ammontare annuo dei ricavi risultanti dal registro delle imprese.	Disciplina assente
4. Il referente cura, anche mediante l'individuazione dell'esperto di cui al comma 1, lettera c) , che nel collegio siano rappresentate le professionalità necessarie per la gestione della crisi sotto il profilo	4. Il referente cura, anche mediante l'individuazione dell'esperto di cui al comma 1, lettera c) , che nel collegio siano rappresentate le professionalità necessarie per la gestione della crisi	Disciplina assente

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>aziendalistico, contabile e legale. Quando riscontra la mancanza di uno dei profili necessari tra i membri designati, provvede con atto motivato alla nomina di un esperto che ne sia munito, sempre tra gli iscritti al medesimo albo, in sostituzione del componente di cui al comma 1, lettera <i>b</i>).</p>	<p>sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale. Quando riscontra la mancanza di uno dei profili necessari tra i membri designati, provvede con atto motivato alla nomina di un esperto che ne sia munito, sempre tra gli iscritti al medesimo albo, in sostituzione del componente di cui al comma 1, lettera <i>b</i>).</p>	
<p>5. Entro il giorno successivo alla comunicazione della nomina, i professionisti devono rendere all'organismo, a pena di decadenza, l'attestazione della propria indipendenza sulla base dei presupposti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera <i>o</i>), numeri 2 e 3. I professionisti nominati ed i soggetti con i quali essi sono eventualmente uniti in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa. In caso di rinuncia o decadenza, il referente procede alla sostituzione dell'esperto. Il referente, quando riscontra l'inerzia o il mancato adempimento da parte di uno dei componenti del collegio degli esperti ai propri compiti, lo segnala tempestivamente ai soggetti di cui al comma 1, lettere <i>a</i>), <i>b</i>) e <i>c</i>), i quali provvedono, nel termine di cui al comma 2, alla designazione di un nuovo esperto in sostituzione di quello inerte o inadempiente.</p>	<p>5. Entro il giorno successivo alla nomina, i professionisti devono rendere all'organismo, a pena di decadenza, l'attestazione della propria indipendenza sulla base dei presupposti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera <i>o</i>), numeri 2 e 3. I professionisti nominati ed i soggetti con i quali essi sono eventualmente uniti in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa. In caso di rinuncia o decadenza, il referente procede alla sostituzione dell'esperto.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>6. Quando il referente verifica, ricevuta la segnalazione dei soggetti qualificati o l'istanza del debitore, che si tratta di impresa minore ai sensi dell'articolo 2, comma</p>	<p>6. Quando il referente verifica, ricevuta la segnalazione dei soggetti qualificati o l'istanza del debitore, che si tratta di impresa minore ai sensi</p>	<p>Disciplina assente</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1, lettera d) ovvero di impresa agricola , convoca il debitore dinanzi all'OCC competente per territorio indicato dal debitore o in difetto individuato sulla base di un criterio di rotazione, ai fini e dell'eventuale avvio del procedimento di composizione assistita della crisi.	dell'articolo 2, comma 1, lettera d) , convoca il debitore dinanzi all'OCC competente per territorio indicato dal debitore o in difetto individuato sulla base di un criterio di rotazione, ai fini e dell'eventuale avvio del procedimento di composizione assistita della crisi.	
Art. 18	Art. 18	
Audizione del debitore	Audizione del debitore	
1. Entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione o dell'istanza del debitore, l'OCRI convoca dinanzi al collegio nominato ai sensi dell'articolo 17 il debitore medesimo nonché, quando si tratta di società dotata di organi di controllo, i componenti di questi ultimi, per l'audizione in via riservata e confidenziale.	1. Entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione o dell'istanza del debitore, l'OCRI convoca dinanzi al collegio nominato ai sensi dell'articolo 17 il debitore medesimo nonché, quando si tratta di società dotata di organi di controllo, i componenti di questi ultimi, per l'audizione in via riservata e confidenziale.	Disciplina assente
2. Il collegio sceglie tra i propri componenti il presidente, che nomina relatore se stesso o altro componente del collegio. Il relatore ha il compito di acquisire e riferire i dati e le informazioni rilevanti.	2. Il collegio sceglie tra i propri componenti il presidente, che nomina relatore se stesso o altro componente del collegio. Il relatore ha il compito di acquisire e riferire i dati e le informazioni rilevanti.	Disciplina assente
3. Il collegio, sentito il debitore e tenuto conto degli elementi di valutazione da questi forniti nonché dei dati e delle informazioni assunte, quando ritiene che non sussista la crisi o che si tratti di imprenditore al quale non si applicano gli strumenti di allerta, dispone l'archiviazione delle segnalazioni ricevute. Il collegio dispone in ogni caso l'archiviazione quando l'organo di controllo societario, se esistente o, in sua mancanza, un professionista indipendente, attesta l'esistenza di	3. Il collegio, sentito il debitore e tenuto conto degli elementi di valutazione da questi forniti nonché dei dati e delle informazioni assunte, quando ritiene che non sussista la crisi o che si tratti di imprenditore al quale non si applicano gli strumenti di allerta, dispone l'archiviazione delle segnalazioni ricevute. Il collegio dispone in ogni caso l'archiviazione quando l'organo di controllo societario, se esistente o, in sua mancanza, un professionista indipendente,	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi novanta giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c). All'attestazione devono essere allegati i documenti relativi ai crediti. L'attestazione ed i documenti allegati sono utilizzabili solo nel procedimento dinanzi all'OCRI. Il referente comunica l'archiviazione al debitore ed ai soggetti che hanno effettuato la segnalazione.	attesta l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi novanta giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c). All'attestazione devono essere allegati i documenti relativi ai crediti. L'attestazione ed i documenti allegati sono utilizzabili solo nel procedimento dinanzi all'OCRI. Il referente comunica l'archiviazione al debitore ed ai soggetti che hanno effettuato la segnalazione.	
4. Quando il collegio rileva l'esistenza della crisi, individua con il debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione.	4. Quando il collegio rileva l'esistenza della crisi, individua con il debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione.	Disciplina assente
5. Se il debitore non assume alcuna iniziativa allo scadere del termine fissato ai sensi del comma 4, il collegio informa con breve relazione scritta il referente, che ne dà immediata comunicazione agli autori delle segnalazioni.	5. Se il debitore non assume alcuna iniziativa allo scadere del termine fissato ai sensi del comma 4, il collegio informa con breve relazione scritta il referente, che ne dà immediata comunicazione agli autori delle segnalazioni.	Disciplina assente
6. Dell'eventuale presentazione dell'istanza di composizione assistita della crisi da parte del debitore, ai sensi dell'articolo 19, il referente dà notizia ai soggetti qualificati di cui agli articoli 14 e 15 che non abbiano effettuato la segnalazione, avvertendoli che essi sono esonerati dall'obbligo di segnalazione per tutta la durata del procedimento.	6. Dell'eventuale presentazione dell'istanza di composizione assistita della crisi da parte del debitore, ai sensi dell'articolo 19, il referente dà notizia ai soggetti qualificati di cui agli articoli 14 e 15 che non abbiano effettuato la segnalazione, avvertendoli che essi sono esonerati dall'obbligo di segnalazione per tutta la durata del procedimento.	Disciplina assente
CAPO III	CAPO III	

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI	PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI	
Art. 19	Art. 19	
Composizione della crisi	Composizione della crisi	
1. Su istanza del debitore, formulata anche all'esito dell'audizione di cui all'articolo 18, il collegio fissa un termine non superiore a novanta giorni , prorogabile fino ad un massimo di ulteriori novanta giorni solo in caso di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative.	1. Su istanza del debitore, formulata anche all'esito dell'audizione di cui all'articolo 18, il collegio fissa un termine non superiore a tre mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre mesi solo in caso di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative.	Disciplina assente
2. Il collegio procede nel più breve tempo possibile ad acquisire dal debitore, o su sua richiesta a predisporre, anche mediante suddivisione dei compiti tra i suoi componenti sulla base delle diverse competenze e professionalità, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nonché un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione. Il collegio può acquisire dal debitore tutti i documenti ritenuti utili.	2. Il collegio procede nel più breve tempo possibile ad acquisire dal debitore, o su sua richiesta a predisporre, anche mediante suddivisione dei compiti tra i suoi componenti sulla base delle diverse competenze e professionalità, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nonché un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione.	Disciplina assente
3. Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo, il collegio, se almeno uno dei suoi componenti è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1,	3. Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo, il collegio procede, su richiesta del debitore, ad attestare la veridicità dei dati aziendali.	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

lettera o) , procede, su richiesta del debitore, ad attestare la veridicità dei dati aziendali.		
4. L'accordo con i creditori deve avere forma scritta, è depositato presso l'organismo e non è ostensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. L'accordo produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento e, su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati, è iscritto nel registro delle imprese.	4. L'accordo con i creditori deve avere forma scritta, è depositato presso l'organismo e non è ostensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. L'accordo produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento e, su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati, è iscritto nel registro delle imprese.	Disciplina assente
<u>4-bis. Quando, in pendenza del termine fissato ai sensi del comma 1, e di quello assegnato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, viene presentata da soggetti diversi dal debitore domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, la domanda viene definita dal tribunale all'esito del decorso dei termini medesimi, ma in pendenza il tribunale può compiere le attività istruttorie ritenute necessarie.</u>		
Art. 20	Art. 20	
Misure protettive	Misure protettive	
1. Dopo l'audizione di cui all'articolo 18, il debitore che ha presentato istanza per la soluzione concordata della crisi può chiedere alla sezione specializzata in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, individuata a norma dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell'impresa, le	1. Dopo l'audizione di cui all'articolo 18, il debitore che ha presentato istanza per la soluzione concordata della crisi può chiedere alla sezione specializzata in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, individuata a norma dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, avuto riguardo al luogo in cui si	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso.</p>	<p>trova la sede dell'impresa, le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso.</p>	
<p>2. Il procedimento è regolato dagli articoli 54 e 55 in quanto compatibili. Il giudice designato per la trattazione dell'istanza può sentire i soggetti che abbiano effettuato la segnalazione o il presidente del collegio di cui all'articolo 17.</p>	<p>2. Il procedimento è regolato dagli articoli 54 e 55 in quanto compatibili. Il tribunale può sentire i soggetti che abbiano effettuato la segnalazione o il presidente del collegio di cui all'articolo 17.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. La durata iniziale delle misure protettive non può essere superiore a tre mesi e può essere prorogata anche più volte, su istanza del debitore, fino al termine massimo di cui all'articolo 19, comma 1, a condizione che siano stati compiuti progressi significativi nelle trattative tali da rendere probabile il raggiungimento dell'accordo, su conforme attestazione resa dal collegio di cui all'articolo 17.</p>	<p>3. La durata iniziale delle misure protettive non può essere superiore a tre mesi e può essere prorogata anche più volte, su istanza del debitore, fino al termine massimo di cui all'articolo 19, comma 1, a condizione che siano stati compiuti progressi significativi nelle trattative tali da rendere probabile il raggiungimento dell'accordo, su conforme attestazione resa dal collegio di cui all'articolo 17.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>4. Durante il procedimento di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 19 e fino alla sua conclusione, il debitore può chiedere al giudice competente ai sensi del comma 1, che siano disposti il differimento degli obblighi previsti dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-<i>bis</i>, quarto, quinto e sesto comma e 2482-<i>ter</i> del codice civile, e la non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-<i>duodecies</i> del codice civile. Su istanza del debitore, il provvedimento può essere pubblicato nel registro delle imprese.</p>	<p>4. Durante il procedimento di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 19 e fino alla sua conclusione, il debitore può chiedere al giudice competente ai sensi del comma 1, che siano disposti il differimento degli obblighi previsti dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-<i>bis</i>, quarto, quinto e sesto comma e 2482-<i>ter</i> del codice civile, e la non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-<i>duodecies</i> del codice civile. Su istanza del debitore, il provvedimento può essere pubblicato nel registro delle imprese.</p>	<p>Disciplina assente</p>

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

5. Le misure concesse possono essere revocate in ogni momento, anche d'ufficio, se risultano commessi atti di frode nei confronti dei creditori o se il collegio di cui all'articolo 17 segnala al giudice competente che non è possibile addivenire a una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi nell'attuazione delle misure adottate per superare la crisi.	5. Le misure concesse possono essere revocate in ogni momento, anche d'ufficio, se risultano commessi atti di frode nei confronti dei creditori o se il collegio di cui all'articolo 17 segnala al giudice competente che non è possibile addivenire a una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi nell'attuazione delle misure adottate per superare la crisi.	Disciplina assente
Art. 21	Art. 21	
Conclusione del procedimento	Conclusione del procedimento	
1. Se allo scadere del termine di cui all'articolo 19, comma 1, non è stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e permane uno stato di crisi, il collegio di cui all'articolo 17 invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure previste dall'articolo 37 nel termine di trenta giorni.	1. Se allo scadere del termine di cui all'articolo 19, comma 1, non è stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e permane una situazione di crisi, il collegio di cui all'articolo 17 invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure previste dall'articolo 37 nel termine di trenta giorni.	Disciplina assente
2. Il debitore può utilizzare la documentazione di cui all'articolo 19, commi 2 e 3.	2. Il debitore può utilizzare la documentazione di cui all'articolo 19, commi 2 e 3.	Disciplina assente
3. Della conclusione negativa del procedimento di composizione assistita della crisi l'OCRI dà comunicazione ai soggetti di cui agli articoli 14 e 15 che non vi hanno partecipato.	3. Della conclusione negativa del procedimento di composizione assistita della crisi l'OCRI dà comunicazione ai soggetti di cui agli articoli 14 e 15 che non vi hanno partecipato.	Disciplina assente
4. Gli atti relativi al procedimento e i documenti prodotti o acquisiti nel corso dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale o di un procedimento penale.	4. Gli atti relativi al procedimento e i documenti prodotti o acquisiti nel corso dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale o di un procedimento penale.	Disciplina assente

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 22	Art. 22	
Segnalazione al pubblico ministero	Segnalazione al pubblico ministero	
1. Se il debitore non compare per l'audizione, o dopo l'audizione non deposita l'istanza di cui all'articolo 19, comma 1, senza che sia stata disposta dal collegio l'archiviazione di cui all'articolo 18, comma 3, o all'esito delle trattative non deposita domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nel termine assegnato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, il collegio, se non risulta che il debitore ha comunque depositato domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza e se ritiene che gli elementi acquisiti rendano evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore, lo segnala con relazione motivata al referente che ne dà notizia al pubblico ministero presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, con atto redatto secondo la normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.	1. Se il debitore non compare per l'audizione, o dopo l'audizione non deposita l'istanza di cui all'articolo 19, comma 1, senza che sia stata disposta dal collegio l'archiviazione di cui all'articolo 18, comma 3, o all'esito delle trattative non deposita domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nel termine assegnato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, il collegio, se ritiene che gli elementi acquisiti rendano evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore, lo segnala con relazione motivata al referente che ne dà notizia al pubblico ministero presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, con atto redatto secondo la normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.	Disciplina assente
2. Il pubblico ministero, quando ritiene fondata la notizia di insolvenza, esercita tempestivamente, e comunque entro sessanta giorni dalla sua ricezione, l'iniziativa di cui all'articolo 38, comma 1.	2. Il pubblico ministero, quando ritiene fondata la notizia di insolvenza, esercita tempestivamente, e comunque entro sessanta giorni dalla sua ricezione, l'iniziativa di cui all'articolo 38, comma 1.	Disciplina assente
Art. 23	Art. 23	
Liquidazione del compenso	Liquidazione del compenso	

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. Il compenso dell'OCRI, se non concordato con l'imprenditore, è liquidato ai sensi dell'articolo 351, tenuto conto, separatamente, dell'attività svolta per l'audizione del debitore e per l'eventuale procedura di composizione assistita della crisi, nonché dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento.	1. Il compenso dell'OCRI, se non concordato con l'imprenditore, è liquidato ai sensi dell'articolo 351, tenuto conto, separatamente, dell'attività svolta per l'audizione del debitore e per l'eventuale procedura di composizione assistita della crisi, nonché dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento.	Disciplina assente
CAPO IV MISURE PREMIALI	CAPO IV MISURE PREMIALI	
Art. 24 Tempestività dell'iniziativa	Art. 24 Tempestività dell'iniziativa	
1. Ai fini dell'applicazione delle misure premiali di cui all'articolo 25, l'iniziativa del debitore volta a prevenire l'aggravarsi della crisi non è tempestiva se egli propone una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal presente codice oltre il termine di sei mesi, ovvero l'istanza di cui all'articolo 19 oltre il termine di tre mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente:	1. Ai fini dell'applicazione delle misure premiali di cui all'articolo 25, l'iniziativa del debitore volta a prevenire l'aggravarsi della crisi non è tempestiva se egli propone una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal presente codice oltre il termine di sei mesi, ovvero l'istanza di cui all'articolo 19 oltre il termine di tre mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente:	Disciplina assente
a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;	a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;	Disciplina assente
b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;	b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;	Disciplina assente

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

c) il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3.	c) il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3.	Disciplina assente
2. Su richiesta del debitore, il presidente del collegio di cui all'articolo 17 attesta l'esistenza dei requisiti di tempestività previsti dal presente articolo.	2. Su richiesta del debitore, il presidente del collegio di cui all'articolo 17 attesta l'esistenza dei requisiti di tempestività previsti dal presente articolo.	Disciplina assente
Art. 25	Art. 25	
Misure premiali	Misure premiali	
1. All'imprenditore che ha presentato all'OCRI istanza tempestiva a norma dell'articolo 24 e che ne ha seguito in buona fede le indicazioni, ovvero ha proposto tempestivamente ai sensi del medesimo articolo domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice che non sia stata in seguito dichiarata inammissibile, sono riconosciuti i seguenti benefici, cumulabili tra loro:	1. All'imprenditore che ha presentato all'OCRI istanza tempestiva a norma dell'articolo 24 e che ne ha seguito in buona fede le indicazioni, ovvero ha proposto tempestivamente ai sensi del medesimo articolo domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice che non sia stata in seguito dichiarata inammissibile, sono riconosciuti i seguenti benefici, cumulabili tra loro:	Disciplina assente
a) durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'impresa sono ridotti alla misura legale;	a) durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'impresa sono ridotti alla misura legale;	Disciplina assente
b) le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 19, comma	b) le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 19, comma 1, o della domanda di accesso	Disciplina assente

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1, o della domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;	ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;	
c) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza successivamente aperta;	c) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza successivamente aperta;	Disciplina assente
d) la proroga del termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 44 per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l'organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 22;	d) la proroga del termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 44 per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l'organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 22;	Disciplina assente
e) la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella da lui presentata non è ammissibile se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti.	e) la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella da lui presentata non è ammissibile se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti.	Disciplina assente
2. Quando, nei reati di cui agli articoli 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere a) e b), limitatamente alle condotte poste in essere prima dell'apertura della procedura, il danno cagionato è di speciale tenuità, non è punibile chi ha tempestivamente presentato l'istanza all'organismo di composizione assistita della crisi d'impresa ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice se, a seguito	2. Quando, nei reati di cui agli articoli 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere a) e b), limitatamente alle condotte poste in essere prima dell'apertura della procedura, il danno cagionato è di speciale tenuità, non è punibile chi ha tempestivamente presentato l'istanza all'organismo di composizione assistita della crisi d'impresa ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui al	Disciplina assente

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

delle stesse, viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti. Fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuità, per chi ha presentato l'istanza o la domanda la pena è ridotta fino alla metà quando, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, il valore dell'attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno un quinto dell'ammontare dei debiti chirografari e, comunque, il danno complessivo cagionato non supera l'importo di euro 2.000.000.	presente codice se, a seguito delle stesse, viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti. Fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuità, per chi ha presentato l'istanza o la domanda la pena è ridotta fino alla metà quando, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, il valore dell'attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno un quinto dell'ammontare dei debiti chirografari e, comunque, il danno complessivo cagionato non supera l'importo di 2.000.000 euro.	
TITOLO III	TITOLO III	
PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA	PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA	
CAPO I	CAPO I	
GIURISDIZIONE	GIURISDIZIONE	
Art. 26	Art. 26	
Giurisdizione italiana	Giurisdizione italiana	
1. L'imprenditore che ha all'estero il centro degli interessi principali, può essere assoggettato ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analoga	1. L'imprenditore che ha all'estero il centro degli interessi principali, può essere assoggettato ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nella Repubblica italiana anche se è	(art. 9, comma 3, r.d. 267/1942) L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

procedura all'estero, quando ha una dipendenza in Italia.	stata aperta analoga procedura all'estero, quando ha una dipendenza in Italia.	
2. Il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l'inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore.	2. Il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l'inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore.	(art. 9, comma 5, r.d. 267/1942) Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7.
3. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.	3. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.	(art. 9, comma 4, r.d. 267/1942) Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.
4. Il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, dichiara se la procedura è principale, secondaria o territoriale.	4. Il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, dichiara se la procedura è principale, secondaria o territoriale.	Disciplina assente
CAPO II	CAPO II	
COMPETENZA	COMPETENZA	
Art. 27	Art. 27	
Competenza per materia e per territorio	Competenza per materia e per territorio	
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 9, comma 1, r.d. 267/1942) Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.	1. Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.	Disciplina assente
2. Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.	2. Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.	Disciplina assente
3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:	3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:	Disciplina assente
a) per la persona fisica esercente attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;	a) per la persona fisica esercente attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;	Disciplina assente
b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma;	b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma;	Disciplina assente
c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede	c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza,	Disciplina assente

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera <i>b</i>), con riguardo al legale rappresentante.	con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera <i>b</i>), con riguardo al legale rappresentante.	
Art. 28	Art. 28	
Trasferimento del centro degli interessi principali	Trasferimento del centro degli interessi principali	
1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l'inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore.	1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l'inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore.	(art. 9, comma 2, r.d. 267/1942) Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.
Art. 29	Art. 29	
Incompetenza	Incompetenza	
1. Il tribunale decide con ordinanza quando dichiara l'incompetenza. L'ordinanza è trasmessa in copia al tribunale dichiarato competente, unitamente agli atti del procedimento.	1. Il tribunale decide con ordinanza quando dichiara l'incompetenza. L'ordinanza è trasmessa in copia al tribunale dichiarato competente, unitamente agli atti del procedimento.	(art. 9-bis, comma 1, r.d. 267/1942) Il provvedimento che dichiara l'incompetenza è trasmesso in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale che dichiara la propria incompetenza.
2. Il tribunale dichiarato competente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone	2. Il tribunale dichiarato competente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone	(art. 9-bis, comma 2, r.d. 267/1942) Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

la prosecuzione del procedimento pendente, dandone comunicazione alle parti.	la prosecuzione del procedimento pendente, dandone comunicazione alle parti.	codice di procedura civile, dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore.
3. Quando l'incompetenza è dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo 51, il reclamo, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.	3. Quando l'incompetenza è dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo 51, il reclamo , per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.	(art. 9-bis, comma 4, r.d. 267/1942) Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo 18, l'appello, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.
Art. 30	Art. 30	
Conflitto positivo di competenza	Conflitto positivo di competenza	
1. Quando una procedura regolatrice delle crisi o dell'insolvenza è stata aperta da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.	1. Quando una procedura regolatrice delle crisi o dell'insolvenza è stata aperta da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.	(art. 9-ter, comma 1, r.d. 267/1942) Quando il fallimento è stato dichiarato da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.
2. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunciato per primo. Si applica l'articolo 29, in quanto compatibile.	2. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunciato per primo. Si applica l'articolo 29 , in quanto compatibile.	(art. 9-ter, comma 2, r.d. 267/1942) Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunciato per primo. Si applica l'articolo 9-bis, in quanto compatibile.
Art. 31	Art. 31	
Salvezza degli effetti	Salvezza degli effetti	
		(art. 9-bis, comma 3, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. A seguito del trasferimento del procedimento da un tribunale all'altro restano salvi gli effetti degli atti compiuti nel procedimento davanti al giudice incompetente.	1. A seguito del trasferimento del procedimento da un tribunale all'altro restano salvi gli effetti degli atti compiuti nel procedimento davanti al giudice incompetente.	Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti.
Art. 32	Art. 32	
Competenza sulle azioni che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione	Competenza sulle azioni che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione	
1. Il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.	1. Il tribunale che ha <u>aperto le procedure di liquidazione</u> è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.	(art. 24, comma 1, r.d. 267/1942) Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.
2. Nei giudizi che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione promossi innanzi al tribunale incompetente, il giudice, anche d'ufficio, assegna alle parti un termine di non oltre trenta giorni per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.	2. Nei giudizi che derivano dall'apertura delle <u>procedure di liquidazione promossi innanzi al tribunale incompetente</u>, il giudice, <u>anche d'ufficio</u>, assegna alle parti un termine di non oltre trenta giorni per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.	(art. 9-bis, comma 5, r.d. 267/1942) Nei giudizi promossi ai sensi dell'articolo 24 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente, il giudice assegna alle parti un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
CAPO III	CAPO III	
CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL DEBITORE	CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL DEBITORE	
Art. 33	Art. 33	
Cessazione dell'attività	Cessazione dell'attività	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.	1. La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.	(art. 10, comma 1, r.d. 267/1942) Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.
2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.	2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.	Disciplina assente
3. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta comunque salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma 1.	3. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta comunque salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma 1.	(art. 10, comma 2, r.d. 267/1942) In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma.
4. La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile.	4. La domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile.	Disciplina assente
Art. 34	Art. 34	
Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto	Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. L'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto può essere dichiarata quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 33.	1. L'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto può essere dichiarata quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 33.	(art. 11, comma 1, r.d. 267/1942) L'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente.
2. L'erede può chiedere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto, se dimostra di avervi interesse e l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio.	2. L'erede può chiedere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto, se dimostra di avervi interesse e l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio.	(art. 11, comma 2, r.d. 267/1942) L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio; [...]
3. L'erede che chiede l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale non è soggetto agli obblighi di deposito della documentazione di cui all'articolo 39, salva una relazione sulla situazione economico-patrimoniale aggiornata.	3. L'erede che chiede l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale non è soggetto agli obblighi di deposito della documentazione di cui all'articolo 39, salva una relazione sulla situazione economico-patrimoniale aggiornata.	(art. 11, comma 2, r.d. 267/1942) [...] l'erede che chiede il fallimento del defunto non è soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3).
4. Con l'apertura della procedura di liquidazione cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.	4. Con l'apertura della procedura di liquidazione cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.	(art. 11, comma 3, r.d. 267/1942) Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.
Art. 35	Art. 35	
Morte del debitore	Morte del debitore	
1. Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata o giudiziale , questa	1. Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione concorsuale, questa	(art. 12, comma 1, r.d. 267/1942) Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.	prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.	eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.
2. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice delegato.	2. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice delegato.	(art. 12, comma 2, r.d. 267/1942) Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato.
Art. 36	Art. 36	
Eredità giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva	Eredità giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva	
1. Nel caso previsto dall'articolo 528 del codice civile, la procedura prosegue nei confronti del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'articolo 641 del codice civile nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'articolo 642 dello stesso codice.	1. Nel caso previsto dall'articolo 528 del codice civile, la procedura prosegue nei confronti del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'articolo 641 del codice civile nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'articolo 642 dello stesso codice.	(art. 12, comma 3, r.d. 267/1942) Nel caso previsto dall'art. 528 del codice civile, la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'art. 641 del codice civile nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'art. 642 dello stesso codice.
CAPO IV	CAPO IV	
ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA	ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA	
SEZIONE I	SEZIONE I	
INIZIATIVA PER L'ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA	INIZIATIVA PER L'ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 37	Art. 37	
Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza	Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza	
1. La domanda di accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza è proposta con ricorso del debitore.	1. La domanda di accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza è proposta con ricorso del debitore.	Disciplina assente
2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero.	2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero.	(art. 6, comma 1, r.d. 267/1942) Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 6, comma 2, r.d. 267/1942) Nel ricorso di cui al primo comma l'istante può indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge
Art. 38	Art. 38	
Iniziativa del pubblico ministero	Iniziativa del pubblico ministero	
1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.	1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.	(art. 7, comma 1, r.d. 267/1942) Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6: 1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;
2. L'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.	2. L'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.	2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.
3. Il pubblico ministero può intervenire in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza.		
4. Il rappresentante del pubblico ministero intervenuto in uno dei procedimenti di cui al comma 3, instaurato dinanzi al tribunale di cui all'articolo 27, può chiedere di partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.		
Art. 39	Art. 39	
Obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza	Obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza	
1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni	1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha	(art. 14, comma 1, r.d. 267/1942) L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata.

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.</p>	<p>avuto una minore durata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.</p>	<p>Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.</p> <p>(art. 15, comma 4, r.d. 267/1942) [...] In ogni caso, il tribunale dispone che l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; può richiedere eventuali informazioni urgenti.</p>
<p>2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.</p>	<p>2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. Quando la domanda ha ad oggetto l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 44, comma 1, lettera <i>a</i>), il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l'indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono</p>	<p>3. Quando la domanda ha ad oggetto l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 44, comma 1, lettera <i>a</i>), il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e</p>	<p>Disciplina assente</p>

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

muniti. L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera a).	2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera a).	
SEZIONE II	SEZIONE II	
PROCEDIMENTO UNITARIO PER L'ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA	PROCEDIMENTO UNITARIO PER L'ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA	
Art. 40	Art. 40	
Domanda di accesso alla procedura	Domanda di accesso alla procedura	
1. Il procedimento per l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalità previste dalla presente sezione.	1. Il procedimento per l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalità previste dalla presente sezione.	(art. 15, comma 1, r.d. 267/1942) Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.
2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura.	2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura.	Disciplina assente
3. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. L'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione. La domanda,	3. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. L'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa	(art. 161, comma 5, r.d. 267/1942) La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonché copia

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

unitamente ai documenti allegati, è trasmessa al pubblico ministero.	espressa menzione. La domanda, unitamente ai documenti allegati, è trasmessa al pubblico ministero.	della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172.
4. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente.	4. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente.	Disciplina assente
5. In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.	5. In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.	(art. 15, comma 3, r.d. 267/1942) Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. [...]
6. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 5 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359. La	6. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 5 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359. La notificazione si ha per	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento.	eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento.	
<p>7. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.</p>	<p>7. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.</p>	<p>(art. 15, comma 3, r.d. 267/1942) [...]Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. [...]</p>
Art. 41	Art. 41	
Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale	Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale	
		(art. 15, comma 2, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. Il tribunale con decreto convoca le parti non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso.	1. Il tribunale con decreto convoca le parti non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso.	Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; [...]
2. Tra la data della notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.	2. Tra la data della notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.	(art. 15, comma 3, r.d. 267/1942) [...] L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere abbreviati dal presidente del tribunale o dal giudice relatore da lui delegato con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.	3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere abbreviati dal presidente del tribunale o dal giudice relatore da lui delegato con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.	(art. 15, comma 5, r.d. 267/1942) I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.
4. Il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie o un termine ridotto nel caso di cui al primo periodo del comma 3. Il debitore nel costituirsi, deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata.	4. Il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie o un termine ridotto nel caso di cui al primo periodo del comma 3. Il debitore nel costituirsi, deve depositare i documenti di cui all'articolo 39.	(art. 15, comma 4, r.d. 267/1942) Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. [...]
		(art. 15, comma 2, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

5. L'intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero può avere luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione.	5. L'intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero può avere luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione.	[...] nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
6. Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il giudice può disporre la raccolta di informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri.	6. Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il giudice può disporre la raccolta di informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri.	(art. 15, comma 6, r.d. 267/1942) Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 15, comma 7, r.d. 267/1942) Le parti possono nominare consulenti tecnici.
Art. 42	Art. 42	
Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo	Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo	
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, a seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, la cancelleria acquisisce, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e del Registro delle imprese, i dati e i documenti relativi al debitore individuati all'articolo 367 e con le modalità prescritte nel medesimo articolo.	1. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, a seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, la cancelleria acquisisce, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e del Registro delle imprese, i dati e i documenti relativi al debitore individuati all'articolo 367 e con le modalità prescritte nel medesimo articolo.	Disciplina assente

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

2. Fino al momento in cui l'articolo 367 acquista efficacia, la cancelleria provvede all'acquisizione dei dati e documenti indicati al comma 1 mediante richiesta inoltrata tramite posta elettronica certificata.	2. Fino al momento in cui l'articolo 367 acquista efficacia, la cancelleria provvede all'acquisizione dei dati e documenti indicati al comma 1 mediante richiesta inoltrata tramite posta elettronica certificata.	Disciplina assente
Art. 43	Art. 43	
Rinuncia alla domanda	Rinuncia alla domanda	
1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue. È fatta salva la legittimazione del pubblico ministero intervenuto.	1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue. È fatta salva la legittimazione del pubblico ministero intervenuto.	Disciplina assente
2. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto e, su istanza di parte , nel dichiarare l'estinzione, può condannare quella che vi ha dato causa alle spese. Il decreto è comunicato al pubblico ministero.	2. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto e, nel dichiarare l'estinzione, può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. Il decreto è comunicato al pubblico ministero.	Disciplina assente
3. Quando la domanda è stata iscritta nel registro delle imprese, il cancelliere comunica immediatamente il decreto di estinzione al medesimo registro per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.	3. Quando la domanda è stata iscritta nel registro delle imprese, il cancelliere comunica immediatamente il decreto di estinzione al medesimo registro per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.	Disciplina assente
Art. 44	Art. 44	
Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione	Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione	
		(art. 161, comma 6, r.d. 267/1942) L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>1. Il tribunale, su domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata, pronuncia decreto con il quale:</p>	<p>1. Il tribunale, su domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata, pronuncia decreto con il quale:</p>	<p>agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. [...]</p>
<p>a) se richiesto, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore, in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, oppure gli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1;</p>	<p>a) se richiesto, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore, in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, di non oltre sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, oppure gli accordi di ristrutturazione dei debiti;</p>	<p>(art. 161, comma 6, r.d. 267/1942) [...] Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18.</p>
<p>b) nel caso di domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);</p>	<p>b) nel caso di domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);</p>	<p>(art. 161, comma 8, r.d. 267/1942)</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;</p>	<p>c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;</p>	<p>Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. [...]</p>
<p>d) in caso di nomina del commissario giudiziale, ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a).</p>	<p>d) in caso di nomina del commissario giudiziale, ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a);</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>e) ordina l'iscrizione immediata del provvedimento, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese.</p>	<p>e) ordina l'iscrizione immediata del provvedimento, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>2. Il tribunale, su segnalazione del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore ed i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale</p>	<p>2. Il tribunale, su segnalazione del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore ed i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c).</p>	<p>(art. 161, comma 8, r.d. 267/1942) [...] In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori.</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d).	Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d).	
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 161, comma 9, r.d. 267/1942) La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 161, comma 10, r.d. 267/1942) Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, primo comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma del presente articolo è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.
3. I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospensione feriale dei termini.	3. I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospensione feriale dei termini.	Disciplina assente
4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, il tribunale può nominare un commissario giudiziale; la nomina del commissario giudiziale deve essere disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale.	4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, la nomina del commissario giudiziale deve essere disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale.	Disciplina assente
5. Per le società, la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e la domanda di concordato preventivo devono essere approvate e sottoscritte a norma dell'articolo 265.	5. Per le società, la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e la domanda di concordato preventivo devono essere approvate e sottoscritte a norma dell'articolo 265.	(art. 161, comma 4, r.d. 267/1942) Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152.
		(art. 182-bis, comma 2, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

6. Gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese insieme al piano e all'attestazione e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione.	6. Gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione.	L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
Art. 45	Art. 45	
Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini	Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini	
1. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, il decreto di concessione dei termini per l'accesso al concordato preventivo o per il deposito degli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), è comunicato al debitore, al pubblico ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale.	1. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, il decreto di concessione dei termini per l'accesso al concordato preventivo o per il deposito degli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), è comunicato al debitore, al pubblico ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale.	(art. 17, comma 1, r.d. 267/1942) Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'articolo 15, ed è comunicata per estratto, ai sensi dell'articolo 136 del codice di procedura civile, al pubblico ministero, al curatore ed al richiedente il fallimento. L'estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza.
2. Nello stesso termine il decreto è trasmesso per estratto a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. L'estratto contiene il nome del debitore, il nome dell'eventuale commissario, il dispositivo e la data del deposito. L'iscrizione è effettuata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce	2. Nello stesso termine il decreto è trasmesso per estratto a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. L'estratto contiene il nome del debitore, il nome dell'eventuale commissario, il dispositivo e la data del deposito. L'iscrizione è effettuata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e,	(art. 17, comma 2-3, r.d. 267/1942) La sentenza è altresì annotata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta. A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette, anche per via telematica, l'estratto

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.	se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.	della sentenza all'ufficio del registro delle imprese indicato nel comma precedente.
Art. 46	Art. 46	
Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo	Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo	
1. Dopo il deposito della domanda di accesso e fino al decreto di apertura di cui all'articolo 47, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci e il tribunale dispone la revoca del decreto di cui all'articolo 44, comma 1.	1. Dopo il deposito della domanda di accesso e fino al decreto di apertura di cui all'articolo 47, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci e il tribunale dispone la revoca del decreto di cui all'articolo 44, comma 1.	(art. 161, comma 7, r.d. 267/1942) Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale.
2. La domanda di autorizzazione contiene idonee informazioni sul contenuto del piano. Il tribunale può assumere ulteriori informazioni, anche da terzi e acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato.	2. La domanda di autorizzazione contiene idonee informazioni sul contenuto del piano. Il tribunale può assumere ulteriori informazioni, anche da terzi e acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato.	(art. 161, comma 7, r.d. 267/1942) [...] tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. [...]
3. Successivamente al decreto di apertura e fino all'omologazione, sull'istanza di autorizzazione provvede il giudice delegato.	3. Successivamente al decreto di apertura e fino all'omologazione, sull'istanza di autorizzazione provvede il giudice delegato.	Disciplina assente
4. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili.	4. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili.	(art. 161, comma 7, r.d. 267/1942) [...] I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.
		(art. 168, comma 3, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>5. I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l'autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.</p>	<p>5. I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l'autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.</p>	<p>I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 161, comma 7, r.d. 267/1942) [...] Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. [...]</p>
<p>Art. 47</p>	<p>Art. 47</p>	
<p>Apertura del concordato preventivo</p>	<p>Apertura del concordato preventivo</p>	
<p>1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, verificata l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano ed acquisito, se non disponga già di tutti gli elementi necessari, il parere del commissario giudiziale, se nominato ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera b), con decreto:</p>	<p>1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, verificata l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano ed acquisito, se non disponga già di tutti gli elementi necessari, il parere del commissario giudiziale, se nominato ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera b), con decreto:</p>	<p>(art. 163, commi 1-2, r.d. 267/1942) 1. Il tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell'articolo 162, commi primo e secondo, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. 2. Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:</p>
<p>a) nomina il giudice delegato;</p>	<p>a) nomina il giudice delegato;</p>	<p>1) delega un giudice alla procedura di concordato;</p>
<p>b) nomina ovvero conferma il commissario giudiziale;</p>	<p>b) nomina ovvero conferma il commissario giudiziale;</p>	<p>3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29;</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>c) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori;</p>	<p>c) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori;</p>	<p>2) ordina la convocazione dei creditori non oltre centoventi giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori; 2-bis) in relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, può stabilire che l'adunanza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi;</p>
<p>d) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale.</p>	<p>d) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale.</p>	<p>4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice delegato può disporre che le somme riscosse vengano investite secondo quanto previsto dall' articolo 34, primo comma;</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie.</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 163, comma 3, r.d. 267/1942) Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell'articolo 173, primo comma.</p>
<p>2. Il decreto è comunicato e pubblicato ai sensi dell'articolo 45.</p>	<p>2. Il decreto è comunicato e pubblicato ai sensi dell'articolo 45.</p>	<p>Disciplina assente</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>3. Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità di cui al comma 1, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale ed il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta e, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.</p>	<p>3. Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità di cui al comma 1, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale ed il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta e, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.</p>	<p>(art. 162, commi 1-3, r.d. 267/1942) Il Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Il Tribunale, se all'esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore. Contro la sentenza che dichiara il fallimento è proponibile reclamo a norma dell' articolo 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all'ammissibilità della proposta di concordato.</p>
<p>4. Il decreto di cui al comma 3 è reclamabile dinanzi alla corte di appello nel termine di quindici giorni dalla comunicazione. La corte di appello, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.</p>	<p>4. Il decreto di cui al comma 3 è reclamabile dinanzi alla corte di appello nel termine di quindici giorni dalla comunicazione. La corte di appello, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.</p>	<p>(art. 182-bis, comma 5, r.d. 267/1942) Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'art. 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.</p>
<p>5. La domanda può essere riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, quando si verificano mutamenti delle circostanze.</p>	<p>5. La domanda può essere riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, quando si verificano mutamenti delle circostanze.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 48</p>	<p>Art. 48</p>	
<p>Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti</p>	<p>Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti</p>	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>1. Se il concordato è stato approvato dai creditori, il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta nonché notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori che hanno espresso il loro dissenso.</p>	<p>1. Se il concordato è stato approvato dai creditori, il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta nonché notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.</p>	<p>(art. 180, comma 1, r.d. 267/1942) Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell' articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell' articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.</p>
<p>2. Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni prima dell'udienza. Il debitore può depositare memorie fino a due giorni prima dell'udienza.</p>	<p>2. Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni prima dell'udienza. Il debitore può depositare memorie fino a due giorni prima dell'udienza.</p>	<p>(art. 180, comma 2, r.d. 267/1942) Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.</p>
<p>3. Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale. Assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio e provvede con sentenza sulla domanda di omologazione del concordato.</p>	<p>3. Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale. Assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio e provvede con sentenza sulla domanda di omologazione del concordato.</p>	<p>(art. 180, comma 3, r.d. 267/1942) Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.</p>
		<p>(art. 182-bis, comma 4, r.d. 267/1942)</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall'iscrizione degli accordi, del piano e dell'attestazione nel registro delle imprese. Il termine è sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, sentito il commissario giudiziale, se nominato, e decise le opposizioni in camera di consiglio, provvede all'omologazione con sentenza.</p>	<p>4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall'iscrizione degli accordi nel registro delle imprese. Il termine è sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, decise le opposizioni in camera di consiglio, provvede all'omologazione con sentenza.</p>	<p>Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.</p>
<p>5. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 57, comma 1, e 60 comma 1, e 109, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.</p>	<p>5. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 57, comma 1, e 60 comma 1 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>6. La sentenza che omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione è notificata e iscritta a norma dell'articolo 45 e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.</p>	<p>6. La sentenza che omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione è notificata e iscritta a norma dell'articolo 45 e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.</p>	<p>(art. 180, comma 5, r.d. 267/1942) Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo.</p>
		<p>(art. 180, comma 7, r.d. 267/1942)</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

7. Se il tribunale non omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, dichiara con sentenza, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale.	7. Se il tribunale non omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, dichiara con sentenza, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale.	Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.
Art. 49	Art. 49	
Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale	Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale	
1. Il tribunale, definite le domande di accesso ad una procedura di regolazione concordata della crisi o dell'insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell'articolo 121, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.	1. Il tribunale, definite le domande di accesso ad una procedura di regolazione concordata della crisi o dell'insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell'articolo 121, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.	Disciplina assente
2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2, quando è decorso inutilmente o è stato revocato il termine di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), quando il debitore non ha depositato le spese di procedura di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d), ovvero nei casi previsti dall'articolo 106 o in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati.	2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2, quando è decorso inutilmente o è stato revocato il termine di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), quando il debitore non ha depositato le spese di procedura di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d), ovvero nei casi previsti dall'articolo 106 o in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati.	Disciplina assente
3. Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il tribunale:	3. Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il tribunale:	(art. 16, comma 1, r.d. 267/1942) Il tribunale dichiara il fallimento con sentenza, con la quale:

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

a) nomina il giudice delegato per la procedura;	a) nomina il giudice delegato per la procedura;	1) nomina il giudice delegato per la procedura;
b) nomina il curatore e, se utile, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;	b) nomina il curatore e, se utile, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;	2) nomina il curatore;
c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori <u>corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale</u>, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;	c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, nonché dell'elenco dei creditori, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;	3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;
d) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centocinquanta giorni in caso di particolare complessità della procedura;	d) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centocinquanta giorni in caso di particolare complessità della procedura;	4) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura;
e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;	e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;	5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero 4 per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.
f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155- <i>quater</i> , 155- <i>quinquies</i> e 155- <i>sexies</i> delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:	f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-<i>quater</i>, 155-<i>quinquies</i> e 155-<i>sexies</i> delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:	Disciplina assente
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;	1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;	2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;	Disciplina assente
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;	3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;	Disciplina assente
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;	4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;	Disciplina assente
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.	5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.	Disciplina assente
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 17, commi 1-3, r.d. 267/1942) Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'articolo 15, ed è comunicata per estratto, ai sensi dell'articolo 136 del codice di procedura civile, al pubblico ministero, al curatore ed al richiedente il fallimento. L'estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza. La sentenza è altresì annotata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta. A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette, anche per via telematica, l'estratto

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		<p>della sentenza all'ufficio del registro delle imprese indicato nel comma precedente.</p>
<p>4. La sentenza è comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45. La sentenza produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli da 163 a 171, si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.</p>	<p>4. La sentenza è comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45. La sentenza produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli da 163 a 171, si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.</p>	<p>(art. 16, comma 2, r.d. 267/1942) La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell' articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell' articolo 17, secondo comma.</p>
<p>5. Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).</p>	<p>5. Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).</p>	<p>(art. 15, comma 9, r.d. 267/1942) Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 1.</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 50	Art. 50	
Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale	Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale	
1. Il tribunale, se respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, provvede con decreto motivato. Il decreto, a cura del cancelliere, è comunicato alle parti e, quando è stata disposta la pubblicità della domanda, iscritto nel registro delle imprese.	1. Il tribunale, se respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, provvede con decreto motivato. Il decreto, a cura del cancelliere, è comunicato alle parti e, quando è stata disposta la pubblicità della domanda, iscritto nel registro delle imprese.	(art. 22, comma 1, r.d. 267/1942) Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo contro il decreto alla corte di appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.	2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo contro il decreto alla corte di appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.	(art. 22, comma 2, r.d. 267/1942) Entro trenta giorni dalla comunicazione, il creditore ricorrente o il pubblico ministero richiedente possono proporre reclamo contro il decreto alla corte d'appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. [...]
3. Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.	3. Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.	(art. 22, comma 2, r.d. 267/1942) [...] Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
4. Il decreto della corte di appello che rigetta il reclamo non è ricorribile per cassazione, è comunicato dalla cancelleria alle parti del procedimento in via telematica, al debitore, se non costituito, ai sensi dell'articolo 40, commi 5, 6 e 7 ed è iscritto	4. Il decreto della corte di appello che rigetta il reclamo non è ricorribile per cassazione, è comunicato dalla cancelleria alle parti del procedimento in via telematica, al debitore, se non costituito, ai sensi dell'articolo 40, commi 5, 6 e 7 ed	(art. 22, comma 3, r.d. 267/1942) Il decreto della corte d'appello è comunicato a cura del cancelliere alle parti del procedimento di cui all'articolo 15.

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

immediatamente nel registro delle imprese nel caso di pubblicità della domanda.	è iscritto immediatamente nel registro delle imprese nel caso di pubblicità della domanda.	
5. In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. Contro la sentenza può essere proposto ricorso per cassazione, ma i termini sono ridotti della metà . La sentenza della corte di appello e il decreto del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale.	5. In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. Contro la sentenza può essere proposto ricorso per cassazione, ma i termini sono ridotti della metà. La sentenza della corte di appello e il decreto del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale.	(art. 22, comma 4, r.d. 267/1942) Se la corte d'appello accoglie il reclamo del creditore ricorrente o del pubblico ministero richiedente, rimette d'ufficio gli atti al tribunale, per la dichiarazione di fallimento, salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari.
6. I termini di cui agli articoli 33, 34 e 35 si computano con riferimento alla sentenza della corte di appello.	6. I termini di cui agli articoli 33, 34 e 35 si computano con riferimento alla sentenza della corte di appello.	(art. 22, comma 5, r.d. 267/1942) I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano con riferimento al decreto della corte d'appello.
Art. 51	Art. 51	
Impugnazioni	Impugnazioni	
1. Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni.	1. Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella	(art. 18, comma 1, r.d. 267/1942) Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

	cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni.	
2. Il ricorso deve contenere:	2. Il ricorso deve contenere:	(art. 18, comma 2, r.d. 267/1942) Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione della corte di appello competente;	a) l'indicazione della corte di appello competente;	1) l'indicazione della corte d'appello competente;
b) le generalità dell'impugnante e del suo procuratore e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello;	b) le generalità dell'impugnante e del suo procuratore e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello;	2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello;
c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;	c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;	3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;
d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.	d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.	4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
3. Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.	3. Il termine per il reclamo decorre, per le parti , dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e , per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.	(art. 18, comma 4, r.d. 267/1942) Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza a norma dell'articolo 17 e per tutti gli altri interessati dalla data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.
4. Il reclamo non sospende l'efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall'articolo 52. L'accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui all'articolo 53.	4. Il reclamo non sospende l'efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall'articolo 52. L'accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui all'articolo 53.	(art. 18, comma 3, r.d. 267/1942) Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata , salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma.
5. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.	5. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.	(art. 18, comma 5, r.d. 267/1942) Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
		(art. 18, comma 6, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato a cura della cancelleria o in via telematica, al reclamante, al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni.	6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato a cura della cancelleria o in via telematica, al reclamante, al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni.	Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore e alle altre parti entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.	7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.	(art. 18, comma 7, r.d. 267/1942) Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. [...]
8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.	8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza , almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.	(art. 18, commi 7-8, r.d. 267/1942) [...] Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
9. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.	9. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.	(art. 18, comma 9, r.d. 267/1942) L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.
10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.	10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.	(art. 18, comma 10, r.d. 267/1942) All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.
11. La corte, esaurita la trattazione, provvede sul ricorso con sentenza entro il termine di trenta giorni.	11. La corte, esaurita la trattazione , provvede sul ricorso con sentenza entro il termine di trenta giorni .	(art. 18, comma 11, r.d. 267/1942) La corte provvede sul ricorso con sentenza.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

12. La sentenza è notificata, a cura della cancelleria e in via telematica, alle parti, e deve essere pubblicata e iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45.	12. La sentenza è notificata, a cura della cancelleria e in via telematica, alle parti, e deve essere pubblicata e iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45.	(art. 18, commi 12-13, r.d. 267/1942) La sentenza che revoca il fallimento è notificata, a cura della cancelleria, al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante, e deve essere pubblicata a norma dell'articolo 17. La sentenza che rigetta il reclamo è notificata al reclamante a cura della cancelleria.
13. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione.	13. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione.	(art. 18, comma 14, r.d. 267/1942) Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione.
14. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall'articolo 52, in quanto compatibile.	14. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza.	Disciplina assente
15. Salvo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile, con la sentenza che decide l'impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con efficacia retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato. In caso di società o enti, il giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.	15. Salvo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile, con la sentenza che decide l'impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con efficacia retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato. In caso di società o enti, il giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.	Disciplina assente
Art. 52	Art. 52	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Sospensione della liquidazione, dell'esecuzione del piano o degli accordi	Sospensione della liquidazione, dell'esecuzione del piano o degli accordi	
1. Proposto il reclamo, la corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione. Allo stesso modo può provvedere, in caso di reclamo avverso la omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ordinando l'inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell'attuazione del piano o dei pagamenti.	1. Proposto il reclamo, la corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione. Allo stesso modo può provvedere, in caso di reclamo avverso la omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ordinando l'inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell'attuazione del piano o dei pagamenti.	(art. 19, comma 1, r.d. 267/1942) Proposto il reclamo, la corte d'appello, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell'attivo.
2. La corte di appello può disporre le opportune tutele per i creditori e per la continuità aziendale.	2. La corte di appello può disporre le opportune tutele per i creditori e per la continuità aziendale.	Disciplina assente
3. L'istanza di sospensione si propone per il reclamante con il reclamo e per le altre parti con l'atto di costituzione; il presidente, con decreto, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio e dispone che copia del ricorso e del decreto siano notificate alle altre parti e al curatore o al commissario giudiziale, nonché al pubblico ministero.	3. L'istanza di sospensione si propone per il reclamante con il reclamo e per le altre parti con l'atto di costituzione; il presidente, con decreto, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio e dispone che copia del ricorso e del decreto siano notificate alle altre parti e al curatore o al commissario giudiziale, nonché al pubblico ministero.	(art. 19, comma 3, r.d. 267/1942) L'istanza si propone con ricorso. Il presidente, con decreto in caso di ricorso , ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti ed al curatore.
4. La corte di appello decide con decreto contro il quale non è ammesso ricorso per cassazione.	4. La corte di appello decide con decreto contro il quale non è ammesso ricorso per cassazione.	Disciplina assente
Art. 53	Art. 53	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione	Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione	
<p>1. In caso di revoca della liquidazione giudiziale, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Gli organi della procedura restano in carica, con i compiti previsti dal presente articolo, fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato. Salvo quanto previsto dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le spese della procedura e il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato e tenuto conto delle ragioni dell'apertura della procedura e della sua revoca, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 124.</p>	<p>1. In caso di revoca della liquidazione giudiziale, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. <u>Gli organi della procedura restano in carica, con i compiti previsti dal presente articolo, fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato. Salvo quanto previsto dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le spese della procedura e il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato e tenuto conto delle ragioni dell'apertura della procedura e della sua revoca, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 124.</u></p>	<p>(art. 18, commi 15-16, r.d. 267/1942) Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 26.</p>
<p>2. Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore. Il tribunale, assunte, se occorre, sommarie informazioni ed acquisito il parere del curatore, può autorizzare il debitore a stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e</p>	<p>2. Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore. Il tribunale, assunte, se occorre, sommarie informazioni ed acquisito il parere del curatore, può autorizzare il debitore a stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni</p>	<p>Disciplina assente</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

donazioni ed a compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione.	ed a compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione.	
3. Gli atti compiuti senza l'autorizzazione del tribunale sono inefficaci rispetto ai terzi. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 98.	3. Gli atti compiuti senza l'autorizzazione del tribunale sono inefficaci rispetto ai terzi. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 98.	Disciplina assente
4. Con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, la corte di appello dispone gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato. Con la medesima periodicità, stabilita dalla corte di appello, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Il tribunale, su istanza del debitore, con decreto non soggetto a reclamo esclude in tutto o in parte la pubblicazione di tale relazione nel registro delle imprese quando la divulgazione dei dati comporta pregiudizio evidente per la continuità aziendale. Entro il giorno successivo al deposito della relazione o della comunicazione al curatore del provvedimento del tribunale che ne dispone la parziale segretazione, la relazione è comunicata dal curatore ai creditori e pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria. Il tribunale, a seguito di segnalazione del curatore, del comitato dei creditori o del pubblico ministero, accertata la violazione degli obblighi, con decreto assoggettabile a reclamo ai sensi dell'articolo 124, priva il debitore della possibilità di compiere gli	4. Con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, la corte di appello dispone gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato. Con la medesima periodicità, stabilita dalla corte di appello, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Il tribunale, su istanza del debitore, con decreto non soggetto a reclamo esclude in tutto o in parte la pubblicazione di tale relazione nel registro delle imprese quando la divulgazione dei dati comporta pregiudizio evidente per la continuità aziendale. Entro il giorno successivo al deposito della relazione o della comunicazione al curatore del provvedimento del tribunale che ne dispone la parziale segretazione, la relazione è comunicata dal curatore ai creditori e pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria. Il tribunale, a seguito di segnalazione del curatore, del comitato dei creditori o del pubblico ministero, accertata la violazione degli obblighi, con decreto assoggettabile a reclamo ai sensi dell'articolo 124,	Disciplina assente

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

atti di amministrazione ordinaria e straordinaria. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per la pubblicazione.	priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per la pubblicazione.	
5. In caso di revoca dell'omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, su domanda di uno dei soggetti legittimati, la corte d'appello, accertati i presupposti di cui all'articolo 121, dichiara aperta la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale è notificata alle parti a cura della cancelleria della corte d'appello e comunicata al tribunale, nonché iscritta al registro delle imprese. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dal debitore e dagli organi della procedura prima della revoca.	5. In caso di revoca dell'omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, su domanda di uno dei soggetti legittimati, la corte d'appello, accertati i presupposti di cui all'articolo 121, dichiara aperta la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale è notificata alle parti a cura della cancelleria della corte d'appello e comunicata al tribunale, nonché iscritta al registro delle imprese. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dal debitore e dagli organi della procedura prima della revoca.	Disciplina assente
6. Nel caso previsto dal comma 5, su istanza del debitore il tribunale, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, può sospendere i termini per la proposizione delle impugnazioni dello stato passivo e l'attività di liquidazione fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato.	6. Nel caso previsto dal comma 5, su istanza del debitore il tribunale, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, può sospendere i termini per la proposizione delle impugnazioni dello stato passivo e l'attività di liquidazione fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato.	Disciplina assente
SEZIONE III	SEZIONE III	
MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE	MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE	
Art. 54	Art. 54	

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Misure cautelari e protettive	Misure cautelari e protettive	
1. Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti.	1. Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti.	(art. 15, comma 8, r.d. 267/1942) Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza.
2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.	2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.	(art. 168, commi 1-2, r.d. 267/1942) Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano. (art. 182-bis, comma 3, r.d. 267/1942) Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, nè acquisire titoli

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		di prelazione se non concordati. Si applica l' articolo 168 secondo comma.
3. Le misure protettive di cui al comma 2 possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1 , e la proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 61.	3. Le misure protettive di cui al comma 2 possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 57 e la proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 61.	(art. 182-bis, comma 6, r.d. 267/1942) Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell' articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d) e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. [...]
4. Quando le misure protettive di cui al comma 2 o i provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative in corso sono richiesti ai sensi dell'articolo 20 dal debitore che ha presentato l'istanza di composizione assistita della crisi o è stato convocato dall'OCRI, la domanda, su istanza del debitore, può essere pubblicata nel registro delle imprese. Il presidente della sezione specializzata competente ai sensi dell'articolo 20 o il giudice da lui designato per	4. Quando le misure protettive di cui al comma 2 o i provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative in corso sono richiesti ai sensi dell'articolo 20 dal debitore che ha presentato l'istanza di composizione assistita della crisi o sia stato convocato dall'OCRI, la domanda, su istanza del debitore, può essere pubblicata nel registro delle imprese.	(art. 182-bis, comma 6, r.d. 267/1942) [...] L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>la trattazione dell'istanza fissa con decreto l'udienza per l'esame della domanda entro un termine non superiore a trenta giorni dal deposito della stessa. Con provvedimento motivato, il presidente o il giudice da lui designato può fissare l'udienza di cui al secondo periodo entro un termine non superiore a quarantacinque giorni dal deposito della domanda. All'esito dell'udienza, il giudice provvede con decreto motivato, fissando anche la durata delle misure, nei limiti di cui all'articolo 20, comma 3.</p>		
<p>5. Il presidente del tribunale o il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza fissa con decreto l'udienza entro un termine non superiore a trenta giorni dal deposito della domanda. Con provvedimento motivato il presidente del tribunale può fissare l'udienza di cui al primo periodo entro un termine non superiore a quarantacinque giorni dal deposito della domanda. All'esito dell'udienza, provvede, senza indugio, con decreto motivato, fissando la durata delle misure.</p>	<p>5. Il presidente del tribunale o il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza fissa con decreto l'udienza entro un termine non superiore a trenta giorni dal deposito della domanda. Con provvedimento motivato il presidente del tribunale può fissare l'udienza di cui al primo periodo entro un termine non superiore a quarantacinque giorni dal deposito della domanda. All'esito dell'udienza, provvede, senza indugio, con decreto motivato, fissando la durata delle misure.</p>	<p>(art. 182-bis, comma 7, r.d. 267/1942) Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.</p>
		<p>(art. 182-bis, comma 8, r.d. 267/1942)</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>5. Le misure protettive disposte conservano efficacia anche se il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera <i>a</i>) per il deposito degli accordi di ristrutturazione, deposita domanda di apertura del concordato preventivo <u>in luogo della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione ovvero deposita domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione in luogo della proposta di concordato preventivo.</u></p>	<p>6. Le misure protettive disposte conservano efficacia anche se il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera <i>a</i>) per il deposito degli accordi di ristrutturazione, deposita domanda di apertura del concordato preventivo.</p>	<p>A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.</p>
<p>6. L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, può chiedere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 quando nel territorio dello Stato è stata presentata la domanda di cui all'articolo 40 o, se non risulta depositata la domanda, quando nella richiesta sono indicate le condizioni di effettivo ed imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti i i creditori secondo la procedura concorsuale aperta.</p>	<p>7. L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 può chiedere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 quando nel territorio dello Stato è stata presentata la domanda di cui all'articolo 40 o, se non risulta depositata la domanda, nella richiesta sono indicate le condizioni di effettivo ed imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti i creditori secondo la procedura concorsuale aperta.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 55</p>	<p>Art. 55</p>	
<p>Procedimento</p>	<p>Procedimento</p>	
<p>1. Nei casi previsti dall'articolo 54, il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento, cui procede direttamente</p>	<p>1. Nei casi previsti dall'articolo 54, il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento, cui procede</p>	<p>Disciplina assente</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>il giudice relatore, se già delegato dal tribunale per l'audizione delle parti.</p>	<p>direttamente il giudice relatore, se già delegato dal tribunale per l'audizione delle parti.</p>	
<p>2. Il giudice, nei casi di cui all'articolo 54, commi 1 e 3, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e, quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé, ove già non disposta ai sensi dell'articolo 41, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti. All'udienza il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 124.</p>	<p>2. Il giudice, nei casi di cui all'articolo 54, comma 1, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e, quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé, ove già non disposta ai sensi dell'articolo 41, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti. All'udienza il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. Nel caso previsto all'articolo 54, comma 2, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca con decreto le misure protettive, stabilendone la durata, non superiore a quattro mesi, entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione, è comunicato al debitore ed è reclamabile ai sensi dell'articolo 124. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 54, comma 2.</p>	<p>3. Nel caso previsto all'articolo 54, comma 2, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca con decreto le misure protettive, stabilendone la durata, entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione ed è reclamabile ai sensi dell'articolo 124. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 54, comma 2.</p>	<p>(art. 183, commi 1-2, r.d. 267/1942) Contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio. Con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell'articolo 180, settimo comma.</p>

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

4. In caso di atti di frode, su istanza del commissario giudiziale, delle parti del procedimento o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure protettive. La disposizione si applica anche quando il tribunale accerta che l'attività intrapresa dal debitore non è idonea a pervenire alla composizione assistita della crisi o alla regolazione della crisi e dell'insolvenza.	4. In caso di atti di frode, su istanza del commissario giudiziale, delle parti del procedimento o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure protettive. La disposizione si applica anche quando il tribunale accerta che l'attività intrapresa dal debitore non è idonea a pervenire alla composizione assistita della crisi o alla regolazione della crisi e dell'insolvenza.	Disciplina assente
5. I provvedimenti di cui all'articolo 54, commi 1 e 2 possono essere emessi anche dalla corte di appello nei giudizi di reclamo previsti dagli articoli 47, comma 4, e 50.	5. I provvedimenti di cui all'articolo 54, commi 1 e 2 possono essere emessi anche dalla corte di appello nel giudizio di reclamo previsto dall'articolo 50.	Disciplina assente
TITOLO IV	TITOLO IV	
STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI	STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI	
CAPO I	CAPO I	
ACCORDI	ACCORDI	
SEZIONE I	SEZIONE I	
STRUMENTI NEGOZIALI STRAGIUDIZIALI	STRUMENTI NEGOZIALI STRAGIUDIZIALI	
Art. 56	Art. 56	
Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento	Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento	
		(art. 67, comma 3, lett. d, r.d. 267/1942) Non sono soggetti all'azione revocatoria: [...]

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria.	1. L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.	d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; [...]
2. Il piano deve avere data certa e deve indicare:	2. Il piano deve avere data certa e deve indicare:	Disciplina assente
a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;	a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;	Disciplina assente
b) le principali cause della crisi;	b) le principali cause della crisi;	Disciplina assente
c) le strategie d'intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;	c) le strategie d'intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;	Disciplina assente
d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;	d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative;	Disciplina assente
e) gli apporti di finanza nuova;	d) gli apporti di finanza nuova;	Disciplina assente
f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto;	e) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.	Disciplina assente
g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.		
3. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39.	3. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39.	Disciplina assente
		(art. 67, comma 3, lett. d, r.d. 267/1942) [...] un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

3. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano.	4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano.	possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; [...]
4. Il piano, l'attestazione di cui al comma 3 e gli accordi conclusi con i creditori possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore.	5. Il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore.	(art. 67, comma 3, lett. d, r.d. 267/1942) [...] il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;
5. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.	6. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.	Disciplina assente
SEZIONE II	SEZIONE II	
STRUMENTI NEGOZIALI STRAGIUDIZIALI SOGGETTI AD OMOLOGAZIONE	STRUMENTI NEGOZIALI STRAGIUDIZIALI SOGGETTI AD OMOLOGAZIONE	
Art. 57	Art. 57	
Accordi di ristrutturazione dei debiti	Accordi di ristrutturazione dei debiti	
1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 44.	1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 44.	(art. 182-bis, comma 1, r.d. 267/1942) L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare
2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56. Al piano	2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56. Al	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39, commi 1 e 3.	piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39.	l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:
3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:	3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:	
a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;	a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;	a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.	b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.	b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.	4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.	(art. 182-bis, comma 1, r.d. 267/1942) L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione [...] unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini: [...]
Art. 58	Art. 58	
Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano	Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano	
1. Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione di cui all'articolo 57, comma 4, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi.	1. Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione di cui all'articolo 57, comma 4, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi.	Disciplina assente

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

2. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 57, comma 4, il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 48.	2. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 57, comma 4, il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 48.	Disciplina assente
Art. 59	Art. 59	
Coobbligati e soci illimitatamente responsabili	Coobbligati e soci illimitatamente responsabili	
1. Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile.	1. Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile.	Disciplina assente
2. Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.	2. Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.	Disciplina assente
3. Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.	3. Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 60	Art. 60	
Accordi di ristrutturazione agevolati	Accordi di ristrutturazione agevolati	
1. La percentuale di cui al all'articolo 57, comma 1, è ridotta della metà quando il debitore:	1. La percentuale di cui al all'articolo 57, comma 1, è ridotta della metà quando il debitore:	Disciplina assente
a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;	a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;	Disciplina assente
b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.	b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.	Disciplina assente
Art. 61	Art. 61	
Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa	Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa	
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.	1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.	(art. 182-septies, comma 1, r.d. 267/1942) Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, la disciplina di cui all'articolo 182-bis, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è integrata dalle disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto. [...]
2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:	2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:	(art. 182-septies, comma 4, r.d. 267/1942) [...] Il tribunale procede all'omologazione previo accertamento, avvalendosi ove occorra di un ausiliario, che le trattative si siano svolte in buona fede e che le banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo:

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;	a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;	a) abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli delle banche e degli intermediari finanziari aderenti; b) abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative;
b) l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84, comma 2, e che i creditori vengano soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale;	b) l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84, comma 2, e che i creditori vengano soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale;	Disciplina assente
c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;	c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;	Disciplina assente
d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;	d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;	c) possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.	e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.	(art. 182-septies, comma 4, r.d. 267/1942) Il debitore, oltre agli adempimenti pubblicitari già previsti, deve notificare il ricorso e la documentazione di cui al primo comma dell'articolo 182-bis alle banche e agli intermediari finanziari ai quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo. [...]
3. I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti	3. I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti	(art. 182-septies, comma 1, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

dell'accordo possono proporre opposizione ai sensi dell'articolo 48, comma 4. Per essi, il termine per proporre opposizione decorre dalla data della comunicazione.	dell'accordo possono proporre opposizione ai sensi dell'articolo 48, comma 4. Per essi, il termine per proporre opposizione decorre dalla data della comunicazione.	[...] Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 182-septies, comma 4, r.d. 267/1942) [...] Per costoro il termine per proporre l'opposizione di cui al quarto comma del medesimo articolo decorre dalla data della notificazione del ricorso. [...]
4. In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.	4. In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.	(art. 182-septies, comma 7, r.d. 267/1942) In nessun caso, per effetto degli accordi e convenzioni di cui ai commi precedenti, ai creditori non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Agli effetti del presente articolo non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 182-septies, comma 8, r.d. 267/1942) La relazione dell'ausiliario è trasmessa a norma dell'articolo 161, quinto comma.
5. Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con il ricorso di cui all'articolo 40, può chiedere, anche se non ricorre la	5. Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con il ricorso di cui all'articolo 40, può chiedere, anche se non ricorre la	(art. 182-septies, commi 1-3, r.d. 267/1942) Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, la disciplina di cui all'articolo 182-bis, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è integrata dalle disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>condizione prevista dal comma 2, lettera <i>b</i>), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.</p>	<p>condizione prevista dal comma 2, lettera <i>b</i>), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.</p>	<p>L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis può individuare una o più categorie tra i creditori di cui al primo comma che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei. In tal caso, con il ricorso di cui al primo comma di tale articolo, il debitore può chiedere che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria. Una banca o un intermediario finanziario può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria. Ai fini di cui al precedente comma non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte dalle banche o dagli intermediari finanziari nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.</p>
<p>Art. 62</p>	<p>Art. 62</p>	
<p>Convenzione di moratoria</p>	<p>Convenzione di moratoria</p>	
<p>1. La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la</p>	<p>1. La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la</p>	<p>(art. 182-septies, comma 5, r.d. 267/1942) Quando fra l'impresa debitrice e una o più banche o intermediari finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.	sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito , in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria .	finanziari e sia raggiunta la maggioranza di cui al secondo comma, la convenzione di moratoria, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti [...]
2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:	2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:	
a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;	a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;	(art. 182-septies, comma 5, r.d. 267/1942) [...] se questi siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, [...]
b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;	b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;	Disciplina assente
c) vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;	c) vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;	Disciplina assente
d) un professionista indipendente, abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).	d) un professionista indipendente, abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).	(art. 182-septies, comma 5, r.d. 267/1942) [...] e un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesti l'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria.

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>3. In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.</p>	<p>3. In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>4. La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al comma 2, lettera d), ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.</p>	<p>4. La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al comma 2, lettera d), ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.</p>	<p>(art. 182-septies, comma 6, r.d. 267/1942) Nel caso previsto dal comma precedente, le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla convenzione possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione stipulata, accompagnata dalla relazione del professionista designato a norma dell'articolo 67, terzo comma, lettera d). La comunicazione deve essere effettuata, alternativamente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. [...]</p>
<p>5. Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale.</p>	<p>5. Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale.</p>	<p>(art. 182-septies, comma 6, r.d. 267/1942) Nel caso previsto dal comma precedente, le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla convenzione possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione stipulata, accompagnata dalla relazione del professionista designato a norma dell'articolo 67, terzo comma, lettera d). La comunicazione deve essere effettuata, alternativamente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Con l'opposizione, la banca o l'intermediario finanziario può</p>

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		chiedere che la convenzione non produca effetti nei suoi confronti. [...]
6. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio con sentenza.	6. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio con sentenza.	(art. 182-septies, comma 6, r.d. 267/1942) [...] Il tribunale, con decreto motivato , decide sulle opposizioni, verificando la sussistenza delle condizioni di cui al comma quarto, terzo periodo. [...]
7. Contro la sentenza che pronuncia sulle opposizioni è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 51.	7. Contro la sentenza che pronuncia sulle opposizioni è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 51.	(art. 182-septies, comma 6, r.d. 267/1942) [...] Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.
Art. 63	Art. 63	
Transazione fiscale e accordi su crediti contributivi	Transazione fiscale e accordi su crediti contributivi	
1. Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione	1. Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore può proporre una transazione fiscale. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.	(art. 182-ter, comma 5, r.d. 267/1942) Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. In tali casi l'attestazione di cui al citato articolo 182-bis, primo comma, relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. [...]

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.</p>		
<p>2. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 è depositata presso gli uffici indicati all'articolo 88, comma 3. Alla proposta di transazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'adesione alla proposta è espressa dalla competente direzione interregionale, regionale e interprovinciale con la sottoscrizione dell'atto negoziale. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini dell'articolo 48, comma 5, l'eventuale adesione deve intervenire entro</p>	<p>2. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 è depositata presso gli uffici indicati all'articolo 88, comma 3. Alla proposta di transazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'adesione alla proposta è espressa dalla competente direzione interregionale, regionale e interprovinciale con la sottoscrizione dell'atto negoziale. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini dell'articolo 48, comma 5, l'eventuale adesione deve intervenire</p>	<p>(art. 182-ter, comma 5, r.d. 267/1942) [...] La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

novanta giorni dal deposito della proposta di transazione fiscale .	entro sessanta giorni dal deposito della proposta di transazione fiscale.	
3. La transazione fiscale conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.	3. La transazione fiscale conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.	(art. 182-ter, comma 6, r.d. 267/1942) La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
Art. 64	Art. 64	
Effetti degli accordi sulla disciplina societaria	Effetti degli accordi sulla disciplina societaria	
1. Dalla data del deposito della domanda per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 ovvero della richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell'articolo 54 relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione e sino all'omologazione, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile.	1. Dalla data del deposito della domanda per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 ovvero della richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell'articolo 54 relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione e sino all'omologazione , non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile.	(art. 182-sexies, comma 1, r.d. 267/1942) Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.
2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della richiesta di misure cautelari e	2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della richiesta di misure cautelari e	(art. 182-sexies, comma 2, r.d. 267/1942)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

protettive di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.	protettive di cui al comma 1 , l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.	Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.
CAPO II	CAPO II	
PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	
SEZIONE I	SEZIONE I	
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Art. 65	Art. 65	
Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento	Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento	
1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.	1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.	Disciplina assente
2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili.	2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili.	Disciplina assente
3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore è sempre facoltativa.	3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore è sempre facoltativa.	Disciplina assente
4. La procedura produce i suoi effetti, anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.	4. La procedura produce i suoi effetti, anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.	Disciplina assente
Art. 66	Art. 66	

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Procedure familiari	Procedure familiari	
1. I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo.	1. I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo.	Disciplina assente
2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.	2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.	Disciplina assente
3. Le masse attive e passive rimangono distinte.	3. Le masse attive e passive rimangono distinte.	Disciplina assente
4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.	4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.	Disciplina assente
5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno.	5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno.	Disciplina assente
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 8, comma 3-bis, l. 3/2012) Con riferimento alla proposta di accordo o di piano del consumatore presentata da parte di chi svolge attività d'impresa, possono prestare le garanzie di cui al comma 2 i consorzi fidi autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, assoggettati al controllo della Banca d'Italia. Le associazioni antiracket e antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'interno possono destinare contributi per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di recupero da sovraindebitamento così come definito e disciplinato dalla presente legge. Il rimborso di tali contributi è regolato all'interno della proposta di accordo o di piano del consumatore.
SEZIONE II	SEZIONE II	
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE	RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE	
Art. 67	Art. 67	
Procedura di ristrutturazione dei debiti	Procedura di ristrutturazione dei debiti	
1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e	1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto	(art. 7, comma 1-bis, e art. 8, comma 1, l. 3/2012) Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato , dei crediti in qualsiasi forma.	libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma.	sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1. [...] La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 8, comma 2, l. 3/2012) Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 8, comma 3, l. 3/2012) Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 8, comma 4, l. 3/2012) La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
2. La domanda è corredata dell'elenco:	2. La domanda è corredata dell'elenco:	(art. 9, comma 2, l. 3/2012) Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.
a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;	a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;	
b) della consistenza e della composizione del patrimonio;	b) della consistenza e della composizione del patrimonio;	
c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;	c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;	
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;	d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;	
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.	e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.	
3. La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.	3. La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.	Disciplina assente
4. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile,	4. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile,	(art. 7, comma 1, l. 3/2012) [...] È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile,

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.</p>	<p>in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.</p>	<p>in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore è nominato dal giudice; si applicano gli articoli 35, comma 4 bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.</p>
<p>5. È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.</p>	<p>5. È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.</p>	<p>6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 68</p>	<p>Art. 68</p>	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Presentazione della domanda e attività dell'OCC	Presentazione della domanda e attività dell'OCC	
1. La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato e individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. Non è necessaria l'assistenza di un difensore.	1. La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato. Non è necessaria l'assistenza di un difensore.	(art. 9, comma 1, l. 3/2012) La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. [...]
2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:	2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:	(art. 9, comma 3-bis, l. 3/2012) Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;	a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;	a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;	b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;	b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
Disciplina assente	Disciplina assente	c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
Disciplina assente	Disciplina assente	d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;	c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ;	e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.	d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.	Disciplina assente
3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.	3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.	Disciplina assente
4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.	4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.	(art. 9, comma 1, l. 3/2012) [...] La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 9, comma 3-ter, l. 3/2012) Il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.</p>	<p>5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.</p>	<p>(art. 9, comma 3-quater, l. 3/2012) [...] Il deposito della proposta di accordo e di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.</p>
<p>Art. 69</p>	<p>Art. 69</p>	
<p>Condizioni soggettive ostative</p>	<p>Condizioni soggettive ostative</p>	
<p>1. Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.</p>	<p>1. Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.</p>	<p>(art. 7, comma 2, l. 3/2012) La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo; b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo; c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis; d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.</p>
<p>2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.</p>	<p>2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause</p>	<p>Disciplina assente</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

	di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.	
Art. 70	Art. 70	
Omologazione del piano	Omologazione del piano	
1. Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.	1. Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.	(art. 12-bis, comma 1, l. 3/2012) Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.
2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.	2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.	Disciplina assente
3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.	3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.	Disciplina assente
4. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su	4. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su	(art. 12-bis, comma 2, l. 3/2012) Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.</p>	<p>istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.</p>	<p>sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.</p>
<p>5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto.</p>	<p>5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.</p>	<p>6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>7. Il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura.</p>	<p>7. Il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura.</p>	<p>(art. 12-bis, comma 3, l. 3/2012) Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. [...]
8. La sentenza di omologa è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro quarantotto ore a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51.	8. La sentenza di omologa è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro quarantotto ore a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51.	
9. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.	9. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3 , contesta la convenienza della proposta , il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.	(art. 12-bis, commi 4-5, l. 3/2012) Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 12-bis, comma 6, l. 3/2012) L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 12-bis, comma 7, l. 3/2012) Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.
10. In caso di diniego dell'omologazione, il giudice provvede con decreto motivato e dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate. Su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 268 e seguenti.	10. In caso di diniego dell'omologazione, il giudice provvede con decreto motivato e dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate. Su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 268 e seguenti.	(art. 12-bis, comma 3, l. 3/2012) [...] Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

11. Nei casi di frode l'istanza di cui al comma 10, secondo periodo, può essere presentata anche da un creditore o dal pubblico ministero.	11. Nei casi di frode l'istanza di cui al comma 10, secondo periodo, può essere presentata anche da un creditore o dal pubblico ministero.	Disciplina assente
12. Contro il decreto di cui al comma 10, è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 50.	12. Contro il decreto di cui al comma 10, è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 50.	Disciplina assente
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 12-ter, comma 1, l. 3/2012) Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 12-ter, comma 2, l. 3/2012) Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 12-bis, comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 12-ter, comma 3, l. 3/2012) L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 12-ter, comma 4, l. 3/2012) Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale e si applica l'articolo 12, comma 4.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 71 Esecuzione del piano	Art. 71 Esecuzione del piano	
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 13, comma 1, l. 3/2012) Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
<p>1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.</p>	<p>1. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.</p>	(art. 13, comma 2, l. 3/2012) L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.
<p>2. Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni</p>	Disciplina assente	(art. 13, comma 3, l. 3/2012) Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione della sentenza effettuata ai sensi dell'articolo 70, comma 7.</p>		<p>del consumatore, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.</p>
<p>3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 13, comma 4, l. 3/2012) I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3.</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 13, comma 4-bis, l. 3/2012) I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.</p>
<p>4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente</p>	<p>2. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore, e ne autorizza il pagamento.</p>	<p>Disciplina assente</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.		
5. Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito , il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72.	3. Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72.	Disciplina assente
6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC e, se non approva il rendiconto, può escludere il diritto al compenso.	4. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC e, se non approva il rendiconto, può escludere il diritto al compenso.	Disciplina assente
Art. 72	Art. 72	
Revoca dell'omologazione	Revoca dell'omologazione	
1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.	1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.	(art. 14-bis, commi 1-2, l. 3/2012) 1. La revoca e la cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore hanno luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5. 2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi: a) quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti; b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.
2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.	2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.	(art. 13, comma 4-quater, l. 3/2012) Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione.
3. L'OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.	3. L'OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.	Disciplina assente
4. La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.	4. La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dalla approvazione del rendiconto.	(art. 14-bis, commi 3-4, l. 3/2012) Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.
5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca, con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51, o rigetta la richiesta con decreto motivato.	5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca, con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 50, o rigetta la richiesta con decreto motivato.	Disciplina assente
6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.	6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.	(art. 14-bis, comma 5, l. 3/2012)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 14-bis, comma 6, l. 3/2012) Si applica l'articolo 14, comma 5.
Art. 73	Art. 73	
Conversione in procedura liquidatoria	Conversione in procedura liquidatoria	
1. In caso di revoca dell'omologazione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.	1. In caso di revoca dell'omologazione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.	(art. 14-quater, comma 1, l. 3/2012) Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera a). [...]
2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.	2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.	(art. 14-quater, comma 1, l. 3/2012) [...] La conversione è altresì disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, nonché di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore.
3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.	3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.	Disciplina assente

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

SEZIONE III	SEZIONE III	
CONCORDATO MINORE	CONCORDATO MINORE	
Art. 74	Art. 74	
Proposta di concordato minore	Proposta di concordato minore	
1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.	1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.	(art. 7, comma 2-bis, l. 3/2012) Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.	2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.	Disciplina assente
3. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.	3. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi.	(art. 7, comma 1, l. 3/2012) Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. [...]
4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili.	4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili.	Disciplina assente
Art. 75	Art. 75	
Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati	Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati	
1. Il debitore deve allegare alla domanda:	1. Il debitore deve allegare alla domanda:	(art. 9, commi 2-3, l. 3/2012) Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.
a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, e le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA	a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;</p>	<p>concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;</p>	
<p>b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;</p>	<p>b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;</p>	
<p>c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;</p>	<p>c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute;</p>	
<p>d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;</p>	<p>d) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;</p>	
<p>e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.</p>	<p>e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.</p>	
<p>2. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.</p>	<p>2. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.</p>	<p>(art. 7, comma 1, l. 3/2012) [...] È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.</p>
<p>3. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla</p>	<p>3. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il</p>	<p>Disciplina assente</p>

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.</p>	<p>debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.</p>	
<p>Art. 76</p>	<p>Art. 76</p>	
<p>Presentazione della domanda e attività dell'OCC</p>	<p>Presentazione della domanda e attività dell'OCC</p>	
<p>1. La domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. <u>Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202.</u></p>	<p>1. La domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2.</p>	<p>(art. 7, comma 1, l. 3/2012) Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano [...]</p>
<p>2. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:</p>	<p>2. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:</p>	<p>(art. 9, comma 3-bis, l. 3/2012) Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;	a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;	a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;	b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;	b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
Disciplina assente	Disciplina assente	c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;	c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;	d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;	d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;	e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;	e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;	Disciplina assente
f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;	f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;	Disciplina assente
g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.	g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.	Disciplina assente
3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.	3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.	Disciplina assente
4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro	4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali	(art. 9, comma 1, l. 3/2012) La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.	entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.	dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 9, comma 3-ter, l. 3/2012) Il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.
5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.	5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.	(art. 9, comma 3-quater, l. 3/2012) Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.
6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.	6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.	Disciplina assente
Art. 77	Art. 77	
Inammissibilità della domanda di concordato minore	Inammissibilità della domanda di concordato minore	
1. La domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.	1. La domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per	(art. 7, comma 2, l. 3/2012) La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo; b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo; c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

	due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.	d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
Art. 78 Procedimento	Art. 78 Procedimento	
1. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto.	1. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto.	(art. 10, comma 1, l. 3/2012) Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:	2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:	(art. 10, comma 2, l. 3/2012) Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:
a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;	a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;	a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;
b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;	b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;	b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;</p>	<p>c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;</p>	<p>(art. 11, comma 2, l. 3/2012) I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. [...]</p>
<p>d) su istanza del debitore, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.</p>	<p>d) su istanza del debitore, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.</p>	<p>(art. 10, comma 2, lett. c, l. 3/2012) c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 10, comma 3, l. 3/2012) All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.</p>
<p>3. L'OCC cura l'esecuzione del decreto.</p>	<p>3. L'OCC cura l'esecuzione del decreto.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>4. Nella comunicazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria.</p>	<p>4. Nella comunicazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria.</p>	<p>Disciplina assente</p>
		<p>(art. 10, comma 3-bis, l. 3/2012)</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

5. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.	5. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.	A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 10, comma 4, l. 3/2012) Durante il periodo previsto dal comma 2, lettera e), le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 10, comma 5, l. 3/2012) Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 10, comma 6, l. 3/2012) Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
Art. 79	Art. 79	
Maggioranza per l'approvazione del concordato minore	Maggioranza per l'approvazione del concordato minore	
1. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste	1. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in	(art. 11, comma 2, l. 3/2012) Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.</p>	<p>tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.</p>	<p>maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. [...]</p>
<p>2. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.</p>	<p>2. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e affini del debitore entro il quarto grado, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda.</p>	<p>(art. 11, comma 2, l. 3/2012) [...] Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.</p>
<p>3. In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.</p>	<p>3. In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.</p>	<p>(art. 11, comma 2, l. 3/2012) [...] In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.</p>

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

4. Salvo patto contrario , il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.	4. Il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.	Disciplina assente
5. Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto.	5. Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto.	(art. 11, comma 3, l. 3/2012) L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 11, comma 4, l. 3/2012) L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 11, comma 5, l. 3/2012) L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L'accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato.
Art. 80	Art. 80	
Omologazione del concordato minore	Omologazione del concordato minore	
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 12, comma 1, l. 3/2012)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		<p>Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.</p>
<p>1. Il giudice, verificati la ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.</p>	<p>1. Il giudice, verificati la ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.</p>	<p>(art. 12, comma 2, l. 3/2012) Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. [...]</p>
<p>2. Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura.</p>	<p>2. Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte</p>	<p>3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di</p>	<p>(art. 12, comma 2, l. 3/2012) [...] Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1₂ e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.</p>	<p>adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.</p>	<p>reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 12, comma 3, l. 3/2012) L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 12, comma 3-bis, l. 3/2012) L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 12, comma 4, l. 3/2012) Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 12, comma 5, l. 3/2012) La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
4. Il creditore, anche dissenziente , che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta .	4. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.	Disciplina assente
5. Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti.	5. Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti.	Disciplina assente
6. In caso di frode, l'istanza di cui al comma 5 può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero.	6. In caso di frode, l'istanza di cui al comma 5 può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero.	Disciplina assente
7. Il decreto è reclamabile ai sensi dell'articolo 50.	7. Il decreto è reclamabile ai sensi dell'articolo 50.	Disciplina assente
Art. 81	Art. 81	
Esecuzione del concordato minore	Esecuzione del concordato minore	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 13, comma 1, l. 3/2012) Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
<p>1. <u>Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.</u> L'OCC vigila sull'esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. <u>Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.</u></p>	<p>1. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.</p>	(art. 13, comma 2, l. 3/2012) L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.
<p>2. <u>Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del</u></p>	Disciplina assente	(art. 13, comma 3, l. 3/2012) Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano del consumatore, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, autorizza lo

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b).</p>		<p>svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.</p>
<p>3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 78, comma 2, lettera a).</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 13, comma 4, l. 3/2012) I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3.</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 13, comma 4-bis, l. 3/2012) I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.</p>
<p>4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.</p>	<p>2. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto eventualmente pattuito con il debitore, e ne autorizza il pagamento.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>5. Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti</p>	<p>3. Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del concordato ed un</p>	<p>Disciplina assente</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato su istanza formulata dal debitore tramite l'OCC , il giudice revoca l'omologazione , osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 82.	termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice dichiara risolto il concordato minore, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 82.	
6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC e, se non approva il rendiconto, può escludere il diritto al compenso.	4. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC e, se non approva il rendiconto, può escludere il diritto al compenso.	Disciplina assente
5. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.	5. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.	(art. 13, comma 4 ter, l. 3/2012) Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione.
Art. 82	Art. 82	
Revoca dell'omologazione	Revoca dell'omologazione	
1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. La domanda di	1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le	(art. 14, commi 1, 1-bis, 2-3, l. 3/2012) L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dall'approvazione del rendiconto.</p>	<p>ragioni dei creditori. La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dall'approvazione del rendiconto.</p>	<p>anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto. Se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.</p>
<p>2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano, fermo quanto previsto dall'articolo 81, comma 5, o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.</p>		<p>(art. 13, comma 4-ter, l. 3/2012) Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione.</p>
<p>3. La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.</p>		<p>Disciplina assente</p>
<p>4. L'OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.</p>	<p>2. L'OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51, o rigetta la richiesta con decreto motivato.</p>	<p>3. Prima di procedere alla revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 50, o rigetta la richiesta con decreto motivato.</p>	<p>Disciplina assente</p>
		<p>(art. 14, comma 4, l. 3/2012)</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.</p>	<p>4. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.</p>	<p>L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 14, comma 5, l. 3/2012) Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.</p>
<p>Art. 83</p>	<p>Art. 83</p>	
<p>Conversione in procedura liquidatoria</p>	<p>Conversione in procedura liquidatoria</p>	
<p>1. In ogni caso di revoca o risoluzione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.</p>	<p>1. In ogni caso di revoca o risoluzione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.</p>	<p>(art. 14-quater, comma 1, l. 3/2012) Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera a). [...]</p>
<p>2. Se la revoca o la risoluzione consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.</p>	<p>2. Se la revoca o la risoluzione consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.</p>	<p>(art. 14-quater, comma 1, l. 3/2012) [...] La conversione è altresì disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, nonché di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore.</p>

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.	3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.	Disciplina assente
CAPO III	CAPO III	
CONCORDATO PREVENTIVO	CONCORDATO PREVENTIVO	
SEZIONE I	SEZIONE I	
PRESUPPOSTI E INIZIO DELLA PROCEDURA	PRESUPPOSTI E INIZIO DELLA PROCEDURA	
Art. 84	Art. 84	
Finalità del concordato preventivo	Finalità del concordato preventivo	
1. Con il concordato preventivo il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio.	1. Con il concordato preventivo il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio.	Disciplina assente
2. La continuità può essere diretta, in capo all'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo, ed è previsto dal contratto o dal titolo il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad	2. La continuità può essere diretta, in capo all'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, in caso sia prevista la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, affitto, stipulato anche anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo, ed è previsto dal contratto o dal titolo il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad	(art. 186-bis, comma 1, r.d. 267/1942) Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>titolo, ed è previsto dal contratto o dal titolo il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per un anno dall'omologazione. In caso di continuità diretta il piano prevede che l'attività d'impresa è funzionale ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario nell'interesse prioritario dei creditori, oltre che dell'imprenditore e dei soci. In caso di continuità indiretta la disposizione di cui al periodo che precede, in quanto compatibile, si applica anche con riferimento all'attività aziendale proseguita dal soggetto diverso dal debitore.</p>	<p>almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per un anno dall'omologazione. In caso di continuità diretta il piano prevede che l'attività d'impresa è funzionale ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario nell'interesse prioritario dei creditori, oltre che dell'imprenditore e dei soci. In caso di continuità indiretta la disposizione di cui al periodo che precede, in quanto compatibile, si applica anche con riferimento all'attività aziendale proseguita dal soggetto diverso dal debitore.</p>	
<p>3. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino. La prevalenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attività d'impresa alla quale sono addetti almeno la metà della media dei lavoratori in forza nei due esercizi antecedenti il momento del deposito del ricorso. A ciascun creditore deve essere assicurata un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile. Tale utilità può anche essere rappresentata dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.</p>	<p>3. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino. La prevalenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attività d'impresa alla quale sono addetti almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il momento del deposito del ricorso. A ciascun creditore deve essere assicurata un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile. Tale utilità può anche essere rappresentata dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>4. Nel concordato liquidatorio l'apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il dieci per cento,</p>	<p>4. Nel concordato liquidatorio l'apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il dieci per</p>	<p>Disciplina assente</p>

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari, che non può essere in ogni caso inferiore al venti per cento dell'ammontare complessivo del credito chirografario.	cento, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari, che non può essere in ogni caso inferiore al venti per cento dell'ammontare complessivo del credito chirografario.	
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 160, comma 3, r.d. 267/1942) In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis.
Art. 85	Art. 85	
Presupposti per l'accesso alla procedura	Presupposti per l'accesso alla procedura	
1. Per proporre il concordato l'imprenditore, soggetto a liquidazione giudiziale ai sensi dell'articolo 121, deve trovarsi in stato di crisi o di insolvenza. È in ogni caso fatto salvo il disposto dell'articolo 296.	1. Per proporre il concordato l'imprenditore, soggetto a liquidazione giudiziale ai sensi dell'articolo 121, deve trovarsi in stato di crisi o di insolvenza. È in ogni caso fatto salvo il disposto dell'articolo 296.	(art. 160, commi 1 e 4, r.d. 267/1942) L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo [...] Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.
2. La proposta deve fondarsi su un piano fattibile e presentare i requisiti previsti dall'articolo 87.	2. La proposta deve fondarsi su un piano fattibile e presentare i requisiti previsti dall'articolo 87.	Disciplina assente
3. Il piano può prevedere:	3. Il piano può prevedere:	(art. 160, comma 1, r.d. 267/1942) L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante	a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante	a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;	cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;	cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore;	b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore;	b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; [...]
c) la eventuale suddivisione dei creditori in classi;	c) la eventuale suddivisione dei creditori in classi;	c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.	d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.	d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
4. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate.	4. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate.	(art. 160, comma 1, lett. b, r.d. 267/1942) [...] possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
5. La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.	5. La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.	Disciplina assente
		(art. 160, comma 2, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

6. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.	6. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.	[...] Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.
7. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato, in caso di liquidazione, dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al loro valore di mercato, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario.	7. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato, in caso di liquidazione, dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al loro valore di mercato, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario.	(art. 160, comma 2, r.d. 267/1942) La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all' articolo 67, terzo comma, lettera d). [...]
Art. 86	Art. 86	
Moratoria nel concordato in continuità	Moratoria nel concordato in continuità	
1. Il piano può prevedere una moratoria non superiore a due anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Quando è prevista la moratoria i creditori hanno diritto al voto per la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della domanda di concordato, determinato sulla base di un	1. Il piano può prevedere una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Quando è prevista la moratoria i creditori hanno diritto al voto per la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della domanda di concordato,	(art. 186-bis, comma 1, lett. c, r.d. 267/1942) Nei casi previsti dal presente articolo: [...] c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

tasso di sconto pari alla metà del tasso previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore nel semestre in cui viene presentata la domanda di concordato preventivo.	determinato sulla base di un tasso di sconto pari alla metà del tasso previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore nel semestre in cui viene presentata la domanda di concordato preventivo.	
Art. 87	Art. 87	
Piano di concordato	Piano di concordato	
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 161, comma 1, r.d. 267/1942) La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.
1. Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario. Il piano deve indicare:	1. Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. Il piano deve indicare:	(art. 161, comma 2, r.d. 267/1942) Il debitore deve presentare con il ricorso: a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; in

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.
a) le cause della crisi;	a) le cause della crisi;	
b) la definizione delle strategie d'intervento e, in caso di concordato in continuità, i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;	b) la definizione delle strategie d'intervento e, in caso di concordato in continuità, i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;	
c) gli apporti di finanza nuova, se previsti;	c) gli apporti di finanza nuova, se previsti;	
d) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, con indicazione di quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e delle prospettive di recupero;	d) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, con indicazione di quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e delle prospettive di recupero;	
e) i tempi delle attività da compiersi, nonché le iniziative da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti;	e) i tempi delle attività da compiersi, nonché le iniziative da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti;	
f) in caso di continuità aziendale, le ragioni per le quali questa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;	f) in caso di continuità aziendale, le ragioni per le quali questa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;	
g) ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, un'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura.	g) ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, un'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura.	
2. Il debitore deve depositare, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.	2. Il debitore deve depositare, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità	(art. 161, comma 2, r.d. 267/1942) Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.	del piano. Analogha relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.	requisiti di cui all' articolo 67, terzo comma, lett. d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analogha relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 161, comma 4, r.d. 267/1942) Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 161, comma 5, r.d. 267/1942) La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172.
3. In caso di concordato in continuità la relazione del professionista indipendente deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.	3. In caso di concordato in continuità la relazione del professionista indipendente deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.	(art. 186-bis, comma 2, lett. b, r.d. 267/1942) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
Art. 88	Art. 88	
Trattamento dei crediti tributari e contributivi	Trattamento dei crediti tributari e contributivi	
1. Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento,	1. Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento,	(art. 182-ter, comma 1, r.d. 267/1942) Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento,

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contribuiti amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, e assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.</p>	<p>parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contribuiti amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.</p>	<p>parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contribuiti amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.</p>
<p>2. L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad</p>	<p>2. L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, ha ad</p>	<p>Disciplina assente</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale.	oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale.	
<p>3. Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e agli altri uffici competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. Gli uffici, nello stesso termine, devono procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo la nomina del commissario giudiziale copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essergli trasmessa per gli adempimenti previsti dagli articoli 105, comma 1, e 106. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo</p>	<p>3. Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo la nomina del commissario giudiziale copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essergli trasmessa per gli adempimenti previsti dagli articoli 105, comma 1, e 106. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo</p>	<p>(art. 182-ter, comma 2, r.d. 267/1942) Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essere trasmessa al commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dagli articoli 171, primo comma, e 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.	periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.	al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.
4. Relativamente al credito tributario chirografario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale.	4. Relativamente al credito tributario chirografario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale.	(art. 182-ter, comma 3, r.d. 267/1942) Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, quarto comma.
5. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.	5. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.	(art. 182-ter, comma 4, r.d. 267/1942) Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Art. 89	Art. 89	
Riduzione o perdita del capitale della società in crisi	Riduzione o perdita del capitale della società in crisi	
1. Dalla data del deposito della domanda e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482- <i>bis</i> , commi quarto, quinto e sesto, e 2482- <i>ter</i> del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545- <i>duodecies</i> del codice civile.	1. Dalla data del deposito della domanda e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482- <i>bis</i> , commi quarto, quinto e sesto, e 2482- <i>ter</i> del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545- <i>duodecies</i> del codice civile.	(art. 182-sexies, comma 1, r.d. 267/1942) Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482- <i>bis</i> , commi quarto, quinto e sesto, e 2482- <i>ter</i> del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.
2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.	2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al comma 1 , l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.	(art. 182-sexies, comma 2, r.d. 267/1942) Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.
Art. 90	Art. 90	
Proposte concorrenti	Proposte concorrenti	
1. Colui o coloro che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori.	1. Colui o coloro che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori.	(art. 163, comma 4, r.d. 267/1942) Uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all'articolo 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, lettera a), possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo.
2. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo.	2. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo.	
3. La proposta concorrente non può essere presentata dal debitore, neppure per interposta persona, dal coniuge, dalla parte di un'unione civile tra persone dello	3. La proposta concorrente non può essere presentata dal debitore, neppure per interposta persona, dal coniuge, dalla parte di un'unione civile	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

stesso sesso o dal convivente di fatto del debitore, da parenti e affini entro il quarto grado e da parti correlate.	tra persone dello stesso sesso o dal convivente di fatto del debitore, da parenti e affini entro il quarto grado e da parti correlate.	
4. La relazione di cui all'articolo 87, comma 2 può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa se non ve ne sono.	4. La relazione di cui all'articolo 87, comma 2 può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa se non ve ne sono.	(art. 163, comma 4, r.d. 267/1942) La relazione di cui al comma terzo dell'articolo 161 può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa qualora non ve ne siano.
5. Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 87, comma 2, il professionista indipendente attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. Tale percentuale è ridotta al venti per cento nel caso in cui il debitore abbia richiesto l'apertura del procedimento di allerta o utilmente avviato la composizione assistita della crisi ai sensi dell'articolo 24.	5. Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 87, comma 2 , il professionista indipendente attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. Tale percentuale è ridotta al venti per cento nel caso in cui il debitore abbia richiesto l'apertura del procedimento di allerta o utilmente avviato la composizione assistita della crisi ai sensi dell'articolo 24.	(art. 163, comma 5, r.d. 267/1942) Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. [...]
6. La proposta può prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione.	6. La proposta può prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione.	(art. 163, comma 5, r.d. 267/1942) [...] La proposta può prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, può prevedere un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 163, comma 6, r.d. 267/1942) I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>7. La proposta concorrente prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle classi.</p>	<p>7. La proposta concorrente prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle classi.</p>	<p>(art. 163, comma 7, r.d. 267/1942) Qualora la proposta concorrente preveda diverse classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori ai sensi del secondo comma dell'articolo 171, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.</p>
<p>8. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della votazione dei creditori.</p>	<p>8. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della votazione dei creditori.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 91</p>	<p>Art. 91</p>	
<p>Offerte concorrenti</p>	<p>Offerte concorrenti</p>	
<p>1. Il tribunale o il giudice da esso delegato, esclusivamente quando il piano di concordato comprende un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale o il giudice da esso delegato dispone che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti. La stessa disciplina si applica in caso di affitto d'azienda.</p>	<p>1. Quando il piano di concordato comprende un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale o il giudice da esso delegato dispone che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti. La stessa disciplina si applica in caso di affitto d'azienda.</p>	<p>(art. 163-bis, comma 1, r.d. 267/1942) Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo a norma delle disposizioni previste dal secondo comma del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni.
2. La medesima disciplina si applica quando, prima dell'apertura della procedura di concordato, il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni aziendali.	2. La medesima disciplina si applica quando, prima dell'apertura della procedura di concordato, il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni aziendali.	Disciplina assente
3. Se pervengono manifestazioni di interesse, il tribunale o il giudice da esso delegato, dispone con decreto l'apertura della procedura competitiva.	3. Se pervengono manifestazioni di interesse, il tribunale o il giudice da esso delegato, dispone con decreto l'apertura della procedura competitiva.	Disciplina assente
4. Il decreto di cui al comma 3 stabilisce le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, l'aumento minimo del corrispettivo che le offerte devono prevedere, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti, le forme di pubblicità e la data dell'udienza per l'esame delle offerte se la vendita avviene davanti al giudice.	4. Il decreto di cui al comma 3 stabilisce le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, l'aumento minimo del corrispettivo che le offerte devono prevedere, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti, le forme di pubblicità e la data dell'udienza per l'esame delle offerte se la vendita avviene davanti al giudice.	Disciplina assente
5. La pubblicità è in ogni caso disposta sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile, nelle forme di pubblicità di cui al predetto articolo per quanto compatibili.	5. La pubblicità è in ogni caso disposta sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile, nelle forme di pubblicità di cui al predetto articolo per quanto compatibili.	Disciplina assente

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

6. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione.	6. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione.	Disciplina assente
7. Le offerte sono rese pubbliche nel giorno stabilito per la gara alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato. Se sono state presentate più offerte migliorative, si procede alla gara tra gli offerenti. La gara deve concludersi almeno venti giorni prima della data fissata per il voto dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo l'omologazione.	7. Le offerte sono rese pubbliche nel giorno stabilito per la gara alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato. Se sono state presentate più offerte migliorative, si procede alla gara tra gli offerenti. La gara deve concludersi almeno venti giorni prima della data fissata per il voto dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo l'omologazione.	(art. 163-bis, comma 3, r.d. 267/1942) Le offerte sono rese pubbliche all'udienza fissata per l'esame delle stesse, alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato. Se sono state presentate più offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara può avere luogo alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva e deve concludersi prima dell'adunanza dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo l'omologazione. [...]
8. Con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso dall'originario offerente indicato nel piano, questi e il debitore sono liberati dalle obbligazioni reciprocamente assunte. In favore dell'originario offerente il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.	8. Con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso dall'originario offerente indicato nel piano, questi e il debitore sono liberati dalle obbligazioni reciprocamente assunte. In favore dell'originario offerente il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.	(art. 163-bis, comma 3, r.d. 267/1942) [...] In ogni caso, con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso da colui che ha presentato l'offerta di cui al primo comma, quest'ultimo è liberato dalle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore e in suo favore il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.
9. Il debitore modifica la proposta ed il piano in conformità all'esito della gara.	9. Il debitore modifica la proposta ed il piano in conformità all'esito della gara.	(art. 163-bis, comma 4, r.d. 267/1942) Il debitore deve modificare la proposta e il piano di concordato in conformità all'esito della gara.
10. Nel caso in cui, indetta la gara, non vengano presentate offerte, l'originario offerente rimane vincolato nei termini di cui all'offerta indicata al comma 1.	10. Nel caso in cui, indetta la gara, non vengano presentate offerte, l'originario offerente rimane vincolato nei termini di cui all'offerta indicata al comma 1.	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

11. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, nel caso in cui il debitore abbia chiesto l'assegnazione del termine previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera a).	11. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, nel caso in cui il debitore abbia chiesto l'assegnazione del termine previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera a).	(art. 163-bis, comma 5, r.d. 267/1942) La disciplina del presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche agli atti da autorizzare ai sensi dell'articolo 161, settimo comma, nonché all'affitto di azienda o di uno o più rami di azienda.
SEZIONE II	SEZIONE II	
ORGANI E AMMINISTRAZIONE	ORGANI E AMMINISTRAZIONE	
Art. 92	Art. 92	
Commissario giudiziale	Commissario giudiziale	
1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.	1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.	(art. 165, comma 1, r.d. 267/1942) Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 125 , 126, 133, 134, 136 e 137, in quanto compatibili, nonché le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.	2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 126, 133, 134, 136 e 137, in quanto compatibili, nonché le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.	(art. 165, comma 2, r.d. 267/1942) Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39.
3. Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della stessa e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso.	3. Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della stessa e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso.	(art. 165, comma 3, r.d. 267/1942) Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. In ogni

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		caso si applica il divieto di cui all'articolo 124, comma primo, ultimo periodo.
4. La disciplina di cui al comma 3 si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte concorrenti.	4. La disciplina di cui al comma 3 si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte concorrenti .	(art. 165, comma 4, r.d. 267/1942) La disciplina di cui al terzo comma si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte ai sensi dell'articolo 163 bis.
5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.	5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.	(art. 165, comma 5, r.d. 267/1942) Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.
Art. 93	Art. 93	
Pubblicità del decreto	Pubblicità del decreto	
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 166, comma 1, r.d. 267/1942) Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell' articolo 17. Il tribunale può, inoltre, disporre la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati.
1. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il decreto di apertura è trascritto nei pubblici registri a cura del commissario giudiziale.	1. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il decreto di apertura è trascritto nei pubblici registri a cura del commissario giudiziale.	(art. 166, comma 2, r.d. 267/1942) Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'articolo 88, secondo comma.
SEZIONE III	SEZIONE III	

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO	EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO	
Art. 94	Art. 94	
Effetti della presentazione della domanda di concordato	Effetti della presentazione della domanda di concordato	
1. Dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e fino all'omologazione, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.	1. Dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e fino all'omologazione, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.	(art. 167, comma 1, r.d. 267/1942) Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.
2. Fermo il disposto dell'articolo 46, i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.	2. Fermo il disposto dell'articolo 46, i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.	(art. 167, comma 2, r.d. 267/1942) I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
3. L'autorizzazione può essere concessa prima dell'omologazione, sentito il commissario giudiziale, se l'atto è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.	3. L'autorizzazione può essere concessa prima dell'omologazione se l'atto è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.	Disciplina assente

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

4. Con decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al comma 2.	4. Con decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al comma 2.	(art. 167, comma 3, r.d. 267/1942) Con il decreto previsto dall'articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al secondo comma.
5. L'alienazione e l'affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni autorizzati ai sensi del comma 2, sono effettuate tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicità.	5. L'alienazione e l'affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni autorizzati ai sensi del comma 2, sono effettuate tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicità.	Disciplina assente
6. Il tribunale, in caso di urgenza, sentito il commissario giudiziale, può autorizzare gli atti previsti al comma 5 senza far luogo a pubblicità e alle procedure competitive quando può essere compromesso irrimediabilmente l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento. Del provvedimento e del compimento dell'atto deve comunque essere data adeguata pubblicità e comunicazione ai creditori.	6. Il tribunale può autorizzare in caso di urgenza gli atti previsti al comma 5 senza far luogo a pubblicità e alle procedure competitive quando può essere compromesso l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento. Del provvedimento e del compimento dell'atto deve comunque essere data adeguata pubblicità.	Disciplina assente
Art. 95	Art. 95	
Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni	Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni	
1. Fermo quanto previsto nell'articolo 97, i contratti in corso di esecuzione, stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari.	1. Fermo quanto previsto nell'articolo 97, i contratti in corso di esecuzione, stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari.	(art. 186-bis, comma 3, r.d. 267/1942) Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari.
		(art. 186-bis, comma 3, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>2. Il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti con le pubbliche amministrazioni, se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.</p>	<p>2. Il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti con le pubbliche amministrazioni, se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.</p>	<p>[...] L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni.</p>
<p>3. Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 40, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.</p>	<p>3. Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 40, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.</p>	<p>(art. 186-bis, comma 4, r.d. 267/1942) Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.</p>
<p>4. L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.</p>	<p>4. L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.</p>	<p>(art. 186-bis, comma 5, r.d. 267/1942) L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Disciplina assente	Disciplina assente	a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
Disciplina assente	Disciplina assente	b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
5. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.	5. Fermo quanto previsto dal comma 4 , l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.	(art. 186-bis, comma 6, r.d. 267/1942) Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 186-bis, comma 7, r.d. 267/1942) Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.
Art. 96	Art. 96	
Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo	Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo	
1. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo, le disposizioni degli articoli 145, nonché da 153 a 162.	1. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo, le disposizioni degli articoli 145, nonché da 153 a 162.	(art. 169, comma 1, r.d. 267/1942) Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 169, comma 2, r.d. 267/1942) Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo.
Art. 97	Art. 97	
Contratti pendenti	Contratti pendenti	
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari. Il debitore può chiedere, con autonoma istanza,	1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione	(art. 169-bis, comma 1, r.d. 267/1942) Il debitore con il ricorso di cui all'articolo 161 o successivamente può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l'altro contraente, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. Il debitore, unitamente all'istanza, deposita la prova della sua avvenuta notificazione alla controparte.	o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. Il debitore, unitamente all'istanza, deposita la prova della sua avvenuta notifica alla controparte.	del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. [...]
2. L'istanza di sospensione può essere depositata contestualmente o successivamente al deposito della domanda di accesso al concordato; la richiesta di scioglimento può essere depositata solo quando sono presentati anche il piano e la proposta.	2. L'istanza di sospensione può essere depositata contestualmente o successivamente al deposito della domanda di accesso al concordato; la richiesta di scioglimento può essere depositata solo quando sono presentati anche il piano e la proposta.	
3. Salvo quanto previsto al comma 4, con l'istanza il debitore propone anche una quantificazione dell'indennizzo dovuto alla controparte della quale si tiene conto nel piano per la determinazione del fabbisogno concordatario.	3. Salvo quanto previsto al comma 4, con l'istanza il debitore propone anche una quantificazione dell'indennizzo dovuto alla controparte della quale si tiene conto nel piano per la determinazione del fabbisogno concordatario.	(art. 169-bis, comma 2, r.d. 267/1942) In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. [...]
4. La controparte può opporsi alla richiesta del debitore depositando una memoria scritta entro sette giorni dall'avvenuta notificazione dell'istanza.	4. La controparte può opporsi alla richiesta del debitore depositando una memoria scritta entro sette giorni dall'avvenuta notificazione dell'istanza.	Disciplina assente
5. Decorso il termine di cui al comma 4, fino al deposito del decreto di apertura previsto dall'articolo 47, provvede sull'istanza, con decreto motivato e reclamabile, il tribunale. Dopo il decreto di apertura, provvede il giudice delegato.	5. Decorso il termine di cui al comma 4, fino al deposito del decreto di apertura previsto dall'articolo 47, provvede sull'istanza, con decreto motivato e reclamabile, il tribunale. Dopo il decreto di apertura, provvede il giudice delegato.	Disciplina assente
6. La sospensione o lo scioglimento del contratto hanno effetto dalla data della notificazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente effettuata a cura del debitore. <u>Tra la data della notificazione dell'istanza di sospensione o di scioglimento e la data della notificazione del provvedimento autorizzativo la controparte non può esigere dal debitore la</u>	6. La sospensione o lo scioglimento del contratto hanno effetto dalla data della notificazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente effettuata a cura del debitore.	(art. 169-bis, comma 1, r.d. 267/1942) [...] Lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente.

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

prestazione dovuta né invocare la risoluzione di diritto del contratto per il mancato adempimento di obbligazioni con scadenza successiva al deposito della domanda di accesso al concordato preventivo.		
7. La sospensione richiesta prima del deposito della proposta e del piano non può essere autorizzata per una durata eccedente il termine concesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a). Quando siano stati presentati proposta e piano, la sospensione può essere autorizzata anche per una durata ulteriore, che comunque non può essere superiore a trenta giorni dalla data del decreto di apertura, non ulteriormente prorogabile.	7. La sospensione richiesta prima del deposito della proposta e del piano non può essere autorizzata per una durata eccedente il termine concesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a). Quando siano stati presentati proposta e piano, la sospensione può essere autorizzata anche per una durata ulteriore, che comunque non può essere superiore a trenta giorni dalla data del decreto di apertura, non ulteriormente prorogabile.	Disciplina assente
8. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.	8. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.	(art. 169-bis, comma 3, r.d. 267/1942) Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.
9. Nel caso in cui sia autorizzata la sospensione o lo scioglimento, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento.	9. Nel caso in cui sia autorizzata la sospensione o lo scioglimento, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento.	Disciplina assente
10. In caso di mancato accordo sulla misura dell'indennizzo la sua determinazione è rimessa al giudice ordinariamente competente. Il giudice delegato provvede alla quantificazione del credito ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze ai sensi dell'articolo 109.	10. In caso di mancato accordo sulla misura dell'indennizzo la sua determinazione è rimessa al giudice ordinariamente competente. Il giudice delegato provvede alla quantificazione del credito ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze ai sensi dell'articolo 109.	Disciplina assente
11. L'indennizzo è soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente a eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli	11. L'indennizzo è soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli	(art. 169-bis, comma 2, r.d. 267/1942) [...] Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>accordi o agli usi negoziali dopo la pubblicazione della domanda di accesso al concordato e prima della notificazione di cui al comma 6.</p>	<p>accordi o agli usi negoziali dopo la pubblicazione della domanda di accesso al concordato e prima della notificazione di cui al comma 6.</p>	<p>negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 161.</p>
<p>12. In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, <u>stesse effettuate ai</u> valori di mercato, dedotta una somma pari all'ammontare dei <u>eventuali</u> canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, <u>nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.</u> La somma versata al debitore a norma del primo periodo è acquisita alla procedura. Quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto al concedente, questi ha diritto di far valere verso il debitore il diritto di credito <u>per la differenza nei confronti del debitore</u> come credito anteriore al concordato. La vendita o l'allocazione sono effettuate secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 4 agosto 2017, n. 124.</p>	<p>12. In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato, dedotta una somma pari all'ammontare di eventuali canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato. La vendita o l'allocazione sono effettuate secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 4 agosto 2017, n. 124.</p>	<p>(art. 169-bis, comma 5, r.d. 267/1942) In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato</p>
<p>13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato, nonché ai contratti di cui agli articoli 173, comma 3, 176 e 185, comma 1.</p>	<p>13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato, nonché ai contratti di cui agli articoli 173, comma 3, 176 e 185, comma 1.</p>	<p>(art. 169-bis, comma 4, r.d. 267/1942) Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72-ter e 80, primo comma.</p>

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>14. Nel contratto di finanziamento bancario costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata. In caso di scioglimento, il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso di cui all'articolo 40 e la notificazione di cui al comma 6.</p>		
<p>Art. 98</p>	<p>Art. 98</p>	
<p>Prededuzione nel concordato preventivo</p>	<p>Prededuzione nel concordato preventivo</p>	
<p>1. I crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto.</p>	<p>1. I crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 99</p>	<p>Art. 99</p>	
<p>Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti</p>	<p>Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti</p>	
<p>1. Il debitore, anche con la domanda di accesso di cui agli articoli 40 e 44 e nei casi previsti dagli articoli 57, 60, 61 e 87, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, anche se unicamente in funzione della liquidazione, può chiedere con ricorso al tribunale</p>	<p>1. Il debitore, anche con la domanda di accesso di cui agli articoli 40 e 44 e nei casi previsti dagli articoli 57, 60, 61 e 87, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, anche se unicamente in funzione della liquidazione, può chiedere con ricorso</p>	<p>(art. 182-quinquies, commi 1-3, r.d. 267/1942) Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione che deve essere allegata alla domanda, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili, funzionali all'esercizio dell'attività aziendale sino all'omologa del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero all'apertura e allo svolgimento di tali procedure e in ogni caso funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori.</p>	<p>al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione che deve essere allegata alla domanda, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili, funzionali all'esercizio dell'attività aziendale sino all'omologa del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero all'apertura e allo svolgimento di tali procedure e in ogni caso funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori.</p>	<p>accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo e terzo assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.</p> <p>L'autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative.</p> <p>Il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, anche in assenza del piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato in via d'urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o all'udienza di omologazione di cui all'articolo 182-bis, quarto comma, o alla scadenza del termine di cui all'articolo 182-bis, settimo comma. [...]</p>
---	---	---

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>2. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda di cui al comma 1.</p>	<p>2. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda di cui al comma 1.</p>	<p>(art. 182-quinquies, comma 3, r.d. 267/1942) [...] La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda.</p>
<p>2. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui l'assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l'attività aziendale o per il prosieguo della procedura. Il ricorso deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. La relazione non è necessaria quando il tribunale ravvisa l'urgenza di provvedere per evitare un danno grave ed irreparabile all'attività aziendale.</p>	<p>3. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui l'assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l'attività aziendale o per il prosieguo della procedura. Il ricorso deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. La relazione non è necessaria quando il tribunale ravvisa l'urgenza di provvedere per evitare un danno grave ed irreparabile all'attività aziendale.</p>	<p>(art. 182-quinquies, comma 3, r.d. 267/1942) [...] Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda. [...]</p>
<p>3. Il tribunale, assunte sommarie informazioni, sentito il commissario giudiziale e, se lo ritiene opportuno, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.</p>	<p>4. Il tribunale, assunte sommarie informazioni, sentito il commissario giudiziale e, se lo ritiene opportuno, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.</p>	<p>(art. 182-quinquies, comma 3, r.d. 267/1942) [...] Il tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione, sentito il commissario giudiziale se nominato, e, se del caso, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato, entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione. [...]</p>
<p>4. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti autorizzati.</p>	<p>5. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti autorizzati.</p>	<p>(art. 182-quinquies, comma 4, r.d. 267/1942) Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei medesimi finanziamenti.</p>

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, quando i finanziamenti sono previsti dal relativo piano e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero gli accordi di ristrutturazione siano omologati.</p>		
<p>6. In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i finanziamenti autorizzati non beneficiano della prededuzione quando risulta congiuntamente che:</p>	<p>6. In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i finanziamenti autorizzati non beneficiano della prededuzione quando risulta congiuntamente che:</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>a) il ricorso o l'attestazione di cui al comma 2 contengono dati falsi ovvero omettono informazioni rilevanti o comunque quando il debitore ha commesso altri atti in frode ai creditori per ottenere l'autorizzazione;</p>	<p>a) il ricorso o l'attestazione di cui al comma 3 contengono dati falsi ovvero omettono informazioni rilevanti o comunque quando il debitore ha commesso altri atti in frode ai creditori per ottenere l'autorizzazione;</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>b) il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano le circostanze di cui alla lettera a).</p>	<p>b) il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano le circostanze di cui alla lettera a).</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 100</p>	<p>Art. 100</p>	
<p>Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi</p>	<p>Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi</p>	
		<p>(art. 182-quinquies, comma 5, r.d. 267/1942)</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>1. Il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi degli articoli 44 e 87, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. Il tribunale può autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento della retribuzione dovuta per la mensilità antecedente il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione.</p>	<p>1. Il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi degli articoli 44 e 87, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. Il tribunale può autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento della retribuzione dovuta per la mensilità antecedente il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione.</p>	<p>Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.</p>
<p>2. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al comma 1 si applica, in deroga al disposto dell'articolo 154, comma 2, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista indipendente attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il</p>	<p>2. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al comma 1 si applica, in deroga al disposto dell'articolo 154, comma 2, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista indipendente attesta anche che il credito garantito</p>	<p>Disciplina assente</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.	potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.	
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 182-quinquies, comma 6, r.d. 267/1942) Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quinto comma del presente articolo, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67.
Art. 101	Art. 101	
Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti	Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti	
1. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati, ivi compresa l'emissione di garanzie, in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ed espressamente previsti nel piano ad essi sottostante sono prededucibili.	1. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati, ivi compresa l'emissione di garanzie, in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ed espressamente previsti nel piano ad essi sottostante sono prededucibili.	(art. 182-quater, commi 1-2, r.d. 267/1942) I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111. Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 182-quater, comma 5, r.d. 267/1942) Con riferimento ai crediti indicati al secondo comma, i creditori, anche se soci, sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-bis, primo e sesto comma.
2. In caso di successiva ammissione del debitore alla procedura di liquidazione giudiziale, i predetti finanziamenti non beneficiano della prededuzione quando il piano di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti risulta, sulla base di una valutazione da riferirsi al momento del deposito, basato su dati falsi o sull'omissione di informazioni rilevanti o il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori e il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano tali circostanze.	2. In caso di successiva ammissione del debitore alla procedura di liquidazione giudiziale, i predetti finanziamenti non beneficiano della prededuzione quando il piano di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti risulta, sulla base di una valutazione da riferirsi al momento del deposito, basato su dati falsi o sull'omissione di informazioni rilevanti o il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori e il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano tali circostanze.	Disciplina assente
Art. 102	Art. 102	
Finanziamenti prededucibili dei soci	Finanziamenti prededucibili dei soci	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. In deroga agli articoli 2467 e 2497- <i>quinquies</i> del codice civile, il beneficio della prededuzione previsto agli articoli 99 e 101 si applica ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma, inclusa l'emissione di garanzie e controgaranzie, fino all'ottanta per cento del loro ammontare.	1. In deroga agli articoli 2467 e 2497- <i>quinquies</i> del codice civile, il beneficio della prededuzione previsto agli articoli 99 e 101 si applica ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma, inclusa l'emissione di garanzie e controgaranzie, fino all'ottanta per cento del loro ammontare.	(art. 182-quater, comma 3, r.d. 267/1942) In deroga agli articoli 2467 e 2497- <i>quinquies</i> del codice civile, il primo e il secondo comma del presente articolo si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'80 per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo.
2. Il medesimo beneficio opera per l'intero ammontare dei finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualità di socio in esecuzione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti.	2. Il medesimo beneficio opera per l'intero ammontare dei finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualità di socio in esecuzione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti.	Disciplina assente
SEZIONE IV	SEZIONE IV	
PROVVEDIMENTI IMMEDIATI	PROVVEDIMENTI IMMEDIATI	
Art. 103	Art. 103	
Scritture contabili	Scritture contabili	
1. Il commissario giudiziale, immediatamente dopo il decreto di apertura del concordato preventivo, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.	1. Il commissario giudiziale , immediatamente dopo il decreto di apertura del concordato preventivo , ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.	(art. 170, comma 1, r.d. 267/1942) Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.
2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.	2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.	(art. 170, comma 2, r.d. 267/1942) I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 104	Art. 104	
Convocazione dei creditori	Convocazione dei creditori	
1. Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili, apportando le necessarie rettifiche.	1. Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili, apportando le necessarie rettifiche.	(art. 171, comma 1, r.d. 267/1942) Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161, apportando le necessarie rettifiche.
2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 200, comma 1, lettera c). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata.	2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 200, comma 1, lettera c) . Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata.	(art. 171, comma 2, r.d. 267/1942) Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 92, primo comma, n. 3). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata. [...]
3. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non è comunicato	3. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non è comunicato	(art. 171, comma 2, r.d. 267/1942) [...] Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non è comunicato

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

l'indirizzo di cui all'invito previsto dal comma 2 e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 10, comma 3.	l'indirizzo di cui all'invito previsto dal comma 2 e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 10, comma 3 .	l'indirizzo di cui all'invito previsto dal primo periodo e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.
4. Quando la comunicazione prevista dal comma 2 è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'articolo 242.	4. Quando la comunicazione prevista dal comma 2 è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'articolo 242 .	(art. 171, comma 3, r.d. 267/1942) Quando la comunicazione prevista dal comma precedente è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'art. 126.
5. Se vi sono obbligazionisti, il termine per la votazione deve essere raddoppiato. La data iniziale e finale stabilita per il voto è in ogni caso comunicata al rappresentante comune degli obbligazionisti.	5. Se vi sono obbligazionisti, il termine per la votazione deve essere raddoppiato. La data iniziale e finale stabilita per il voto è in ogni caso comunicata al rappresentante comune degli obbligazionisti.	(art. 171, commi 4-5, r.d. 267/1942) Se vi sono obbligazionisti, il termine previsto dall'art. 163, primo comma, n. 2, deve essere raddoppiato. In ogni caso l'avviso di convocazione per gli obbligazionisti è comunicato al loro rappresentante comune.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 171, comma 6, r.d. 267/1942) Sono salve per le imprese esercenti il credito le disposizioni del R.D.L. 8 febbraio 1924, n. 136.
Art. 105	Art. 105	
Operazioni e relazione del commissario	Operazioni e relazione del commissario	
1. Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se	1. Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando	(art. 172, comma 1, r.d. 267/1942) Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione è trasmessa al pubblico ministero.</p>	<p>se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.</p>	<p>del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima dell'adunanza dei creditori. [...]</p>
<p>2. Nella relazione il commissario illustra le utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.</p>	<p>2. Nella relazione il commissario illustra le utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.</p>	<p>(art. 172, comma 1, r.d. 267/1942) [...] Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi. Nello stesso termine la comunica a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 171, secondo comma.</p>
<p>3. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione integrativa è trasmessa al pubblico ministero.</p>	<p>3. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.</p>	<p>(art. 172, comma 2, r.d. 267/1942) Qualora nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 163 siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo 171, secondo comma, almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. [...]</p>
<p>4. La relazione integrativa contiene, la comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.</p>	<p>4. La relazione integrativa contiene, la comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.</p>	<p>(art. 172, comma 2, r.d. 267/1942) [...] La relazione integrativa contiene, di regola, una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori. [...]</p>
		<p>(art. 172, comma 2, r.d. 267/1942)</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

5. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. Essa è comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto ed è trasmessa al pubblico ministero.	5. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. Essa è comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.	[...] Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 172, comma 3, r.d. 267/1942) Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.
Art. 106	Art. 106	
Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura	Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura	
1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell'articolo 44 , comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale.	1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell'articolo 49, comma 2 , dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale.	(art. 173, comma 1, r.d. 267/1942) Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 171, secondo comma.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma 1.	2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se	(art. 173, comma 3, r.d. 267/1942) Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>lettera d), o compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88.</p>	<p>in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88.</p>	<p>comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato.</p>
<p>3. All'esito del procedimento, il tribunale, revocato il decreto di cui all'articolo 47, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.</p>	<p>3. All'esito del procedimento, il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.</p>	<p>(art. 173, comma 2, r.d. 267/1942) All'esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all'articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell' articolo 18.</p>
SEZIONE V	SEZIONE V	
VOTO NEL CONCORDATO PREVENTIVO	VOTO NEL CONCORDATO PREVENTIVO	
Art. 107	Art. 107	
Voto dei creditori	Voto dei creditori	
<p>1. Il voto dei creditori è espresso con modalità telematiche.</p>	<p>1. Il voto dei creditori è espresso con modalità telematiche.</p>	<p>(art. 174, commi 1-4, r.d. 267/1942) L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato. Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull'avviso di convocazione. Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente. Solo in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, può farsi rappresentare da un mandatario speciale.</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		Possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
2. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito. Il giudice delegato regola l'ordine e l'orario delle votazioni con proprio decreto.	2. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito. Il giudice delegato regola l'ordine e l'orario delle votazioni con proprio decreto.	(art. 175, comma 5, r.d. 267/1942) Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito.
3. Almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e depositata nella cancelleria del giudice delegato. Alla relazione è allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi.	3. Almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e depositata nella cancelleria del giudice delegato. Alla relazione è allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi.	(art. 175, comma 1, r.d. 267/1942) Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi dell'articolo 163, comma quarto.
4. Almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e	4. Almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore ha facoltà di rispondere e	(art. 175, commi 3-4, r.d. 267/1942) Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o fattibili le eventuali proposte concorrenti. Quando il tribunale ha disposto che l'adunanza sia svolta in via telematica, la discussione sulla proposta del debitore e sulle eventuali proposte concorrenti è disciplinata con decreto, non soggetto a reclamo, reso dal giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. Il debitore, inoltre, può esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili o non fattibili le eventuali proposte concorrenti.	contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. Il debitore, inoltre, può esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili o non fattibili le eventuali proposte concorrenti.	Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti.
5. Il commissario giudiziale dà comunicazione ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati delle osservazioni e contestazioni pervenute e ne informa il giudice delegato.	5. Il commissario giudiziale dà comunicazione ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati delle osservazioni e contestazioni pervenute e ne informa il giudice delegato.	Disciplina assente
6. Il commissario giudiziale deposita la propria relazione definitiva e la comunica ai creditori, al debitore ed agli altri interessati almeno sette giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.	6. Il commissario giudiziale deposita la propria relazione definitiva e la comunica ai creditori, al debitore ed agli altri interessati entro cinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.	Disciplina assente
7. I provvedimenti del giudice delegato sono comunicati al debitore, ai creditori, al commissario giudiziale e a tutti gli interessati almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.	7. I provvedimenti del giudice delegato sono comunicati al debitore, ai creditori, al commissario giudiziale e a tutti gli interessati.	Disciplina assente
8. Il voto è espresso a mezzo posta elettronica certificata inviata al commissario giudiziale, Tutti i dati sono di proprietà del Ministero della Giustizia e debbono essere conservati secondo la disciplina vigente per gli atti giudiziari.	8. Il voto è espresso a mezzo posta elettronica certificata inviata al commissario giudiziale, Tutti i dati sono di proprietà del Ministero della Giustizia e debbono essere conservati secondo la disciplina vigente per gli atti giudiziari.	Disciplina assente
9. I termini previsti dai commi 3, 4 e 6 non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.	9. I termini previsti dai commi 3, 4 e 6 non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.	Disciplina assente
Art. 108	Art. 108	
Ammissione provvisoria dei crediti contestati	Ammissione provvisoria dei crediti contestati	
		(art. 176, comma 1, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>1. Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza e sulla collocazione dei crediti stessi. Provvede nello stesso modo in caso di rinuncia al privilegio. La decisione è comunicata ai sensi dell'articolo 107, comma 7. In mancanza, i creditori sono ammessi al voto sulla base dell'elenco dei creditori di cui all'articolo 107, comma 3, fatto salvo il diritto di proporre opposizione all'omologazione.</p>	<p>1. Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi. Provvede nello stesso modo in caso di rinuncia al privilegio.</p>	<p>Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi.</p>
<p>2. I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.</p>	<p>2. I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.</p>	<p>(art. 176, comma 2, r.d. 267/1942) I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.</p>
<p>Art. 109</p>	<p>Art. 109</p>	
<p>Maggioranza per l'approvazione del concordato</p>	<p>Maggioranza per l'approvazione del concordato</p>	
<p>1. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la</p>	<p>1. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il</p>	<p>(art. 177, comma 1, r.d. 267/1942) Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. [...]</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta inoltre nel maggior numero di classi.</p>	<p>concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta inoltre nel maggior numero di classi.</p>	
<p>2. Quando sono poste al voto più proposte di concordato, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui all'articolo 110, comma 2, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto per posta elettronica certificata. In ogni caso si applicano le disposizioni del comma 1.</p>	<p>2. Quando sono poste al voto più proposte di concordato, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui all'articolo 110, comma 2, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto per posta elettronica certificata. In ogni caso si applicano le disposizioni del comma 1.</p>	<p>(art. 177, comma 1, r.d. 267/1942) [...] Quando sono poste al voto più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 175, quinto comma, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al quarto comma dell'articolo 178, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto con le modalità previste dal predetto articolo. In ogni caso si applicano il primo e secondo periodo del presente comma.</p>
<p>3. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non</p>	<p>3. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non</p>	<p>(art. 177, comma 2, r.d. 267/1942) I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.	coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.	coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.	4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.	(art. 177, comma 3, r.d. 267/1942) I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.
5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge o il convivente di fatto del debitore, ovvero la parte dell'unione civile con il debitore, i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.	5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge o il convivente di fatto del debitore, ovvero la parte dell'unione civile con il debitore, i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.	(art. 177, comma 4, r.d. 267/1942) Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.
6. Il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede l'inserimento in apposita classe.	6. Il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede l'inserimento in apposita classe.	Disciplina assente
Art. 110	Art. 110	
Adesioni alla proposta di concordato	Adesioni alla proposta di concordato	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>1. All'esito della votazione è redatta dal commissario giudiziale apposita relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti. Alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti.</p>	<p>1. All'esito della votazione è redatta dal commissario giudiziale apposita relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti. Alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti.</p>	<p>(art. 178, commi 1-4, r.d. 267/1942) Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti. Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere. Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, dandone comunicazione agli assenti. I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale.</p>
<p>2. La relazione è depositata in cancelleria il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto.</p>	<p>2. La relazione è depositata in cancelleria il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 48, comma 1, per modificare il voto.</p>	<p>3. Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 48, comma 1, per modificare il voto.</p>	<p>(art. 179, comma 2, r.d. 267/1942) Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto.</p>
<p>Art. 111</p>	<p>Art. 111</p>	
<p>Mancata approvazione del concordato</p>	<p>Mancata approvazione del concordato</p>	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. Se nel termine stabilito non si raggiungono le maggioranze richieste, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma dell'articolo 49, comma 1.	1. Se nel termine stabilito non si raggiungono le maggioranze richieste, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma dell'articolo 49, comma 1 .	(art. 179, comma 1, r.d. 267/1942) Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell' articolo 177 , il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma.
SEZIONE VI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO	SEZIONE VI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO	
Art. 112	Art. 112	
Giudizio di omologazione	Giudizio di omologazione	
1. Se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.	1. Se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi , i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.	(art. 180, comma 4, r.d. 267/1942) Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell' articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
		(art. 180, comma 6, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.	2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.	Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.
Art. 113	Art. 113	
Chiusura della procedura	Chiusura della procedura	
1. La procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione ai sensi dell'articolo 48.	1. La procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione ai sensi dell'articolo 48 .	(art. 181, comma 1, r.d. 267/1942) La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel termine di nove mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il termine può essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni.
Art. 114	Art. 114	
Cessioni dei beni	Cessioni dei beni	
1. Se il concordato consiste nella cessione dei beni, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita.	1. Se il concordato consiste nella cessione dei beni, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita.	(art. 182, comma 1, r.d. 267/1942) Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>2. Si applicano ai liquidatori gli articoli 125, 126, 134, 136, 137 e 231 in quanto compatibili e l'articolo 358. Si applicano altresì al liquidatore le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e si osservano le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.</p>	<p>2. Si applicano ai liquidatori gli articoli 126, 134, 136, 137 e 231 in quanto compatibili e l'articolo 358. Si applicano altresì al liquidatore le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e si osservano le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.</p>	<p>(art. 182, comma 2, r.d. 267/1942) Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili.</p>
<p>3. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 138 e 140, in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.</p>	<p>3. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 138 e 140, in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.</p>	<p>(art. 182, comma 3, r.d. 267/1942) Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 182, comma 4, r.d. 267/1942) Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori</p>
<p>4. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi.</p>	<p>4. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi.</p>	<p>(art. 182, comma 5, r.d. 267/1942) Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi.</p>
		<p>(art. 182, comma 6, r.d. 267/1942)</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

5. Il liquidatore comunica con periodicità semestrale al commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia presso la cancelleria del tribunale.	5. Il liquidatore comunica con periodicità semestrale al commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia presso la cancelleria del tribunale.	Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma.
Art. 115	Art. 115	
Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni	Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni	
1. Il liquidatore giudiziale esercita, o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.	1. Il liquidatore giudiziale esercita, o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.	Disciplina assente
2. Il liquidatore esercita oppure, se pendente, prosegue l'azione sociale di responsabilità. Ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuti nella proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali.	2. Il liquidatore esercita oppure, se pendente, prosegue l'azione sociale di responsabilità. Ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuti nella proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali.	Disciplina assente
3. Resta ferma, in ogni caso, anche in pendenza della procedura e nel corso della sua esecuzione, la legittimazione di ciascun creditore sociale a esercitare o proseguire l'azione di responsabilità prevista dall'articolo 2394 del codice civile.	3. Resta ferma, in ogni caso, anche in pendenza della procedura e nel corso della sua esecuzione, la legittimazione di ciascun creditore sociale a esercitare o proseguire l'azione di responsabilità prevista dall'articolo 2394 del codice civile.	Disciplina assente
Art. 116	Art. 116	
Trasformazione, fusione o scissione	Trasformazione, fusione o scissione	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. Se il piano prevede il compimento, durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice, la validità di queste può essere contestata dai creditori solo con l'opposizione all'omologazione.	1. Se il piano prevede il compimento, durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice, la validità di queste può essere contestata dai creditori solo con l'opposizione all'omologazione.	Disciplina assente
2. A questo fine, il tribunale, nel provvedimento di fissazione dell'udienza di cui all'articolo 48, dispone che il piano sia pubblicato nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società interessate dalle operazioni di trasformazione, fusione o scissione. Tra la data della pubblicazione e l'udienza devono intercorrere almeno trenta giorni.	2. A questo fine, il tribunale, nel provvedimento di fissazione dell'udienza di cui all'articolo 48, dispone che il piano sia pubblicato nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società interessate dalle operazioni di trasformazione, fusione o scissione. Tra la data della pubblicazione e l'udienza devono intercorrere almeno trenta giorni.	Disciplina assente
3. Gli effetti delle operazioni di cui al comma 1, in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, sono irreversibili, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi ai sensi degli articoli 2500- <i>bis</i> , comma secondo, 2504- <i>quater</i> , comma secondo, e 2506- <i>ter</i> , comma quinto, del codice civile.	3. Gli effetti delle operazioni di cui al comma 1, in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, sono irreversibili, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi ai sensi degli articoli 2500-<i>bis</i>, comma secondo, 2504-<i>quater</i>, comma secondo, e 2506-<i>ter</i>, comma quinto, del codice civile.	Disciplina assente
4. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo X del titolo V del libro V del codice civile.	4. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo X del titolo V del libro V del codice civile.	Disciplina assente
Art. 117	Art. 117	
Effetti del concordato per i creditori	Effetti del concordato per i creditori	
		(art. 184, comma 1, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.	1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso . Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.	Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
2. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.	2. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.	(art. 184, comma 2, r.d. 267/1942) Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Art. 118	Art. 118	
Esecuzione del concordato	Esecuzione del concordato	
1. Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.	1. Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.	(art. 185, comma 1, r.d. 267/1942) Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.
2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.	2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.	(art. 185, comma 2, r.d. 267/1942) Si applica il secondo comma dell'art. 136.
3. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.	3. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.	(art. 185, comma 3, r.d. 267/1942) Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.
		(art. 185, comma 4, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>4. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.</p>	<p>4. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.</p>	<p>Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.</p>
<p>5. Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunciare al tribunale i ritardi e le omissioni del debitore mediante ricorso notificato al debitore e al commissario giudiziale con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario i poteri necessari per provvedere ai sensi del comma 4 o di revocare l'organo amministrativo, se si tratta di società, nominando un amministratore giudiziario. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di informazione e di voto dei soci di minoranza.</p>	<p>5. Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunciare al tribunale i ritardi e le omissioni del debitore mediante ricorso notificato al debitore e al commissario giudiziale con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario i poteri necessari per provvedere ai sensi del comma 4 o di revocare l'organo amministrativo, se si tratta di società, nominando un amministratore giudiziario. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di informazione e di voto dei soci di minoranza.</p>	<p>(art. 185, comma 5, r.d. 267/1942) Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunciare al tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore, mediante ricorso al tribunale notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.</p>
<p>6. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il debitore ed il commissario giudiziale. Quando nomina un amministratore giudiziario, stabilisce la durata dell'incarico e gli attribuisce il potere di compiere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata, ivi inclusi, se la proposta prevede un aumento del capitale sociale della società debitrice o altre deliberazioni di competenza dell'assemblea dei soci, la convocazione dell'assemblea avente ad oggetto tali deliberazioni e l'esercizio del diritto di voto nelle</p>	<p>6. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il debitore ed il commissario giudiziale. Quando nomina un amministratore giudiziario, stabilisce la durata dell'incarico e gli attribuisce il potere di compiere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata, ivi inclusi, se la proposta prevede un aumento del capitale sociale della società debitrice o altre deliberazioni di competenza dell'assemblea dei soci, la convocazione dell'assemblea avente ad oggetto tali deliberazioni e</p>	<p>(art. 185, comma 6, r.d. 267/1942) Fermo restando il disposto dell'articolo 173, il tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale, può revocare l'organo amministrativo, se si tratta di società, e nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi inclusi, qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>stesse per le azioni o quote facenti capo al socio o ai soci di maggioranza. Al liquidatore, se nominato, possono essere attribuiti i compiti di amministratore giudiziario. Il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario è comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.</p>	<p>l'esercizio del diritto di voto nelle stesse per le azioni o quote facenti capo al socio o ai soci di maggioranza. Al liquidatore, se nominato, possono essere attribuiti i compiti di amministratore giudiziario.</p>	<p>la delibera di tale aumento di capitale e l'esercizio del voto nella stessa. Quando è stato nominato il liquidatore a norma dell'articolo 182, i compiti di amministratore giudiziario possono essere a lui attribuiti.</p>
<p>7. In caso di trasferimento di beni, il commissario richiede al tribunale, che provvede in composizione monocratica, l'emissione di decreto di cancellazione delle formalità iscritte, delegando ove opportuno al notaio rogante l'atto di trasferimento.</p>	<p>7. In caso di trasferimento di beni, il commissario richiede al tribunale, che provvede in composizione monocratica, l'emissione di decreto di cancellazione delle formalità iscritte, delegando ove opportuno al notaio rogante l'atto di trasferimento.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>8. In deroga all'articolo 2560 del codice civile, l'acquirente o cessionario dell'azienda non risponde dei debiti pregressi, salvo diversa previsione del piano di concordato.</p>	<p>8. In deroga all'articolo 2560 del codice civile, l'acquirente o cessionario dell'azienda non risponde dei debiti pregressi, salvo diversa previsione del piano di concordato.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 119</p>	<p>Art. 119</p>	
<p>Risoluzione del concordato</p>	<p>Risoluzione del concordato</p>	
<p>1. Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, su istanza di uno o più creditori, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.</p>	<p>1. Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, ove richiesto da un creditore, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.</p>	<p>(art. 186, comma 1, r.d. 267/1942) Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.</p>
<p>2. Al procedimento è chiamato a partecipare l'eventuale garante.</p>	<p>2. Al procedimento è chiamato a partecipare l'eventuale garante.</p>	<p>(art. 186, comma 5, r.d. 267/1942) Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.</p>
		<p>(art. 186, comma 2, r.d. 267/1942)</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.	3. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.	Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.
4. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.	4. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.	(art. 186, comma 3, r.d. 267/1942) Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.
5. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.	5. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.	(art. 186, comma 4, r.d. 267/1942) Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
6. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.	6. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.	(art. 186, comma 5, r.d. 267/1942) Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.
7. Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo.		
Art. 120	Art. 120	
Annullamento del concordato	Annullamento del concordato	
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 186, comma 5, r.d. 267/1942) Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.
		(art. 138, commi 1-2, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. Il concordato può essere annullato su istanza del commissario o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa altra azione di nullità.	1. Il concordato può essere annullato su istanza del commissario o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa altra azione di nullità.	Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale , su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell' articolo 137. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. Essa è reclamabile ai sensi dell' articolo 18. (art. 138, comma 3, r.d. 267/1942)
2. Il ricorso per annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.	2. Il ricorso per annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.	Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.
3. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.	3. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.	Disciplina assente
TITOLO V	TITOLO V	
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	
CAPO I	CAPO I	
IMPRENDITORI INDIVIDUALI E SOCIETÀ	IMPRENDITORI INDIVIDUALI E SOCIETÀ	
SEZIONE I	SEZIONE I	
PRESUPPOSTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E ORGANI PREPOSTI	PRESUPPOSTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E ORGANI PREPOSTI	
Art. 121	Art. 121	
Presupposti della liquidazione giudiziale	Presupposti della liquidazione giudiziale	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera <i>d</i>), e che siano in stato di insolvenza.	1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera <i>d</i>), e che siano in stato di insolvenza.	(art. 1, comma 1, e art. 5, comma 1, r.d. 267/1942) Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito.
Art. 122	Art. 122	
Poteri del tribunale concorsuale	Poteri del tribunale concorsuale	
1. Il tribunale che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale è investito dell'intera procedura e:	1. Il tribunale che ha dichiarato <u>aperta la procedura di liquidazione giudiziale</u> è investito dell'intera procedura e:	(art. 23, comma 1, r.d. 267/1942) Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell'intera procedura <u>fallimentare</u> ; provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato; può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori; decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.
a) provvede alla nomina, alla revoca o sostituzione per giustificati motivi degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato;	a) provvede alla nomina, alla revoca o sostituzione per giustificati motivi degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato;	
b) può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore;	b) può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore;	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

c) decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.	c) decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.	
2. I provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto motivato, salvo che la legge non preveda che il provvedimento sia adottato in forma diversa.	2. I provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto <u>motivato</u>, salvo che <u>la legge non preveda che il provvedimento sia adottato in forma diversa.</u>	(art. 23, comma 2, r.d. 267/1942) I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciati con decreto, salvo che non sia diversamente disposto.
Art. 123	Art. 123	
Poteri del giudice delegato	Poteri del giudice delegato	
1. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e:	1. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e:	(art. 25, comma 1, r.d. 267/1942) Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e:
a) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;	a) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;	1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;
b) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;	b) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;	2) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;
c) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;	c) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;	3) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;
d) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse della procedura;	d) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse della procedura ;	4) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse del fallimento;

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

e) provvede sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;	e) provvede sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;	5) provvede, nel termine di quindici giorni , sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;
f) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 128, comma 2, autorizza il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi;	f) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 128, comma 2, autorizza il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi;	6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito ai difensori nominati dal medesimo curatore;
g) nomina gli arbitri, su proposta del curatore;	g) nomina gli arbitri, su proposta del curatore;	7) su proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;
h) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti vantati da terzi sui beni compresi nella procedura, secondo le disposizioni del capo III.	h) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti vantati da terzi sui beni compresi nella procedura, secondo le disposizioni del capo III.	8) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi, a norma del capo V.
i) quando ne ravvisa l'opportunità, dispone che il curatore presenti relazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 130, prescrivendone le modalità.	i) quando ne ravvisa l'opportunità, dispone che il curatore presenti relazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 130, prescrivendone le modalità.	Disciplina assente
2. Il giudice delegato non può trattare i giudizi che ha autorizzato, né far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.	2. Il giudice delegato non può trattare i giudizi che ha autorizzato, né far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.	(art. 25, comma 2, r.d. 267/1942) Il giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia autorizzato, nè può far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.
3. I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.	3. I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.	(art. 25, comma 3, r.d. 267/1942) I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.
Art. 124	Art. 124	
Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale	Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>1. Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale il curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, rispettivamente, al tribunale o alla corte di appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento. Per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie previste dalla legge o disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento.</p>	<p>1. Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale il curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, rispettivamente, al tribunale o alla corte di appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento. Per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie previste dalla legge o disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento.</p>	<p>(art. 26, commi 1-2-3, r.d. 267/1942) Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, può essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio. Il reclamo è proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse. Il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento. La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia dell'avvenuta ricezione in base al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a notificazione.</p>
<p>2. In ogni caso il reclamo non può più proporsi decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento nel fascicolo della procedura.</p>	<p>2. In ogni caso il reclamo non può più proporsi decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento nel fascicolo della procedura.</p>	<p>(art. 26, comma 4, r.d. 267/1942) Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.</p>
		<p>(art. 26, comma 6, r.d. 267/1942)</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il reclamo si propone con ricorso, che deve contenere:	3. Il reclamo si propone con ricorso, che deve contenere:	Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere:
a) l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale;	a) l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale ;	1) l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare;
b) le generalità, il codice fiscale del ricorrente e il nome e il domicilio digitale del difensore;	b) le generalità, il codice fiscale del ricorrente e il nome e il domicilio digitale del difensore ;	2) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;
c) l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;	c) l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;	3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;
d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.	d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.	4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
4. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.	4. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato .	(art. 26, comma 5, r.d. 267/1942) Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.
5. Il presidente con decreto designa il relatore e fissa l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.	5. Il presidente con decreto designa il relatore e fissa l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.	(art. 26, comma 7, r.d. 267/1942) Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso , designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.
6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore, mediante trasmissione al domicilio digitale della procedura, e ai controinteressati, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.	6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore, mediante trasmissione al domicilio digitale della procedura, e ai controinteressati, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto .	(art. 26, comma 8, r.d. 267/1942) Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore ed ai controinteressati entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.
7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.	7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.	(art. 26, comma 9, r.d. 267/1942) Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

8. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando memoria contenente l'indicazione delle proprie generalità e del suo codice fiscale, nonché il nome e domicilio digitale del difensore, nonché l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, oltre all'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.	8. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando memoria contenente l'indicazione delle proprie generalità e del suo codice fiscale, nonché il nome e domicilio digitale del difensore, nonché l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, oltre all'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.	(art. 26, comma 10, r.d. 267/1942) Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o la corte d'appello, e depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
9. Ogni altro interessato può intervenire nel termine e nei modi previsti dal comma 8.	9. Ogni altro interessato può intervenire nel termine e nei modi previsti dal comma 8.	(art. 26, comma 11, r.d. 267/1942) L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste.
10. I termini di cui ai commi 7 e 8 possono essere abbreviati dal presidente, con decreto motivato, se ricorrono ragioni di urgenza.	10. I termini di cui ai commi 7 e 8 possono essere abbreviati dal presidente, con decreto motivato, se ricorrono ragioni di urgenza.	Disciplina assente
11. All'udienza il collegio, sentite le parti, ammette o assume anche d'ufficio i mezzi di prova, se non ritiene di delegarne l'assunzione al relatore.	11. All'udienza il collegio, sentite le parti, ammette o assume anche d'ufficio i mezzi di prova, se non ritiene di delegarne l'assunzione al relatore.	(art. 26, comma 12, r.d. 267/1942) All'udienza il collegio, sentite le parti, assume anche d'ufficio i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.
12. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione, il collegio provvede sul reclamo con decreto motivato.	12. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione, il collegio provvede sul reclamo con decreto motivato.	(art. 26, comma 13, r.d. 267/1942) Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il collegio provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato.
Art. 125	Art. 125	
Nomina del curatore	Nomina del curatore	
		(art. 27, comma 1, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. Il curatore è nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, osservati gli articoli 356 e 358.	1. Il curatore è nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, osservati gli articoli 356 e 358.	Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale.
2. Si applicano agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), le disposizioni del comma 1 e degli articoli 123 e da 126 a 136 in quanto compatibili.	2. Si applicano agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), le disposizioni del comma 1 e degli articoli 123 e da 126 a 136 in quanto compatibili.	Disciplina assente
3. Al curatore, agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 129, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.	3. Al curatore, agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 129, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.	(art. 28, comma 6, r.d. 267/1942) Al curatore fallimentare ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 32, secondo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.
4. I provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale già istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura della liquidazione giudiziale e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse e i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.	4. I provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 126	Art. 126	
Accettazione del curatore	Accettazione del curatore	
1. Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione. Se il curatore non osserva questo obbligo il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.	1. Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione. Se il curatore non osserva questo obbligo il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.	(art. 29, commi 1-2, r.d. 267/1942) Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, far pervenire al giudice delegato la propria accettazione. Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.
2. Intervenuta l'accettazione, l'ufficio comunica telematicamente al curatore le credenziali per l'accesso al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia.	2. Intervenuta l'accettazione, l'ufficio comunica telematicamente al curatore le credenziali per l'accesso al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia.	Disciplina assente
Art. 127	Art. 127	
Qualità di pubblico ufficiale	Qualità di pubblico ufficiale	
1. Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.	1. Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.	(art. 30, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.
Art. 128	Art. 128	
Gestione della procedura	Gestione della procedura	
1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del	1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del	(art. 31, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.	giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.	comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.
2. Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.	2. Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale , e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.	(art. 31, comma 2, r.d. 267/1942) Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.
3. La nomina dei difensori spetta al curatore. Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale. Il curatore può tuttavia assumere la veste di difensore, se in possesso della necessaria qualifica nei giudizi avanti al giudice tributario quando ciò è funzionale ad un risparmio per la massa.	3. Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale. Il curatore può tuttavia assumere la veste di difensore, se in possesso della necessaria qualifica nei giudizi avanti al giudice tributario quando ciò è funzionale ad un risparmio per la massa.	(art. 31, comma 3, r.d. 267/1942) Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento.
Art. 129	Art. 129	
Esercizio delle attribuzioni del curatore	Esercizio delle attribuzioni del curatore	
1. Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 198, 200, 203, 205 e 213. L'onere per il	1. Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 198, 200, 203, 205 e 213 . L'onere per il	(art. 32, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 89, 92, 95, 97 e 104-ter. L'onere per il compenso

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.	compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.	del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.
2. Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il debitore e gli amministratori della società o dell'ente in liquidazione giudiziale, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso del curatore.	2. Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il debitore e gli amministratori della società o dell'ente in liquidazione giudiziale, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso del curatore.	(art. 32, comma 2, r.d. 267/1942) Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore.
Art. 130	Art. 130	
Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore	Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore	
1. Il curatore, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, presenta al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società.	1. Il curatore, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, presenta al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società.	(art. 33, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 33, comma 2, r.d. 267/1942) Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>2. Se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'articolo 49, comma 3, lettera c), e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 198, comma 2, il curatore informa senza indugio il pubblico ministero. In tal caso o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera f), può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 49 e specificamente indicate nell'istanza di autorizzazione.</p>	<p>2. Se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'articolo 49, comma 3, lettera c), il curatore informa senza indugio il pubblico ministero. In tal caso o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera f), può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 49 e specificamente indicate nell'istanza di autorizzazione.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. Il giudice delegato può autorizzare il curatore a richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti in loro possesso.</p>	<p>3. Il giudice delegato può autorizzare il curatore a richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti in loro possesso.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>4. Il curatore, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenta al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale. Il curatore allega alla relazione il bilancio dell'ultimo esercizio formato ai sensi dell'articolo 198, comma 2, nonché il</p>	<p>4. Il curatore, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenta al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.</p>	<p>(art. 33, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

rendiconto di gestione di cui all'articolo 2487-bis del codice civile, evidenziando le rettifiche apportate.		
5. Se il debitore insolvente è una società o altro ente, la relazione espone i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società. Se la società o l'ente fa parte di un gruppo, il curatore deve altresì riferire sulla natura dei rapporti con le altre società o enti e allegare le informazioni raccolte sulle rispettive responsabilità, avuto riguardo agli effetti dei rapporti economici e contrattuali con le altre imprese del gruppo.	5. Se il debitore insolvente è una società o altro ente, la relazione espone i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società. Se la società o l'ente fa parte di un gruppo, il curatore deve altresì riferire sulla natura dei rapporti con le altre società o enti e allegare le informazioni raccolte sulle rispettive responsabilità, avuto riguardo agli effetti dei rapporti economici e contrattuali con le altre imprese del gruppo.	(art. 33, comma 3, r.d. 267/1942) Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.
6. Quando non si fa luogo all'accertamento del passivo ai sensi dell'articolo 209 la relazione di cui ai commi 4 e 5 è depositata entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.	6. Quando non si fa luogo all'accertamento del passivo ai sensi dell'articolo 209 la relazione di cui ai commi 4 e 5 è depositata entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.	Disciplina assente
7. Le relazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 sono trasmesse in copia integrale entro cinque giorni dal deposito al pubblico ministero.	7. Le relazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 sono trasmesse in copia integrale entro cinque giorni dal deposito al pubblico ministero.	(art. 33, comma 4, r.d. 267/1942) [...] Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero.
8. Il giudice delegato dispone la secretazione delle parti relative alla responsabilità penale del debitore e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del debitore.	8. Il giudice delegato dispone la secretazione delle parti relative alla responsabilità penale del debitore e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del debitore .	(art. 33, comma 4, r.d. 267/1942) Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la segretazione delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		della procedura e che investano la sfera personale del fallito. [...]
9. Il curatore, inoltre, entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, presenta al giudice delegato un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti allegati è trasmessa al comitato dei creditori. Nel termine di quindici giorni, il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti secretate, è trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.	9. Il curatore, inoltre, entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, presenta al giudice delegato un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti allegati è trasmessa al comitato dei creditori. Nel termine di quindici giorni, il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti secretate, è trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.	(art. 33, comma 5, r.d. 267/1942) Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.
Art. 131	Art. 131	
Deposito delle somme riscosse	Deposito delle somme riscosse	
1. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni sul conto corrente intestato alla procedura di	1. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni sul conto corrente intestato alla procedura di	(art. 34, comma 1, r.d. 267/1942) Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

liquidazione aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelta dal curatore.	liquidazione aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelta dal curatore.	o presso una banca scelti dal curatore. Su proposta del curatore il comitato dei creditori può autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purché sia garantita l'integrità del capitale.
2. Il mancato deposito nel termine è valutato dal tribunale ai fini dell'eventuale revoca del curatore.	2. Il mancato deposito nel termine è valutato dal tribunale ai fini dell'eventuale revoca del curatore.	(art. 34, comma 2, r.d. 267/1942) La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore.
3. Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato e, nel periodo di intestazione "Fondo unico giustizia" del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia s.p.a., in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.	3. Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato e, nel periodo di intestazione "Fondo unico giustizia" del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia s.p.a., in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.	(art. 34, comma 4, r.d. 267/1942) Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.
4. Il mandato è sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere con firma digitale ed è trasmesso telematicamente al depositario nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La trasmissione telematica è oggetto di disciplina con apposito decreto del Ministro della Giustizia, che ne stabilisce modalità, condizioni e limiti. La disposizione acquista efficacia a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in	4. Il mandato è sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere con firma digitale ed è trasmesso telematicamente al depositario nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La trasmissione telematica è oggetto di disciplina con apposito decreto del Ministro della Giustizia, che ne stabilisce modalità, condizioni e limiti. La disposizione acquista efficacia a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

vigore del presente codice, attestante la piena funzionalità dei sistemi di trasmissione telematica.	vigore del presente codice, attestante la piena funzionalità dei sistemi di trasmissione telematica.	
Art. 132	Art. 132	
Integrazione dei poteri del curatore	Integrazione dei poteri del curatore	
1. Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli altri atti di straordinaria amministrazione sono effettuati dal curatore, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori.	1. Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli altri atti di straordinaria amministrazione sono effettuati dal curatore, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori.	(art. 35, comma 1, r.d. 267/1942) Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori.
2. Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.	2. Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.	(art. 35, comma 2, r.d. 267/1942) Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.
3. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 213, comma 7.	3. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 213, comma 7 .	(art. 35, comma 3, r.d. 267/1942) Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 104-ter comma ottavo.
4. Il limite di cui al comma 3 può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.	4. Il limite di cui al comma 3 può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.	(art. 35, comma 4, r.d. 267/1942) Il limite di cui al secondo comma può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.
Art. 133	Art. 133	
Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore	Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>1. Contro gli atti di amministrazione e le omissioni del curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, con ricorso al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide sul reclamo, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.</p>	<p>1. Contro gli atti di amministrazione e le omissioni del curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, con ricorso al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide sul reclamo, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.</p>	<p>(art. 36, comma 1, r.d. 267/1942) Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.</p>
<p>2. Se il reclamo è accolto, il curatore deve conformarsi alla decisione del giudice delegato.</p>	<p>2. Se il reclamo è accolto, il curatore deve conformarsi alla decisione del giudice delegato.</p>	<p>(art. 36, comma 3, r.d. 267/1942) Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del curatore, questi è tenuto a dare esecuzione al provvedimento della autorità giudiziaria. [...]</p>
<p>3. Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 124.</p>	<p>3. Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 124.</p>	<p>(art. 36, comma 2, r.d. 267/1942) Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide entro trenta giorni, sentito il curatore e il reclamante, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame.</p>
<p>Art. 134</p>	<p>Art. 134</p>	
<p>Revoca del curatore</p>	<p>Revoca del curatore</p>	
		<p>(art. 37, comma 1, r.d. 267/1942)</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.	1. Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.	Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.
2. Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.	2. Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.	(art. 37, comma 2, r.d. 267/1942) Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.
3. Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca del curatore è ammesso il reclamo alla corte di appello previsto dall'articolo 124. Il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.	3. Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca del curatore è ammesso il reclamo alla corte di appello previsto dall'articolo 124. Il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.	(art. 37, comma 3, r.d. 267/1942) Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, è ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 26; il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.
Art. 135	Art. 135	
Sostituzione del curatore	Sostituzione del curatore	
1. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale le ragioni. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta, provvede alla nomina del nuovo curatore.	1. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale le ragioni. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta, provvede alla nomina del nuovo curatore.	(art. 37-bis, comma 1, r.d. 267/1942) Conclusa l'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutività dello stesso, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all' articolo 40; possono chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta di sostituzione del curatore, provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40.
		(art. 37-bis, comma 2, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli i cui titolari si trovino in conflitto di interessi.	2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli i cui titolari si trovino in conflitto di interessi.	Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.
Art. 136	Art. 136	
Responsabilità del curatore	Responsabilità del curatore	
1. Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal programma di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e in cui deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Mensilmente il curatore firma digitalmente il registro e vi appone la marca temporale, in conformità alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici.	1. Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal programma di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e in cui deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Mensilmente il curatore firma digitalmente il registro e vi appone la marca temporale, in conformità alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici.	(art. 38, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.
2. Il curatore procede alle operazioni di liquidazione contemporaneamente alle operazioni di accertamento del passivo.	2. Il curatore procede alle operazioni di liquidazione contemporaneamente alle operazioni di accertamento del passivo.	Disciplina assente
3. Durante la liquidazione giudiziale, l'azione di responsabilità contro il curatore revocato o sostituito è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato.	3. Durante la liquidazione giudiziale , l'azione di responsabilità contro il curatore revocato o sostituito è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato.	(art. 38, comma 2, r.d. 267/1942) Durante il fallimento l'azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, ovvero del comitato dei creditori.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

4. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante la liquidazione giudiziale, nonché al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 233, comma 2, deve rendere il conto della gestione a norma dell'articolo 231, comunicandolo anche al curatore eventualmente nominato in sua vece, il quale può presentare osservazioni e contestazioni.	4. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante la liquidazione giudiziale, nonché al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 233, comma 2 , deve rendere il conto della gestione a norma dell'articolo 231, comunicandolo anche al curatore eventualmente nominato in sua vece, il quale può presentare osservazioni e contestazioni.	(art. 38, comma 3, r.d. 267/1942) Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116.
5. Il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le specifiche tecniche necessarie per assicurare la compatibilità tra i software utilizzati per la tenuta del registro di cui al comma 1 con i sistemi informativi del Ministero della giustizia.	5. Il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le specifiche tecniche necessarie per assicurare la compatibilità tra i software utilizzati per la tenuta del registro di cui al comma 1 con i sistemi informativi del Ministero della giustizia.	Disciplina assente
Art. 137	Art. 137	
Compenso del curatore	Compenso del curatore	
1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se la liquidazione giudiziale si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.	1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se la liquidazione giudiziale si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.	(art. 39, comma 1, r.d. 267/1942) Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
2. La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo	2. La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo	(art. 39, commi 2-3, r.d. 267/1942) La liquidazione del compenso è fatto dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

l'esecuzione del concordato. Al curatore è dovuta anche un'integrazione del compenso per l'attività svolta fino al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 233, comma 2. È in facoltà del tribunale accordare al curatore acconti sul compenso. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni liquidazione di acconto deve essere preceduta dalla esecuzione di un progetto di ripartizione parziale.	l'esecuzione del concordato. Al curatore è dovuta anche un'integrazione del compenso per l'attività svolta fino al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 233, comma 2. È in facoltà del tribunale accordare al curatore acconti sul compenso. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni liquidazione di acconto deve essere preceduta dalla esecuzione di un progetto di ripartizione parziale.	l'esecuzione del concordato. È in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi. [...] Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale.
3. Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.	3. Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.	(art. 39, comma 3, r.d. 267/1942) Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.
4. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.	4. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.	(art. 39, comma 4, r.d. 267/1942) Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.
5. Quando sono nominati esperti ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), alla liquidazione del compenso si applica il comma 3.	5. Quando sono nominati esperti ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), alla liquidazione del compenso si applica il comma 3.	Disciplina assente
Art. 138	Art. 138	
Nomina del comitato dei creditori	Nomina del comitato dei creditori	
		(art. 40, comma 1, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>1. Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze documentali, sentito il curatore e tenuto conto della disponibilità ad assumere l'incarico e delle altre indicazioni eventualmente date dai creditori con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente. Salvo quanto previsto dall'articolo 139, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.</p>	<p>1. Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze documentali, sentito il curatore e tenuto conto della disponibilità ad assumere l'incarico e delle altre indicazioni eventualmente date dai creditori con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente. Salvo quanto previsto dall'articolo 139, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.</p>	<p>Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti. Salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.</p>
<p>2. Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.</p>	<p>2. Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.</p>	<p>(art. 40, comma 2, r.d. 267/1942) Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.</p>
<p>3. Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.</p>	<p>3. Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.</p>	<p>(art. 40, comma 3, r.d. 267/1942) Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.</p>
<p>4. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede il giudice delegato secondo i criteri dettati dai commi 1 e 2.</p>	<p>4. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede il giudice delegato secondo i criteri dettati dai commi 1 e 2.</p>	<p>(art. 40, comma 4, r.d. 267/1942) La sostituzione dei membri del comitato avviene secondo le modalità stabilite nel secondo comma.</p>
<p>5. Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione della nomina da parte dei suoi componenti comunicata al curatore che ne informa immediatamente il giudice delegato.</p>	<p>5. Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione della nomina da parte dei suoi componenti comunicata al curatore che ne informa immediatamente il giudice delegato.</p>	<p>(art. 40, comma 5, r.d. 267/1942) Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti, senza necessità di</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		convocazione dinanzi al curatore ed anche prima della elezione del suo presidente.
6. Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.	6. Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.	(art. 40, comma 6, r.d. 267/1942) Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.
7. Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare, a sue spese, a un avvocato o a un dottore commercialista, in tutto o in parte, l'espletamento delle proprie funzioni, dandone comunicazione al giudice delegato.	7. Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare, a sue spese, a un avvocato o a un dottore commercialista , in tutto o in parte, l'espletamento delle proprie funzioni, dandone comunicazione al giudice delegato.	(art. 40, comma 7, r.d. 267/1942) Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare in tutto o in parte l'espletamento delle proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti indicati nell'articolo 28, previa comunicazione al giudice delegato.
Art. 139	Art. 139	
Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori	Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori	
1. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 138. Il giudice delegato provvede alla nomina dei soggetti designati, verificato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 138, commi 1 e 2.	1. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 138 . Il giudice delegato provvede alla nomina dei soggetti designati, verificato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 138, commi 1 e 2.	(art. 37-bis, comma 1, r.d. 267/1942) Conclusa l'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutività dello stesso, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all' articolo 40 [...] Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta di sostituzione del curatore, provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40.
		(art. 37-bis, comma 2, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.	2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.	Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.
3. Il giudice delegato, su istanza del comitato dei creditori, acquisito il parere del curatore, può stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.	3. Il giudice delegato, su istanza del comitato dei creditori, acquisito il parere del curatore, può stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.	(art. 37-bis, comma 3, r.d. 267/1942) Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la maggioranza di quelli ammessi, indipendentemente dall'entità dei crediti vantati, possono stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese di cui all'articolo 41, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.
Art. 140	Art. 140	
Funzioni e responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti	Funzioni e responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti	
1. Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.	1. Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.	(art. 41, comma 1, r.d. 267/1942) Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.
2. Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.	2. Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.	(art. 41, comma 2, r.d. 267/1942) Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.
3. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è	3. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è	(art. 41, comma 3, r.d. 267/1942) Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali o mediante consultazioni telematiche, purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.	pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali o mediante consultazioni telematiche , purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.	presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo elettronico o telematico, purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.
4. In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.	4. In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.	(art. 41, comma 4, r.d. 267/1942) In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.
5. Il comitato e ogni suo componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al debitore. Se ricorrono le circostanze di cui al comma 4 gli stessi poteri possono essere esercitati da ciascun creditore, previa l'autorizzazione del giudice delegato.	5. Il comitato e ogni suo componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al debitore. Se ricorrono le circostanze di cui al comma 4 gli stessi poteri possono essere esercitati da ciascun creditore, previa l'autorizzazione del giudice delegato.	(art. 41, comma 5, r.d. 267/1942) Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.
6. I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 139, comma 3.	6. I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 139, comma 3.	(art. 41, comma 6, r.d. 267/1942) I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 37-bis, terzo comma.
7. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile.	7. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile.	(art. 41, comma 7, r.d. 267/1942) Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile.
8. L'azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Il giudice delegato provvede all'immediata sostituzione	8. L'azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Il giudice delegato provvede all'immediata	(art. 41, comma 8, r.d. 267/1942) L'azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Con il decreto di autorizzazione il giudice delegato sostituisce

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

dei componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione.	sostituzione dei componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione.	i componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione.
Art. 141	Art. 141	
Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori	Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori	
1. Contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori, il curatore, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto. Il giudice delegato decide sul reclamo sentite le parti, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.	1. Contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori, il curatore, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto. Il giudice delegato decide sul reclamo sentite le parti, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.	(art. 36, comma 1, r.d. 267/1942) Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.
2. Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 124.	2. Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 124.	(art. 36, comma 2, r.d. 267/1942) Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide entro trenta giorni, sentito il curatore e il reclamante, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 36, comma 3, r.d. 267/1942) [...] Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del comitato dei creditori, il giudice delegato provvede in sostituzione di quest'ultimo con l'accoglimento del reclamo.

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

SEZIONE II EFFETTI DELL'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PER IL DEBITORE	SEZIONE II EFFETTI DELL'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PER IL DEBITORE	
Art. 142 Beni del debitore	Art. 142 Beni del debitore	
1. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale.	1. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale .	(art. 42, comma 1, r.d. 267/1942) La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.
2. Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.	2. Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura , dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.	(art. 42, comma 2, r.d. 267/1942) Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.
3. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che gli pervengono durante la procedura, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.	3. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni del debitore , compresi quelli che gli pervengono durante la procedura , qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.	(art. 42, comma 3, r.d. 267/1942) Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.
Art. 143	Art. 143	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Rapporti processuali	Rapporti processuali	
1. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore.	1. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore.	(art. 43, comma 1, r.d. 267/1942) Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.
2. Il debitore può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.	2. Il debitore può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.	(art. 43, comma 2, r.d. 267/1942) Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.
3. L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice.	3. L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice.	(art. 43, comma 3, r.d. 267/1942) L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo.
Art. 144	Art. 144	
Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale	Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale	
1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori.	1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori.	(art. 44, commi 1-2, r.d. 267/1942) Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori. Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, sono acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilità	2. Fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, sono acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le	(art. 44, comma 3, r.d. 267/1942) Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al comma 1.	utilità che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al comma 1 .	il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma.
Art. 145	Art. 145	
Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale	Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale	
1. Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.	1. Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.	(art. 45, comma 1, r.d. 267/1942) Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.
Art. 146	Art. 146	
Beni non compresi nella liquidazione giudiziale	Beni non compresi nella liquidazione giudiziale	
1. Non sono compresi nella liquidazione giudiziale:	1. Non sono compresi nella liquidazione giudiziale:	(art. 46, comma 1, r.d. 267/1942) Non sono compresi nel fallimento:
a) i beni e i diritti di natura strettamente personale;	a) i beni e i diritti di natura strettamente personale;	1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;
b) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia;	b) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia;	2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile;	c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile;	3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.	d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.	5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
		(art. 46, comma 2, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

2. I limiti previsti al comma 1, lettera <i>b</i>), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, tenuto conto della condizione personale del debitore e di quella della sua famiglia.	2. I limiti previsti al comma 1, lettera <i>b</i>), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, tenuto conto della condizione personale del debitore e di quella della sua famiglia.	I limiti previsti nel primo comma, n. 2), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia.
Art. 147	Art. 147	
Alimenti ed abitazione del debitore	Alimenti ed abitazione del debitore	
1. Se al debitore vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.	1. Se al debitore vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.	(art. 47, comma 1, r.d. 267/1942) Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.
2. La casa della quale il debitore è proprietario o può godere in quanto titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione.	2. La casa della quale il debitore è proprietario o può godere in quanto titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione.	(art. 47, comma 2, r.d. 267/1942) La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività .
Art. 148	Art. 148	
Corrispondenza diretta al debitore	Corrispondenza diretta al debitore	
1. Il debitore persona fisica, è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale.	1. Il debitore persona fisica, è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale.	(art. 48, comma 1, r.d. 267/1942) Il fallito persona fisica è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.
		(art. 48, comma 2, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

2. La corrispondenza diretta al debitore che non è una persona fisica è consegnata al curatore.	2. La corrispondenza diretta al debitore che non è una persona fisica è consegnata al curatore.	La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica è consegnata al curatore.
Art. 149	Art. 149	
Obblighi del debitore	Obblighi del debitore	
1. Il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio e ogni loro cambiamento.	1. Il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio e ogni loro cambiamento.	(art. 49, comma 1, r.d. 267/1942) L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio.
2. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al comma 1 devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.	2. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al comma 1 devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.	(art. 49, comma 2, r.d. 267/1942) Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.
3. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, i medesimi soggetti possono essere autorizzati dal giudice delegato a comparire per mezzo di un procuratore.	3. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, i medesimi soggetti possono essere autorizzati dal giudice delegato a comparire per mezzo di un procuratore.	(art. 49, comma 3, r.d. 267/1942) In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice può autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario.
SEZIONE III	SEZIONE III	
EFFETTI DELL'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PER I CREDITORI	EFFETTI DELL'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PER I CREDITORI	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 150	Art. 150	
Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali	Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali	
1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.	1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale , può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.	(art. 51, comma 1, r.d. 267/1942) Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.
Art. 151	Art. 151	
Concorso dei creditori	Concorso dei creditori	
1. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.	1. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore .	(art. 52, comma 1, r.d. 267/1942) Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.
2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge.	2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile , nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo , salvo diverse disposizioni della legge.	(art. 52, comma 2, r.d. 267/1942) Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 150.	3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 150 .	(art. 52, comma 3, r.d. 267/1942) Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 51.
Art. 152	Art. 152	
Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili	Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati al di fuori della liquidazione giudiziale anche durante la procedura, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.	1. I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati al di fuori della liquidazione giudiziale anche durante la procedura , dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.	(art. 53, comma 1, r.d. 267/1942) I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati anche durante il fallimento, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.
2. Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, determinandone le modalità a norma dell'articolo 216. Il giudice delegato può assegnare i beni al creditore che ne ha fatto istanza. Il giudice delegato provvede acquisita la valutazione dei beni oggetto del provvedimento di autorizzazione o di assegnazione.	2. Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, determinandone le modalità a norma dell'articolo 216. Il giudice delegato può assegnare i beni al creditore che ne ha fatto istanza. Il giudice delegato provvede acquisita la valutazione dei beni oggetto del provvedimento di autorizzazione o di assegnazione.	(art. 53, comma 2, r.d. 267/1942) Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, determinandone le modalità a norma dell'articolo 107.
3. Se il ricavato della vendita, al netto delle spese o, in caso di assegnazione, il valore di stima è superiore all'importo del credito ammesso al passivo con prelazione, il creditore ne versa al curatore l'eccedenza.	3. Se il ricavato della vendita, al netto delle spese o, in caso di assegnazione, il valore di stima è superiore all'importo del credito ammesso al passivo con prelazione, il creditore ne versa al curatore l'eccedenza.	Disciplina assente
4. Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma 2.	4. Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma 2.	(art. 53, comma 3, r.d. 267/1942) Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.
Art. 153	Art. 153	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo	Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo	
<p>1. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.</p>	<p>1. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.</p>	<p>(art. 54, comma 1, r.d. 267/1942) I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.</p>
<p>2. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.</p>	<p>2. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.</p>	<p>(art. 54, comma 2, r.d. 267/1942) Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.</p>
<p>3. L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale all'atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di</p>	<p>3. L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale all'atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di</p>	<p>(art. 54, comma 3, r.d. 267/1942) L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.	riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.	deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.
4. Se il credito è garantito da ipoteca, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione, dell'iscrizione e della rinnovazione dell'ipoteca.	4. Se il credito è garantito da ipoteca, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione, dell'iscrizione e della rinnovazione dell'ipoteca.	Disciplina assente
5. Se il credito è garantito da pegno o assistito da privilegio speciale a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione del pegno e, nel caso previsto dall'articolo 152, commi 1 e 2, alle spese di conservazione e vendita del bene costituito in pegno o oggetto del privilegio, nonché alle spese di individuazione e consegna del bene oggetto di pegno non possessorio.	5. Se il credito è garantito da pegno o assistito da privilegio speciale a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione del pegno e, nel caso previsto dall'articolo 152, commi 1 e 2, alle spese di conservazione e vendita del bene costituito in pegno o oggetto del privilegio, nonché alle spese di individuazione e consegna del bene oggetto di pegno non possessorio.	Disciplina assente
Art. 154	Art. 154	
Crediti pecuniari	Crediti pecuniari	
1. La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura ovvero fino all'archiviazione disposta ai sensi dell'articolo 234, comma 7, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dall'articolo 153, comma 3.	1. La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura ovvero fino all'archiviazione disposta ai sensi dell'articolo 234, comma 7, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dall'articolo 153, comma 3.	(art. 55, comma 1, r.d. 267/1942) La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente.
		(art. 55, comma 2, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

2. I crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.	2. I crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale .	I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento.
3. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 204, 226 e 227. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono essere fatti valere contro il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non previa escussione di un obbligato principale.	3. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 204, 226 e 227. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono essere fatti valere contro il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale , se non previa escussione di un obbligato principale.	(art. 55, comma 3, r.d. 267/1942) I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 96, 113 e 113-bis. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale.
Art. 155	Art. 155	
Compensazione	Compensazione	
1. I creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest'ultimo, ancorché non scaduti prima dell'apertura della procedura concorsuale.	1. I creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest'ultimo , ancorché non scaduti prima dell'apertura della procedura concorsuale .	(art. 56, comma 1, r.d. 267/1942) I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.
2. La compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore.	2. La compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore.	(art. 56, comma 2, r.d. 267/1942) Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.
Art. 156	Art. 156	
Crediti infruttiferi	Crediti infruttiferi	
		(art. 57, comma 1, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale sono ammessi al passivo per l'intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del saggio stabilito dall'articolo 1284 del codice civile, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.	1. I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale sono ammessi al passivo per l'intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del saggio stabilito dall'articolo 1284 del codice civile , per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.	I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento sono ammessi al passivo per l'intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del cinque per cento all'anno, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.
Art. 157	Art. 157	
Obbligazioni ed altri titoli di debito	Obbligazioni ed altri titoli di debito	
1. I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale, detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.	1. I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale, detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.	(art. 58, comma 1, r.d. 267/1942) I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.
Art. 158	Art. 158	
Crediti non pecuniari	Crediti non pecuniari	
1. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data di apertura della liquidazione giudiziale.	1. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data di apertura della liquidazione giudiziale .	(art. 59, comma 1, r.d. 267/1942) I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 159	Art. 159	
Rendita perpetua e rendita vitalizia	Rendita perpetua e rendita vitalizia	
1. Se nel passivo della liquidazione giudiziale sono presenti crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'articolo 1866 del codice civile.	1. Se nel passivo della liquidazione giudiziale sono presenti crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'articolo 1866 del codice civile.	(art. 60, comma 1, r.d. 267/1942) Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'art. 1866 del codice civile.
2. Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale.	2. Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale.	(art. 60, comma 2, r.d. 267/1942) Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento della dichiarazione di fallimento.
Art. 160	Art. 160	
Creditore di più coobbligati solidali	Creditore di più coobbligati solidali	
1. Il creditore di più coobbligati in solido concorre nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.	1. Il creditore di più coobbligati in solido concorre nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.	(art. 61, comma 1, r.d. 267/1942) Il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.
2. Il regresso tra i coobbligati può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.	2. Il regresso tra i coobbligati può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.	(art. 61, comma 2, r.d. 267/1942) Il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.
Art. 161	Art. 161	
Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto	Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. Il creditore che, prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, ha ricevuto da un coobbligato in solido con il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla procedura concorsuale, o da un fideiussore, una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale per la parte non riscossa.	1. Il creditore che, prima dell'apertura della liquidazione giudiziale , ha ricevuto da un coobbligato in solido con il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla procedura concorsuale , o da un fideiussore, una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale per la parte non riscossa.	(art. 62, comma 1, r.d. 267/1942) Il creditore che, prima della dichiarazione di fallimento, ha ricevuto da un coobbligato in solido col fallito o da un fideiussore una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nel fallimento per la parte non riscossa.
2. Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il debitore ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale di questo per la somma pagata.	2. Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il debitore ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale di questo per la somma pagata.	(art. 62, comma 2, r.d. 267/1942) Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il fallito ha diritto di concorrere nel fallimento di questo per la somma pagata.
3. Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.	3. Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.	(art. 62, comma 3, r.d. 267/1942) Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.
Art. 162	Art. 162	
Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia	Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia	
1. Il coobbligato o fideiussore del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale che ha un diritto di pegno o di ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso concorre nella liquidazione giudiziale per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.	1. Il coobbligato o fideiussore del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale che ha un diritto di pegno o di ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso concorre nella liquidazione giudiziale per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.	(art. 63, comma 1, r.d. 267/1942) Il coobbligato o fideiussore del fallito che ha un diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso, concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.
		(art. 63, comma 2, r.d. 267/1942)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.	2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.	Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.
SEZIONE IV	SEZIONE IV	
EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI	EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI	
Art. 163	Art. 163	
Atti a titolo gratuito	Atti a titolo gratuito	
1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.	1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori , gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.	(art. 64, comma 1, r.d. 267/1942) Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.
2. I beni oggetto degli atti di cui al comma 1 sono acquisiti al patrimonio della liquidazione giudiziale mediante trascrizione della sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura concorsuale. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 133.	2. I beni oggetto degli atti di cui al comma 1 sono acquisiti al patrimonio della liquidazione giudiziale mediante trascrizione della sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura concorsuale. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 133 .	(art. 64, comma 2, r.d. 267/1942) I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36.
Art. 164	Art. 164	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Pagamenti di crediti non scaduti e postergati	Pagamenti di crediti non scaduti e postergati	
1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o posteriormente, se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nei due anni anteriori.	1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di <u>apertura della liquidazione giudiziale</u> o posteriormente, se sono stati eseguiti dal <u>debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale</u> o nei due anni anteriori.	(art. 65, comma 1, r.d. 267/1942) Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.
2. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore. Si applica l'articolo 2467, secondo comma, codice civile.	2. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore. Si applica l'articolo 2467, secondo comma, codice civile.	(art. 2467, comma 1, c.c.) Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche al rimborso dei finanziamenti effettuati a favore della società assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.	3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche al rimborso dei finanziamenti effettuati a favore della società assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.	(art. 2497-quinquies, comma 1, c.c.) Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467.
Art. 165	Art. 165	
Azione revocatoria ordinaria	Azione revocatoria ordinaria	
		(art. 66, comma 1, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.	1. Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.	Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
2. L'azione si propone dinanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.	2. L'azione si propone dinanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.	(art. 66, comma 2, r.d. 267/1942) L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.
Art. 166	Art. 166	
Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie	Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie	
1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:	1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:	(art. 67, comma 1, r.d. 267/1942) Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;	a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;	1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento , in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;	b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;	2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura	c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita	3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti;	l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti;	
d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti.	d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti.	4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori.	2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori .	(art. 67, comma 2, r.d. 267/1942) Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:	3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:	(art. 67, comma 3, r.d. 267/1942) Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;	a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;	a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione del debitore nei confronti della banca;	b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione del debitore nei confronti della banca;	b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
c) le vendite e i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non	c) le vendite e i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non	c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;	abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;	abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;
d) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all'articolo 56 o di cui all'articolo 284 e in esso indicati. L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;	d) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all'articolo 56 o di cui all'articolo 284 e in esso indicati. L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;	d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; [...]
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere e dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;	e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati , nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere e dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;	e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;
f) i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non subordinati;	f) i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non subordinati;	f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di	g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di	g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

servizi strumentali all'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza previste dal presente codice.	servizi strumentali all'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza previste dal presente codice.	strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di concordato preventivo.
4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.	4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.	(art. 67, comma 4, r.d. 267/1942) Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 167	Art. 167	
Patrimoni destinati ad uno specifico affare	Patrimoni destinati ad uno specifico affare	
1. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.	1. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.	(art. 67-bis, comma 1, r.d. 267/1942) Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.
Art. 168	Art. 168	
Pagamento di cambiale scaduta	Pagamento di cambiale scaduta	
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 166, comma 2, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto	1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 166, comma 2, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto	(art. 68, comma 1, r.d. 267/1942) In deroga a quanto disposto dall'art. 67, secondo comma, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.	del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.	del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.
Art. 169	Art. 169	
Atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto	Atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto	
1. Gli atti previsti dall'articolo 166, compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa e quelli a titolo gratuito compiuti tra le stesse persone più di due anni prima della data di deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, ma nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa, sono revocati se il coniuge o la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del debitore.	1. Gli atti previsti dall'articolo 166, compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa e quelli a titolo gratuito compiuti tra le stesse persone più di due anni prima della data di deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, ma nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa, sono revocati se il coniuge o la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del debitore.	(art. 69, comma 1, r.d. 267/1942) Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.
Art. 170	Art. 170	
Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia	Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia	
1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della	1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della	(art. 69-bis, comma 1, r.d. 267/1942) Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.	liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.	dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.
2. Quando alla domanda di accesso a una procedura concorsuale segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso.	Disciplina assente	(art. 69-bis, comma 2, r.d. 267/1942) Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.
Art. 171	Art. 171	
Effetti della revocazione	Effetti della revocazione	
1. La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o società previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.	1. La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o società previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.	(art. 70, comma 1, r.d. 267/1942) La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle società previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.
2. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo della liquidazione giudiziale per il suo eventuale credito.	2. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo della liquidazione giudiziale per il suo eventuale credito.	(art. 70, comma 2, r.d. 267/1942) Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.
3. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel	3. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel	(art. 70, comma 3, r.d. 267/1942) Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.	periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.	periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.
SEZIONE V	SEZIONE V	
EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SUI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI	EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SUI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI	
Art. 172	Art. 172	
Rapporti pendenti	Rapporti pendenti	
1. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione giudiziale l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.	1. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione giudiziale l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del debitore , assumendo, a decorrere dalla data del subentro , tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.	(art. 72, comma 1, r.d. 267/1942) Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.
2. Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine	2. Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine	(art. 72, comma 2, r.d. 267/1942) Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.	non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.	superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.
3. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura.	3. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura.	Disciplina assente
4. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.	4. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.	(art. 72, comma 4, r.d. 267/1942) In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.
5. L'azione di risoluzione del contratto promossa prima dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al capo III del presente titolo.	5. L'azione di risoluzione del contratto promossa prima dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al capo III del presente titolo.	(art. 72, comma 5, r.d. 267/1942) L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.
6. Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dall'apertura della liquidazione giudiziale.	6. Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dall'apertura della liquidazione giudiziale.	(art. 72, comma 6, r.d. 267/1942) Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.
7. Sono salve le norme speciali in materia di contratti pubblici.	7. Sono salve le norme speciali in materia di contratti pubblici.	Disciplina assente
Art. 173	Art. 173	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Contratti preliminari	Contratti preliminari	
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 72, comma 3, r.d. 267/1942) La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'articolo 72 bis.
1. Il curatore può sciogliersi dal contratto preliminare di vendita immobiliare anche quando il promissario acquirente abbia proposto e trascritto prima dell'apertura della liquidazione giudiziale domanda di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile, ma lo scioglimento non è opponibile al promissario acquirente se la domanda viene successivamente accolta.	1. Il curatore può sciogliersi dal contratto preliminare di vendita immobiliare anche quando il promissario acquirente abbia proposto e trascritto prima dell'apertura della liquidazione giudiziale domanda di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile, ma lo scioglimento non è opponibile al promissario acquirente se la domanda viene successivamente accolta.	Disciplina assente
2. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, il promissario acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno, e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale.	2. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, il promissario acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno, e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale.	(art. 72, comma 7, r.d. 267/1942) In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 174, il contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile non si scioglie se ha ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale del promissario	3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 174, il contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile non si scioglie se ha ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale del promissario	(art. 72, comma 8, r.d. 267/1942) Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa del promissario acquirente, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale e il promissario acquirente ne chieda l'esecuzione nel termine e secondo le modalità stabilite per la presentazione delle domande di accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura.</p>	<p>acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa del promissario acquirente, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale e il promissario acquirente ne chieda l'esecuzione nel termine e secondo le modalità stabilite per la presentazione delle domande di accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura.</p>	<p>suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente.</p>
<p>4. Nei casi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita, l'immobile è trasferito e consegnato al promissario acquirente nello stato in cui si trova. Gli acconti corrisposti prima dell'apertura della liquidazione giudiziale sono opponibili alla massa in misura pari alla metà dell'importo che il promissario acquirente dimostra di aver versato. Il giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordina con decreto la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.</p>	<p>4. Nei casi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita, l'immobile è trasferito e consegnato al promissario acquirente nello stato in cui si trova. Gli acconti corrisposti prima dell'apertura della liquidazione giudiziale sono opponibili alla massa in misura pari alla metà dell'importo che il promissario acquirente dimostra di aver versato. Il giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordina con decreto la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 174</p>	<p>Art. 174</p>	
<p>Contratti relativi a immobili da costruire</p>	<p>Contratti relativi a immobili da costruire</p>	
<p>1. I contratti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, si sciolgono se, prima che il</p>	<p>1. I contratti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, si sciolgono se, prima che il</p>	<p>(art. 72-bis, comma 1, r.d. 267/1942) I contratti di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 si sciolgono se, prima che il</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.	curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.	curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.
Art. 175	Art. 175	
Contratti di carattere personale	Contratti di carattere personale	
1. I contratti di carattere personale si sciolgono per effetto dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di uno dei contraenti, salvo che il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori e il consenso dell'altro contraente, manifesti la volontà di subentrarvi, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.	1. I contratti di carattere personale si sciolgono per effetto dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di uno dei contraenti, salvo che il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori e il consenso dell'altro contraente, manifesti la volontà di subentrarvi, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.	Disciplina assente
2. Ai fini di cui al comma 1, i contratti sono di carattere personale quando la considerazione della qualità soggettiva della parte nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è stata motivo determinante del consenso.	2. Ai fini di cui al comma 1, i contratti sono di carattere personale quando la considerazione della qualità soggettiva della parte nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è stata motivo determinante del consenso.	Disciplina assente
Art. 176	Art. 176	
Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare	Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare	
		(art. 72-ter, comma 1, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>1. L'apertura della liquidazione giudiziale della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione. In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.</p>	<p>1. L'apertura della liquidazione giudiziale della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione. In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.</p>	<p>Il fallimento della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione.</p>
		<p>(art. 72-ter, comma 2, r.d. 267/1942) In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società assumendone gli oneri relativi.</p>
<p>2. Se il curatore non subentra nel contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato, sentito il comitato dei creditori, a realizzare o a continuare l'operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore può trattenere i proventi dell'affare e può insinuarsi al passivo della procedura in via chirografaria per l'eventuale credito residuo.</p>	<p>2. Se il curatore non subentra nel contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato, sentito il comitato dei creditori, a realizzare o a continuare l'operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore può trattenere i proventi dell'affare e può insinuarsi al passivo della procedura in via chirografaria per l'eventuale credito residuo.</p>	<p>(art. 72-ter, comma 3, r.d. 267/1942) Ove il curatore non subentri nel contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare l'operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore può trattenere i proventi dell'affare e può insinuarsi al passivo del fallimento in via chirografaria per l'eventuale credito residuo.</p>
<p>3. Nelle ipotesi ai commi 1, secondo periodo e 2, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.</p>	<p>3. Nelle ipotesi ai commi 1, secondo periodo e 2, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.</p>	<p>(art. 72-ter, comma 4, r.d. 267/1942) Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.</p>
<p>4. Qualora, nel caso di cui al comma 1, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste ai commi 1, secondo</p>	<p>4. Qualora, nel caso di cui al comma 1, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste ai commi 1, secondo</p>	<p>(art. 72-ter, comma 5, r.d. 267/1942) Qualora, nel caso di cui al primo comma, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo e nel</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

periodo e 2, si applica l'articolo 2447- <i>decies</i> , sesto comma, del codice civile.	periodo e 2, si applica l'articolo 2447- <i>decies</i> , sesto comma, del codice civile.	terzo comma, si applica l'articolo 2447- <i>decies</i> , sesto comma, del codice civile.
Art. 177	Art. 177	
Locazione finanziaria	Locazione finanziaria	
1. In caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio dell'utilizzatore, quando il curatore decide di sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria a norma dell'articolo 172, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale, determinato ai sensi dell'articolo 97, comma 12, primo periodo; per le somme già riscosse si applica l'articolo 166, comma 3, lettera a).	1. In caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio dell'utilizzatore, quando il curatore decide di sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria a norma dell'articolo 172, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale, determinato ai sensi dell'articolo 97, comma 12, primo periodo; per le somme già riscosse si applica l'articolo 166, comma 3, lettera a).	(art. 72- <i>quater</i> , commi 1-2, r.d. 267/1942) Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'articolo 72. Se è disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto. In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a).
2. Il concedente ha diritto di insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene secondo la stima disposta dal giudice delegato.	2. Il concedente ha diritto di insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene secondo la stima disposta dal giudice delegato.	(art. 72- <i>quater</i> , comma 3, r.d. 267/1942) Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.
3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di società autorizzata alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue. L'utilizzatore conserva la facoltà di	3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di società autorizzata alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue. L'utilizzatore conserva la facoltà di	(art. 72- <i>quater</i> , comma 4, r.d. 267/1942) In caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.	acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.	contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.
Art. 178	Art. 178	
Vendita con riserva di proprietà	Vendita con riserva di proprietà	
1. Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori. Il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, che può essere compensato con il credito avente ad oggetto la restituzione delle rate pagate.	1. Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori. Il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, che può essere compensato con il credito avente ad oggetto la restituzione delle rate pagate.	(art. 73, comma 1, r.d. 267/1942) Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori; il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa.
2. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del venditore non è causa di scioglimento del contratto.	2. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del venditore non è causa di scioglimento del contratto.	(art. 73, comma 2, r.d. 267/1942) Il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto.
Art. 179	Art. 179	
Contratti ad esecuzione continuata o periodica	Contratti ad esecuzione continuata o periodica	
		(art. 74, comma 1, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.	1. Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.	Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già -avvenute o dei servizi già erogati.
2. Il creditore può chiedere l'ammissione al passivo del prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati prima dell'apertura della liquidazione giudiziale.	2. Il creditore può chiedere l'ammissione al passivo del prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati prima dell'apertura della liquidazione giudiziale.	Disciplina assente
Art. 180	Art. 180	
Restituzione di cose non pagate	Restituzione di cose non pagate	
1. Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima che nei suoi confronti sia stata aperta la liquidazione, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, né altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempreché egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.	1. Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima che nei suoi confronti sia stata aperta la liquidazione , ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, né altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempreché egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.	(art. 75, comma 1, r.d. 267/1942) Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima della dichiarazione di fallimento di questo, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, né altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempreché egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.
Art. 181	Art. 181	
Contratto di borsa a termine	Contratto di borsa a termine	
1. Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo l'apertura della liquidazione giudiziale del	1. Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo l'apertura della liquidazione giudiziale del	(art. 76, comma 1, r.d. 267/1942) Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, si

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

patrimonio di uno dei contraenti, si scioglie alla data dell'apertura della procedura.	patrimonio di uno dei contraenti, si scioglie alla data dell'apertura della procedura .	scioglie alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento è versata nel fallimento se il fallito risulta in credito; o è ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.
2. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data dell'apertura della procedura è versata al curatore, se il contraente il cui patrimonio è sottoposto a liquidazione giudiziale risulta in credito o è ammessa al passivo nel caso contrario.	2. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data dell'apertura della procedura è versata al curatore , se il contraente il cui patrimonio è sottoposto a liquidazione giudiziale risulta in credito o è ammessa al passivo nel caso contrario.	
Art. 182	Art. 182	
Associazione in partecipazione	Associazione in partecipazione	
1. L'associazione in partecipazione si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'associante.	1. L'associazione in partecipazione si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'associante.	(art. 77, comma 1, r.d. 267/1942)
2. L'associato ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito per quella parte dei conferimenti che non è assorbita dalle perdite a suo carico.	2. L'associato ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito per quella parte dei conferimenti che non è assorbita dalle perdite a suo carico.	La associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell'associante. L'associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a suo carico.
3. L'associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico. Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall'articolo 260.	3. L'associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico. Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall'articolo 260.	(art. 77, commi 2-3, r.d. 267/1942)
Art. 183	Art. 183	
Conto corrente, mandato, commissione	Conto corrente, mandato, commissione	
		(art. 78, comma 1, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti.	1. I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti.	I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti.
2. Il contratto di mandato si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del mandatario.	2. Il contratto di mandato si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del mandatario.	(art. 78, comma 2, r.d. 267/1942) Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario.
3. Se il curatore della liquidazione giudiziale del patrimonio del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario per l'attività compiuta dopo l'apertura della procedura è soddisfatto in prededuzione.	3. Se il curatore della liquidazione giudiziale del patrimonio del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario per l'attività compiuta dopo l'apertura della procedura è soddisfatto in prededuzione.	(art. 78, comma 3, r.d. 267/1942) Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario è trattato a norma dell'articolo 111, primo comma, n. 1), per l'attività compiuta dopo il fallimento.
Art. 184	Art. 184	
Contratto di affitto di azienda	Contratto di affitto di azienda	
1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente non scioglie il contratto di affitto d'azienda, ma il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.	1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente non scioglie il contratto di affitto d'azienda, ma il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.	(art. 79, comma 1, r.d. 267/1942) Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall' articolo 111, n. 1.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

2. In caso di recesso del curatore e comunque alla scadenza del contratto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 212, comma 6.	2. In caso di recesso del curatore e comunque alla scadenza del contratto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 212, comma 6.	Disciplina assente
3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'affittuario, il curatore può in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al concedente un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.	3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'affittuario, il curatore può in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al concedente un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.	Disciplina assente
Art. 185	Art. 185	
Contratto di locazione di immobili	Contratto di locazione di immobili	
1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del locatore non scioglie il contratto di locazione di immobili e il curatore subentra nel contratto.	1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del locatore non scioglie il contratto di locazione di immobili e il curatore subentra nel contratto.	(art. 80, comma 1, r.d. 267/1942) Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto.
2. Qualora, alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale, la residua durata del contratto sia superiore a quattro anni, il curatore, entro un anno dall'apertura della procedura, può, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati.	2. Qualora, alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale, la residua durata del contratto sia superiore a quattro anni, il curatore, entro un anno dall'apertura della procedura, può, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli	(art. 80, comma 2, r.d. 267/1942) Qualora la durata del contratto sia complessivamente superiore a quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore ha , entro un anno dalla dichiarazione di fallimento, la facoltà di recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dall'apertura della procedura.	interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dall'apertura della procedura.	interessati. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento.
3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del conduttore, il curatore può in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.	3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del conduttore, il curatore può in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.	(art. 80, commi 3-4, r.d. 267/1942) In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il credito per l'indennizzo è soddisfatto in prededuzione ai sensi dell' articolo 111, n. 1 con il privilegio dell'articolo 2764 del codice civile.
Art. 186	Art. 186	
Contratto di appalto	Contratto di appalto	
1. Il contratto di appalto si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di sessanta giorni dall'apertura della procedura ed offrendo idonee garanzie.	1. Il contratto di appalto si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di sessanta giorni dall'apertura della procedura ed offrendo idonee garanzie.	(art. 81, comma 1, r.d. 267/1942) Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.
2. Nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva dello stesso appaltatore è stata un motivo determinante	2. Nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva dello stesso appaltatore è stata un motivo	(art. 81, comma 2, r.d. 267/1942) Nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta,

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto.	determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto.	comunque, la prosecuzione del rapporto. Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche.
Art. 187	Art. 187	
Contratto di assicurazione	Contratto di assicurazione	
1. Al contratto di assicurazione contro i danni si applica l'articolo 172, salvo il diritto di recesso dell'assicuratore a norma dell'articolo 1898 del codice civile se la prosecuzione del contratto può determinare un aggravamento del rischio.	1. Al contratto di assicurazione contro i danni si applica l'articolo 172, salvo il diritto di recesso dell'assicuratore a norma dell'articolo 1898 del codice civile se la prosecuzione del contratto può determinare un aggravamento del rischio.	(art. 82, comma 1, r.d. 267/1942) Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario, e salva l'applicazione dell'art. 1898 del codice civile se ne deriva un aggravamento del rischio.
2. Se il curatore comunica di voler subentrare nel contratto, il credito dell'assicuratore è soddisfatto in prededuzione per i premi scaduti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.	2. Se il curatore comunica di voler subentrare nel contratto, il credito dell'assicuratore è soddisfatto in prededuzione per i premi scaduti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.	(art. 82, comma 2, r.d. 267/1942) Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Art. 188	Art. 188	
Contratto di edizione	Contratto di edizione	
1. Gli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'editore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale.	1. Gli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'editore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale.	(art. 83, comma 1, r.d. 267/1942) Gli effetti del fallimento dell'editore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale.
Art. 189	Art. 189	
Rapporti di lavoro subordinato	Rapporti di lavoro subordinato	

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento. I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso.</p>	<p>1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento. I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>2. Il recesso del curatore dai rapporti di lavoro subordinato sospesi ai sensi del comma 1 ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Il subentro del curatore nei rapporti di lavoro subordinato sospesi decorre dalla comunicazione dal medesimo effettuata ai lavoratori. Il curatore trasmette all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale, entro trenta giorni dalla nomina, l'elenco dei dipendenti dell'impresa in forza al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale stessa. Su istanza del curatore il termine può essere prorogato dal giudice delegato di ulteriori trenta giorni, quando l'impresa occupa più di cinquanta dipendenti.</p>	<p>2. Il recesso del curatore dai rapporti di lavoro subordinato sospesi ai sensi del comma 1 ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Il subentro del curatore nei rapporti di lavoro subordinato sospesi decorre dalla comunicazione dal medesimo effettuata ai lavoratori. Il curatore trasmette all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale, entro trenta giorni dalla nomina, l'elenco dei dipendenti dell'impresa in forza al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale stessa. Su istanza del curatore il termine può essere prorogato dal giudice delegato di ulteriori trenta giorni, quando l'impresa occupa più di cinquanta dipendenti.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. Qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l'assetto dell'organizzazione del lavoro, il curatore procede senza indugio al recesso dai relativi rapporti di lavoro subordinato. Il curatore comunica la risoluzione per iscritto. In ogni caso, salvo quanto</p>	<p>3. Qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l'assetto dell'organizzazione del lavoro, il curatore procede senza indugio al recesso dai relativi rapporti di lavoro subordinato. Il curatore comunica la risoluzione per iscritto. In ogni caso,</p>	<p>Disciplina assente</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>disposto dal comma 4, decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, salvo quanto previsto dai commi 4 e 6.</p>	<p>salvo quanto disposto dal comma 4, decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, salvo quanto previsto dai commi 4 e 6.</p>	
<p>4. Il curatore o il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale, qualora ritengano sussistenti possibilità di ripresa o trasferimento a terzi dell'azienda o di un suo ramo, possono chiedere al giudice delegato, con istanza da depositarsi presso la cancelleria del tribunale, a pena di inammissibilità, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 3, una proroga del medesimo termine. Analoga istanza può in ogni caso essere presentata, personalmente o a mezzo di difensore munito di procura dallo stesso autenticata, anche dai singoli lavoratori, ma in tal caso la proroga ha effetto solo nei confronti dei lavoratori istanti; l'istanza del lavoratore deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, elezione di domicilio o indicazione di indirizzo PEC ove ricevere le comunicazioni. Il giudice delegato, qualora il curatore entro il termine di cui al comma 3 non abbia proceduto al subentro o al recesso, entro trenta giorni dal deposito dell'istanza ovvero, in caso di più istanze, dal deposito dell'ultima di queste, può assegnare al curatore un termine non superiore a otto mesi per assumere le determinazioni di cui al comma 1. Il giudice delegato tiene conto, nello</p>	<p>4. Il curatore o il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale, qualora ritengano sussistenti possibilità di ripresa o trasferimento a terzi dell'azienda o di un suo ramo, possono chiedere al giudice delegato, con istanza da depositarsi presso la cancelleria del tribunale, a pena di inammissibilità, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 3, una proroga del medesimo termine. Analoga istanza può in ogni caso essere presentata, personalmente o a mezzo di difensore munito di procura dallo stesso autenticata, anche dai singoli lavoratori, ma in tal caso la proroga ha effetto solo nei confronti dei lavoratori istanti; l'istanza del lavoratore deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, elezione di domicilio o indicazione di indirizzo PEC ove ricevere le comunicazioni. Il giudice delegato, qualora il curatore entro il termine di cui al comma 3 non abbia proceduto al subentro o al recesso, entro trenta giorni dal deposito dell'istanza ovvero, in caso di più istanze, dal deposito dell'ultima di queste, può assegnare al curatore un termine non</p>	<p>Disciplina assente</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>stabilire la misura del termine, delle prospettive di ripresa delle attività o di trasferimento dell'azienda. Il termine così concesso decorre dalla data di deposito in cancelleria del provvedimento del giudice delegato, che è immediatamente comunicato al curatore e agli eventuali altri istanti. Qualora nel termine così prorogato il curatore non procede al subentro o al recesso, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati, si intendono risolti di diritto, salvo quanto previsto al comma 6, con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. In tale ipotesi, a favore di ciascun lavoratore nei cui confronti è stata disposta la proroga, è riconosciuta un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a otto mensilità, che è ammessa al passivo come credito successivo all'apertura della liquidazione giudiziale.</p>	<p>superiore a otto mesi per assumere le determinazioni di cui al comma 1. Il giudice delegato tiene conto, nello stabilire la misura del termine, delle prospettive di ripresa delle attività o di trasferimento dell'azienda. Il termine così concesso decorre dalla data di deposito in cancelleria del provvedimento del giudice delegato, che è immediatamente comunicato al curatore e agli eventuali altri istanti. Qualora nel termine così prorogato il curatore non procede al subentro o al recesso, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati, si intendono risolti di diritto, salvo quanto previsto al comma 6, con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. In tale ipotesi, a favore di ciascun lavoratore nei cui confronti è stata disposta la proroga, è riconosciuta un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a otto mensilità, che è ammessa al passivo come credito successivo all'apertura della liquidazione giudiziale.</p>	
<p>5. <u>Salvi i casi di ammissione ai trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito</u>, le eventuali dimissioni del lavoratore <u>nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data</u></p>	<p>5. Trascorsi quattro mesi dall'apertura della liquidazione giudiziale, le eventuali dimissioni del lavoratore si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.</p>	<p>Disciplina assente</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>della comunicazione di cui al comma 1, si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.</p>		
<p>6. Nel caso in cui il curatore intenda procedere a licenziamento collettivo secondo le previsioni di cui agli articoli 4, comma 1 e 24, comma 1, della legge 23 luglio 1991 n. 223, trovano applicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi da 2 a 8, della stessa legge, le seguenti disposizioni:</p>	<p>6. Nel caso in cui il curatore intenda procedere a licenziamento collettivo secondo le previsioni di cui agli articoli 4, comma 1 e 24, comma 1, della legge 23 luglio 1991 n. 223, trovano applicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi da 2 a 8, della stessa legge, le seguenti disposizioni:</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>a) il curatore che intende avviare la procedura di licenziamento collettivo è tenuto a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero alle rappresentanze sindacali unitarie nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; la comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. La comunicazione è trasmessa altresì all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove i lavoratori interessati prestano in prevalenza la propria attività e, comunque, all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale;</p>	<p>a) il curatore che intende avviare la procedura di licenziamento collettivo è tenuto a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero alle rappresentanze sindacali unitarie nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; la comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. La comunicazione è trasmessa altresì all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove i lavoratori interessati prestano in prevalenza la propria attività e, comunque, all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale;</p>	<p>Disciplina assente</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p><i>b)</i> la comunicazione di cui alla lettera <i>a)</i> deve contenere sintetica indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo e del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva;</p>	<p><i>b)</i> la comunicazione di cui alla lettera <i>a)</i> deve contenere sintetica indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo e del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva;</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p><i>c)</i> entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui alla lettera <i>a)</i>, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero le rappresentanze sindacali unitarie e le rispettive associazioni formulano per iscritto al curatore istanza per esame congiunto; l'esame congiunto può essere convocato anche dall'Ispettorato territoriale del lavoro, nel solo caso in cui l'avvio della procedura di licenziamento collettivo non sia stato determinato dalla cessazione dell'attività dell'azienda o di un suo ramo. Qualora nel predetto termine di sette giorni non sia pervenuta alcuna istanza di esame congiunto o lo stesso, nei casi in cui è previsto, non sia stato fissato dall'Ispettorato territoriale del lavoro in data compresa entro i quaranta giorni dal</p>	<p><i>c)</i> entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui alla lettera <i>a)</i>, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero le rappresentanze sindacali unitarie e le rispettive associazioni formulano per iscritto al curatore istanza per esame congiunto; l'esame congiunto può essere convocato anche dall'Ispettorato territoriale del lavoro, nel solo caso in cui l'avvio della procedura di licenziamento collettivo non sia stato determinato dalla cessazione dell'attività dell'azienda o di un suo ramo. Qualora nel predetto termine di sette giorni non sia pervenuta alcuna istanza di esame congiunto o lo stesso, nei casi in cui è previsto, non sia stato fissato dall'Ispettorato</p>	<p>Disciplina assente</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

ricevimento della comunicazione di cui alla lettera <i>a)</i> , la procedura si intende esaurita.	territoriale del lavoro in data compresa entro i quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera <i>a)</i>, la procedura si intende esaurita.	
<i>d)</i> l'esame congiunto, cui può partecipare il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o funzionario da questi delegato, ha lo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti;	<i>d)</i> l'esame congiunto, cui può partecipare il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o funzionario da questi delegato, ha lo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti;	Disciplina assente
<i>e)</i> la procedura disciplinata dal presente comma si applica, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 24, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, anche quando si intenda procedere al licenziamento di uno o più dirigenti, in tal caso svolgendosi l'esame congiunto in apposito incontro;	<i>e)</i> la procedura disciplinata dal presente comma si applica, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 24, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, anche quando si intenda procedere al licenziamento di uno o più dirigenti, in tal caso svolgendosi l'esame congiunto in apposito incontro;	Disciplina assente
<i>f)</i> la consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo sindacale, salvo che il giudice delegato, per giusti motivi ne autorizzi la proroga, prima della sua scadenza, per un termine non superiore a dieci giorni;	<i>f)</i> la consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo sindacale, salvo che il giudice delegato, per giusti motivi ne autorizzi la proroga,	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

	prima della sua scadenza, per un termine non superiore a dieci giorni;	
g) raggiunto l'accordo sindacale o comunque esaurita la procedura di cui alle lettere precedenti, il curatore provvede ad ogni atto conseguente ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.	g) raggiunto l'accordo sindacale o comunque esaurita la procedura di cui alle lettere precedenti, il curatore provvede ad ogni atto conseguente ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.	Disciplina assente
7. In ogni caso, le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese.	7. In ogni caso, le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese.	Disciplina assente
8. In caso di recesso del curatore, di licenziamento, dimissioni o risoluzione di diritto secondo le previsioni del presente articolo, spetta al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato l'indennità di mancato preavviso che, ai fini dell'ammissione al passivo, è considerata, unitamente al trattamento di fine rapporto, come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale. Parimenti, nei casi di cessazione dei rapporti secondo le previsioni del presente articolo, il contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che è dovuto anche in caso di risoluzione di diritto, è ammesso al passivo come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale.	8. In caso di recesso del curatore, di licenziamento, dimissioni o risoluzione di diritto secondo le previsioni del presente articolo, spetta al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato l'indennità di mancato preavviso che, ai fini dell'ammissione al passivo, è considerata, unitamente al trattamento di fine rapporto, come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale. Parimenti, nei casi di cessazione dei rapporti secondo le previsioni del presente articolo, il contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che è dovuto anche in caso di risoluzione di diritto, è ammesso al passivo come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale.	Disciplina assente
9. Durante l'esercizio dell'impresa del debitore in liquidazione giudiziale da parte del curatore i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderli o procedere al licenziamento ai sensi della disciplina lavoristica	9. Durante l'esercizio dell'impresa del debitore in liquidazione giudiziale da parte del curatore i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderli o esercitare la facoltà di recesso ai sensi della disciplina lavoristica vigente. Si applicano i commi da 2 a 6 e 8 del presente articolo.	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

vigente. In caso di sospensione si applicano i commi da 2 a 6 e 8 in quanto compatibili.		
Art. 190	Art. 190	
Trattamento NASpI	Trattamento NASpI	
1. La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 189 costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015.	1. La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 189 costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015.	Disciplina assente
Art. 191	Art. 191	
Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro	Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro	
1. Al trasferimento di azienda nell'ambito delle procedure di liquidazione giudiziale, concordato preventivo e al trasferimento d'azienda in esecuzione di accordi di ristrutturazione si applicano l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, l'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9 e le altre disposizioni vigenti in materia.	1. Al trasferimento di azienda nell'ambito delle procedure di liquidazione giudiziale, concordato preventivo e al trasferimento d'azienda in esecuzione di accordi di ristrutturazione si applicano l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, l'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9 e le altre disposizioni vigenti in materia.	(art. 105, comma 3, r.d. 267/1942) Nell'ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d'azienda, il curatore, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti.
Art. 192	Art. 192	

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Clausola arbitrale	Clausola arbitrale	
1. Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito.	1. Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito.	(art. 83-bis, comma 1, r.d. 267/1942) Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito.
CAPO II	CAPO II	
CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	
Art. 193	Art. 193	
Sigilli	Sigilli	
1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario.	1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario.	(art. 84, comma 1, r.d. 267/1942) Dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore.
2. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.	2. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.	(art. 84, comma 2, r.d. 267/1942) Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.
3. Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, il	3. Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, il	(art. 84, comma 3, r.d. 267/1942) Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni,

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

giudice delegato può autorizzare il curatore ad avvalersi di uno o più coadiutori.	giudice delegato può autorizzare il curatore ad avvalersi di uno o più coadiutori.	l'apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori designati dal giudice delegato.
4. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile.	4. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile.	(art. 84, comma 4, r.d. 267/1942) Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile.
Art. 194	Art. 194	
Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione	Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione	
1. Devono essere consegnati al curatore:	1. Devono essere consegnati al curatore:	(art. 86, comma 1, r.d. 267/1942) Devono essere consegnate al curatore:
a) il denaro contante;	a) il denaro contante;	a) il denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma dell'articolo 34;
b) le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti;	b) le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti;	b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti;
c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta, se non ancora depositate in cancelleria.	c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta, se non ancora depositate in cancelleria.	c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria.
2. Il denaro è dal curatore depositato sul conto corrente della procedura. I titoli e gli altri documenti sono custoditi personalmente dal curatore o, con autorizzazione del giudice delegato, affidati in custodia a terzi.	2. Il denaro è dal curatore depositato sul conto corrente della procedura. I titoli e gli altri documenti sono custoditi personalmente dal curatore o, con autorizzazione del giudice delegato, affidati in custodia a terzi.	(art. 86, comma 2, r.d. 267/1942) Il giudice delegato può autorizzarne il deposito in luogo idoneo, anche presso terzi. [...]
3. Ogni interessato, se autorizzato dal curatore, può, a sue spese, esaminare le scritture contabili e gli altri documenti acquisiti dallo stesso curatore, ed estrarne copia.	3. Ogni interessato, se autorizzato dal curatore, può, a sue spese, esaminare le scritture contabili e gli altri documenti acquisiti dallo stesso curatore, ed estrarne copia.	(art. 86, commi 2-3, r.d. 267/1942) [...] In ogni caso, il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto. Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la documentazione richiesta, l'interessato può proporre

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato. Può essere richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente.
Art. 195 Inventario	Art. 195 Inventario	
1. Il curatore, rimossi, se in precedenza apposti, i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati. Possono intervenire i creditori.	1. Il curatore, rimossi, se in precedenza apposti, i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati. Possono intervenire i creditori.	(art. 87, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori.
2. Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.	2. Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.	(art. 87, comma 2, r.d. 267/1942) Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.
3. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il debitore o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia di altri beni da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 327 in caso di falsa o omessa dichiarazione.	3. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il debitore o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia di altri beni da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 327 in caso di falsa o omessa dichiarazione.	(art. 87, comma 3, r.d. 267/1942) Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione.
		(art. 87, comma 4, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

4. L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.	4. L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.	L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.
Art. 196	Art. 196	
Inventario di altri beni	Inventario di altri beni	
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 151, comma 2, e 210, il giudice delegato, su istanza della parte interessata, può, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se già costituito, disporre che non siano inclusi nell'inventario o siano restituiti agli aventi diritto i beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili.	1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 151, comma 2, e 210, il giudice delegato, su istanza della parte interessata, può, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se già costituito, disporre che non siano inclusi nell'inventario o siano restituiti agli aventi diritto i beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili.	(art. 87-bis, commi 1-2, r.d. 267/1942) In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103, i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato. I beni di cui al primo comma possono non essere inclusi nell'inventario.
2. Sono inventariati anche i beni di proprietà del debitore dei quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo opponibile al curatore.	2. Sono inventariati anche i beni di proprietà del debitore dei quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo opponibile al curatore.	(art. 87-bis, comma 3, r.d. 267/1942) Sono inventariati i beni di proprietà del fallito per i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo negoziale opponibile al curatore. Tali beni non sono soggetti alla presa in consegna a norma dell'articolo 88.
Art. 197	Art. 197	
Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore	Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore	
		(art. 88, comma 1, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l'inventario, fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 196, comma 2.	1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l'inventario, fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 196, comma 2.	Il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito.
2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri.	2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri.	(art. 88, comma 2, r.d. 267/1942) Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri.
Art. 198	Art. 198	
Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio	Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio	
1. Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, compila l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.	1. Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, compila l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.	(art. 89, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito e alle altre notizie che può raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.
2. Il debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale; in mancanza, alla redazione provvede il curatore. Il curatore inoltre apporta le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal	2. Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non è stato presentato dal debitore nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati dal debitore a norma dell'articolo 39.	(art. 89, comma 2, r.d. 267/1942) Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non è stato presentato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma dell'art. 14.

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati dal debitore a norma dell'articolo 39. Fino alla chiusura della liquidazione giudiziale i liquidatori non sono tenuti all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2490 del codice civile.</p>		
<p>Art. 199</p>	<p>Art. 199</p>	
<p>Fascicolo della procedura</p>	<p>Fascicolo della procedura</p>	
<p>1. Con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale viene assegnato il domicilio digitale e viene formato il fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato.</p>	<p>1. Con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale viene assegnato il domicilio digitale e viene formato il fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato.</p>	<p>(art. 90, comma 1, r.d. 267/1942) Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalità informatica, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente.</p>
<p>2. I componenti del comitato dei creditori e il debitore possono prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti inseriti nel fascicolo, fatta eccezione per quelli di cui il giudice delegato ha ordinato la secretazione.</p>	<p>2. I componenti del comitato dei creditori e il debitore possono prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti inseriti nel fascicolo, fatta eccezione per quelli di cui il giudice delegato ha ordinato la secretazione.</p>	<p>(art. 90, comma 2, r.d. 267/1942) Il comitato dei creditori e ciascun suo componente hanno diritto di prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo. Analogo diritto, con la sola eccezione della relazione del curatore e degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato, spetta anche al fallito.</p>
<p>3. Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse,</p>	<p>3. Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse,</p>	<p>(art. 90, comma 3, r.d. 267/1942) Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse,</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.	previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.	previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.
4. I creditori possono prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, degli atti, dei documenti e dei provvedimenti del procedimento di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.	4. I creditori possono prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, degli atti, dei documenti e dei provvedimenti del procedimento di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.	Disciplina assente
CAPO III	CAPO III	
ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E DEI DIRITTI DEI TERZI SUI BENI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E DEI DIRITTI DEI TERZI SUI BENI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	
Art. 200	Art. 200	
Avviso ai creditori e agli altri interessati	Avviso ai creditori e agli altri interessati	
1. Il curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:	1. Il curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:	(art. 92, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore:

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201, anche senza l'assistenza di un difensore;	a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201, anche senza l'assistenza di un difensore;	1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate nell'articolo seguente;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;	b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;	2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e);	c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3 , nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e) ;	3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 31-bis, secondo comma, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 93, terzo comma, n. 5);
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;		
e) il domicilio digitale assegnato alla procedura.	d) il domicilio digitale assegnato alla procedura.	4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata.
2. Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.	2. Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.	(art. 92, comma 2, r.d. 267/1942) Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.
Art. 201	Art. 201	
Domanda di ammissione al passivo	Domanda di ammissione al passivo	
1. Le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da	1. Le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si	(art. 93, comma 1, r.d. 267/1942) La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

trasmettere a norma del comma 2, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.	proporgono con ricorso da trasmettere a norma del comma 2 , almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.	
2. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1- <i>bis</i> , ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal comma 1, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200, insieme ai documenti di cui al comma 6. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.	2. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20 , comma 1-<i>bis</i> , ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal comma 1 , è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 , insieme ai documenti di cui al comma 6 . L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.	(art. 93, comma 2, r.d. 267/1942) Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
3. Il ricorso contiene:	3. Il ricorso contiene:	(art. 93, comma 3, r.d. 267/1942) Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1;	a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1;	1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;	b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;	2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;	c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;	3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;	d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;	4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.	e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.	5) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
4. Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), o c) del comma 3. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui alla lettera d), il credito è considerato chirografario.	4. Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), o c) del comma 3 . Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui alla lettera d), il credito è considerato chirografario.	(art. 93, comma 4, r.d. 267/1942) Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai nn. 1), 2) o 3) del precedente comma. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito è considerato chirografario.
5. Se è omessa l'indicazione di cui al comma 3, lettera e), nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l'articolo 10, comma 3.	5. Se è omessa l'indicazione di cui al comma 3, lettera e) , nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l'articolo 10, comma 3 .	(art. 93, comma 5, r.d. 267/1942) Se è omessa l'indicazione di cui al terzo comma, n. 5), nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l'articolo 31-bis, secondo comma.
6. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto fatto valere.	6. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto fatto valere .	(art. 93, comma 6, r.d. 267/1942) Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene .
7. Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda.	7. Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda.	(art. 93, comma 8, r.d. 267/1942) Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda.
		(art. 93, comma 9, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

8. Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.	8. Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.	Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.
9. Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.	9. Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.	(art. 93, comma 10, r.d. 267/1942) Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.
10. Il procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1 è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.	10. Il procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1 è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.	Disciplina assente
Art. 202	Art. 202	
Effetti della domanda	Effetti della domanda	
1. La domanda di cui all'articolo 201 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all'esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura a norma dell'articolo 235.	1. La domanda di cui all'articolo 201 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all'esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura a norma dell'articolo 235.	(art. 94, comma 1, r.d. 267/1942) La domanda di cui all'articolo 93 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento.
Art. 203	Art. 203	
Progetto di stato passivo e udienza di discussione	Progetto di stato passivo e udienza di discussione	
1. Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 201 e predisporre elenchi separati dei creditori e dei titolari	1. Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 201 e predisporre elenchi separati dei creditori e dei	(art. 95, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 93 e predisporre elenchi separati dei creditori e dei titolari di

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.</p>	<p>titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.</p>	<p>diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.</p>
<p>2. Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il debitore possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 201, comma 2, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.</p>	<p>2. Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il debitore possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 201, comma 2, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.</p>	<p>(art. 95, comma 2, r.d. 267/1942) Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 93, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.</p>
<p>3. All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire</p>	<p>3. All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire</p>	<p>(art. 95, comma 3, r.d. 267/1942) All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.	che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.	che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.
4. Il debitore può chiedere di essere sentito.	4. Il debitore può chiedere di essere sentito.	(art. 95, comma 4, r.d. 267/1942) Il fallito può chiedere di essere sentito.
5. Delle operazioni si redige processo verbale.	5. Delle operazioni si redige processo verbale.	(art. 95, comma 5, r.d. 267/1942) Delle operazioni si redige processo verbale.
Art. 204	Art. 204	
Formazione ed esecutività dello stato passivo	Formazione ed esecutività dello stato passivo	
1. Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 201. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.	1. Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 201. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.	(art. 96, comma 1, r.d. 267/1942) Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 93. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.
2. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:	2. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:	(art. 96, comma 3, r.d. 267/1942) Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:
a) i crediti condizionati e quelli indicati all'articolo 154, comma 3;	a) i crediti condizionati e quelli indicati all'articolo 154, comma 3;	1) i crediti condizionati e quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 55;
b) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, a condizione che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;	b) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, a condizione che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;	2) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

c) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.	c) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale . Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.	3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.
3. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.	3. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.	(art. 96, comma 4, r.d. 267/1942) Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.
4. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.	4. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.	(art. 96, comma 5, r.d. 267/1942) Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.
5. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 206, limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca a garanzia di debiti altrui, producono effetti soltanto ai fini del concorso.	5. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 206, limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca a garanzia di debiti altrui , producono effetti soltanto ai fini del concorso.	(art. 96, comma 6, r.d. 267/1942) Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso.
Art. 205	Art. 205	
Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo	Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo	
1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli	1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli	(art. 97, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.	del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.	del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.
2. La comunicazione contiene anche la sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.		
Art. 206	Art. 206	
Impugnazioni	Impugnazioni	
1. Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.	1. Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.	(art. 98, comma 1, r.d. 267/1942) Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.
2. Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta. L'opposizione è proposta nei confronti del curatore.	2. Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta. L'opposizione è proposta nei confronti del curatore.	(art. 98, comma 2, r.d. 267/1942) Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta; l'opposizione è proposta nei confronti del curatore.
3. Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta. L'impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.	3. Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta. L'impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.	(art. 98, comma 3, r.d. 267/1942) Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta; l'impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la parte contro cui l'impugnazione è proposta, nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento del passivo, può proporre impugnazione incidentale anche	4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la parte contro cui l'impugnazione è proposta, nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento del passivo, può proporre	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

se è per essa decorso il termine di cui all'articolo 207, comma 1.	impugnazione incidentale anche se è per essa decorso il termine di cui all'articolo 207, comma 1.	
5. Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto venga revocato se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile all'istante. La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore.	5. Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto venga revocato se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile all'istante . La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore.	(art. 98, comma 4, r.d. 267/1942) Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile. La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore.
6. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del titolare di diritti sui beni o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata.	6. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del titolare di diritti sui beni o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata.	(art. 98, comma 5, r.d. 267/1942) Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata.
Art. 207	Art. 207	
Procedimento	Procedimento	
1. Le impugnazioni di cui all'articolo 206 si propongono con ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 205	1. Le impugnazioni di cui all'articolo 206 si propongono con ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo	(art. 99, comma 1, r.d. 267/1942) Le impugnazioni di cui all'articolo precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

ovvero, nel caso di revocazione, dalla scoperta della falsità, del dolo, dell'errore o del documento di cui all'articolo 206, comma 5.	205 ovvero, nel caso di revocazione, dalla scoperta della falsità, del dolo, dell'errore o del documento di cui all'articolo 206, comma 5.	cui all'articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento.
2. Il ricorso deve contenere:	2. Il ricorso deve contenere:	(art. 99, comma 2, r.d. 267/1942) Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale;	a) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale;	1) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e del fallimento;
b) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale;	b) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale;	2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha dichiarato il fallimento;
c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;	c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;	3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;
d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.	d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.	4) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
3. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.	3. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.	(art. 99, comma 3, r.d. 267/1942) Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
4. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore e all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.	4. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore e all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.	(art. 99, comma 4, r.d. 267/1942) Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore ed all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
		(art. 99, comma 5, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

5. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.	5. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.	Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
6. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.	6. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.	(art. 99, comma 6, r.d. 267/1942) Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.
7. La costituzione si effettua mediante deposito di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti contestualmente prodotti. L'impugnazione incidentale tardiva si propone, a pena di decadenza, nella memoria di cui al presente comma.	7. La costituzione si effettua mediante deposito di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti contestualmente prodotti. L'impugnazione incidentale tardiva si propone, a pena di decadenza, nella memoria di cui al presente comma.	(art. 99, comma 7, r.d. 267/1942) La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
8. Se è proposta impugnazione incidentale tardiva il tribunale adotta i provvedimenti necessari ad assicurare il contraddittorio.	8. Se è proposta impugnazione incidentale tardiva il tribunale adotta i provvedimenti necessari ad assicurare il contraddittorio.	Disciplina assente
9. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.	9. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.	(art. 99, comma 8, r.d. 267/1942) L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.
10. In caso di mancata comparizione delle parti si applicano gli articoli 181 e 309 del codice di procedura civile. <u>Provvede allo stesso modo anche se non compare il ricorrente costituito.</u> Il curatore, anche se non costituito, partecipa all'udienza di comparizione fissata ai sensi del comma 3, per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo stato	10. Se nessuna delle parti costituite compare alla prima udienza, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile. <u>Provvede allo stesso modo anche se non compare il ricorrente costituito.</u> Il curatore, anche se non costituito, partecipa all'udienza di comparizione fissata ai sensi del comma 3, per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo stato della	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

della procedura e alle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.	procedura e alle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.	
11. Il giudice provvede all'ammissione e all'espletamento dei mezzi istruttori.	11. Il giudice provvede all'ammissione e all'espletamento dei mezzi istruttori.	(art. 99, comma 9, r.d. 267/1942) Il giudice provvede, anche ai sensi del terzo comma , all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori.
12. Il giudice delegato alla liquidazione giudiziale non può far parte del collegio.	12. Il giudice delegato alla liquidazione giudiziale non può far parte del collegio.	(art. 99, comma 10, r.d. 267/1942) Il giudice delegato al fallimento non può far parte del collegio.
13. Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato, entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie.	13. Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato, entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie.	(art. 99, comma 11, r.d. 267/1942) Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie.
14. Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.	14. Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.	(art. 99, comma 12, r.d. 267/1942) Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.
15. Gli errori materiali contenuti nel decreto sono corretti con decreto dal tribunale senza necessità di instaurazione del contraddittorio se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione. Se è chiesta da una delle parti, il presidente del collegio, con decreto da notificarsi insieme con il ricorso, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti al giudice designato come relatore. Sull'istanza il collegio provvede con decreto, che deve essere annotato sull'originale del provvedimento.	15. Gli errori materiali contenuti nel decreto sono corretti con decreto dal tribunale senza necessità di instaurazione del contraddittorio se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione. Se è chiesta da una delle parti, il presidente del collegio, con decreto da notificarsi insieme con il ricorso, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti al giudice designato come relatore. Sull'istanza il collegio provvede con decreto, che deve essere annotato sull'originale del provvedimento.	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

16. Le impugnazioni di cui all'articolo 206 sono soggette alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.	16. Le impugnazioni di cui all'articolo 206 sono soggette alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.	Disciplina assente
Art. 208	Art. 208	
Domande tardive	Domande tardive	
1. Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive. In caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, può prorogare quest'ultimo termine fino a dodici mesi.	1. Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive. In caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale , può prorogare quest'ultimo termine fino a dodici mesi.	(art. 101, comma 1, r.d. 267/1942) Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi.
2. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 203. Quando vengono presentate domande tardive, il giudice delegato fissa per l'esame delle stesse un'udienza entro i successivi quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore dà avviso della data dell'udienza a coloro che hanno presentato la domanda e ai creditori già ammessi al passivo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 201 a 207.	2. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 203. Quando vengono presentate domande tardive , il giudice delegato fissa per l'esame delle stesse un'udienza entro i successivi quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore dà avviso della data dell'udienza a coloro che hanno presentato la domanda e ai creditori già ammessi al passivo . Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 201 a 207 .	(art. 101, comma 2, r.d. 267/1942) Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 95. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive un'udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99.
		(art. 101, comma 4, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>3. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione giudiziale, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 124.</p>	<p>3. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione giudiziale, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 124.</p>	<p>Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.</p>
<p>Art. 209</p>	<p>Art. 209</p>	
<p>Previsione di insufficiente realizzo</p>	<p>Previsione di insufficiente realizzo</p>	
<p>1. Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il debitore, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo,</p>	<p>1. Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il debitore, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo,</p>	<p>(art. 102, comma 1, r.d. 267/1942) Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il fallito, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo,</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.	salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.	salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche quando la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo.	2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche quando la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo.	(art. 102, comma 2, r.d. 267/1942) Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, in quanto compatibili, ove la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo.
3. Il curatore comunica il decreto di cui al comma 1 trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 201 e 208 i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo, a norma dell'articolo 124, alla corte di appello, che provvede sentiti il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.	3. Il curatore comunica il decreto di cui al comma 1 trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 201 e 208 i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo, a norma dell'articolo 124 , alla corte di appello, che provvede sentiti il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori e il debitore .	(art. 102, comma 3, r.d. 267/1942) Il curatore comunica il decreto di cui al primo comma trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93 e 101, i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo alla corte di appello, che provvede con decreto in camera di consiglio, sentito il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori ed il fallito.
Art. 210	Art. 210	
Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione	Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione	
1. Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 207, può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla	1. Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 207 , può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla	(art. 103, comma 1, r.d. 267/1942) Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 95, può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.	data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.	data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.
2. Sono salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile.	2. Sono salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile.	(art. 103, comma 2, r.d. 267/1942) Sono salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile.
3. Il decreto che accoglie la domanda di rivendica di beni o diritti il cui trasferimento è soggetto a forme di pubblicità legale deve essere reso opponibile ai terzi con le medesime forme.	3. Il decreto che accoglie la domanda di rivendica di beni o diritti il cui trasferimento è soggetto a forme di pubblicità legale deve essere reso opponibile ai terzi con le medesime forme.	Disciplina assente
CAPO IV	CAPO IV	
ESERCIZIO DELL'IMPRESA E LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO	ESERCIZIO DELL'IMPRESA E LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO	
SEZIONE I	SEZIONE I	
DISPOSIZIONI GENERALI	DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 211	Art. 211	
Esercizio dell'impresa del debitore	Esercizio dell'impresa del debitore	
1. L'apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell'attività d'impresa quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3.	1. L'apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell'attività d'impresa quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3.	Disciplina assente
2. Con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale autorizza il curatore a proseguire	2. Con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale autorizza il curatore a	(art. 104, comma 1, r.d. 267/1942) Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dall'interruzione può derivare un grave danno , purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori.	proseguire l'esercizio dell'impresa , anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dall'interruzione può derivare un grave danno , purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori.	limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori.
3. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.	3. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, l'esercizio dell'impresa , anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.	(art. 104, comma 2, r.d. 267/1942) Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.
4. Durante il periodo di esercizio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio.	4. Durante il periodo di esercizio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio.	(art. 104, comma 3, r.d. 267/1942) Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio.
5. Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.	5. Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.	(art. 104, comma 4, r.d. 267/1942) Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio , il giudice delegato ne ordina la cessazione.
6. Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio, il curatore deve depositare un rendiconto dell'attività. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio.	6. Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio, il curatore deve depositare un rendiconto dell'attività. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio.	(art. 104, comma 5, r.d. 267/1942) Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio , il curatore deve presentare un rendiconto dell'attività mediante deposito in cancelleria . In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio .
		(art. 104, comma 6, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

7. Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.	7. Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.	Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il comitato dei creditori.
8. Durante l'esercizio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. È fatto salvo il disposto dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I crediti sorti nel corso dell'esercizio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera a).	8. Durante l'esercizio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. È fatto salvo il disposto dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I crediti sorti nel corso dell'esercizio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera a).	(art. 104, commi 7-8, r.d. 267/1942) Durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1).
9. Al momento della cessazione dell'esercizio si applicano le disposizioni di cui alla sezione V del capo I del titolo V.	9. Al momento della cessazione dell'esercizio si applicano le disposizioni di cui alla sezione V del capo I del titolo V.	(art. 104, comma 9, r.d. 267/1942) Al momento della cessazione dell'esercizio provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del titolo II.
10. Il curatore autorizzato all'esercizio dell'impresa non può partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto.	10. Il curatore autorizzato all'esercizio dell'impresa non può partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto.	Disciplina assente
Art. 212	Art. 212	
Affitto dell'azienda o di suoi rami	Affitto dell'azienda o di suoi rami	
1. Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo 213, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto	1. Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo 213 , su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto	(art. 104-bis, comma 1, r.d. 267/1942) Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo 104-ter su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

dell'azienda del debitore a terzi, anche limitatamente a specifici rami, quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.	dell'azienda del debitore a terzi, anche limitatamente a specifici rami, quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.	dell'azienda del fallito a terzi anche limitatamente a specifici rami quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.
2. La scelta dell'affittuario è effettuata dal curatore a norma dell'articolo 216, sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.	2. La scelta dell'affittuario è effettuata dal curatore a norma dell'articolo 216 , sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.	(art. 104-bis, comma 2, r.d. 267/1942) La scelta dell'affittuario è effettuata dal curatore a norma dell'articolo 107, sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.
3. Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste dall'articolo 2556 del codice civile deve prevedere il diritto del curatore di procedere alla ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto che può essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere in prededuzione.	3. Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste dall'articolo 2556 del codice civile deve prevedere il diritto del curatore di procedere alla ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto che può essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere in prededuzione .	(art. 104-bis, comma 3, r.d. 267/1942) Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste dall'articolo 2556 del codice civile deve prevedere il diritto del curatore di procedere alla ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto che può essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1).
4. La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.	4. La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.	(art. 104-bis, comma 4, r.d. 267/1942) La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.
5. Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa autorizzazione del giudice delegato e previo parere	5. Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa autorizzazione del giudice delegato e previo parere	(art. 104-bis, comma 5, r.d. 267/1942) Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del giudice delegato e previo parere

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

favorevole del comitato dei creditori. In tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.	favorevole del comitato dei creditori. In tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.	favorevole del comitato dei creditori. In tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
6. La retrocessione alla liquidazione giudiziale di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione V del capo I del titolo V.	6. La retrocessione alla liquidazione giudiziale di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione V del capo I del titolo V .	(art. 104-bis, comma 6, r.d. 267/1942) La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del titolo II.
Art. 213	Art. 213	
Programma di liquidazione	Programma di liquidazione	
1. Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, il curatore predispose un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.	1. Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale , il curatore predispose un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.	(art. 104-ter, comma 1, r.d. 267/1942) Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore predispose un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.
		(art. 104-ter, comma 8, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>2. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 150, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore. Si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell'attività di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l'attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi.</p>	<p>2. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 150, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore. Si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell'attività di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l'attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi.</p>	<p>Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.</p>
<p>3. Il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute.</p>	<p>3. Il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute.</p>	<p>(art. 104-ter, commi 2-3, r.d. 267/1942) Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare: a) l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'articolo 104, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104-bis; b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;</p>
<p>4. Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli</p>	<p>4. Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria</p>	<p>c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito; d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.	dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.	e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti; f) il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo.
5. Nel programma è indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Entro dodici mesi dall'apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento. Il termine per il completamento della liquidazione non può eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di eccezionale complessità, questo termine può essere differito a sette anni dal giudice delegato.	5. Nel programma è indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Entro dodici mesi dall'apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento. Il termine per il completamento della liquidazione non può eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di eccezionale complessità, questo termine può essere differito a sette anni dal giudice delegato.	Il termine di cui alla lettera f) del precedente comma non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 104-ter, comma 4, r.d. 267/1942) Il curatore, fermo restando quanto disposto dall'articolo 107, può essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti o società specializzate alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 104-ter, comma 5, r.d. 267/1942) Il comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al programma presentato.
6. Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare un supplemento del piano di liquidazione.	6. Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare un supplemento del piano di liquidazione.	(art. 104-ter, comma 6, r.d. 267/1942) Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare, con le modalità di cui ai commi primo, secondo e terzo, un supplemento del piano di liquidazione.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 104-ter, comma 7, r.d. 267/1942) Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.
7. Il programma è trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l'approvazione. Il giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato.	7. Il programma è trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l'approvazione. Il giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato.	(art. 104-ter, comma 9, r.d. 267/1942) Il programma approvato è comunicato al giudice delegato che autorizza l'esecuzione degli atti a esso conformi.
8. Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è causa di revoca del curatore.	8. Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è causa di revoca del curatore.	(art. 104-ter, comma 10, r.d. 267/1942) Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore. È altresì giusta causa di revoca, in presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 110 primo comma.
SEZIONE II	SEZIONE II	
VENDITA DEI BENI	VENDITA DEI BENI	
Art. 214	Art. 214	
Vendita dell'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco	Vendita dell'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco	
1. La liquidazione dei singoli beni ai sensi delle disposizioni del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici	1. La liquidazione dei singoli beni ai sensi delle disposizioni del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici	(art. 105, comma 1, r.d. 267/1942) La liquidazione dei singoli beni ai sensi degli articoli seguenti del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.	individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.	individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.
2. La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all'articolo 216, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile.	2. La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all'articolo 216 , in conformità a quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile.	(art. 105, comma 2, r.d. 267/1942) La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all'articolo 107, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile.
3. Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento.	3. Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento.	(art. 105, comma 4, r.d. 267/1942) Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento.
4. Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuali in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile.	4. Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuali in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile.	(art. 105, comma 5, r.d. 267/1942) Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile.
5. La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.	5. La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.	(art. 105, comma 6, r.d. 267/1942) La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.
6. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario.	6. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario.	(art. 105, comma 7, r.d. 267/1942) I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

7. Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile e osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Le azioni o quote della società che riceve il conferimento possono essere attribuite, nel rispetto delle cause di prelazione, a singoli creditori che vi consentono. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.	7. Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile e osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Le azioni o quote della società che riceve il conferimento possono essere attribuite, nel rispetto delle cause di prelazione, a singoli creditori che vi consentono. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.	(art. 105, comma 8, r.d. 267/1942) Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.
8. Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.	8. Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.	(art. 105, comma 9, r.d. 267/1942) Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.
Art. 215	Art. 215	
Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti	Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti	
1. Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.	1. Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.	(art. 106, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.
		(art. 106, comma 2, r.d. 267/1942) Per la vendita della quota di società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

2. Per la vendita delle partecipazioni in società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile.	2. Per la vendita delle partecipazioni in società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile.	
3. In alternativa alla cessione di cui al comma 1, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.	3. In alternativa alla cessione di cui al comma 1, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.	(art. 106, comma 3, r.d. 267/1942) In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.
Art. 216	Art. 216	
Modalità della liquidazione	Modalità della liquidazione	
1. I beni acquisiti all'attivo della procedura sono stimati da esperti nominati dal curatore ai sensi dell'articolo 129, comma 2. La relazione di stima deve essere depositata con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I modelli informatici delle relazioni di stima sono pubblicati sul portale delle vendite pubbliche e, quando la stima riguarda un bene immobile, deve contenere le informazioni previste dall'articolo 173-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. L'inosservanza della disposizione di cui al secondo periodo costituisce motivo di revoca dell'incarico. La stima può essere omessa per i beni di modesto valore. Il compenso dell'esperto è liquidato a norma dell'articolo 161, terzo comma, delle	1. I beni acquisiti all'attivo della procedura sono stimati da esperti nominati dal curatore ai sensi dell'articolo 129, comma 2. La relazione di stima deve essere depositata con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I modelli informatici delle relazioni di stima sono pubblicati sul portale delle vendite pubbliche e, quando la stima riguarda un bene immobile, deve contenere le informazioni previste dall'articolo 173-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. L'inosservanza della disposizione di cui al secondo periodo costituisce motivo di revoca dell'incarico. La stima può essere omessa per i beni di modesto valore. Il compenso dell'esperto è liquidato a norma	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.	dell'articolo 161, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.	
<p>2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, con le modalità stabilite con ordinanza dal giudice delegato. Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno. Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo può essere ribassato fino al limite della metà rispetto a quello dell'ultimo esperimento. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 147, comma 2, il giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile al curatore. <u>Il provvedimento è attuato dal curatore secondo le disposizioni del giudice delegato, senza l'osservanza di formalità diverse da quelle stabilite dal giudice, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta. Per l'attuazione dell'ordine di liberazione il giudice delegato può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non devono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il curatore intima di asportarli alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale</u></p>	<p>2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, con le modalità stabilite con ordinanza dal giudice delegato. Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno. Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo può essere ribassato fino al limite della metà rispetto a quello dell'ultimo esperimento. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 147, comma 2, il giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile al curatore. Si applica in tal caso l'articolo 560, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio sul bene.</p>	<p>(art. 107, commi 1 e 3 e 7, r.d. 267/1942) Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. [...]</p> <p>Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del primo comma, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita.</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>gli stessi risultano appartenere, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal curatore. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il curatore, salvo diversa disposizione del giudice delegato, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.</p> <p>Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio sul bene.</p>		
<p>3. Il giudice delegato può disporre che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.</p>	<p>3. Il giudice delegato può disporre che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.</p>	<p>(art. 107, comma 2, r.d. 267/1942) Il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.</p>
<p>4. Le vendite di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalità telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche, salvo che tali modalità siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.</p>	<p>4. Le vendite di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalità telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche, salvo che tali modalità siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>5. Il giudice delegato dispone la pubblicità, sul portale delle vendite pubbliche, della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile e può disporre anche ulteriori forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli</p>	<p>5. Il giudice delegato dispone la pubblicità, sul portale delle vendite pubbliche, della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile e può disporre anche ulteriori forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima</p>	<p>(art. 107, comma 1, r.d. 267/1942) [...] In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita. Il termine può essere ridotto esclusivamente nei casi di assoluta urgenza.	informazione e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita. Il termine può essere ridotto esclusivamente nei casi di assoluta urgenza.	trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva.
6. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto formulano tramite il portale delle vendite pubbliche la richiesta di esaminare i beni in vendita. Essi hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato. La richiesta non può essere resa nota a persona diversa dal curatore o dal delegato alla vendita. L'esame dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.	6. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto formulano tramite il portale delle vendite pubbliche la richiesta di esaminare i beni in vendita.	Disciplina assente
7. L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito nell'ordinanza di vendita o se l'offerente non presta cauzione nella misura indicata. Le offerte di acquisto sono efficaci anche se inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita e sono presentate tramite il portale delle vendite pubbliche.	7. L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito nell'ordinanza di vendita o se l'offerente non presta cauzione nella misura indicata. Le offerte di acquisto sono efficaci anche se inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita e sono presentate tramite il portale delle vendite pubbliche.	Disciplina assente
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 107, comma 4, r.d. 267/1942) Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.
8. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le	8. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le	(art. 107, comma 1, r.d. 267/1942) [...] Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, 585 e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.	disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, 585 e 587 , primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.	disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile. [...]
9. Il curatore informa il giudice delegato e il comitato dei creditori dell'esito della procedura di vendita o liquidazione di ciascun bene entro cinque giorni dalla sua conclusione mediante deposito nel fascicolo informatico.	9. Entro cinque giorni dal trasferimento di ciascun bene, il curatore ne dà notizia agli organi della procedura mediante deposito nel fascicolo informatico.	(art. 107, comma 5, r.d. 267/1942) Degli esiti delle procedure, il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione.
10. Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.	10. Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione , fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.	(art. 107, comma 6, r.d. 267/1942) Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizione del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'articolo 51.
11. I dati delle relazioni di stima di cui al comma 1 sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali e pubblicati sul portale delle vendite pubbliche.	11. I dati delle relazioni di stima di cui al comma 1 sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali e pubblicati sul portale delle vendite pubbliche.	Disciplina assente
Art. 217	Art. 217	
Poteri del giudice delegato	Poteri del giudice delegato	
		(art. 108, comma 1, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>1. Il giudice delegato, su istanza del debitore, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui all'articolo 216, comma 9, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo. Se il prezzo offerto è inferiore, rispetto a quello indicato nell'ordinanza di vendita, in misura non superiore ad un quarto, il giudice delegato può impedire il perfezionamento della vendita in presenza di concreti elementi idonei a dimostrare che un nuovo esperimento di vendita può consentire, con elevato grado di probabilità, il conseguimento di un prezzo perlomeno pari a quello stabilito.</p>	<p>1. Il giudice delegato, su istanza del debitore, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui all'articolo 216, comma 9, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo. Se il prezzo offerto è inferiore, rispetto a quello indicato nell'ordinanza di vendita, in misura non superiore ad un quarto, il giudice delegato può impedire il perfezionamento della vendita in presenza di concreti elementi idonei a dimostrare che un nuovo esperimento di vendita può consentire, con elevato grado di probabilità, il conseguimento di un prezzo perlomeno pari a quello stabilito.</p>	<p>Il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell'articolo 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.</p>
<p>2. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.</p>	<p>2. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.</p>	<p>(art. 108, comma 2, r.d. 267/1942) Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.</p>
<p>Art. 218</p>	<p>Art. 218</p>	
<p>Vendita dei diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi</p>	<p>Vendita dei diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi</p>	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.	1. Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.	(art. 108-ter, comma 1, r.d. 267/1942) Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.
Art. 219	Art. 219	
Procedimento di distribuzione della somma ricavata	Procedimento di distribuzione della somma ricavata	
1. Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.	1. Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.	(art. 109, comma 1, r.d. 267/1942) Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.
2. Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'articolo 137. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.	2. Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'articolo 137. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.	(art. 109, comma 2, r.d. 267/1942) Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'art. 39. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.
CAPO V	CAPO V	
RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO	RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO	
Art. 220	Art. 220	
Procedimento di ripartizione	Procedimento di ripartizione	
		(art. 110, comma 1, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>1. Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 204, comma 4, o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, trasmette a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 206, un prospetto delle somme disponibili, nonché, qualora l'entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile, un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 150.</p>	<p>1. Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 204, comma 4, o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, trasmette a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 206, un prospetto delle somme disponibili, nonché, qualora l'entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile, un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 150.</p>	<p>Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 97 o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura.</p> <p>Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all' articolo 51. [...]</p>
<p>2. Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo 206, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al comma 1, indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonché le somme ripartibili soltanto previa consegna di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata in favore della procedura da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui all'articolo 206, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla</p>	<p>2. Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo 206, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al comma 1, indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonché le somme ripartibili soltanto previa consegna di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata in favore della procedura da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui all'articolo 206, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla</p>	<p>(art. 110, comma 1, r.d. 267/1942) [...] Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo 98, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al presente comma indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonché le somme ripartibili soltanto previo rilascio in favore della procedura di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui all'articolo 98, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell'articolo 206.	ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell'articolo 206 .	ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell'articolo 98.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 110, comma 2, r.d. 267/1942) Il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica certificata.
3. I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'articolo 133.	3. I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 , possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'articolo 133 .	(art. 110, comma 3, r.d. 267/1942) I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'articolo 36.
4. Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, corredata dal progetto di riparto e dai documenti comprovanti l'avvenuta trasmissione, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione.	4. Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, corredata dal progetto di riparto e dai documenti comprovanti l'avvenuta trasmissione , dichiara esecutivo il progetto di ripartizione.	(art. 110, comma 4, r.d. 267/1942) Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione.
5. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fideiussione a norma del primo periodo del comma 2, idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del provvedimento che decide il reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura prevista dal predetto secondo periodo del comma 2. Il provvedimento che decide sul	5. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fideiussione a norma del primo periodo del comma 2 , idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del provvedimento che decide il reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura prevista dal predetto secondo periodo del comma 2 . Il provvedimento che decide sul	Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione; non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fideiussione a norma del terzo periodo del primo comma, idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del provvedimento che decide il reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura prevista dal predetto terzo periodo del primo comma. Il provvedimento che decide

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.	reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.	sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.
6. In presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, costituisce giusta causa di revoca del curatore.	6. In presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, costituisce giusta causa di revoca del curatore.	Disciplina assente
Art. 221	Art. 221	
Ordine di distribuzione delle somme	Ordine di distribuzione delle somme	
1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:	1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:	(art. 111, comma 1, r.d. 267/1942) Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:
a) per il pagamento dei crediti prededucibili;	a) per il pagamento dei crediti prededucibili;	1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
b) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;	b) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;	2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
c) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi sia stato ammesso, compresi i creditori indicati alla lettera b), qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui essi siamo rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo;	c) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi sia stato ammesso, compresi i creditori indicati alla lettera b) , qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui essi siamo rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo;	3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
d) per il pagamento dei crediti postergati.	d) per il pagamento dei crediti postergati.	Disciplina assente
Art. 222	Art. 222	
Disciplina dei crediti prededucibili	Disciplina dei crediti prededucibili	
		(art. 111-bis, comma 1, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>1. I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo III del presente titolo, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio dell'impresa del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 123; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'articolo 124.</p>	<p>1. I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo III del presente titolo, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio dell'impresa del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 123; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'articolo 124.</p>	<p>I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'articolo 26.</p>
<p>2. I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, gli interessi e le spese con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti, salvo il disposto dell'articolo 223. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento.</p>	<p>2. I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, gli interessi e le spese con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti, salvo il disposto dell'articolo 223. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento.</p>	<p>(art. 111-bis, comma 3, r.d. 267/1942) I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento.</p>
<p>3. I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura di liquidazione giudiziale che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.</p>	<p>3. I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura di liquidazione giudiziale che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.</p>	<p>(art. 111-bis, comma 4, r.d. 267/1942) I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.</p>
		<p>(art. 111-bis, comma 5, r.d. 267/1942)</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

4. Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.	4. Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.	Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.
Art. 223	Art. 223	
Conti speciali	Conti speciali	
1. La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.	1. La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.	(art. 111-ter, comma 1, r.d. 267/1942) La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.
2. La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.	2. La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.	(art. 111-ter, comma 2, r.d. 267/1942) La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.
3. Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.	3. Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.	(art. 111-ter, comma 3, r.d. 267/1942) Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.
Art. 224	Art. 224	
Crediti assistiti da prelazione	Crediti assistiti da prelazione	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 153 e 154, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge.	1. I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 153 e 154 , sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge.	(art. 111-quater, comma 1, r.d. 267/1942) I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge.
2. I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 153 e 154, sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.	2. I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 153 e 154 , sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.	(art. 111-quater, comma 2, r.d. 267/1942) I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.
Art. 225	Art. 225	
Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente	Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente	
1. I creditori ammessi a norma dell'articolo 208 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.	1. I creditori ammessi a norma dell'articolo 208 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.	(art. 112, comma 1, r.d. 267/1942) I creditori ammessi a norma dell'articolo 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.
Articolo 226	Articolo 226	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva	Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva	
1. Il creditore ammesso a norma dell'articolo 208 ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 225. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo nella presentazione della domanda è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto. Si applica l'articolo 208, comma 3.	1. Il creditore ammesso a norma dell'articolo 208 ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 225 . Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo nella presentazione della domanda è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto. Si applica l'articolo 208, comma 3.	(art. 101, comma 3, r.d. 267/1942) Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 112. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto.
Art. 227	Art. 227	
Ripartizioni parziali	Ripartizioni parziali	
1. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:	1. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:	(art. 113, comma 1, r.d. 267/1942) Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:
a) ai creditori ammessi con riserva;	a) ai creditori ammessi con riserva;	1) ai creditori ammessi con riserva;
b) ai creditori oppositori a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;	b) ai creditori oppositori a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;	2) ai creditori oppositori a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;
c) ai creditori oppositori la cui domanda è stata accolta quando la sentenza non è passata in giudicato;	c) ai creditori oppositori la cui domanda è stata accolta quando la sentenza non è passata in giudicato;	3) ai creditori oppositori la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato;
d) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.	d) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.	4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.
		(art. 113, comma 2, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute. In questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel comma 1 deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.	2. Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute. In questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel comma 1 deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.	Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.
3. Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.	3. Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.	(art. 113, comma 3, r.d. 267/1942) Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.
Art. 228	Art. 228	
Scioglimento delle ammissioni con riserva	Scioglimento delle ammissioni con riserva	
1. Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.	1. Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.	(art. 113-bis, comma 1, r.d. 267/1942) Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.
Art. 229	Art. 229	
Restituzione di somme riscosse	Restituzione di somme riscosse	
1. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.	1. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.	(art. 114, comma 1, r.d. 267/1942) I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

2. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.	2. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.	(art. 114, comma 2, r.d. 267/1942) I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.
Art. 230	Art. 230	
Pagamento ai creditori	Pagamento ai creditori	
1. Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, idonei ad assicurare la prova del pagamento stesso.	1. Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, idonei ad assicurare la prova del pagamento stesso.	(art. 115, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, purché tali da assicurare la prova del pagamento stesso.
2. Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore.	2. Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore.	(art. 115, comma 2, r.d. 267/1942) Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore.
Art. 231	Art. 231	
Rendiconto del curatore	Rendiconto del curatore	
		(art. 116, comma 1, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>1. Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili, dell'attività di gestione della procedura, delle modalità con cui ha attuato il programma di liquidazione e il relativo esito.</p>	<p>1. Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili, dell'attività di gestione della procedura, delle modalità con cui ha attuato il programma di liquidazione e il relativo esito.</p>	<p>Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura.</p>
<p>2. Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.</p>	<p>2. Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.</p>	<p>(art. 116, comma 2, r.d. 267/1942) Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.</p>
<p>3. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore dà immediata comunicazione al debitore, ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, inviando loro copia del rendiconto e avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'articolo 201, comma 2.</p>	<p>3. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore dà immediata comunicazione al debitore, ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, inviando loro copia del rendiconto e avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'articolo 201, comma 2.</p>	<p>(art. 116, comma 3, r.d. 267/1942) Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore dà immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, con posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'articolo 93, secondo comma. Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p>
<p>4. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza</p>	<p>4. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza</p>	<p>(art. 116, comma 4, r.d. 267/1942) Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che provvede in camera di consiglio.</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

innanzi al collegio che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio.	innanzi al collegio che, sentite le parti , provvede in camera di consiglio.	
Art. 232	Art. 232	
Ripartizione finale	Ripartizione finale	
1. Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.	1. Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.	(art. 117, comma 1, r.d. 267/1942) Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.
2. Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.	2. Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.	(art. 117, comma 2, r.d. 267/1942) Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.
3. Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del debitore non ancora rimborsati.	3. Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del debitore non ancora rimborsati.	(art. 117, comma 3, r.d. 267/1942) Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati.
		(art. 117, comma 4, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

4. Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 131. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia.	4. Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 131 . Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia.	Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 34. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
5. Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del debitore, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al comma 4, dispone la distribuzione delle somme non riscosse fra i soli richiedenti e in base all'articolo 221.	5. Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del debitore , omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al comma 4 , dispone la distribuzione delle somme non riscosse fra i soli richiedenti e in base all'articolo 221 .	(art. 117, comma 5, r.d. 267/1942) Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del fallito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all'articolo 111 fra i soli richiedenti.
CAPO VI	CAPO VI	
CESSAZIONE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	CESSAZIONE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	
Art. 233	Art. 233	
Casi di chiusura	Casi di chiusura	
1. Salvo quanto disposto per il caso di concordato, la procedura di liquidazione giudiziale si chiude:	1. Salvo quanto disposto per il caso di concordato, la procedura di liquidazione giudiziale si chiude:	(art. 118, comma 1, r.d. 267/1942) Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude:

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

a) se nel termine stabilito nella sentenza con cui è stata dichiarata aperta la procedura non sono state proposte domande di ammissione al passivo;	a) se nel termine stabilito nella sentenza con cui è stata dichiarata aperta la procedura non sono state proposte domande di ammissione al passivo;	1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
b) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;	b) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;	2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;
c) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;	c) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;	3) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
d) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130.	d) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130 .	4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33.
2. In caso di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale di società di capitali, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), il curatore convoca l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti il venti per cento del capitale sociale. Nei casi di chiusura di cui al comma 1, lettere c) e d), ove si tratti di procedura di liquidazione giudiziale di società e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 234, comma 6, secondo periodo, il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.	2. In caso di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale di società di capitali, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), il curatore convoca l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti il venti per cento del capitale sociale. Nei casi di chiusura di cui al comma 1, lettere c) e d), ove si tratti di procedura di liquidazione giudiziale di società e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 234, comma 6, secondo periodo, il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.	(art. 118, comma 2, r.d. 267/1942) Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. [...] Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione di cui al comma secondo dell'articolo 142, il debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato.
		(art. 118, comma 2, r.d. 267/1942)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>3. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale della società nei casi di cui alle lettere <i>a) e b)</i> determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 256, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale come imprenditore individuale.</p>	<p>3. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale della società nei casi di cui alle lettere a) e b) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 256, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale come imprenditore individuale.</p>	<p>[...] La chiusura della procedura di fallimento della società nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale. [...]</p>
<p>Art. 234</p>	<p>Art. 234</p>	
<p>Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura</p>	<p>Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura</p>	
<p>1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 233, comma 1, lettera <i>c)</i>, non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 143. La legittimazione del curatore sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli alla liquidazione giudiziale, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura.</p>	<p>1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 233, comma 1, lettera c), non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 143. La legittimazione del curatore sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli alla liquidazione giudiziale, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura.</p>	<p>(art. 118, comma 2, r.d. 267/1942) [...] La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43. [...]</p>
<p>2. In deroga all'articolo 132, le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato.</p>	<p>2. In deroga all'articolo 132, le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato.</p>	<p>(art. 118, comma 2, r.d. 267/1942) [...] In deroga all'articolo 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. [...]</p>
		<p>(art. 118, comma 2, r.d. 267/1942)</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>3. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 232, comma 2.</p>	<p>3. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 232, comma 2.</p>	<p>[...] Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo. [...]</p>
<p>4. Dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 235.</p>	<p>4. Dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 235.</p>	<p>(art. 118, comma 2, r.d. 267/1942) [...] Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119. [...]</p>
<p>5. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura.</p>	<p>5. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura.</p>	<p>(art. 118, comma 2, r.d. 267/1942) [...] In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento. [...]</p>
<p>6. Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per il deposito del rapporto riepilogativo di cui all'articolo 130, comma 9, di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale. La chiusura della procedura a norma del presente comma non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie.</p>	<p>6. Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per il deposito del rapporto riepilogativo di cui all'articolo 130, comma 9, di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale. La chiusura della procedura a norma del presente comma non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie.</p>	<p>Disciplina assente</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

7. Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il curatore chiede al tribunale di archiviare la procedura di liquidazione giudiziale. Il tribunale provvede con decreto.	7. Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il curatore chiede al tribunale di archiviare la procedura di liquidazione giudiziale. Il tribunale provvede con decreto.	Disciplina assente
8. Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese ovvero, quando le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione, procede ai sensi dell'articolo 233, comma 2, primo periodo.	8. Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese.	Disciplina assente
Art. 235	Art. 235	
Decreto di chiusura	Decreto di chiusura	
1. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte dall'articolo 45.	1. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte dall'articolo 45.	(art. 119, comma 1, r.d. 267/1942) La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17.
2. Quando la chiusura della procedura è dichiarata ai sensi dell'articolo 233, comma 1, lettera d), prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.	2. Quando la chiusura della procedura è dichiarata ai sensi dell'articolo 233, comma 1, lettera d) , prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il curatore , il comitato dei creditori e il debitore.	(art. 119, comma 2, r.d. 267/1942) Quando la chiusura del fallimento è dichiarata ai sensi dell'articolo 118, primo comma, n. 4), prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il fallito.
		(art. 119, comma 3, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>3. Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell'articolo 124. Contro il decreto della corte di appello, il ricorso per cassazione è proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o è intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicità di cui all'articolo 45 per ogni altro interessato.</p>	<p>3. Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell'articolo 124. Contro il decreto della corte di appello, il ricorso per cassazione è proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o è intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicità di cui all'articolo 45 per ogni altro interessato.</p>	<p>Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell'articolo 26. Contro il decreto della corte d'appello il ricorso per cassazione è proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o è intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicità di cui all' articolo 17 per ogni altro interessato.</p>
<p>4. Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato.</p>	<p>4. Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato.</p>	<p>(art. 119, comma 4, r.d. 267/1942) Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato.</p>
<p>5. Con i decreti emessi ai sensi dei commi 1 e 3, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca della procedura di liquidazione giudiziale o della definitività del decreto di omologazione del concordato proposto nel corso della procedura stessa.</p>	<p>5. Con i decreti emessi ai sensi dei commi 1 e 3, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca della procedura di liquidazione giudiziale o della definitività del decreto di omologazione del concordato proposto nel corso della procedura stessa.</p>	<p>(art. 119, comma 5, r.d. 267/1942) Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo comma del presente articolo, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento o della definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare.</p>
<p>Art. 236</p>	<p>Art. 236</p>	
<p>Effetti della chiusura</p>	<p>Effetti della chiusura</p>	
		<p>(art. 120, comma 1, r.d. 267/1942)</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. Con la chiusura cessano gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti alla procedura medesima.	1. Con la chiusura cessano gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti alla procedura medesima .	Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti al fallimento.
2. Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dalla procedura non possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 234.	2. Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dalla procedura non possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 234 .	(art. 120, comma 2, r.d. 267/1942) Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite.
3. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 278 e seguenti.	3. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 278 e seguenti.	(art. 120, comma 3, r.d. 267/1942) I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti.
4. Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile.	4. Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile.	(art. 120, comma 4, r.d. 267/1942) Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile.
5. Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 234, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.	5. Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 234 , il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.	(art. 120, comma 5, r.d. 267/1942) Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti , il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.
Art. 237	Art. 237	
Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale	Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. Salvo che sia stata pronunciata l'esdebitazione nei casi previsti dall'articolo 233, comma 1, lettere c) e d), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che la liquidazione giudiziale già chiusa sia riaperta, quando risulta che nel patrimonio del debitore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento.	1. Salvo che sia stata pronunciata l'esdebitazione nei casi previsti dall'articolo 233, comma 1, lettere c) e d), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che la liquidazione giudiziale già chiusa sia riaperta, quando risulta che nel patrimonio del debitore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento.	(art. 121, comma 1, r.d. 267/1942) Nei casi previsti dai nn. 3 e 4 dell'articolo 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il 10 per cento ai creditori vecchi e nuovi.
2. Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza:	2. Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza:	(art. 121, comma 2, r.d. 267/1942) Il Tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza:
a) richiama in ufficio il giudice delegato e il curatore o li nomina di nuovo;	a) richiama in ufficio il giudice delegato e il curatore o li nomina di nuovo;	1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo;
b) stabilisce i termini previsti dalle lettere d) ed e) dell'articolo 49, comma 3, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nella procedura chiusa possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.	b) stabilisce i termini previsti dalle lettere d) ed e) dell'articolo 49, comma 3 , eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nella procedura chiusa possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.	2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.
3. La sentenza può essere reclamata a norma dell'articolo 51.	3. La sentenza può essere reclamata a norma dell'articolo 51.	(art. 121, comma 3, r.d. 267/1942) La sentenza può essere reclamata a norma dell'articolo 18.
4. La sentenza è pubblicata a norma dell'articolo 45.	4. La sentenza è pubblicata a norma dell'articolo 45.	(art. 121, comma 4, r.d. 267/1942) La sentenza è pubblicata a norma dell'art. 17.
5. Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.	5. Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.	(art. 121, comma 5, r.d. 267/1942) Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.
		(art. 121, comma 6, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

6. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.	6. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.	Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.
Art. 238	Art. 238	
Concorso dei vecchi e nuovi creditori	Concorso dei vecchi e nuovi creditori	
1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.	1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.	(art. 122, comma 1, r.d. 267/1942) I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.
2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del capo III del presente titolo.	2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del capo III del presente titolo.	(art. 122, comma 2, r.d. 267/1942) Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V.
Art. 239	Art. 239	
Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori	Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori	
1. In caso di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale, per le azioni revocatorie relative agli atti del debitore, compiuti dopo la chiusura della procedura, i termini stabiliti dagli articoli 164, 166 e 167, sono computati dalla data della sentenza di riapertura.	1. In caso di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale , per le azioni revocatorie relative agli atti del debitore , compiuti dopo la chiusura della procedura , i termini stabiliti dagli articoli 164, 166 e 167 , sono computati dalla data della sentenza di riapertura.	(art. 123, comma 1, r.d. 267/1942) In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito, compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli artt. 65, 67 e 67-bis, sono computati dalla data della sentenza di riapertura.
		(art. 123, comma 2, r.d. 267/1942)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 169, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura della procedura.	2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 169 , posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura della procedura .	Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 69, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento.
CAPO VII	CAPO VII	
CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	
Art. 240	Art. 240	
Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale	Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale	
1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, i creditori o i terzi possono proporre un concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta dal debitore la contabilità e i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. La proposta non può essere presentata dal debitore, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La proposta del debitore, di società cui egli partecipi o di società sottoposte a comune controllo è ammissibile solo se prevede	1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, i creditori o i terzi possono proporre un concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta dal debitore la contabilità e i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. La proposta non può essere presentata dal debitore , da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La proposta del debitore è ammissibile solo se prevede l'apporto di risorse che incrementino il valore dell'attivo di almeno il dieci per cento.	(art. 124, comma 1, r.d. 267/1942) La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

l'apporto di risorse che incrementino il valore dell'attivo di almeno il dieci per cento.		
2. La proposta inoltre può prevedere:	2. La proposta inoltre può prevedere:	(art. 124, comma 2, r.d. 267/1942) La proposta può prevedere:
a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;	a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;	a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;	b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;	b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;
c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.	c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.	c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.
3. Se la società in liquidazione giudiziale ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, i portatori di tali titoli sono costituiti in classe.	3. Se la società in liquidazione giudiziale ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, i portatori di tali titoli sono costituiti in classe.	(art. 125, comma 4, r.d. 267/1942) Se la società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, la comunicazione è inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo comma è prolungato per consentire l'espletamento delle predette assemblee.
4. La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione	4. La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione	(art. 124, comma 3, r.d. 267/1942) La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, indicato nella relazione giurata di un professionista indipendente, iscritto nell'albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 e designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.</p>	<p>preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, indicato nella relazione giurata di un professionista indipendente, iscritto nell'albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 e designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.</p>	<p>preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.</p>
<p>5. La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo della liquidazione giudiziale, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore, fermo quanto disposto dagli articoli 278 e seguenti in caso di esdebitazione.</p>	<p>5. La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo della liquidazione giudiziale, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore, fermo quanto disposto dagli articoli 278 e seguenti in caso di esdebitazione.</p>	<p>(art. 124, comma 4, r.d. 267/1942) La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione.</p>
<p>Art. 241</p>	<p>Art. 241</p>	
<p>Esame della proposta e comunicazione ai creditori</p>	<p>Esame della proposta e comunicazione ai creditori</p>	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>1. La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte. Quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l'articolo 10, comma 3.</p>	<p>1. La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte. Quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l'articolo 10, comma 3.</p>	<p>(art. 125, comma 1, r.d. 267/1942) La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte. Quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l'articolo 31-bis, secondo comma.</p>
<p>2. Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori. Su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o di</p>	<p>2. Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori. Su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o di</p>	<p>(art. 125, comma 2, r.d. 267/1942) Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o di</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l'articolo 140, comma 4.	altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l'articolo 140, comma 4 .	altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l' articolo 41, quarto comma.
3. Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui ai commi 1 e 2, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 240, comma 2, lettere a) e b), tenendo conto della relazione giurata di cui al comma 4, dello stesso articolo.	3. Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui ai commi 1 e 2 , al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 240, comma 2 , lettere a) e b), tenendo conto della relazione giurata di cui al comma 4, dello stesso articolo.	(art. 125, comma 3, r.d. 267/1942) Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo e secondo comma, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all' articolo 124, secondo comma, lettere a) e b) tenendo conto della relazione resa ai sensi dell'articolo 124, terzo comma.
Art. 242	Art. 242	
Concordato nel caso di numerosi creditori	Concordato nel caso di numerosi creditori	
1. Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.	1. Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.	(art. 126, comma 1, r.d. 267/1942) Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.
Art. 243	Art. 243	
Voto nel concordato	Voto nel concordato	
1. Hanno diritto di voto i creditori indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'articolo 204,	1. Hanno diritto di voto i creditori indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'articolo 204,	(art. 127, comma 1, r.d. 267/1942) Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

compresi i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva. Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato.	compresi i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva. Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato.	che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97. In quest'ultimo caso, hanno diritto al voto anche i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva.
2. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal comma 3. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.	2. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal comma 3 . La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.	(art. 127, comma 2, r.d. 267/1942) I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal terzo comma. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.
3. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.	3. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.	(art. 127, comma 3, r.d. 267/1942) Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 240, comma 4, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito.	4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 240, comma 4, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito.	(art. 127, comma 4, r.d. 267/1942) I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 124, terzo comma, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito.
5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la	5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado,	(art. 127, commi 5-6, r.d. 267/1942) Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.	la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.	aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento. La stessa disciplina si applica ai crediti delle società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo.
6. Il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede l'inserimento in apposita classe.	6. Il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede l'inserimento in apposita classe.	Disciplina assente
7. I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.	7. I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.	(art. 127, comma 7, r.d. 267/1942) I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.
Art. 244	Art. 244	
Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale	Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale	
1. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.	1. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.	(art. 128, comma 1, r.d. 267/1942) Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

2. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.	2. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.	(art. 128, comma 2, r.d. 267/1942) I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.
3. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.	3. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.	(art. 128, comma 3, r.d. 267/1942) La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.
4. Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 241, comma 2, quarto periodo, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi 1, 2 e 3, e, in caso di parità, la proposta presentata per prima.	4. Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 241, comma 2, quarto periodo , si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi 1, 2 e 3 , e, in caso di parità, la proposta presentata per prima.	(art. 128, comma 4, r.d. 267/1942) Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 125, secondo comma, terzo periodo, ultima parte, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parità, la proposta presentata per prima.
Art. 245	Art. 245	
Giudizio di omologazione	Giudizio di omologazione	
1. Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.	1. Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.	(art. 129, comma 1, r.d. 267/1942) Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.
2. Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata	2. Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata	(art. 129, comma 2, r.d. 267/1942) Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al debitore, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 45 fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.	comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al debitore , se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 45 fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.	comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.
3. L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 124.	3. L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 124 .	(art. 129, comma 3, r.d. 267/1942) L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 26.
4. Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.	4. Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.	(art. 129, comma 4, r.d. 267/1942) Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.
5. Se sono state proposte opposizioni, il tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui all'articolo 244, comma 1, secondo periodo, se un creditore appartenente a una	5. Se sono state proposte opposizioni, il tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui all'articolo 244, comma 1, secondo periodo , se un creditore appartenente a una	(art. 129, comma 5, r.d. 267/1942) Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell' articolo 128, se un creditore

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato se ritiene che il credito può risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.	classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato se ritiene che il credito può risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.	appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
6. Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 45.	6. Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 45.	(art. 129, comma 6, r.d. 267/1942) Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 17.
Art. 246	Art. 246	
Efficacia del decreto	Efficacia del decreto	
1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione o da quello in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 245 .	1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione o da quello in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 206 .	(art. 130, comma 1, r.d. 267/1942) La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 129.
2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 231 e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale.	2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 231 e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale .	(art. 130, comma 2, r.d. 267/1942) Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.
Art. 247	Art. 247	
Reclamo	Reclamo	
1. Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.	1. Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.	(art. 131, comma 1, r.d. 267/1942) Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il reclamo è proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte di appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.	2. Il reclamo è proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte di appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.	(art. 131, comma 2, r.d. 267/1942) Il reclamo è proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.
3. Esso deve contenere i requisiti prescritti dall'articolo 51, comma 2.	3. Esso deve contenere i requisiti prescritti dall'articolo 51, comma 2.	(art. 131, comma 3, r.d. 267/1942) Esso deve contenere i requisiti prescritti dall' articolo 18, secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4).
4. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.	4. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.	(art. 131, comma 4, r.d. 267/1942) Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel debitore, nel proponente e negli opposenti.	5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel debitore , nel proponente e negli opposenti.	(art. 131, comma 5, r.d. 267/1942) Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel fallito, nel proponente e negli opposenti.
6. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.	6. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.	(art. 131, comma 6, r.d. 267/1942) Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
7. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello.	7. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello.	(art. 131, comma 7, r.d. 267/1942) Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello.
		(art. 131, comma 8, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

8. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.	8. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.	La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
9. L'intervento di qualunque interessato non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalità per queste previste.	9. L'intervento di qualunque interessato non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalità per queste previste.	(art. 131, comma 9, r.d. 267/1942) L'intervento di qualunque interessato non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalità per queste previste.
10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.	10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.	(art. 131, comma 10, r.d. 267/1942) All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.
11. La corte provvede con decreto motivato.	11. La corte provvede con decreto motivato.	(art. 131, comma 11, r.d. 267/1942) La corte provvede con decreto motivato.
12. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 45 e notificato alle parti, a cura della cancelleria, ed è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.	12. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 45 e notificato alle parti, a cura della cancelleria, ed è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.	(art. 131, comma 12, r.d. 267/1942) Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato alle parti, a cura della cancelleria, ed è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.
Art. 248	Art. 248	
Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale	Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale	
1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.	1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale , compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.	(art. 135, comma 1, r.d. 267/1942) Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

2. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.	2. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.	(art. 135, comma 2, r.d. 267/1942) I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.
Art. 249	Art. 249	
Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale	Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale	
1. Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione.	1. Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione.	(art. 136, comma 1, r.d. 267/1942) Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione.
2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.	2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.	(art. 136, comma 2, r.d. 267/1942) Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
3. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato.	3. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato.	(art. 136, comma 3, r.d. 267/1942) Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato.
4. Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell'articolo 45. Le spese sono a carico del debitore.	4. Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell'articolo 45 . Le spese sono a carico del debitore.	(art. 136, comma 4, r.d. 267/1942) Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell'art. 17. Le spese sono a carico del debitore.
Art. 250	Art. 250	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale	Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale	
1. Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione.	1. Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione.	(art. 137, comma 1, r.d. 267/1942) Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione.
2. Il ricorso per la risoluzione deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.	2. Il ricorso per la risoluzione deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.	(art. 137, comma 6, r.d. 267/1942) Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.
3. Il procedimento è regolato dall'articolo 41. Ad esso è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante.	3. Il procedimento è regolato dall'articolo 41. Ad esso è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante.	(art. 137, commi 2-3, r.d. 267/1942) Si applicano le disposizioni dell'articolo 15 in quanto compatibili. Al procedimento è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante.
4. La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 237, comma 2. La sentenza è reclamabile ai sensi dell'articolo 51.	4. La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 237, comma 2. La sentenza è reclamabile ai sensi dell'articolo 51 .	(art. 137, commi 4-5, r.d. 267/1942) La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. La sentenza è reclamabile ai sensi dell'articolo 18.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore.	5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore.	(art. 137, comma 7, r.d. 267/1942) Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore.
		(art. 137, comma 8, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

6. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 240, comma 5, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.	6. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 240, comma 5 , non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.	Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 124, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.
Art. 251	Art. 251	
Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale	Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale	
1. Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo o che è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.	1. Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo o che è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.	(art. 138, comma 1, r.d. 267/1942) Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.
2. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell'articolo 250.	2. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell'articolo 250 .	(art. 138, commi 3 e 1, r.d. 267/1942) Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. [...] Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell'articolo 137.
3. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 237, comma 2. La sentenza è reclamabile ai sensi dell'articolo 51.	3. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 237, comma 2. La sentenza è reclamabile ai sensi dell'articolo 51 .	(art. 138, comma 2, e art. 139, comma 1, r.d. 267/1942) La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. Essa è reclamabile ai sensi dell'articolo 18. La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138 provvede ai sensi dell'articolo 121.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 252	Art. 252	
Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale	Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale	
1. Nei casi di risoluzione o annullamento del concordato, gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale sono regolati dagli articoli 238 e 239.	1. Nei casi di risoluzione o annullamento del concordato, gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale sono regolati dagli articoli 238 e 239.	(art. 140, comma 1, r.d. 267/1942) Gli effetti della riapertura sono regolati dagli artt. 122 e 123.
2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.	2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.	(art. 140, comma 2, r.d. 267/1942) Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.
3. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.	3. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.	(art. 140, comma 3, r.d. 267/1942) I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.
4. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.	4. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.	(art. 140, comma 4, r.d. 267/1942) Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.
Art. 253	Art. 253	
Nuova proposta di concordato	Nuova proposta di concordato	
1. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono	1. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono	(art. 141, comma 1, r.d. 267/1942) Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.	depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.	depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.
CAPO VIII	CAPO VIII	
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLE SOCIETÀ	LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLE SOCIETÀ	
Art. 254	Art. 254	
Doveri degli amministratori e dei liquidatori	Doveri degli amministratori e dei liquidatori	
1. Gli amministratori e i liquidatori della società in liquidazione giudiziale devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore e sono tenuti a fornire le informazioni o i chiarimenti necessari per la gestione della procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori.	1. Gli amministratori e i liquidatori della società in liquidazione giudiziale devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore e sono tenuti a fornire le informazioni o i chiarimenti necessari per la gestione della procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori.	(art. 146, comma 1, r.d. 267/1942) Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.
Art. 255	Art. 255	
Azioni di responsabilità	Azioni di responsabilità	
1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire, anche separatamente:	1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire, anche separatamente:	(art. 146, comma 2, r.d. 267/1942) Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:
a) l'azione sociale di responsabilità;	a) l'azione sociale di responsabilità;	a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile;	b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile;	
c) l'azione prevista dall'articolo 2476, ottavo comma, del codice civile;	c) l'azione prevista dall'articolo 2476, settimo comma, del codice civile;	b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile.
d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile;	d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile;	Disciplina assente
e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.	e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.	Disciplina assente
Art. 256	Art. 256	
Società con soci a responsabilità illimitata	Società con soci a responsabilità illimitata	
1. La sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.	1. La sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.	(art. 147, comma 1, r.d. 267/1942) La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.
2. La liquidazione giudiziale nei confronti dei soci di cui al comma 1 non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per renderle note ai terzi. La liquidazione giudiziale è possibile solo se l'insolvenza	2. La liquidazione giudiziale nei confronti dei soci di cui al comma 1 non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per renderle note ai terzi. La liquidazione giudiziale è possibile solo se l'insolvenza	(art. 147, comma 2, r.d. 267/1942) Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati . La dichiarazione di fallimento è possibile solo

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.	della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.	se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.
3. Il tribunale, prima di disporre la liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ne ordina la convocazione a norma dell'articolo 41.	3. Il tribunale, prima di disporre la liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ne ordina la convocazione a norma dell'articolo 41.	(art. 147, comma 3, r.d. 267/1942) Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporre la convocazione a norma dell'articolo 15.
4. Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura è già stata aperta o del pubblico ministero, dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. L'istanza può essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali.	4. Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura è già stata aperta o del pubblico ministero, dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. L'istanza può essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali.	(art. 147, comma 4, r.d. 267/1942) Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi.
5. Allo stesso modo si procede quando, dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale o di una società, risulta che l'impresa è riferibile ad una società di cui l'imprenditore o la società è socio illimitatamente responsabile.	5. Allo stesso modo si procede quando, dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale o di una società, risulta che l'impresa è riferibile ad una società di cui l'imprenditore o la società è socio illimitatamente responsabile.	(art. 147, comma 5, r.d. 267/1942) Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile.
6. Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 51. Al giudizio di reclamo deve partecipare il curatore, il creditore, il socio o il pubblico ministero che proposto la domanda di estensione,	6. Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 51. Al giudizio di reclamo deve partecipare il curatore, il creditore, il socio o il pubblico ministero che proposto la domanda di estensione, nonché il creditore che ha proposto il	(art. 147, comma 6, r.d. 267/1942) Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 18.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

nonché il creditore che ha proposto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.	ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.	
7. In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte di appello a norma dell'articolo 50.	7. In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte di appello a norma dell'articolo 50 .	(art. 147, comma 7, r.d. 267/1942) In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 22.
Art. 257	Art. 257	
Liquidazione giudiziale della società e dei soci	Liquidazione giudiziale della società e dei soci	
1. Nei casi previsti dall'articolo 256, il tribunale nomina, sia per la liquidazione giudiziale della società, sia per quella nei confronti dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori. Il curatore ha diritto ad un solo compenso.	1. Nei casi previsti dall'articolo 256 , il tribunale nomina, sia per la liquidazione giudiziale della società, sia per quella nei confronti dei soci , un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori. Il curatore ha diritto ad un solo compenso.	(art. 148, comma 1, r.d. 267/1942) Nei casi previsti dall'articolo 147 , il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori.
2. Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.	2. Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.	(art. 148, comma 2, r.d. 267/1942) Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.
3. Il credito dichiarato dai creditori sociali nella liquidazione giudiziale della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nella liquidazione giudiziale aperta nei confronti dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra le	3. Il credito dichiarato dai creditori sociali nella liquidazione giudiziale della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nella liquidazione giudiziale aperta nei confronti dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra le	(art. 148, comma 3, r.d. 267/1942) Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

procedure di liquidazione nei confronti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.	procedure di liquidazione nei confronti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.	
4. I creditori particolari partecipano soltanto alla liquidazione giudiziale nei confronti dei soci loro debitori.	4. I creditori particolari partecipano soltanto alla liquidazione giudiziale nei confronti dei soci loro debitori.	(art. 148, comma 4, r.d. 267/1942) I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.
5. Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.	5. Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.	(art. 148, comma 5, r.d. 267/1942) Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.
6. Il curatore della liquidazione giudiziale della società può esercitare l'azione sociale di responsabilità nei confronti del socio amministratore anche se nei suoi confronti non è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.	6. Il curatore della liquidazione giudiziale della società può esercitare l'azione sociale di responsabilità nei confronti del socio amministratore anche se nei suoi confronti non è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.	Disciplina assente
Art. 258	Art. 258	
Effetti sulla società dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci	Effetti sulla società dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci	
1. La liquidazione giudiziale aperta nei confronti di uno o più soci illimitatamente responsabili non determina l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società.	1. La liquidazione giudiziale aperta nei confronti di uno o più soci illimitatamente responsabili non determina l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società.	(art. 149, comma 1, r.d. 267/1942) Il fallimento di uno o più soci illimitatamente responsabili non produce il fallimento della società.
Art. 259	Art. 259	
Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari	Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 254, 255, 256, 257 e 258 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti e imprenditori collettivi non societari e ai loro componenti illimitatamente e personalmente responsabili per le obbligazioni dell'ente.	1. Le disposizioni di cui agli articoli 254, 255, 256, 257 e 258 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti e imprenditori collettivi non societari e ai loro componenti illimitatamente e personalmente responsabili per le obbligazioni dell'ente.	Disciplina assente
Art. 260	Art. 260	
Versamenti dei soci a responsabilità limitata	Versamenti dei soci a responsabilità limitata	
1. Nella procedura di liquidazione giudiziale delle società con soci a responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.	1. Nella procedura di liquidazione giudiziale delle società con soci a responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.	(art. 150, comma 1, r.d. 267/1942) Nei fallimenti delle società con soci a responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.
2. Contro il decreto emesso a norma del comma 1, può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile.	2. Contro il decreto emesso a norma del comma 1, può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile.	(art. 150, comma 2, r.d. 267/1942) Contro il decreto emesso a norma del primo comma può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile.
Art. 261	Art. 261	
Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria	Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria	
1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata il giudice delegato,	1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata il giudice delegato,	(art. 151, comma 1, r.d. 267/1942) Nei fallimenti di società a responsabilità limitata il giudice, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.	ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.	curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.
Art. 262	Art. 262	
Patrimoni destinati ad uno specifico affare	Patrimoni destinati ad uno specifico affare	
1. Se è aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della società, l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore, che vi provvede con gestione separata.	1. Se è aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della società, l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore, che vi provvede con gestione separata.	(art. 155, comma 1, r.d. 267/1942) Se è dichiarato il fallimento della società, l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore che vi provvede con gestione separata.
2. Il curatore provvede a norma dell'articolo 216 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.	2. Il curatore provvede a norma dell'articolo 216 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.	(art. 155, comma 2, r.d. 267/1942) Il curatore provvede a norma dell'articolo 107 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.
3. Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo della liquidazione giudiziale , detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter, primo comma, lettera c), del codice civile.	3. Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter, primo comma, lettera c), del codice civile.	(art. 155, comma 3, r.d. 267/1942) Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter, primo comma, lettera d), del codice civile.
Art. 263	Art. 263	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Patrimonio destinato incapiente e violazione delle regole di separatezza	Patrimonio destinato incapiente e violazione delle regole di separatezza	
1. Se a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società, in quanto compatibili.	1. Se a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società, in quanto compatibili.	(art. 156, comma 1, r.d. 267/1942) Se a seguito del fallimento della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.
2. I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo della procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti della società nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata previsti dall'articolo 2447- <i>quinquies</i> , terzo e quarto comma, del codice civile.	2. I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo della procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti della società nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata previsti dall'articolo 2447- <i>quinquies</i> , terzo e quarto comma, del codice civile.	(art. 156, comma 2, r.d. 267/1942) I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo del fallimento della società nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata previsti dall'articolo 2447- <i>quinquies</i> , terzo e quarto comma, del codice civile.
3. Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima, il curatore può proporre l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 del codice civile nei confronti degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo della società.	3. Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima, il curatore può proporre l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 del codice civile nei confronti degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo della società.	(art. 156, comma 3, r.d. 267/1942) Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima, il curatore può agire in responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società ai sensi dell'articolo 146.
Art. 264	Art. 264	
Attribuzione al curatore dei poteri dell'assemblea	Attribuzione al curatore dei poteri dell'assemblea	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. Il curatore può compiere gli atti e le operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della società previsti nel programma di liquidazione, dandone adeguata e tempestiva informazione ai soci ed ai creditori della società. I soci, i creditori ed i terzi interessati possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 133.	1. Il curatore può compiere gli atti e le operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della società previsti nel programma di liquidazione, dandone adeguata e tempestiva informazione ai soci ed ai creditori della società. I soci, i creditori ed i terzi interessati possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 133.	Disciplina assente
2. Il programma di liquidazione può prevedere l'attribuzione al curatore, per determinati atti od operazioni, dei poteri dell'assemblea dei soci. Le decisioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, possono essere impugnate con reclamo al giudice delegato ai sensi dell'articolo 133. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2377 a 2379-ter e l'articolo 2479-ter del codice civile.	2. Il programma di liquidazione può prevedere l'attribuzione al curatore, per determinati atti od operazioni, dei poteri dell'assemblea dei soci. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, possono essere impugnate con reclamo al tribunale ai sensi dell'articolo 133. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2377 a 2379-ter e l'articolo 2479-ter del codice civile.	Disciplina assente
Art. 265	Art. 265	
Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della società	Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della società	
1. La proposta di concordato per la società sottoposta a liquidazione giudiziale è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.	1. La proposta di concordato per la società sottoposta a liquidazione giudiziale è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.	(art. 152, comma 1, r.d. 267/1942) La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.
2. La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:	2. La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:	(art. 152, comma 2, r.d. 267/1942) La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:
a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;	a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;	a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.	b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.	b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.
3. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui al comma 2, lettera b), deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile.	3. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui al comma 2, lettera b), deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile.	(art. 152, comma 3, r.d. 267/1942) In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile.
Art. 266	Art. 266	
Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della società	Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della società	
1. Salvo patto contrario, il concordato della società ha effetto anche con riguardo ai soci a responsabilità illimitata e fa cessare la procedura di liquidazione giudiziale aperta nei loro confronti.	1. Salvo patto contrario, il concordato della società ha effetto anche con riguardo ai soci a responsabilità illimitata e fa cessare la procedura di liquidazione giudiziale aperta nei loro confronti.	(art. 153, comma 1, r.d. 267/1942) Salvo patto contrario, il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento.
2. Contro il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale aperta nei confronti del socio è ammesso reclamo a norma dell'articolo 124.	2. Contro il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale aperta nei confronti del socio è ammesso reclamo a norma dell'articolo 124.	(art. 153, comma 2, r.d. 267/1942) Contro il decreto di chiusura del fallimento del socio è ammesso reclamo a norma dell'articolo 26.
Art. 267	Art. 267	
Concordato del socio	Concordato del socio	
1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei	1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei	(art. 154, comma 1, r.d. 267/1942) Nel fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci dichiarato fallito può

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

soci può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nella procedura di liquidazione giudiziale aperta nei suoi confronti.	soci può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nella procedura di liquidazione giudiziale aperta nei suoi confronti.	proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento.
CAPO IX	CAPO IX	
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO	LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO	
Art. 268	Art. 268	
Liquidazione controllata	Liquidazione controllata	
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.	1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.	(art. 14-ter, comma 1, l. 3/2012) In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.
2. Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali e, se l'insolvenza riguarda un imprenditore, dal pubblico ministero. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro ventimila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).	2. La domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, dal pubblico ministero.	Disciplina assente
3. Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa		

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'attestazione sono allegati i documenti di cui all'articolo 283, comma 3.</p>		
<p>4. Non sono compresi nella liquidazione:</p>	<p>3. Non sono compresi nella liquidazione:</p>	<p>(art. 14-ter, comma 6, l. 3/2012) Non sono compresi nella liquidazione:</p>
<p>a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;</p>	<p>a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;</p>	<p>a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;</p>
<p>b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;</p>	<p>b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;</p>	<p>b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività; nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;</p>
<p>c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;</p>	<p>c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;</p>	<p>c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;</p>
<p>d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.</p>	<p>d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.</p>	<p>d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.</p>
<p>5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile.</p>	<p>4. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile.</p>	<p>(art. 14-ter, comma 7, l. 3/2012) Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.</p>
<p>Art. 269</p>	<p>Art. 269</p>	

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Domanda del debitore	Domanda del debitore	
1. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.	1. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.	(art. 14-ter, comma 1, l. 3/2012) In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 14-ter, comma 2, l. 3/2012) La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.
2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.	2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.	(art. 14-ter, comma 3, l. 3/2012) Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
3. L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.	3. L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.	(art. 14-ter, comma 4, l. 3/2012) L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 14-ter, comma 5, l. 3/2012) La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.
Art. 270	Art. 270	
Apertura della liquidazione controllata	Apertura della liquidazione controllata	
1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata. La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256.	1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata.	(art. 14-quinquies, comma 1, l. 3/2012) Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.
2. Con la sentenza il tribunale:	2. Con la sentenza il tribunale:	(art. 14-quinquies, comma 2, l. 3/2012) Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:
a) nomina il giudice delegato;	a) nomina il giudice delegato;	Disciplina assente
b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui	b) nomina il liquidatore, confermando l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi,	a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale;	scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale;	professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; [...]
c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;	c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;	Disciplina assente
d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;	d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;	(art. 14-septies, commi 1-2, l. 3/2012) La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene: a) l'indicazione delle generalità del creditore; b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione; e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga,	e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga,	(art. 14-quinquies, comma 2, lett. e, l. 3/2012) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;	in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;	presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;	f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;	(art. 14-quinquies, comma 2, lett. c, l. 3/2012) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;
g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.	g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati , la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.	(art. 14-quinquies, comma 2, lett. d, l. 3/2012) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 14-quinquies, comma 2, lett. f, l. 3/2012) fissa i limiti di cui all'articolo 14 ter, comma 5, lettera b)-
3. Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del comma 2, lettera b), seconda parte, si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.	3. Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del comma 2, lettera b), seconda parte, si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.	(art. 14-quinquies, comma 2, lett. a, l. 3/2012) [...] si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
4. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere f) e g), sono eseguiti a cura del liquidatore; la sentenza è notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.	4. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere f) e g), sono eseguiti a cura del liquidatore; la sentenza è notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.	Disciplina assente
5. Si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le	5. Si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto	(art. 14-quinquies, comma 2, lett. b, l. 3/2012) Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: [...] b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo,

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III.	compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III.	non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
6. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.	6. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.	Disciplina assente
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 14-quinquies, comma 3, l. 3/2012) Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 271	Art. 271	
Concorso di procedure	Concorso di procedure	
1. Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori o dal pubblico ministero e il debitore chiede l'accesso a una procedura di cui al capo II del titolo IV, il giudice concede un termine per l'integrazione della domanda.	1. Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori o dal pubblico ministero e il debitore chiede l'accesso a una procedura di cui al capo II del titolo IV, il giudice concede un termine per l'integrazione della domanda.	Disciplina assente
2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e la relativa domanda è dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura ai sensi del capo III del titolo IV. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia integrato la domanda, ovvero in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al capo III del titolo IV, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 51 a 55.	2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e la relativa domanda è dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura ai sensi del capo III del titolo IV. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia integrato la domanda, ovvero in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al capo III del titolo IV, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 51 a 55.	Disciplina assente
Art. 272	Art. 272	
Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione	Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione	
1. Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4. Il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni.	1. Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4. Il termine di cui	(art. 14-sexies, comma 1, l. 3/2012) Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

	all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni.	personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore: a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purché vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria; b) la data entro cui vanno presentate le domande; c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione. (art. 14-novies, comma 1, l. 3/2012)
2. Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato.	2. Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato.	Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice. [...]
3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.	3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.	(art. 14-novies, comma 1, l. 3/2012) [...] Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.
Art. 273	Art. 273	
Formazione del passivo	Formazione del passivo	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera <i>d</i>), il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il provvedimento si intende comunicato mediante deposito in cancelleria.</p>	<p>1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera <i>d</i>), il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il provvedimento si intende comunicato mediante deposito in cancelleria.</p>	<p>(art. 14-octies, comma 1, l. 3/2012) Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a).</p>
<p>2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all'articolo 270, comma 2, lettera <i>d</i>).</p>	<p>2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all'articolo 270, comma 2, lettera <i>d</i>).</p>	
<p>3. In assenza di osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.</p>	<p>3. In assenza di osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.</p>	<p>(art. 14-octies, comma 2, l. 3/2012) In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.</p>
<p>4. Quando sono formulate osservazioni che il liquidatore ritiene fondate, predispone, entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, un nuovo progetto di stato passivo che comunica ai sensi del comma 1.</p>	<p>4. Quando sono formulate osservazioni che il liquidatore ritiene fondate, predispone, entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, un nuovo progetto di stato passivo che comunica ai sensi del comma 1.</p>	<p>(art. 14-octies, comma 3, l. 3/2012) Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.</p>
<p>5. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 4, il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato, pubblicato ai sensi del comma 3.</p>	<p>5. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 4, il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato, pubblicato ai sensi del comma 3.</p>	<p>(art. 14-octies, comma 4, l. 3/2012) In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. [...]</p>

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>6. Contro il decreto può essere proposto reclamo davanti al collegio, di cui non può far parte il giudice delegato. Il procedimento si svolge senza formalità, assicurando il rispetto del contraddittorio.</p>	<p>6. Contro il decreto può essere proposto reclamo davanti al collegio, di cui non può far parte il giudice delegato. Il procedimento si svolge senza formalità, assicurando il rispetto del contraddittorio.</p>	<p>art. 14-octies, comma 4, l. 3/2012) [...] Si applica l'articolo 10, comma 6.</p>
<p>7. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 6. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 124.</p>	<p>7. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 6. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 124.</p>	
<p>Art. 274</p>	<p>Art. 274</p>	
<p>Azioni del liquidatore</p>	<p>Azioni del liquidatore</p>	
<p>1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista</p>	<p>1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione</p>	<p>art. 14-decies, comma 1, l. 3/2012) Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.	prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.	compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 14-novies, comma 2. Il liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.
2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.	2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.	Disciplina assente
3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.	3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.	Disciplina assente
Art. 275	Art. 275	
Esecuzione del programma di liquidazione	Esecuzione del programma di liquidazione	
1. Il programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso.	1. Il programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso.	Disciplina assente
2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti	2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni	(art. 14-novies, comma 2, l. 3/2012) Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non è probabile l'incasso nei

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo.	relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo.	quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 14-novies, comma 4, l. 3/2012) I requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore può avvalersi ai sensi del comma 1, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli previsti dal regolamento del Ministro della giustizia di cui all'articolo 107, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso del liquidatore.	3. Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso del liquidatore.	Disciplina assente

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

4. Il giudice, se non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonché un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza prestata, con possibilità di escludere in tutto o in parte il compenso stesso.	4. Il giudice, se non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonché un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza prestata, con possibilità di escludere in tutto o in parte il compenso stesso.	Disciplina assente
5. Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione.	5. Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione.	Disciplina assente
6. Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore verifica la possibilità di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene opportune. Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124.	6. Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore verifica la possibilità di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene opportune. Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124.	Disciplina assente
Art. 276	Art. 276	
Chiusura della procedura	Chiusura della procedura	
	1. La procedura si chiude con decreto.	(art. 14-quinquies, comma 4, l. 3/2012)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>1. La procedura si chiude con decreto. Si applica l'articolo 233, in quanto compatibile.</p>		<p>La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.</p>
		<p>(art. 14-novies, comma 5, l. 3/2012) Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura.</p>
<p>2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.</p>	<p>2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.</p>	<p>(art. 14-novies, comma 3, l. 3/2012) Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 14-undecies, comma 1, l. 3/2012) I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14 ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14 ter, comma 3.</p>
<p>Art. 277</p>	<p>Art. 277</p>	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Creditori posteriori	Creditori posteriori	
1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 270, comma 2, lettera <i>f</i>), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.	1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.	(art. 14-duodecies, comma 1, l. 3/2012) I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.
2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.	2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.	(art. 14-duodecies, comma 2, l. 3/2012) I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
CAPO X	CAPO X	
ESDEBITAZIONE	ESDEBITAZIONE	
SEZIONE I	SEZIONE I	
CONDIZIONI E PROCEDIMENTO DELLA ESDEBITAZIONE NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA	CONDIZIONI E PROCEDIMENTO DELLA ESDEBITAZIONE NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA	
Art. 278	Art. 278	
Oggetto e ambito di applicazione	Oggetto e ambito di applicazione	
		(art. 142, comma 1, r.d. 267/1942)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata .	1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni.	Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti [...]
2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.	2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.	(art. 144, comma 1, r.d. 267/1942) Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tale caso, l'esdebitazione opera per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.
3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, comma 1.	3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, comma 1.	(art. 142, comma 1, r.d. 267/1942) Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti [...]
4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti, con riguardo agli ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia seguita l'apertura di una procedura liquidatoria .	4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti, con riguardo agli ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia seguita l'apertura di una procedura liquidatoria.	Disciplina assente
5. L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.	5. L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.	Disciplina assente
6. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso.	6. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso.	(art. 142, comma 4, r.d. 267/1942) Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

7. Restano esclusi dall'esdebitazione:	7. Restano esclusi dall'esdebitazione:	(art. 142, comma 3, r.d. 267/1942) Restano esclusi dall'esdebitazione:
a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;	a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;	a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa;
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.	b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.	b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
Art. 279	Art. 279	
Condizioni temporali di accesso	Condizioni temporali di accesso	
1. Salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.	1. Salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.	Disciplina assente
2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a due anni quando il debitore ha tempestivamente proposto istanza di composizione assistita della crisi.	2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a due anni quando il debitore ha tempestivamente proposto istanza di composizione assistita della crisi.	Disciplina assente
Art. 280	Art. 280	
Condizioni per l'esdebitazione	Condizioni per l'esdebitazione	
1. Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:	1. Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:	(art. 142, comma 1, r.d. 267/1942) Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che:

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio può essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;	a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio può essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;	6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all'esito di quello penale.
b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;	b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;	5) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;	c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;	1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; 2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
Disciplina assente	Disciplina assente	3) non abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 48;
d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;	d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;	4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.	e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.	Disciplina assente
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 142, comma 2, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 281 Procedimento	Art. 281 Procedimento	L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.
1. Il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.	1. Il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.	(art. 143, comma 1, r.d. 267/1942) Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente . [...]
2. Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.	2. Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.	Disciplina assente
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il curatore dà atto, nei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.	3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il curatore dà atto, nei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.	Disciplina assente
4. Il decreto del tribunale è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di	4. Il decreto del tribunale è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a	(art. 143, commi 1-2, r.d. 267/1942) [...] Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo posta elettronica certificata. Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

trenta giorni. Il decreto è iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere.	norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.	ministero e qualunque interessato possono proporre reclamo a norma dell'articolo 26.
5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 234.	5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 234.	Disciplina assente
6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.	6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.	Disciplina assente
SEZIONE II	SEZIONE II	
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESDEBITAZIONE DEL SOGGETTO SOVRAINDEBITATO	ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO	
Art. 282	Art. 282	
Esdebitazione di diritto	Esdebitazione di diritto	
1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.	1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere.	Disciplina assente

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>2. L'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280 nonché nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.</p>	<p>2. Restano ferme le preclusioni di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), e, per il consumatore, anche quella di cui all'articolo 69, comma 1.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2 è comunicato al pubblico ministero, ai creditori e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.</p>	<p>3. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato al pubblico ministero e ai creditori, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 283</p>	<p>Art. 283</p>	
<p>Esdebitazione del sovraindebitato incapiente</p>	<p>Debitore incapiente</p>	
<p>1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.</p>	<p>1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.</p>	<p>(art. 14-<i>terdecies</i>, comma 1, l. 3/2012) Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che: a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda; d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego; f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.
2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.	2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.	Disciplina assente
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 14-terdecies, comma 2, l. 3/2012) L'esdebitazione è esclusa: a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali; b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 14-terdecies, comma 3, l. 3/2012)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		<p>L'esdebitazione non opera:</p> <p>a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;</p> <p>b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;</p> <p>e) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.</p>
3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:	3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:	Disciplina assente
a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;	a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;	Disciplina assente
b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;	b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;	Disciplina assente
c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;	c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;	Disciplina assente
d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.	d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.	Disciplina assente
4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:	4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:	Disciplina assente
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;	a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;	b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;	Disciplina assente
c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;	c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;	Disciplina assente
d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.	d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.	Disciplina assente
5. L'OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.	5. L'OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.	Disciplina assente
6. I compensi dell'OCC sono ridotti della metà.	6. I compensi dell'OCC sono ridotti della metà.	Disciplina assente
7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.	7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.	(art. 14-terdecies, comma 4, l. 3/2012) Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. [...]
8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di	8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di	(art. 14-terdecies, commi 4 e 6, l. 3/2012) [...] I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opposenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50.	trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opposenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50.	procedura civile di fronte al tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
9. L'OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.	9. L'OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.	Disciplina assente
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 14-terdecies, comma 5, l. 3/2012) Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta: a) che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b); b) che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.
TITOLO VI	TITOLO VI	
DISPOSIZIONI RELATIVE AI GRUPPI DI IMPRESE	DISPOSIZIONI RELATIVE AI GRUPPI DI IMPRESE	
CAPO I	CAPO I	
REGOLAZIONE DELLA CRISI O INSOLVENZA DEL GRUPPO	REGOLAZIONE DELLA CRISI O INSOLVENZA DEL GRUPPO	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 284	Art. 284	
Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo	Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo	
1. Più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo di cui all'articolo 40 con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati e interferenti.	1. Più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo di cui all'articolo 40 con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati e interferenti.	Disciplina assente
2. Parimenti può essere proposta con un unico ricorso, da più imprese appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano, la domanda di accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.	2. Parimenti può essere proposta con un unico ricorso, da più imprese appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano, la domanda di accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.	Disciplina assente
3. Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive.	3. Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive.	Disciplina assente
4. La domanda proposta ai sensi dei commi 1 e 2 deve contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Il piano o i piani di cui al comma 1 quantificano il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del	4. La domanda proposta ai sensi dei commi 1 e 2 deve contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Essa deve inoltre fornire informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>gruppo, anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo. La domanda deve inoltre fornire informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. Il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato al ricorso unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente, per l'accesso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione. Si applica l'articolo 289.</p>	<p>contrattuali esistenti tra le imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. Il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato al ricorso unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente, per l'accesso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione. Si applica l'articolo 289.</p>	
<p>5. Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati e interferenti, rivolti ai rispettivi creditori, aventi il contenuto indicato nell'articolo 56, comma 2, devono essere idonei a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna. Un professionista indipendente attesta: a) la veridicità dei dati aziendali; b) la fattibilità del piano o dei piani; c) le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa; d) la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, operata ai sensi del</p>	<p>5. Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati e interferenti, rivolti ai rispettivi creditori, aventi il contenuto indicato nell'articolo 56, comma 2, devono essere idonei a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna. Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano o i piani. Su richiesta delle imprese debtrici, il piano o i piani sono pubblicati nel registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. Si applica l'articolo 289.</p>	<p>Disciplina assente</p>

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>comma 4. L'attestazione contiene anche informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese.</p>		
<p>6. Su richiesta delle imprese debentrici, il piano o i piani sono pubblicati nel registro delle imprese o nei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. Si applica l'articolo 289.</p>		
<p>Art. 285</p>	<p>Art. 285</p>	
<p>Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei creditori e dei soci</p>	<p>Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei creditori e dei soci</p>	
<p>1. Il piano concordatario o i piani concordatari di gruppo possono prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell'attività di altre imprese del gruppo. Si applica tuttavia la sola disciplina del concordato in continuità quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell'attività con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino.</p>	<p>1. Il piano concordatario o i piani concordatari di gruppo possono prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell'attività di altre imprese del gruppo. Si applica tuttavia la sola disciplina del concordato in continuità quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell'attività con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>2. Il piano o i piani concordatari possono altresì prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, purché un professionista indipendente attesti che dette operazioni</p>	<p>2. Il piano o i piani concordatari possono altresì prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, purché un professionista indipendente attesti che</p>	<p>Disciplina assente</p>

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

sono necessarie ai fini della continuità aziendale per le imprese per le quali essa è prevista nel piano e coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo.	dette operazioni sono necessarie ai fini della continuità aziendale per le imprese per le quali essa è prevista nel piano e coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo.	
3. Gli effetti pregiudizievoli delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere contestati dai creditori dissenzienti appartenenti a una classe dissenziente o, nel caso di mancata formazione delle classi, dai creditori dissenzienti che rappresentano almeno il venti per cento dei crediti ammessi al voto con riguardo ad una singola impresa , attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. I creditori non aderenti possono proporre opposizione all'omologazione degli accordi di ristrutturazione.	3. Gli effetti pregiudizievoli delle operazioni di cui al comma 1 possono essere contestati dai creditori dissenzienti appartenenti a una classe dissenziente o, nel caso di mancata formazione delle classi, dai creditori dissenzienti che rappresentano almeno il venti per cento dei crediti ammessi al voto con riguardo ad una singola società, attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. I creditori non aderenti possono proporre opposizione all'omologazione degli accordi di ristrutturazione.	Disciplina assente
4. Il tribunale omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione qualora ritenga, sulla base di una valutazione complessiva del piano o dei piani collegati, che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola impresa .	4. Il tribunale omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione qualora ritenga, sulla base di una valutazione complessiva del piano o dei piani collegati, che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola società.	Disciplina assente
5. I soci possono far valere il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale dalle operazioni di cui ai commi 1 e 2 , esclusivamente attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. Il tribunale omologa il concordato se esclude la sussistenza del predetto pregiudizio in considerazione dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese dal piano di gruppo.	5. I soci possono far valere il pregiudizio arrecato alle rispettive società dalle operazioni di cui al comma 1 esclusivamente attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. Il tribunale omologa il concordato se esclude la sussistenza di un pregiudizio in considerazione dei vantaggi compensativi derivanti alle singole società dal piano di gruppo.	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 286	Art. 286	
Procedimento di concordato di gruppo	Procedimento di concordato di gruppo	
1. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 27 in relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.	1. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 27 in relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.	Disciplina assente
2. Il tribunale, se accoglie il ricorso, nomina un unico giudice delegato e un unico commissario giudiziale per tutte le imprese del gruppo e dispone il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia.	2. Il tribunale, se accoglie il ricorso, nomina un unico giudice delegato e un unico commissario giudiziale per tutte le imprese del gruppo e dispone il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia.	Disciplina assente
3. I costi della procedura sono ripartiti fra le imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.	3. I costi della procedura sono ripartiti fra le imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.	Disciplina assente
4. Il commissario giudiziale, con l'autorizzazione del giudice, può richiedere alla Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le	4. Il commissario giudiziale, con l'autorizzazione del giudice, può richiedere alla Commissione nazionale per le società e la borsa - Consob o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le	Disciplina assente

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.	informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.	
5. I creditori di ciascuna delle imprese che hanno proposto la domanda di accesso al concordato di gruppo, suddivisi per classi qualora tale suddivisione sia prevista dalla legge o dal piano, votano in maniera contestuale e separata sulla proposta presentata dall'impresa loro debitrice. Il concordato di gruppo è approvato quando le proposte delle singole imprese del gruppo sono approvate dalla maggioranza prevista dall'articolo 109.	5. I creditori di ciascuna delle imprese che hanno proposto la domanda di accesso al concordato di gruppo, suddivisi per classi qualora tale suddivisione sia prevista dalla legge o dal piano, votano in maniera contestuale e separata sulla proposta presentata dalla società loro debitrice. Il concordato di gruppo è approvato quando le proposte delle singole imprese del gruppo sono approvate dalla maggioranza prevista dall'articolo 109.	Disciplina assente
6. Sono escluse dal voto le imprese del gruppo titolari di crediti nei confronti dell'impresa ammessa alla procedura.	6. Sono escluse dal voto le imprese del gruppo titolari di crediti nei confronti dell'impresa ammessa alla procedura.	Disciplina assente
7. Il tribunale, con il decreto di omologazione, nomina un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo e, quando il concordato prevede la cessione dei beni, un unico liquidatore giudiziale per tutte le imprese.		
8. Il concordato di gruppo omologato non può essere risolto o annullato quando i presupposti per la risoluzione o l'annullamento si verificano soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo, a meno che ne risulti significativamente compromessa l'attuazione del piano anche da parte delle altre imprese.	7. Il concordato di gruppo omologato non può essere risolto o annullato quando i presupposti per la risoluzione o l'annullamento si verificano soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo, a meno che ne risulti significativamente compromessa l'attuazione del piano anche nei confronti delle altre imprese.	Disciplina assente
CAPO II	CAPO II	

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

PROCEDURA UNITARIA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	PROCEDURA UNITARIA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	
Art. 287	Art. 287	
Liquidazione giudiziale di gruppo	Liquidazione giudiziale di gruppo	
1. Più imprese in stato di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano, possono essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico tribunale, a una procedura di liquidazione giudiziale unitaria quando risultino opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione dell'obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. A tal fine il tribunale tiene conto dei preesistenti reciproci collegamenti di natura economica o produttiva, della composizione dei patrimoni delle diverse imprese e della presenza dei medesimi amministratori.	1. Più imprese in stato di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano, possono essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico tribunale, a una procedura di liquidazione giudiziale unitaria quando risultino opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione dell'obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. A tal fine il tribunale tiene conto dei preesistenti reciproci collegamenti di natura economica o produttiva, della composizione dei patrimoni delle diverse imprese e della presenza dei medesimi amministratori.	Disciplina assente
2. In tal caso, il tribunale nomina, salvo che sussistano specifiche ragioni, un unico giudice delegato, un unico curatore, un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo.	2. In tal caso, il tribunale nomina, salvo che sussistano specifiche ragioni, un unico giudice delegato, un unico curatore, un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo.	Disciplina assente
3. Nel programma di liquidazione il curatore illustra le modalità del coordinamento nella liquidazione degli attivi delle diverse imprese. Le spese generali della	3. Nel programma di liquidazione il curatore illustra le modalità del coordinamento nella liquidazione degli attivi delle diverse imprese. Le spese generali	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

procedura sono imputate alle imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.	della procedura sono imputate alle imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.	
4. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, il tribunale competente è quello dinanzi al quale è stata depositata la prima domanda di liquidazione giudiziale. Qualora la domanda di accesso alla procedura sia presentata contemporaneamente da più imprese dello stesso gruppo, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 27, in relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la più elevata esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.	4. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, il tribunale competente è quello dinanzi al quale è stata depositata la prima domanda di liquidazione giudiziale. Qualora la domanda di accesso alla procedura sia presentata contemporaneamente da più imprese dello stesso gruppo, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 27, in relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la più elevata esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.	Disciplina assente
5. Quando ravvisa l'insolvenza di un'impresa del gruppo non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale, il curatore designato ai sensi del comma 2, segnala tale circostanza agli organi di amministrazione e controllo ovvero promuove direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di detta impresa.	5. Quando ravvisa l'insolvenza di un'impresa del gruppo non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale, il curatore designato ai sensi del comma 2, segnala tale circostanza agli organi di amministrazione e controllo ovvero promuove direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di detta impresa.	Disciplina assente
Art. 288	Art. 288	
Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso gruppo	Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso gruppo	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. Nel caso in cui più imprese appartenenti a un medesimo gruppo siano assoggettate a separate procedure di liquidazione giudiziale ovvero a separate procedure di concordato preventivo, eventualmente dinanzi a tribunali diversi, gli organi di gestione delle diverse procedure cooperano per facilitare la gestione efficace di tali procedure.	1. Nel caso in cui più imprese appartenenti a un medesimo gruppo siano assoggettate a separate procedure di liquidazione giudiziale ovvero a separate procedure di concordato preventivo, eventualmente dinanzi a tribunali diversi, gli organi di gestione delle diverse procedure cooperano per facilitare la gestione efficace di tali procedure.	Disciplina assente
CAPO III	CAPO III	
PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA DI IMPRESE APPARTENENTI AD UN GRUPPO	PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA DI IMPRESE APPARTENENTI AD UN GRUPPO	
Art. 289	Art. 289	
Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione	Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione	
1. La domanda di accesso a procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza presentata da un'impresa appartenente ad un gruppo deve contenere informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le società e imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. L'impresa deve, inoltre, depositare il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto. In ogni caso il tribunale ovvero, successivamente, il curatore o il commissario giudiziale possono, al fine di accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo, richiedere alla CONSOB o a	1. La domanda di accesso a procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza presentata da un'impresa appartenente ad un gruppo deve contenere informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le società e imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. L'impresa deve, inoltre, depositare il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto. In ogni caso il tribunale ovvero, successivamente, il curatore o il commissario giudiziale possono, al fine di accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo,	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

qualsiasi altra pubblica autorità e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.	richiedere alla CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorità e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.	
CAPO IV NORME COMUNI	CAPO IV NORME COMUNI	
Art. 290	Art. 290	
Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo	Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo	
1. Nei confronti delle imprese appartenenti al medesimo gruppo possono essere promosse dal curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralità di procedure, azioni dirette a conseguire la dichiarazione di inefficacia di atti e contratti posti in essere nei cinque anni antecedenti il deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, che abbiano avuto l'effetto di spostare risorse a favore di un'altra impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori, fatto salvo il disposto dell'articolo 2497, primo comma, del codice civile.	1. Nei confronti delle imprese appartenenti al medesimo gruppo possono essere promosse dal curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralità di procedure, azioni dirette a conseguire la dichiarazione di inefficacia di atti e contratti posti in essere nei cinque anni antecedenti il deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, che abbiano avuto l'effetto di spostare risorse a favore di un'altra impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori, fatto salvo il disposto dell'articolo 2497, primo comma, del codice civile.	Disciplina assente
2. Spetta alla società beneficiaria provare di non essere stata a conoscenza del carattere pregiudizievole dell'atto o del contratto.	2. Spetta alla società beneficiaria provare di non essere stata a conoscenza del carattere pregiudizievole dell'atto o del contratto.	Disciplina assente
3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti di una società appartenente ad un gruppo può esercitare, nei confronti delle altre società	3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti di una società appartenente ad un gruppo può esercitare, nei	Disciplina assente

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

del gruppo, l'azione revocatoria prevista dall'articolo 166 degli atti compiuti dopo il deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o, nei casi di cui all'articolo 166, comma 1, lettere a) e b), nei due anni anteriori al deposito della domanda o nell'anno anteriore, nei casi di cui all'articolo 166, comma 1, lettere c) e d).	confronti delle altre società del gruppo, l'azione revocatoria prevista dall'articolo 166 degli atti compiuti dopo il deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o, nei casi di cui all'articolo 166, comma 1, lettere a) e b), nei due anni anteriori al deposito della domanda o nell'anno anteriore, nei casi di cui all'articolo 166, comma 1, lettere c) e d).	
Art. 291	Art. 291	
Azioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità di gestione nei confronti di imprese del gruppo	Azioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità di gestione nei confronti di imprese del gruppo	
1. Il curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralità di procedure, è legittimato ad esercitare le azioni di responsabilità previste dall'articolo 2497 del codice civile.	1. Il curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralità di procedure, è legittimato ad esercitare le azioni di responsabilità previste dall'articolo 2497 del codice civile.	Disciplina assente
2. Il curatore è altresì legittimato a proporre, nei confronti di amministratori e sindaci delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, la denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile.	2. Il curatore è altresì legittimato a proporre, nei confronti di amministratori e sindaci delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, la denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile.	Disciplina assente
Art. 292	Art. 292	
Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo	Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo	

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. I crediti che la società o l'ente o la persona fisica esercente l'attività di direzione o coordinamento vanta, anche a seguito di escussione di garanzie, nei confronti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento, o che queste ultime vantano nei confronti dei primi sulla base di rapporti di finanziamento contratti dopo il deposito della domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore, sono postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. Se tali crediti sono stati rimborsati nell'anno anteriore alla domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale, si applica l'articolo 164.	1. I crediti che la società o l'ente o la persona fisica esercente l'attività di direzione o coordinamento vanta, anche a seguito di escussione di garanzie, nei confronti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento, o che queste ultime vantano nei confronti dei primi sulla base di rapporti di finanziamento contratti dopo il deposito della domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore, sono postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. Se tali crediti sono stati rimborsati nell'anno anteriore alla domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale, si applica l'articolo 164.	Disciplina assente
2. La disposizione di cui al comma 1, primo periodo, non si applica ai finanziamenti previsti dall'articolo 102.	2. La disposizione di cui al comma 1, primo periodo, non si applica ai finanziamenti previsti dall'articolo 102.	Disciplina assente
TITOLO VII	TITOLO VII	
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA	LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA	
CAPO I	CAPO I	
NATURA E NORME APPLICABILI	NATURA E NORME APPLICABILI	
Art. 293	Art. 293	
Disciplina applicabile e presupposti	Disciplina applicabile e presupposti	
		(art. 2, comma 1, r.d. 267/1942) La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. La liquidazione coatta amministrativa è il procedimento concorsuale amministrativo che si applica nei casi espressamente previsti dalla legge.	1. La liquidazione coatta amministrativa è il procedimento concorsuale amministrativo che si applica nei casi espressamente previsti dalla legge.	coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla.
2. La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla.	2. La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla.	
Art. 294	Art. 294	
Rinvio alle norme speciali	Rinvio alle norme speciali	
1. La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.	1. La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.	(art. 194, commi 1-2, r.d. 267/1942) La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente. Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle degli artt. 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213.
2. I rinvii al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono fatti alle disposizioni del presente codice della crisi e dell'insolvenza e secondo le norme di coordinamento.	2. I rinvii al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono fatti alle disposizioni del presente codice della crisi e dell'insolvenza e secondo le norme di coordinamento.	Disciplina assente
3. Le disposizioni di questo titolo non si applicano agli enti pubblici.	3. Le disposizioni di questo titolo non si applicano agli enti pubblici.	Disciplina assente
CAPO II	CAPO II	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

PROCEDIMENTO	PROCEDIMENTO	
Art. 295	Art. 295	
Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale	Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale	
1. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette a liquidazione giudiziale, salvo che la legge diversamente disponga.	1. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette a liquidazione giudiziale , salvo che la legge diversamente disponga.	(art. 2, comma 2, r.d. 267/1942) Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga.
2. Quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude l'apertura della liquidazione giudiziale.	2. Quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di liquidazione giudiziale , la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude l'apertura della liquidazione giudiziale .	(art. 2, comma 3, r.d. 267/1942) Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 196. (art. 196, comma 1, r.d. 267/1942) Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.
Art. 296	Art. 296	
Rapporti tra concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa	Rapporti tra concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa	
1. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono	1. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono	(art. 3, comma 1, r.d. 267/1942) Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

essere sempre ammesse alla procedura di concordato preventivo, osservato, per le imprese non assoggettabili a liquidazione giudiziale, l'articolo 297, comma 8.	essere sempre ammesse alla procedura di concordato preventivo, osservato , per le imprese non assoggettabili a liquidazione giudiziale, l'articolo 297, comma 8.	essere ammesse alla procedura di concordato preventivo, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195.
Art. 297	Art. 297	
Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa	Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa	
1. Salva diversa disposizione delle leggi speciali, se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione della liquidazione giudiziale si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso di uno o più creditori o dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza.	1. Salva diversa disposizione delle leggi speciali, se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione della liquidazione giudiziale si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso di uno o più creditori o dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza.	(art. 195, comma 1, r.d. 267/1942) Se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il trasferimento della sede principale dell'impresa intervenuto nell'anno antecedente l'apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza.
2. Il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda per la dichiarazione dello stato di insolvenza non rileva ai fini della competenza.	2. Il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda per la dichiarazione dello stato di insolvenza non rileva ai fini della competenza.	
3. Con la stessa sentenza o con successivo decreto, il tribunale adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.	3. Con la stessa sentenza o con successivo decreto, il tribunale adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.	(art. 195, comma 2, r.d. 267/1942) Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.
		(art. 195, comma 3, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

4. Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all'articolo 40 e l'autorità che ha la vigilanza sull'impresa.	4. Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all'articolo 40 e l'autorità che ha la vigilanza sull'impresa.	Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all'articolo 15, e l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa.
5. La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la liquidazione o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE. Essa è inoltre notificata, e resa pubblica a norma dell'articolo 45.	5. La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la liquidazione o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE. Essa è inoltre notificata, e resa pubblica a norma dell'articolo 45.	(art. 195, comma 4, r.d. 267/1942) La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la liquidazione o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE. Essa è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.
6. Contro la sentenza può essere proposto reclamo da qualunque interessato, a norma dell'articolo 51.	6. Contro la sentenza può essere proposto reclamo da qualunque interessato, a norma dell'articolo 51.	(art. 195, comma 5, r.d. 267/1942) Contro la sentenza predetta può essere proposto reclamo da qualunque interessato, a norma degli articoli 18 e 19.
7. Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'articolo 50.	7. Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'articolo 50.	(art. 195, comma 6, r.d. 267/1942) Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'articolo 22.
8. Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza a norma del presente articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione della liquidazione giudiziale, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica, in ogni caso, il procedimento di cui al comma 4.	8. Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza a norma del presente articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione della liquidazione giudiziale , si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica, in ogni caso, il procedimento di cui al comma 4.	(art. 195, comma 7, r.d. 267/1942) Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica in ogni caso il procedimento di cui al terzo comma.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

9. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.	9. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.	(art. 195, comma 8, r.d. 267/1942) Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.
Art. 298	Art. 298	
Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa	Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa	
1. Se l'impresa, al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'articolo 297, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso del commissario liquidatore o del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.	1. Se l'impresa, al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'articolo 297, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso del commissario liquidatore o del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.	(art. 202, comma 1, r.d. 267/1942) Se l'impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'art. 195, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.
2. Si applicano le norme dell'articolo 297, commi 3, 4, 5, 6 e 7.	2. Si applicano le norme dell'articolo 297, commi 3, 4, 5, 6 e 7.	(art. 202, comma 2, r.d. 267/1942) Si applicano le norme dell'art. 195, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.
3. Restano salve le diverse disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dello stato di insolvenza successivo all'apertura della liquidazione coatta amministrativa.	3. Restano salve le diverse disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dello stato di insolvenza successivo all'apertura della liquidazione coatta amministrativa.	Disciplina assente
Art. 299	Art. 299	
Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza	Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli articoli 297 e 298, sono applicabili, con effetto dalla data del provvedimento che ha accertato lo stato di insolvenza, le disposizioni del titolo V, capo I, sezione IV, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata, sostituito al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale il deposito della domanda per l'accertamento dello stato di insolvenza.	1. Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli articoli 297 e 298, sono applicabili, con effetto dalla data del provvedimento che ha accertato lo stato di insolvenza, le disposizioni del titolo V, capo I, sezione IV, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata, sostituito al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale il deposito della domanda per l'accertamento dello stato di insolvenza.	(art. 203, comma 1, r.d. 267/1942) Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli artt. 195 o 202, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata.
2. L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore. Il termine di decadenza di cui all'articolo 170 decorre dalla data del provvedimento di nomina del commissario liquidatore, se successivo al provvedimento che accerta lo stato di insolvenza.	2. L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore. Il termine di decadenza di cui all'articolo 170 decorre dalla data del provvedimento di nomina del commissario liquidatore, se successivo al provvedimento che accerta lo stato di insolvenza.	(art. 203, comma 2, r.d. 267/1942) L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore.
3. Il commissario liquidatore presenta al pubblico ministero la relazione prevista dall'articolo 130.	3. Il commissario liquidatore presenta al pubblico ministero la relazione prevista dall'articolo 130.	(art. 203, comma 3, r.d. 267/1942) Il commissario liquidatore presenta al procuratore del Re Imperatore una relazione in conformità di quanto è disposto dall'art. 33, primo comma.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 201, comma 2, r.d. 267/1942) Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza.
Art. 300	Art. 300	
Provvedimento di liquidazione	Provvedimento di liquidazione	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua data, è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato, nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.	1. Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua data, è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato, nella <i>Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana</i> ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.	(art. 197, comma 1, r.d. 267/1942) Il provvedimento che ordina la liquidazione entro dieci giorni dalla sua data è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.
Art. 301	Art. 301	
Organi della liquidazione coatta amministrativa	Organi della liquidazione coatta amministrativa	
1. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre membri o cinque membri, scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.	1. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre membri o cinque membri, scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.	(art. 198, comma 1, r.d. 267/1942) Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.
2. Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativa.	2. Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativa .	(art. 198, comma 2, r.d. 267/1942) Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativo.
Art. 302	Art. 302	
Responsabilità del commissario liquidatore	Responsabilità del commissario liquidatore	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.	1. Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.	(art. 199, comma 1, r.d. 267/1942) Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
2. Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.	2. Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.	(art. 199, comma 2, r.d. 267/1942) Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.
3. Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 129, 134 e 136, comma 1, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione.	3. Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 129, 134 e 136, comma 1, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione.	(art. 199, comma 3, r.d. 267/1942) Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli artt. 32, 37 e 38, primo comma, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione.
Art. 303	Art. 303	
Effetti del provvedimento di liquidazione	Effetti del provvedimento di liquidazione	
1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli 142, 144, 145, 146 e 147 e se l'impresa è una persona giuridica, cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo il caso previsto dall'articolo 314.	1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli 142, 144, 145, 146 e 147 e se l'impresa è una persona giuridica, cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo il caso previsto dall'articolo 314.	(art. 200, comma 1, r.d. 267/1942) Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli artt. 42, 44, 45, 46 e 47 e se l'impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto dall'art. 214.
2. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale, sta in giudizio il commissario liquidatore.	2. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale, sta in giudizio il commissario liquidatore.	(art. 200, comma 2, r.d. 267/1942) Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa , sta in giudizio il commissario liquidatore.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 304	Art. 304	
Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti	Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti	
1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V e le disposizioni dell'articolo 165.	1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del <u>titolo V, capo I, sezioni III e V</u> e le disposizioni dell'<u>articolo 165</u>.	(art. 201, comma 1, r.d. 267/1942) Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'art. 66.
2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza.	2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza.	(art. 201, comma 2, r.d. 267/1942) Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza.
Art. 305	Art. 305	
Commissario liquidatore	Commissario liquidatore	
1. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.	1. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.	(art. 204, comma 1, r.d. 267/1942) Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.
2. Il commissario prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa o dell'ente richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.	2. Il commissario prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa o dell'ente richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.	(art. 204, comma 2, r.d. 267/1942) Egli prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il commissario forma quindi l'inventario, nominando, se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.	3. Il commissario forma quindi l'inventario, nominando, se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.	(art. 204, comma 3, r.d. 267/1942) Il commissario liquidatore forma quindi l'inventario, nominando se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.
Art. 306	Art. 306	
Relazione del commissario	Relazione del commissario	
1. L'imprenditore o, se l'impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.	1. L'imprenditore o, se l'impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.	(art. 205, comma 1, r.d. 267/1942) L'imprenditore o, se l'impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.
2. Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione, precisando la sussistenza di eventuali indicatori della crisi, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. Nello stesso termine, copia della relazione è trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese ed è	2. Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione, precisando la sussistenza di eventuali indicatori della crisi, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. Nello stesso termine, copia della relazione è trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese ed è	(art. 205, comma 2, r.d. 267/1942) Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. Nello stesso termine, copia della relazione è trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese ed è trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.	trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.	
Art. 307	Art. 307	
Poteri del commissario	Poteri del commissario	
1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa o dell'ente in liquidazione, a norma degli articoli 2393, 2394, 2476, primo, sesto, e ottavo comma, 2497 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.	1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa o dell'ente in liquidazione, a norma degli articoli 2393, 2394, 2476, settimo comma, 2497 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.	(art. 206, comma 1, r.d. 267/1942) L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, a norma degli artt. 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.
2. Per il compimento degli atti previsti dall'articolo 132 di valore indeterminato o superiore a euro 1032,91 e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.	2. Per il compimento degli atti previsti dall' articolo 132 di valore indeterminato o superiore a euro 1032,91 e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.	(art. 206, comma 2, r.d. 267/1942) Per il compimento degli atti previsti dall'art. 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a euro 1032,91 (lire due milioni) e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.
Art. 308	Art. 308	
Comunicazione ai creditori e ai terzi	Comunicazione ai creditori e ai terzi	
1. Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un domicilio digitale e,	1. Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un domicilio digitale	(art. 207, comma 1, r.d. 267/1942) Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente il commissario invita i creditori a indicare, entro il termine di cui al comma 3, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al comma 4 e relativo all'onere del creditore di comunicarne ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.</p>	<p>e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente il commissario invita i creditori a indicare, entro il termine di cui al comma 3, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al comma 4 e relativo all'onere del creditore di comunicarne ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.</p>	<p>dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente il commissario invita i creditori ad indicare, entro il termine di cui al terzo comma, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al quarto comma e relativo all'onere del creditore di comunicarne ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.</p>
<p>2. Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili e immobili posseduti dall'impresa.</p>	<p>2. Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili e immobili posseduti dall'impresa.</p>	<p>(art. 207, comma 2, r.d. 267/1942) Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa.</p>
<p>3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma 2 possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze.</p>	<p>3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma 2 possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze.</p>	<p>(art. 207, comma 3, r.d. 267/1942) Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma precedente possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze.</p>
<p>4. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi del comma 1. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata</p>	<p>4. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi del comma 1. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata</p>	<p>(art. 207, comma 4, r.d. 267/1942) Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi del primo comma. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

o di mancata comunicazione della variazione, o nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 104, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile.	o di mancata comunicazione della variazione, o nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 104, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile .	o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario liquidatore.
Art. 309	Art. 309	
Domande dei creditori e dei terzi	Domande dei creditori e dei terzi	
1. I creditori e le altre persone indicate nell'articolo 308 che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> , il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l'articolo 308, comma 4.	1. I creditori e le altre persone indicate nell'articolo 308 che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> , il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l'articolo 308, comma 4 .	(art. 208, comma 1, r.d. 267/1942) I creditori e le altre persone indicate nell'articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l'articolo 207, quarto comma.
Art. 310	Art. 310	
Formazione dello stato passivo	Formazione dello stato passivo	
1. Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate all'articolo 308, comma 2, accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del tribunale dove ha il	1. Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate all'articolo 308, comma 2, accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del tribunale dove ha il	(art. 209, comma 1, r.d. 267/1942) Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

centro degli interessi principali. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 308, comma 4. Con il deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.	centro degli interessi principali. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 308, comma 4 . Con il deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.	l'impresa ha la sede principale. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 207, quarto comma. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.
2. Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 206, 207, 208 e 210, sostituiti al giudice delegato il giudice incaricato per la trattazione di esse dal presidente del tribunale ed al curatore il commissario liquidatore.	2. Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 206, 207, 208 e 210 , sostituiti al giudice delegato il giudice incaricato per la trattazione di esse dal presidente del tribunale ed al curatore il commissario liquidatore.	(art. 209, comma 2, r.d. 267/1942) Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore.
3. Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.	3. Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.	(art. 209, comma 3, r.d. 267/1942) Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.
Art. 311	Art. 311	
Liquidazione dell'attivo	Liquidazione dell'attivo	
1. Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione.	1. Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione.	(art. 210, comma 1, r.d. 267/1942) Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione.
2. In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza.	2. In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza.	(art. 210, comma 2, r.d. 267/1942) In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il presidente del tribunale può, su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.
3. Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il presidente del tribunale può, su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.	3. Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il presidente del tribunale può, su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.	
Art. 312	Art. 312	
Ripartizione dell'attivo	Ripartizione dell'attivo	
1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'articolo 221.	1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'articolo 221 .	(art. 212, comma 1, r.d. 267/1942) Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'art. 111.
2. Previo parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali a tutti i creditori o ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.	2. Previo parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali a tutti i creditori o ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.	(art. 212, comma 2, r.d. 267/1942) Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.
		(art. 212, comma 3, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

3. Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'articolo 225.	3. Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'articolo 225 .	Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'art. 112.
4. Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'articolo 227.	4. Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'articolo 227 .	(art. 212, comma 4, r.d. 267/1942) Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'art. 113.
Art. 313	Art. 313	
Chiusura della liquidazione	Chiusura della liquidazione	
1. Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione, con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 e liquida il compenso al commissario.	1. Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione, con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 e liquida il compenso al commissario.	(art. 213, comma 1, r.d. 267/1942) Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario.
2. Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, è data comunicazione ai creditori ammessi al passivo e ai creditori prededucibili con le modalità di cui all'articolo 308, comma 4 ed è data notizia mediante inserzione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> e nei giornali designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione.	2. Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, è data comunicazione ai creditori ammessi al passivo e ai creditori prededucibili con le modalità di cui all'articolo 308, comma 4 ed è data notizia mediante inserzione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> e nei giornali designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione.	(art. 213, comma 2, r.d. 267/1942) Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, è data comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili con le modalità di cui all'articolo 207, quarto comma, ed è data notizia mediante inserzione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> e nei giornali designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione.
		(art. 213, comma 3, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>3. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del comma 1 per i creditori e dall'inserzione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 124.</p>	<p>3. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del comma 1 per i creditori e dall'inserzione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 124.</p>	<p>Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del primo comma per i creditori e dalla inserzione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 26.</p>
<p>4. Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'articolo 231 e, se del caso, degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.</p>	<p>4. Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'articolo 231 e, se del caso, degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.</p>	<p>(art. 213, comma 4, r.d. 267/1942) Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'articolo 117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.</p>
<p>Art. 314</p>	<p>Art. 314</p>	
<p>Concordato della liquidazione</p>	<p>Concordato della liquidazione</p>	
<p>1. L'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un</p>	<p>1. L'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un</p>	<p>(art. 214, comma 1, r.d. 267/1942) L'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

concordato, a norma dell'articolo 240, osservate le disposizioni dell'articolo 265, se si tratta di società.	concordato, a norma dell'articolo 240 , osservate le disposizioni dell'articolo 265 , se si tratta di società.	concordato, a norma dell'articolo 124, osservate le disposizioni dell' articolo 152, se si tratta di società.
2. La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 con il parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo con le modalità di cui all'articolo 308, comma 4, pubblicata mediante inserzione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.	2. La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 con il parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo con le modalità di cui all'articolo 308, comma 4 , pubblicata mediante inserzione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.	(art. 214, comma 2, r.d. 267/1942) La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo con le modalità di cui all'articolo 207, quarto comma, e pubblicata mediante inserzione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.
3. I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al comma 2 per ogni altro interessato.	3. I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al comma 2 per ogni altro interessato.	(art. 214, comma 3, r.d. 267/1942) I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al secondo comma per ogni altro interessato.
4. Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 245, 246 e 247.	4. Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 245, 246 e 247 .	(art. 214, comma 4, r.d. 267/1942) Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 129, 130 e 131.
5. Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 248.	5. Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 248 .	(art. 214, comma 5, r.d. 267/1942) Gli effetti del concordato sono regolati dall' articolo 135.
		(art. 214, comma 6, r.d. 267/1942) Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

6. Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.	6. Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.	
Art. 315	Art. 315	
Risoluzione e annullamento del concordato	Risoluzione e annullamento del concordato	
1. Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, ne pronuncia la risoluzione con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dall'articolo 250, commi 2, 3, 4, 5 e 6.	1. Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, ne pronuncia la risoluzione con sentenza in camera di consiglio . Si applicano le disposizioni dall'articolo 250, commi 2, 3, 4, 5 e 6 .	(art. 215, comma 1, r.d. 267/1942) Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi dal secondo al sesto dell'articolo 137.
2. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell'articolo 251.	2. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell'articolo 251 .	(art. 215, comma 2, r.d. 267/1942) Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell'articolo 138.
3. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione coatta amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.	3. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione coatta amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.	(art. 215, comma 3, r.d. 267/1942) Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.
CAPO III	CAPO III	
FUNZIONI DELLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE DI VIGILANZA PER LA CRISI E L'INSOLVENZA	FUNZIONI DELLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE DI VIGILANZA PER LA CRISI E L'INSOLVENZA	
Art. 316	Art. 316	
Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza	Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorità amministrative di vigilanza sono altresì competenti a:	1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorità amministrative di vigilanza sono altresì competenti a:	Disciplina assente
a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati, dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione e dai creditori qualificati di cui all'articolo 15 la segnalazione dei fondati indizi di crisi secondo le disposizioni del titolo II del presente codice;	a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati, dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione e dai creditori qualificati di cui all'articolo 15 la segnalazione dei fondati indizi di crisi secondo le disposizioni del titolo II del presente codice;	Disciplina assente
b) svolgere le funzioni attribuite agli organismi di composizione assistita della crisi, designando i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, lettere b) e c), a seguito della richiesta di nomina del debitore o richiedendo direttamente la costituzione del collegio al referente, ai sensi dell'articolo 16. Per l'impresa minore è nominato, con i medesimi poteri del collegio, un commissario tra gli iscritti all'albo speciale di cui all'articolo 356. L'apertura della procedura di composizione assistita della crisi non costituisce causa di revoca degli amministratori e dei sindaci;	b) svolgere le funzioni attribuite agli organismi di composizione assistita della crisi, designando i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, lettere b) e c), a seguito della richiesta di nomina del debitore o richiedendo direttamente la costituzione del collegio al referente, ai sensi dell'articolo 16. Per l'impresa minore è nominato, con i medesimi poteri del collegio, un commissario tra gli iscritti all'albo speciale di cui all'articolo 356. L'apertura della procedura di composizione assistita della crisi non costituisce causa di revoca degli amministratori e dei sindaci;	Disciplina assente
c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.	c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.	Disciplina assente
TITOLO VIII	TITOLO VIII	
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE CAUTELARI PENALI	LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE CAUTELARI PENALI	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 317	Art. 317	
Principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi	Principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi	
1. Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall'articolo 142 sono regolate dalle disposizioni del Libro I, titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvo quanto previsto dagli articoli 318, 319 e 320.	1. Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall'articolo 142 sono regolate dalle disposizioni del Libro I, titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvo quanto previsto dagli articoli 318, 319 e 320.	Disciplina assente
2. Per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i sequestri delle cose di cui è consentita la confisca disposti ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, la cui attuazione è disciplinata dall'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.	2. Per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i sequestri delle cose di cui è consentita la confisca disposti ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, la cui attuazione è disciplinata dall'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.	Disciplina assente
Art. 318	Art. 318	
Sequestro preventivo	Sequestro preventivo	
1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale sulle cose di cui all'articolo 142, sempre che la loro fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione non costituisca reato e salvo che la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.	1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale sulle cose di cui all'articolo 142, sempre che la loro fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione non costituisca reato e salvo che la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.	Disciplina assente

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

2. Quando, disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale, è dichiarata l'apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, il giudice a richiesta del curatore revoca il decreto di sequestro e dispone la restituzione delle cose in suo favore.	2. Quando, disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale, è dichiarata l'apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, il giudice a richiesta del curatore revoca il decreto di sequestro e dispone la restituzione delle cose in suo favore.	Disciplina assente
3. Nel caso di cui al comma 2, il curatore comunica all'autorità giudiziaria che aveva disposto o richiesto il sequestro, la dichiarazione dello stato di insolvenza e di apertura della procedura della liquidazione giudiziale, il provvedimento di revoca o chiusura della liquidazione giudiziale, nonché l'elenco delle cose non liquidate e già sottoposte a sequestro. Il curatore provvede alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo.	3. Nel caso di cui al comma 2, il curatore comunica all'autorità giudiziaria che aveva disposto o richiesto il sequestro, la dichiarazione dello stato di insolvenza e di apertura della procedura della liquidazione giudiziale, il provvedimento di revoca o chiusura della liquidazione giudiziale, nonché l'elenco delle cose non liquidate e già sottoposte a sequestro. Il curatore provvede alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo.	Disciplina assente
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando sono sottoposte a sequestro preventivo le cose indicate all'articolo 146 e le cose non suscettibili di liquidazione, per disposizione di legge o per decisione degli organi della procedura.	4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando sono sottoposte a sequestro preventivo le cose indicate all'articolo 146 e le cose non suscettibili di liquidazione, per disposizione di legge o per decisione degli organi della procedura.	Disciplina assente
Art. 319	Art. 319	
Sequestro conservativo	Sequestro conservativo	
1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere disposto sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316 del codice di procedura penale sulle cose di cui all'articolo 142.	1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere disposto sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316 del codice di procedura penale sulle cose di cui all'articolo 142.	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

2. Quando, disposto sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316 del codice di procedura penale, è dichiarata l'apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, si applica l'articolo 150 e il giudice, a richiesta del curatore, revoca il sequestro conservativo e dispone la restituzione delle cose in suo favore.	2. Quando, disposto sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316 del codice di procedura penale, è dichiarata l'apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, si applica l'articolo 150 e il giudice, a richiesta del curatore, revoca il sequestro conservativo e dispone la restituzione delle cose in suo favore.	Disciplina assente
Art. 320	Art. 320	
Legittimazione del curatore	Legittimazione del curatore	
1. Contro il decreto di sequestro e le ordinanze in materia di sequestro il curatore può proporre richiesta di riesame e appello nei casi, nei termini e con le modalità previsti dal codice di procedura penale. Nei predetti termini e modalità il curatore è legittimato a proporre ricorso per cassazione.	1. Contro il decreto di sequestro e le ordinanze in materia di sequestro il curatore può proporre richiesta di riesame e appello nei casi, nei termini e con le modalità previsti dal codice di procedura penale. Nei predetti termini e modalità il curatore è legittimato a proporre ricorso per cassazione.	Disciplina assente
Art. 321	Art. 321	
Liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione	Liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione	
1. Le disposizioni che precedono si applicano in quanto compatibili alla liquidazione coatta amministrativa.	1. Le disposizioni che precedono si applicano in quanto compatibili alla liquidazione coatta amministrativa.	Disciplina assente
TITOLO IX	TITOLO IX	
DISPOSIZIONI PENALI	DISPOSIZIONI PENALI	
CAPO I	CAPO I	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

REATI COMMESSI DALL'IMPRENDITORE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	REATI COMMESSI DALL'IMPRENDITORE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	
Art. 322	Art. 322	
Bancarotta fraudolenta	Bancarotta fraudolenta	
1. È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che:	1. È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che:	(art. 216, comma 1, r.d. 267/1942) È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che:
a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;	a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;	1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.	b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.	2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
2. La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, che, durante la procedura, commette alcuno dei fatti preveduti dalla lettera a) del comma 1, ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.	2. La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, che, durante la procedura, commette alcuno dei fatti preveduti dalla lettera a) del comma 1, ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.	(art. 216, comma 2, r.d. 267/1942) La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare , commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
3. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore in liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei	3. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore in liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei	(art. 216, comma 3, r.d. 267/1942) È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito che, prima o durante la procedura fallimentare , a scopo

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.	creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.	di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
4. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.	4. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.	(art. 216, comma 4, r.d. 267/1942) Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
Art. 323	Art. 323	
Bancarotta semplice	Bancarotta semplice	
1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:	1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale , l'imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:	(art. 217, comma 1, r.d. 267/1942) È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:
a) ha sostenuto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;	a) ha sostenuto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;	1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
b) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;	b) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;	2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
c) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale;	c) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale;	3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
d) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa;	d) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa;	4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;
e) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale.	e) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale.	5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>2. La stessa pena si applica all'imprenditore in liquidazione giudiziale che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di liquidazione giudiziale ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.</p>	<p>2. La stessa pena si applica all'imprenditore in liquidazione giudiziale che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di liquidazione giudiziale ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.</p>	<p>(art. 217, comma 2, r.d. 267/1942) La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.</p>
<p>3. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.</p>	<p>3. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.</p>	<p>(art. 217, comma 3, r.d. 267/1942) Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.</p>
<p>Art. 324</p>	<p>Art. 324</p>	
<p>Esenzioni dai reati di bancarotta</p>	<p>Esenzioni dai reati di bancarotta</p>	
<p>1. Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3 e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o degli accordi in esecuzione del piano attestato ovvero del concordato minore omologato ai sensi dell'articolo 80, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma degli articoli 99, 100 e 101.</p>	<p>1. Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3 e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o degli accordi in esecuzione del piano attestato ovvero del concordato minore omologato ai sensi dell'articolo 80, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma degli articoli 99, 100 e 101.</p>	<p>(art. 217-bis, comma 1, r.d. 267/1942) Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis o del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies e alle operazioni di</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		finanziamento effettuate ai sensi dell'articolo 22-quater, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalità di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti.
Art. 325	Art. 325	
Ricorso abusivo al credito	Ricorso abusivo al credito	
1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 322 e 323, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.	1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 322 e 323, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.	(art. 218, comma 1, r.d. 267/1942) Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.	2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.	(art. 218, comma 2, r.d. 267/1942) La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.	3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.	(art. 218, comma 3, r.d. 267/1942) Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 326	Art. 326	
Circostanze aggravanti e circostanza attenuante	Circostanze aggravanti e circostanza attenuante	
1. Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 322, 323 e 325 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.	1. Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 322, 323 e 325 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.	(art. 219, comma 1, r.d. 267/1942) Nel caso in cui i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.
2. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:	2. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:	(art. 219, comma 2, r.d. 267/1942) Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:
a) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;	a) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;	1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;
b) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.	b) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.	2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.
3. Nel caso in cui i fatti indicati nel comma 1 hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.	3. Nel caso in cui i fatti indicati nel comma 1 hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.	(art. 219, comma 3, r.d. 267/1942) Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.
Art. 327	Art. 327	
Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell'imprenditore in liquidazione giudiziale	Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell'imprenditore in liquidazione giudiziale	
1. È punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi l'imprenditore in liquidazione giudiziale, il quale, fuori dei casi preveduti all'articolo 322, nell'elenco	1. È punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi l'imprenditore in liquidazione giudiziale, il quale, fuori dei casi preveduti all'articolo 322,	(art. 220, comma 1, r.d. 267/1942) È punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 49, comma 3, lettera c) e 149.	nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 49, comma 3, lettera c) e 149.	creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli art. 16, nn. 3 e 49.
2. Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.	2. Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.	(art. 220, comma 2, r.d. 267/1942) Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 221, comma 1, r.d. 267/1942) Se al fallimento si applica il procedimento sommario le pene previste in questo capo sono ridotte fino al terzo.
Art. 328	Art. 328	
Liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice	Liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice	
1. Nella liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.	1. Nella liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.	(art. 222, comma 1, r.d. 267/1942) Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.
CAPO II	CAPO II	
REATI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE DALL'IMPRENDITORE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	REATI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE DALL'IMPRENDITORE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	
Art. 329	Art. 329	
Fatti di bancarotta fraudolenta	Fatti di bancarotta fraudolenta	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 322 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società in liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.	1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 322 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società in liquidazione giudiziale , i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.	(art. 223, comma 1, r.d. 267/1942) Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.
2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dall'articolo 322, comma 1, se:	2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dall'articolo 322, comma 1, se:	(art. 223, comma 2, r.d. 267/1942) Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:
a) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.	a) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.	1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.
b) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto della società.	b) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto della società.	2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.
3. Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'articolo 322, comma 4.	3. Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'articolo 322, comma 4.	(art. 223, comma 3, r.d. 267/1942) Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216.
Art. 330	Art. 330	
Fatti di bancarotta semplice	Fatti di bancarotta semplice	
1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 323 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, i quali:	1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 323 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale , i quali:	(art. 224, comma 1, r.d. 267/1942) Si applicano le pene stabilite nell'art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali:
a) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;	a) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;	1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

b) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.	b) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.	2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.
Art. 331	Art. 331	
Ricorso abusivo al credito	Ricorso abusivo al credito	
1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 325 agli amministratori ed ai direttori generali di società sottoposte a liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.	1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 325 agli amministratori ed ai direttori generali di società sottoposte a liquidazione giudiziale , i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.	(art. 225, comma 1, r.d. 267/1942) Si applicano le pene stabilite nell'art. 218 agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.
Art. 332	Art. 332	
Denuncia di crediti inesistenti	Denuncia di crediti inesistenti	
1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 327 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, che hanno commesso i fatti in esso indicati.	1. Si applicano le pene stabilite nell' articolo 327 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale , che hanno commesso i fatti in esso indicati.	(art. 226, comma 1, r.d. 267/1942) Si applicano le pene stabilite nell'art. 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati.
Art. 333	Art. 333	
Reati dell'institore	Reati dell'institore	
1. All'institore dell'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli	1. All'institore dell'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale , il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli	(art. 227, comma 1, r.d. 267/1942) All'institore dell'imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli artt. 216, 217, 218 e 220 si applicano le pene in questi stabilite.

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

articoli 322, 323, 325 e 327 si applicano le pene in questi stabilite.	articoli 322, 323, 325 e 327 si applicano le pene in questi stabilite.	
Art. 334	Art. 334	
Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale	Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale	
1. Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto della liquidazione giudiziale direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206.	1. Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto della liquidazione giudiziale direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206.	(art. 228, comma 1, r.d. 267/1942) Salvo che al fatto non siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206 (lire 400.000).
2. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.	2. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.	(art. 228, comma 2, r.d. 267/1942) La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Art. 335	Art. 335	
Accettazione di retribuzione non dovuta	Accettazione di retribuzione non dovuta	
1. Il curatore della liquidazione giudiziale che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 516.	1. Il curatore della liquidazione giudiziale che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 516.	(art. 229, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 (lire 200.000) a euro 516 (lire 1.000.000).
		(art. 229, comma 2, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

2. Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.	2. Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.	Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.
Art. 336	Art. 336	
Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale	Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale	
1. Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa della liquidazione giudiziale, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032.	1. Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa della liquidazione giudiziale , ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032.	(art. 230, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032 (lire 2.000.000).
2. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309.	2. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309.	(art. 230, comma 2, r.d. 267/1942) Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309 (lire 600.000).
Art. 337	Art. 337	
Coadiutori del curatore	Coadiutori del curatore	
1. Le disposizioni degli articoli 333, 334 e 335, si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione della liquidazione giudiziale.	1. Le disposizioni degli articoli 333, 334 e 335 , si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione della liquidazione giudiziale .	(art. 231, comma 1, r.d. 267/1942) Le disposizioni degli artt. 228, 229 e 230, si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione del fallimento.
Art. 338	Art. 338	
Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso con l'imprenditore in liquidazione giudiziale	Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso con l'imprenditore in liquidazione giudiziale	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 51 a euro 516 chiunque, fuori dei casi di concorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale per un credito fraudolentemente simulato.	1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 51 a euro 516 chiunque, fuori dei casi di concorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale per un credito fraudolentemente simulato.	(art. 232, comma 1, r.d. 267/1942) È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 516 (lire 1.000.000), chiunque, fuori dei casi di concorso di bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato.
2. Se la domanda è ritirata prima della verifica dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà.	2. Se la domanda è ritirata prima della verifica dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà.	(art. 232, comma 2, r.d. 267/1942) Se la domanda è ritirata prima della verifica dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà.
3. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:	3. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:	(art. 232, comma 3, r.d. 267/1942) È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:
a) dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;	a) dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale , fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale ;	1) dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del fallito;
b) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se la apertura della liquidazione giudiziale si verifica.	b) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se la apertura della liquidazione giudiziale si verifica.	2) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se il fallimento si verifica.
4. La pena, nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 3, è aumentata se l'acquirente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale.	4. La pena, nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 3 , è aumentata se l'acquirente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale.	(art. 232, comma 4, r.d. 267/1942) La pena, nei casi previsti ai nn. 1 e 2, è aumentata se l'acquirente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale.
Art. 339	Art. 339	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Mercato di voto	Mercato di voto	
1. Il creditore che stipula con l'imprenditore in liquidazione giudiziale o con altri nell'interesse del predetto vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.	1. Il creditore che stipula con l'imprenditore in liquidazione giudiziale o con altri nell'interesse del predetto vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.	(art. 233, comma 1, r.d. 267/1942) Il creditore che stipula col fallito o con altri nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 (lire 200.000).
2. La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.	2. La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.	(art. 233, comma 2, r.d. 267/1942) La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.
3. La stessa pena si applica all'imprenditore in liquidazione giudiziale e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse dell'imprenditore in liquidazione giudiziale.	3. La stessa pena si applica all'imprenditore in liquidazione giudiziale e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse dell'imprenditore in liquidazione giudiziale .	(art. 233, comma 3, r.d. 267/1942) La stessa pena si applica al fallito e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse del fallito.
Art. 340	Art. 340	
Esercizio abusivo di attività commerciale	Esercizio abusivo di attività commerciale	
1. Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.	1. Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.	(art. 234, comma 1, r.d. 267/1942) Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103 (lire 200.000).
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 235, comma 1, r.d. 267/1942)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con l'ammenda fino a euro 258 (lire 500.000).
		(art. 235, comma 2, r.d. 267/1942) La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto.
CAPO III	CAPO III	
DISPOSIZIONI APPLICABILI NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO, ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI, PIANI ATTESTATI E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA	DISPOSIZIONI APPLICABILI NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO, ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI, PIANI ATTESTATI E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA	
Art. 341	Art. 341	
Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria	Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria	
1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di ottenere l'apertura della procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o il	1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di <u>ottenere l'apertura della</u> procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di	(art. 236, comma 1, r.d. 267/1942) È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.	ristrutturazione o il consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.	intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, siasi attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.
2. Nel caso di concordato preventivo si applicano:	2. Nel caso di concordato preventivo si applicano:	(art. 236, comma 2, r.d. 267/1942) Nel caso di concordato preventivo, si applicano:
a) le disposizioni degli articoli 329 e 330 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;	a) le disposizioni degli articoli 329 e 330 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;	1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;
b) la disposizione dell'articolo 333 agli institori dell'imprenditore;	b) la disposizione dell'articolo 333 agli institori dell'imprenditore;	2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore;
c) le disposizioni degli articoli 334 e 335 al commissario del concordato preventivo;	c) le disposizioni degli articoli 334 e 335 al commissario del concordato preventivo;	3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario del concordato preventivo;
d) le disposizioni degli articoli 338 e 339 ai creditori.	d) le disposizioni degli articoli 338 e 339 ai creditori.	4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori.
3. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'art. 48, comma 5, si applicano le disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d).	3. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'art. 48, comma 5, si applicano le disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d).	(art. 236, comma 3, r.d. 267/1942) Nel caso di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4).
Art. 342	Art. 342	
Falso in attestazioni e relazioni	Falso in attestazioni e relazioni	
1. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 56 comma 4, 57, comma 4, 58 commi 1 e 2, 62, comma 2, lettera d), 87, commi 2 e 3, 88, commi 1 e 2, 90, comma 5, 100, commi 1 e 2, espone	1. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 56 comma 4, 57, comma 4, 58 commi 1 e 2, 62, comma 2, lettera d), 87, commi 2 e 3, 88, commi 1 e 2, 90, comma 5, 100, commi 1 e 2, espone	(art. 236-bis, comma 1, r.d. 267/1942) Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.	informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati , è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.	informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
2. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.	2. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.	(art. 236-bis, comma 2, r.d. 267/1942) Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.
3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.	3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.	(art. 236-bis, comma 3, r.d. 267/1942) Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.
Art. 343	Art. 343	
Liquidazione coatta amministrativa	Liquidazione coatta amministrativa	
1. L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza a norma degli articoli 297 e 298 è equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.	1. L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 296 e 297 è equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.	(art. 237, comma 1, r.d. 267/1942) L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.
2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336.	2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336 .	(art. 237, comma 2, r.d. 267/1942) Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.
3. Nel caso di risoluzione, si applicano al commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione	Disciplina assente	(art. 237, comma 3, r.d. 267/1942) Nel caso di risoluzione, si applicano al commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e alle persone che lo

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

della procedura le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336.		coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.
CAPO IV	CAPO IV	
REATI COMMESSI NELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E REATI COMMESSI NELLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI	REATI COMMESSI NELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E REATI COMMESSI NELLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI	
Art. 344	Art. 344	
Sanzioni per il debitore e per i componenti dell'organismo di composizione della crisi	Sanzioni per il debitore e per i componenti dell'organismo di composizione della crisi	
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:	(art. 16, comma 1, l. 3/2012) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:
a) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo IV aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;	a) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo IV aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;	a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;
b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo IV e di quelle di cui al capo IX del titolo V, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;	b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo IV e di quelle di cui al capo IX del titolo V , produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;	b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Disciplina assente	Disciplina assente	e) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo 14 ter, comma 3;
c) nel corso delle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II, effettua pagamenti in violazione del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore omologati;	c) nel corso delle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II, effettua pagamenti in violazione del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore omologati;	d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore;
d) dopo il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti o della proposta di concordato minore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;	d) dopo il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti o della proposta di concordato minore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;	e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore.	e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore.	f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.
2. Le pene previste dal comma 1 si applicano al debitore incapiente che, con la domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, produce documentazione contraffatta o alterata o sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile ovvero omette, dopo il decreto di esdebitazione, la dichiarazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 283, quando dovuta o in essa attesta falsamente fatti rilevanti.	2. Le pene previste dal comma 1 si applicano al debitore incapiente che, con la domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, produce documentazione contraffatta o alterata o sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile ovvero omette, dopo il decreto di esdebitazione, la dichiarazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 283, quando dovuta o in essa attesta falsamente fatti rilevanti.	Disciplina assente
3. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 269 e 283 rende false attestazioni nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 269 e 283 in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di cui agli articoli 67 e 75, nell'attestazione di cui all'articolo 268 , nella	3. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 268 e 283 rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di cui agli articoli 67 e 75, nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui	(art. 16, comma 2, l. 3/2012) Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero nella relazione

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.	all'articolo 283 , è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.	di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.
4. Le pene di cui al comma 2, si applicano al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.	4. Le pene di cui al comma 2, si applicano al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.	(art. 16, comma 3, l. 3/2012) La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.
Art. 345	Art. 345	
Falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI	Falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI	
1. Il componente dell'organismo di composizione della crisi di impresa che nell'attestazione di cui all'articolo 19, comma 3, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.	1. Il componente dell'organismo di composizione della crisi di impresa che nell'attestazione di cui all'articolo 19, comma 3, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.	Disciplina assente
2. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.	2. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.	Disciplina assente
3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.	3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.	Disciplina assente
CAPO V	CAPO V	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

DISPOSIZIONI DI PROCEDURA	DISPOSIZIONI DI PROCEDURA	
Art. 346	Art. 346	
Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale	Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale	
1. Per reati previsti negli articoli 322, 323, 329 e 330, l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di cui all'articolo 49.	1. Per reati previsti negli articoli 322, 323, 329 e 330, l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di cui all'articolo 49.	(art. 238, comma 1, r.d. 267/1942) Per reati previsti negli artt. 216, 217, 223 e 224, l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'art. 17.
2. È iniziata anche prima nel caso previsto dall'articolo 38 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.	2. È iniziata anche prima nel caso previsto dall'articolo 38 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.	(art. 238, comma 2, r.d. 267/1942) È iniziata anche prima del caso previsto dall'art. 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.
Art. 347	Art. 347	
Costituzione di parte civile	Costituzione di parte civile	
1. Il curatore, il liquidatore giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro l'imprenditore in liquidazione giudiziale.	1. Il curatore, il liquidatore giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro l'imprenditore in liquidazione giudiziale.	(art. 240, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.
2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta	2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta	(art. 240, comma 2, r.d. 267/1942) I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

quando manca la costituzione del curatore, del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, quando non sia stato nominato il liquidatore giudiziale o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.	quando manca la costituzione del curatore, del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, quando non sia stato nominato il liquidatore giudiziale o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.	quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale, del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 241, comma 1, r.d. 267/1942) La riabilitazione civile del fallito estingue il reato di bancarotta semplice. Se vi è condanna, ne fa cessare l'esecuzione e gli effetti.
TITOLO X	TITOLO X	
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA, NORME DI COORDINAMENTO E DISCIPLINA TRANSITORIA	DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA, NORME DI COORDINAMENTO E DISCIPLINA TRANSITORIA	
CAPO I	CAPO I	
DISPOSIZIONI GENERALI, STRUMENTI DI ALLERTA E COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI	DISPOSIZIONI GENERALI, STRUMENTI DI ALLERTA E COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI	
Art. 348	Art. 348	
Adeguamento delle soglie dell'impresa minore	Adeguamento delle soglie dell'impresa minore	
1. Ogni tre anni il Ministro della giustizia può procedere all'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera <i>d</i>), con decreto adottato	1. Ogni tre anni il Ministro della giustizia può procedere all'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera <i>d</i>), con decreto	(art. 1, comma 3, r.d. 267/1942) I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della Giustizia, sulla base della media delle

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.	adottato sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.	variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.
Art. 349	Art. 349	
Sostituzione dei termini fallimento e fallito	Sostituzione dei termini fallimento e fallito	
1. Nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.	1. Nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.	Disciplina assente
Art. 350	Art. 350	
Modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria	Modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria	
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole «del luogo in cui essa ha la sede principale» sono sostituite dalle seguenti: «competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza»;	1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole «del luogo in cui essa ha la sede principale» sono sostituite dalle seguenti: «competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza»;	(art. 3, comma 1, d.lgs. 270/1999) Se un'impresa avente i requisiti previsti dall'art. 2 si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede principale, su ricorso dell'imprenditore, di uno o più creditori, del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio.
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23	2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23	(art. 2, comma 1, d.l. 347/2003) L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 2004, n. 39, le parole «del luogo in cui ha la sede principale» sono sostituite dalle seguenti: «competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza».	dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 2004, n. 39, le parole «del luogo in cui ha la sede principale» sono sostituite dalle seguenti: «competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza».	I può richiedere al Ministro delle attività produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 270, ovvero tramite la cessione dei complessi aziendali di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 27.
Art. 351	Art. 351	
Disposizioni sui compensi dell'OCRI	Disposizioni sui compensi dell'OCRI	
1. Gli importi spettanti all'OCRI per i costi amministrativi e i compensi dei componenti del collegio sono concordati con il debitore o, in difetto, liquidati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), o da un suo delegato, tenuto conto dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento, sulla base dei seguenti parametri: a) in caso di mancata comparizione del debitore, il compenso minimo del curatore ridotto al cinquanta per cento, di cui la metà all'ufficio del referente e la restante metà suddivisa tra i componenti del collegio; b) per la sola audizione del debitore, il compenso minimo del curatore, di cui un terzo all'ufficio del referente e due terzi da suddividere tra i componenti del collegio; c) per il procedimento di composizione	1. Gli importi spettanti all'OCRI per i costi amministrativi e i compensi dei componenti del collegio sono concordati con il debitore o, in difetto, liquidati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), o da un suo delegato, tenuto conto dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento, sulla base dei seguenti parametri: a) in caso di mancata comparizione del debitore, il compenso minimo del curatore ridotto al cinquanta per cento, di cui la metà all'ufficio del referente e la restante metà suddivisa tra i componenti del collegio; b) per la sola audizione del debitore, il compenso minimo del curatore, di cui un terzo all'ufficio del referente e due terzi da suddividere tra i componenti del	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

assistita della crisi, i compensi e i rimborsi delle spese previsti dal decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, articoli 14, 15 e 16, in quanto compatibili, avuto riguardo all'attivo e al passivo del debitore risultanti dai dati acquisiti dall'organismo.	collegio; c) per il procedimento di composizione assistita della crisi, i compensi e i rimborsi delle spese previsti dal decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, articoli 14, 15 e 16, in quanto compatibili, avuto riguardo all'attivo e al passivo del debitore risultanti dai dati acquisiti dall'organismo.	
2. Ai costi fissi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento degli OCRI si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993.	2. Ai costi fissi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento degli OCRI si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993.	Disciplina assente
Art. 352	Art. 352	
Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI	Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI	
1. Sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell'albo di cui all'articolo 356, i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b) , sono individuati tra i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.	1. Sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell'albo di cui all'articolo 356, i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), sono individuati tra i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.	Disciplina assente

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 353	Art. 353	
Istituzione di un osservatorio permanente	Istituzione di un osservatorio permanente	
1. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce, anche ai fini di cui all'articolo 355, un osservatorio permanente sull'efficienza delle misure di allerta, delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa di cui al titolo II.	1. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce, anche ai fini di cui all'articolo 355, un osservatorio permanente sull'efficienza delle misure di allerta, delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa di cui al titolo II.	Disciplina assente
2. Ai componenti dell'osservatorio non sono corrisposti compensi e gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.	2. Ai componenti dell'osservatorio non sono corrisposti compensi e gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.	Disciplina assente
Art. 354	Art. 354	
Revisione dei parametri	Revisione dei parametri	
1. Al fine di migliorare la tempestività e l'efficienza delle segnalazioni dirette a favorire l'emersione precoce della crisi di impresa, sulla base dei dati elaborati dall'osservatorio di cui all'articolo 353, con regolamento adottato a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'eventuale revisione delle disposizioni contenute nell'articolo 15, con riferimento sia alla tipologia dei debiti sia all'entità degli stessi, nonché dei presupposti della tempestività dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 24 ai fini delle misure premiali di natura fiscale di cui	1. Al fine di migliorare la tempestività e l'efficienza delle segnalazioni dirette a favorire l'emersione precoce della crisi di impresa, sulla base dei dati elaborati dall'osservatorio di cui all'articolo 353, con regolamento adottato a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'eventuale revisione delle disposizioni contenute nell'articolo 15, con riferimento sia alla tipologia dei debiti sia all'entità degli stessi, nonché dei presupposti della tempestività dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 24 ai fini delle misure premiali di	Disciplina assente

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

all'articolo 25.	natura fiscale di cui all'articolo 25.	
Art. 355	Art. 355	
Relazione al Parlamento	Relazione al Parlamento	
1. Entro due anni in sede di prima applicazione, e successivamente ogni tre anni, il Ministro della giustizia presenta al Parlamento una relazione dettagliata sull'applicazione del presente codice, tenuto conto dei dati elaborati dall'osservatorio di cui all'articolo 353.	1. Entro due anni in sede di prima applicazione, e successivamente ogni tre anni, il Ministro della giustizia presenta al Parlamento una relazione dettagliata sull'applicazione del presente codice, tenuto conto dei dati elaborati dall'osservatorio di cui all'articolo 353.	Disciplina assente
CAPO II	CAPO II	
ALBO DEGLI INCARICATI DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO NELLE PROCEDURE	ALBO DEGLI INCARICATI DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO NELLE PROCEDURE	
Art. 356	Art. 356	
Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza	Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza	
1. È istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza. È assicurato il collegamento dati con le informazioni contenute nel	1. È istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza. È assicurato il collegamento dati con le informazioni contenute nel	(art. 28, comma 5, r.d. 267/1942) È istituito presso il Ministero della giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>registro di cui all'articolo 125, comma 4. Il Ministero della giustizia esercita la vigilanza sull'attività degli iscritti all'albo.</p>	<p>registro di cui all'articolo 125, comma 4. Il Ministero della giustizia esercita la vigilanza sull'attività degli iscritti all'albo.</p>	<p>registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.</p>
<p>2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, comma 1, lettere a), b) e c), dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni. <u>Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di quaranta ore.</u> Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c) che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno <u>due</u> procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, <u>ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI, i soggetti di cui all'articolo 352.</u> Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della</p>	<p>2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, comma 1, lettere a), b) e c), dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c) che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.</p>	<p>Disciplina assente</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.		
3. Costituisce requisito per l'iscrizione all'albo il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:	3. Costituisce requisito per l'iscrizione all'albo il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:	Disciplina assente
a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;	a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;	Disciplina assente
b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;	b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;	Disciplina assente
c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:	c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:	Disciplina assente
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;	1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;	Disciplina assente
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice;	2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice;	Disciplina assente
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;	3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;	Disciplina assente
4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;	4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.	d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.	Disciplina assente
Art. 357	Art. 357	
Funzionamento dell'albo	Funzionamento dell'albo	
1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2020, sono stabilite, in particolare: <i>[come modificato da d.l. 162/2019, conv. dalla l. 8/2020]</i>	1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2020, sono stabilite, in particolare: <i>[come modificato da d.l. 162/2019, conv. dalla l. 8/2020]</i>	Disciplina assente
a) le modalità di iscrizione all'albo di cui all'articolo 356;	a) le modalità di iscrizione all'albo di cui all'articolo 356;	Disciplina assente
b) le modalità di sospensione e cancellazione, <u>volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, dal medesimo albo anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto dal comma 2;</u>	b) le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo albo;	Disciplina assente
c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.	c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.	Disciplina assente
2. Con lo stesso decreto è stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'albo. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia.	2. Con lo stesso decreto è stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'albo. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia.	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 358	Art. 358	
Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure	Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure	
1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza:	1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza:	(art. 28, comma 1, r.d. 267/1942) Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;	a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;	a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti
b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;	b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;	b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.	c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.	c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.
2. Non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha	2. Non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi	(art. 28, comma 3, r.d. 267/1942) Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura.	ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura .	
3. Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall'autorità giudiziaria tenuto conto:	3. Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall'autorità giudiziaria tenuto conto:	(art. 28, comma 4, r.d. 267/1942) Il curatore è nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma.
a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16-bis, commi 9- <i>quater</i> , 9- <i>quinqies</i> e 9- <i>septies</i> , del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;	a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16-bis, commi 9-<i>quater</i>, 9-<i>quinqies</i> e 9-<i>septies</i>, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;	
b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, <u>efficiente</u> e tempestivo delle funzioni;	b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni;	
c) delle esigenze di trasparenza <u>e di rotazione</u> nell'assegnazione degli incarichi, <u>anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente</u>, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;	c) delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell'assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;	
d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione.	d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione.	
CAPO III	CAPO III	
DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI	DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI	
Art. 359	Art. 359	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Area web riservata	Area web riservata	
1. L'area web riservata di cui all'articolo 40, comma 6, è realizzata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi delle strutture informatiche di cui all'articolo 6-bis, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).	1. L'area web riservata di cui all'articolo 40, comma 6, è realizzata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi delle strutture informatiche di cui all'articolo 6-bis, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).	Disciplina assente
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con decreto da adottarsi entro il 1° marzo 2020, definisce in particolare:	2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con decreto da adottarsi entro il 1° marzo 2020, definisce in particolare:	Disciplina assente
a) la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al destinatario;	a) la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al destinatario;	Disciplina assente
b) le modalità di inserimento automatico degli atti nell'area web riservata;	b) le modalità di inserimento automatico degli atti nell'area web riservata;	Disciplina assente
c) le modalità di accesso a ciascuna area da parte dei rispettivi titolari;	c) le modalità di accesso a ciascuna area da parte dei rispettivi titolari;	Disciplina assente
d) le modalità di comunicazione al titolare dell'area web riservata del link per accedere agevolmente all'atto oggetto della notifica, escludendo la rilevanza di questa comunicazione ai fini del perfezionamento della notifica, già avvenuta per effetto dell'inserimento di cui alla lettera seguente;	d) le modalità di comunicazione al titolare dell'area web riservata del link per accedere agevolmente all'atto oggetto della notifica, escludendo la rilevanza di questa comunicazione ai fini del perfezionamento della notifica, già avvenuta per effetto dell'inserimento di cui alla lettera seguente;	Disciplina assente
e) il contenuto e le modalità di rilascio alla cancelleria dell'attestazione dell'avvenuto inserimento dell'atto da notificare nell'area web riservata;	e) il contenuto e le modalità di rilascio alla cancelleria dell'attestazione dell'avvenuto	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

	inserimento dell'atto da notificare nell'area web riservata;	
f) il contenuto della ricevuta di avvenuta notifica mediante inserimento nell'area web riservata e le modalità di firma elettronica;	f) il contenuto della ricevuta di avvenuta notifica mediante inserimento nell'area web riservata e le modalità di firma elettronica;	Disciplina assente
g) il periodo di tempo per il quale è assicurata la conservazione dell'atto notificato nell'area web riservata.	g) il periodo di tempo per il quale è assicurata la conservazione dell'atto notificato nell'area web riservata.	Disciplina assente
h) le misure necessarie ad assicurare la protezione dei dati personali.	h) le misure necessarie ad assicurare la protezione dei dati personali.	Disciplina assente
Art. 360	Art. 360	
Disposizioni in materia di obbligatorietà del deposito con modalità telematiche degli atti del procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza	Disposizioni in materia di obbligatorietà del deposito con modalità telematiche degli atti del procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza	
1. Dopo l'articolo 16- <i>bis</i> , comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è inserito il seguente comma:	1. Dopo l'articolo 16- <i>bis</i> , comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è inserito il seguente comma:	Disciplina assente
«4- <i>bis</i> . Nei procedimenti giudiziari diretti all'apertura delle procedure concorsuali, in ogni grado di giudizio, gli atti dei difensori e degli ausiliari del giudice, nonché i documenti sono depositati esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Si applica il secondo periodo del comma 4. Per il ricorso per cassazione, la disposizione acquista efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno	«4-<i>bis</i>. Nei procedimenti giudiziari diretti all'apertura delle procedure concorsuali, in ogni grado di giudizio, gli atti dei difensori e degli ausiliari del giudice, nonché i documenti sono depositati esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Si applica il secondo periodo del comma 4. Per il ricorso per cassazione, la disposizione acquista efficacia a	

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, attestante la piena funzionalità dei servizi di comunicazione.».	decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, attestante la piena funzionalità dei servizi di comunicazione.».	
Art. 361	Art. 361	
Norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche	Norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche	
1. Quando la notificazione telematica di cui all'articolo 40, comma 5, non risulta possibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 359, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 7.	1. Quando la notificazione telematica di cui all'articolo 40, comma 5, non risulta possibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 359, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 7.	Disciplina assente
Art. 362	Art. 362	
Trattazione delle controversie concorsuali presso la Corte di cassazione	Trattazione delle controversie concorsuali presso la Corte di cassazione	
1. Presso la Corte di cassazione, alla sezione incaricata della trattazione delle controversie di cui al presente codice, sono destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto dei	1. Presso la Corte di cassazione, alla sezione incaricata della trattazione delle controversie di cui al presente codice, sono destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto	Disciplina assente

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

procedimenti pendenti e pervenuti e dell'urgenza della definizione.	conto dei procedimenti pendenti e pervenuti e dell'urgenza della definizione.	
2. L'assegnazione del personale di magistratura alla sezione di cui al comma 1 ha luogo nei limiti della dotazione organica vigente.	2. L'assegnazione del personale di magistratura alla sezione di cui al comma 1 ha luogo nei limiti della dotazione organica vigente.	Disciplina assente
Art. 363	Art. 363	
Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi	Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi	
1. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale e l'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro, su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano i crediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico.	1. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale e l'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro, su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano i crediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico.	Disciplina assente
2. L'INPS e l'INAIL, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, definiscono i contenuti della comunicazione ed i tempi per il rilascio del certificato unico di cui al comma 1 con proprio provvedimento, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Dipartimento della funzione pubblica.	2. L'INPS e l'INAIL, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, definiscono i contenuti della comunicazione ed i tempi per il rilascio del certificato unico di cui al comma 1 con proprio provvedimento, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Dipartimento della funzione pubblica.	Disciplina assente
Art. 364	Art. 364	
Certificazione dei debiti tributari	Certificazione dei debiti tributari	
1. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli	1. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli	Disciplina assente

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza rilasciano, su richiesta del debitore o del tribunale, un certificato unico sull'esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.	enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza rilasciano, su richiesta del debitore o del tribunale, un certificato unico sull'esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.	
2. L'Agenzia delle entrate adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con proprio provvedimento, modelli per la certificazione dei carichi pendenti, risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e dell'esistenza di contestazioni, nonché per le istruzioni agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate competenti al rilascio e definisce un fac-simile di richiesta delle certificazioni medesime da parte dei soggetti interessati, curando la tempestività di rilascio.	2. L'Agenzia delle entrate adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con proprio provvedimento, modelli per la certificazione dei carichi pendenti, risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e dell'esistenza di contestazioni, nonché per le istruzioni agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate competenti al rilascio e definisce un fac-simile di richiesta delle certificazioni medesime da parte dei soggetti interessati, curando la tempestività di rilascio.	Disciplina assente
Art. 365	Art. 365	
Informazioni sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi	Informazioni sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi	
1. A seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo e fino alla emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 363 e 364, la cancelleria acquisisce dagli uffici competenti idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.	1. A seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo e fino alla emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 363 e 364, la cancelleria acquisisce dagli uffici competenti idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.	Disciplina assente
Art. 366	Art. 366	

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Modifica all'articolo 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia	Modifica all'articolo 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia	
<p>1. L'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">«Art. 147 (L) (Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale) 1. In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore.».</p>	<p>1. L'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">«Art. 147 (L) (Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale) 1. In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore.».</p>	<p>(art. 147 d.p.r. 115/2002) In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento.</p>
<p>2. Le disposizioni dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, come sostituito dal comma 1, si applicano anche in caso di revoca dei fallimenti adottati con provvedimento emesso a norma dell'articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.</p>	<p>2. Le disposizioni dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, come sostituito dal comma 1, si applicano anche in caso di revoca dei fallimenti adottati con provvedimento emesso a norma dell'articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.</p>	<p>Disciplina assente</p>
Art. 367	Art. 367	
Modalità di accesso alle informazioni sui debiti	Modalità di accesso alle informazioni sui debiti	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

risultanti da banche dati pubbliche	risultanti da banche dati pubbliche	
1. Nei procedimenti di cui all'articolo 42, comma 1, le pubbliche amministrazioni che gestiscono le banche dati del Registro delle imprese, dell'Anagrafe tributaria e dell'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmettono direttamente e automaticamente alla cancelleria, mediante il sistema di cooperazione applicativa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale, i dati e i documenti di cui ai commi 2, 3 e 4.	1. Nei procedimenti di cui all'articolo 42, comma 1, le pubbliche amministrazioni che gestiscono le banche dati del Registro delle imprese, dell'Anagrafe tributaria e dell'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmettono direttamente e automaticamente alla cancelleria, mediante il sistema di cooperazione applicativa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale, i dati e i documenti di cui ai commi 2, 3 e 4.	Disciplina assente
2. Il Registro delle imprese trasmette alla cancelleria i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Ulteriori informazioni e documenti possono essere individuati con decreto non avente natura regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.	2. Il Registro delle imprese trasmette alla cancelleria i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Ulteriori informazioni e documenti possono essere individuati con decreto non avente natura regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.	Disciplina assente
3. L'Agenzia delle entrate trasmette alla cancelleria le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il direttore generale dell'Agenzia delle entrate possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.	3. L'Agenzia delle entrate trasmette alla cancelleria le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il direttore generale dell'Agenzia delle entrate possono essere	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

	individuati ulteriori documenti e informazioni.	
4. l'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmette alla cancelleria le informazioni relative ai debiti contributivi. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il presidente del predetto Istituto possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.	4. l'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmette alla cancelleria le informazioni relative ai debiti contributivi. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il presidente del predetto Istituto possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.	Disciplina assente
5. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui al codice dell'amministrazione digitale, i dati, i documenti e le informazioni di cui al presente articolo sono acquisiti previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.	5. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui al codice dell'amministrazione digitale, i dati, i documenti e le informazioni di cui al presente articolo sono acquisiti previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.	Disciplina assente
6. Con le medesime modalità di cui al comma 1 sono altresì trasmesse alla cancelleria le ulteriori informazioni relative al debitore e rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), detenute dalle altre pubbliche amministrazioni individuate dal Ministero della giustizia. Si applica il comma 5.	6. Con le medesime modalità di cui al comma 1 sono altresì trasmesse alla cancelleria le ulteriori informazioni relative al debitore e rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), detenute dalle altre pubbliche amministrazioni individuate dal Ministero della giustizia. Si applica il comma 5.	Disciplina assente
7. Le disposizioni del presente articolo acquistano	7. Le disposizioni del presente articolo acquistano	Disciplina assente

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, attestante la piena funzionalità del collegamento telematico, anche a seguito della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 5.	efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, attestante la piena funzionalità del collegamento telematico, anche a seguito della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 5.	
CAPO IV	CAPO IV	
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO	
Art. 368	Art. 368	
Coordinamento con la disciplina del diritto del lavoro	Coordinamento con la disciplina del diritto del lavoro	
1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 luglio 1991 n. 223, dopo le parole «comma 12» sono aggiunte le seguenti: «nonché di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza».	1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 luglio 1991 n. 223, dopo le parole «comma 12» sono aggiunte le seguenti: «nonché di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza».	(art. 5, comma 3, l. 223/1991) Qualora il licenziamento sia intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18. Ai fini dell'impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.
2. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, dopo le parole «comma 12» sono aggiunte le seguenti: «nonché di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza».	2. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, dopo le parole «comma 12» sono aggiunte le seguenti: «nonché di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza».	(art. 10 d.lgs. 23/2015) In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo 2 del presente decreto. In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1.
3. All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 sono introdotte le seguenti modifiche:	3. All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 sono introdotte le seguenti modifiche:	(art. 24, comma 1, l. 223/1991) Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.
a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Fermi i requisiti numerici e temporali prescritti dal presente comma, alle imprese in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza.»;	a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Fermi i requisiti numerici e temporali prescritti dal presente comma, alle imprese in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza.»;	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>b) al comma 1-<i>bis</i>, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Ai datori di lavoro non imprenditori in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza.»;</p>	<p>b) al comma 1-<i>bis</i>, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Ai datori di lavoro non imprenditori in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza.»;</p>	<p>(art. 24, comma 1-<i>bis</i>, l. 223/1991) Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-<i>bis</i>, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, senza diritto all'indennità di cui all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.</p>
<p>c) al comma 1-<i>quinquies</i>, dopo le parole: «procedure richiamate dall'articolo 4, comma 12,» sono aggiunte le seguenti: «nonché di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza.».</p>	<p>c) al comma 1-<i>quinquies</i>, dopo le parole: «procedure richiamate dall'articolo 4, comma 12,» sono aggiunte le seguenti: «nonché di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza.».</p>	<p>(art. 24, comma 1-<i>quinquies</i>, l. 223/1991) Nel caso in cui l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno o più dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-<i>bis</i>, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo. All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri. Quando risulta accertata la violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore è tenuto al pagamento in favore del dirigente di un'indennità in misura compresa tra dodici e ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e alla gravità della violazione, fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell'indennità contenute nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		di lavoro.
4. All'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:	4. All'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:	Disciplina assente
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nei casi di trasferimenti di aziende nell'ambito di procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui al presente codice, la comunicazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche solo da chi intenda proporre offerta di acquisto dell'azienda o proposta di concordato preventivo concorrente con quella dell'imprenditore; in tale ipotesi l'efficacia degli accordi di cui ai commi 4-bis e 5 può essere subordinata alla successiva attribuzione dell'azienda ai terzi offerenti o proponenti.»	a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nei casi di trasferimenti di aziende nell'ambito di procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui al presente codice, la comunicazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche solo da chi intenda proporre offerta di acquisto dell'azienda o proposta di concordato preventivo concorrente con quella dell'imprenditore; in tale ipotesi l'efficacia degli accordi di cui ai commi 4-bis e 5 può essere subordinata alla successiva attribuzione dell'azienda ai terzi offerenti o proponenti.»	
b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, con finalità di salvaguardia dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile, fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro, trova applicazione, per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, qualora il trasferimento riguardi aziende: a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in regime di continuità indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma 2,	b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, con finalità di salvaguardia dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile, fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro, trova applicazione, per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, qualora il trasferimento riguardi aziende: a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in regime di continuità indiretta, ai sensi dell'articolo 84,	(art. 47, comma 4-bis, l. 428/1990) Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività; b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>del codice della crisi e dell'insolvenza, con trasferimento di azienda successivo all'apertura del concordato stesso; <i>b)</i> per le quali vi sia stata l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non hanno carattere liquidatorio; <i>c)</i> per le quali è stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività»;</p>	<p>comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza, con trasferimento di azienda successivo all'apertura del concordato stesso; <i>b)</i> per le quali vi sia stata l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non hanno carattere liquidatorio; <i>c)</i> per le quali è stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività»;</p>	<p>b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.</p>
<p><i>c)</i> il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario. Tuttavia, in tali ipotesi, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, possono comunque stipularsi, con finalità di salvaguardia dell'occupazione, contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga all'articolo 2112, commi 1, 3 e 4, del codice civile; resta altresì salva la possibilità di accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro, da sottoscrivere nelle sedi di cui all'articolo 2113, ultimo comma del codice civile.»;</p>	<p><i>c)</i> il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario. Tuttavia, in tali ipotesi, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, possono comunque stipularsi, con finalità di salvaguardia dell'occupazione, contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga all'articolo 2112, commi 1, 3 e 4, del codice civile; resta altresì salva la possibilità di accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro, da sottoscrivere nelle sedi di cui all'articolo 2113, ultimo comma del codice civile.»;</p>	<p>(art. 47, comma 5, l. 428/1990) Qualora il trasferimento riguardi o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.</p>
<p><i>d)</i> dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:</p>	<p><i>d)</i> dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:</p>	<p>Disciplina assente</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>«5-bis. Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'articolo 85, comma 7, del codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo.</p>	<p>«5-bis. Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'articolo 85, comma 7, del codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo.</p>	
<p>5-ter. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del</p>	<p>5-ter. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova</p>	<p>Disciplina assente</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.»;	applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.»;	
e) al comma 6 dopo le parole «i lavoratori che» è aggiunta la seguente: «comunque»;	e) al comma 6 dopo le parole «i lavoratori che» è aggiunta la seguente: «comunque»;	(art. 47, comma 6, l. 428/1990) I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile.
f) all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole «dell'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22».	f) all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole «dell'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22».	(art. 11, comma 3, d.l. 145/2013) L'atto di aggiudicazione dell'affitto o della vendita alle società cooperative di cui al comma 2, costituisce titolo ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché dell'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ai soci lavoratori delle medesime, ferma l'applicazione delle vigenti norme in materia di integrazione del trattamento salariale in favore dei lavoratori che non passano alle dipendenze della società cooperativa.
CAPO V	CAPO V	
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO IN TEMA	DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO IN	

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA E IN ALTRE MATERIE	TEMA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA E IN ALTRE MATERIE	
Art. 369	Art. 369	
Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180	Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385	
1. Al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. Al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:	
<i>a)</i> all'articolo 39, comma 4, le parole «a revocatoria fallimentare» sono sostituite dalle seguenti «alla revocatoria di cui all'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole «L'art. 67 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «L'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza »;	<i>a)</i> all'articolo 39, comma 4, le parole «a revocatoria fallimentare» sono sostituite dalle seguenti « alla revocatoria di cui all'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza » e le parole «L'art. 67 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: « L'articolo 166 del codice della crisi dell'insolvenza »;	(art. 39, comma 4, d.lgs. 385/1993) Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. L'art. 67 della legge fallimentare non si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari.
<i>b)</i> all'articolo 69- <i>septiesdecies</i> , le parole «agli articoli 64, 65, 66 e 67, 216, primo comma, n. 1) 2 , e terzo comma 2 , e 217 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 163, 164, 165, 166, 290, 292, 322, comma 1, lettera a), e comma 3, e 323 del codice della crisi e dell'insolvenza»;	<i>b)</i> all'articolo 69- <i>septiesdecies</i> , le parole «agli articoli 64, 65, 66 e 67, 216, primo comma, n. 1) e terzo comma e 217 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 163, 164, 165, 166, 338, comma 1, lettera a) e comma 3, e 339 del codice della crisi e dell'insolvenza »;	(art. 69- <i>septiesdecies</i> , comma 1, d.lgs. 385/1993) Alla conclusione degli accordi previsti dal presente capo e alla prestazione di sostegno finanziario in loro esecuzione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 4, e agli articoli 2391-bis, 2467, 2497-quinquies e 2901 del codice civile, nonché agli articoli 64, 65, 66 e 67, 216, primo comma, n. 1) e terzo comma e 217 della legge fallimentare.
<i>c)</i> all'articolo 70, comma 7, le parole «il titolo IV della legge fallimentare e» sono soppresse;	<i>c)</i> all'articolo 70, comma 7, le parole «il titolo IV della legge fallimentare e» sono soppresse;	(art. 70, comma 7, d.lgs. 385/1993) Alle banche non si applica il titolo IV della legge fallimentare e l'articolo 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri,

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla banca o ad una o più società controllate, l'organo con funzioni di controllo od i soci che il codice civile o lo statuto abilitano a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato.
d) all'articolo 80, comma 6, le parole «della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della crisi e dell'insolvenza»;	d) all'articolo 80, comma 6, le parole «della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della crisi e dell'insolvenza»;	(art. 80, comma 6, d.lgs. 385/1993) Le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme della presente sezione; per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.
e) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:	e) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:	(art. 82, commi 1-3, d.lgs. 385/1993) Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede legale, su richiesta di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della banca, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando la banca sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell'art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare.
1) al comma 1, le parole «in cui essa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove essa ha il centro degli interessi principali», le parole «dell'art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 296 del codice della crisi e dell'insolvenza»;	1) al comma 1, le parole «in cui essa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove essa ha il centro degli interessi principali» , le parole «dell'art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 296 del codice della crisi e dell'insolvenza»;	Quando la banca sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell'art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare.
2) al comma 2, le parole «del luogo in cui la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali», le parole «dell'art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza»;	2) al comma 2, le parole «del luogo in cui la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali» , le parole «dell'art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza»;	Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e
3) al comma 3, le parole «nell'art. 203 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti:	3) al comma 3, le parole «nell'art. 203 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti:	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

«nell'articolo 298 del codice della crisi e dell'insolvenza»;	«nell'articolo 298 del codice della crisi e dell'insolvenza»;	l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista dai commi precedenti produce gli effetti indicati nell'art. 203 della legge fallimentare.
f) all'articolo 83 sono apportate le seguenti modificazioni:	f) all'articolo 83 sono apportate le seguenti modificazioni:	(art. 83, comma 2, d.lgs. 385/1993) Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli effetti previsti dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare.
1) al comma 2, le parole: «dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 142, 144, 145 e 165, nonché dalle disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell'insolvenza»;	1) al comma 2, le parole: «dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 142, 144, 145 e 165, nonché dalle disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell'insolvenza»;	
2) al comma 3, le parole «del luogo dove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali»;	2) al comma 3, le parole «del luogo dove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali»;	(art. 83, comma 3, d.lgs. 385/1993) Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale.
3) al comma 3-bis, le parole «all'articolo 56, primo	3) al comma 3-bis, le parole «all'articolo 56, primo	(art. 83, comma 3-bis, d.lgs. 385/1993)

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 155, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza»;</p>	<p>comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 155, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza»;</p>	<p>In deroga all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, salvo che la compensazione sia prevista da un contratto di garanzia finanziaria di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, da un accordo di netting, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo o da un accordo di compensazione ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile.</p>
<p>g) all'articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>g) all'articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>(art. 86, comma 3, d.lgs. 385/1993)</p>
<p>1) al comma 3, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali» e le parole «Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, della legge fallimentare, intendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore» sono sostituite dalle seguenti: «In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il commissario liquidatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti»;</p>	<p>1) al comma 3, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali» e le parole «Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, della legge fallimentare, intendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore» sono sostituite dalle seguenti: «In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il commissario liquidatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti»;</p>	<p>Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dai commissari all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli interessati. In caso di mancata comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o della sua variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, della legge fallimentare, intendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore.</p>
<p>2) al comma 7, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali»;</p>	<p>2) al comma 7, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali»;</p>	<p>(art. 86, comma 7, d.lgs. 385/1993)</p> <p>Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i commissari depositano nella cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti indicati nel comma 2, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		negato il riconoscimento delle pretese.
h) all'articolo 87, al comma 2, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali» e le parole «l'articolo 99, commi 2 e seguenti, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della crisi e dell'insolvenza»;	h) all'articolo 87, al comma 2, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: « del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali » e le parole «l'articolo 99, commi 2 e seguenti, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: « l'articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della crisi e dell'insolvenza »;	(art. 87, comma 2, d.lgs. 385/1993) L'opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso al presidente del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale. Si applica l'articolo 99, commi 2 e seguenti, della legge fallimentare.
i) all'articolo 91 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo periodo del primo comma, le parole «dall'articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza» e, al secondo periodo, le parole «nell'articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza»;	i) all'articolo 91 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo periodo del primo comma, le parole «dall'articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza » e, al secondo periodo, le parole «nell'articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: « nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza »;	(art. 91, comma 1, d.lgs. 385/1993) I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonché degli strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 111 della legge fallimentare fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 111, comma primo, numero 1), della legge fallimentare. Il pagamento dei crediti prededucibili è effettuato previo parere favorevole del comitato di sorveglianza.
2) al comma 1-bis, le parole «dall'articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza»;	2) al comma 1-bis, le parole «dall'articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza »;	(art. 91, comma 1-bis, d.lgs. 385/1993) In deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile e dall'articolo 111 della legge fallimentare, nella ripartizione dell'attivo liquidato ai sensi del comma 1: [...]
3) al comma 3, le parole «dell'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare» sono sostituite	3) al comma 3, le parole «dell'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare» sono sostituite	(art. 91, comma 3, d.lgs. 385/1993) I clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

dalle seguenti: «dall'articolo 221, comma 1, lettera c) del codice della crisi e dell'insolvenza»;	dalle seguenti: «dall'articolo 221, comma 1, lettera c) del codice della crisi e dell'insolvenza»;	passivo concorrono con i creditori chirografi ai sensi dall'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare, per l'intero, nell'ipotesi in cui non risulti rispettata la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti dal comma 2.
l) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modificazioni:	l) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modificazioni:	(art. 93, comma 1, d.lgs. 385/1993)
1) al comma 1, le parole «del luogo dove l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo dove l'impresa ha il centro degli interessi principali» e le parole «dell'art. 152, secondo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza»;	1) al comma 1, le parole «del luogo dove l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo dove l'impresa ha il centro degli interessi principali» e le parole «dell'art. 152, secondo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza»;	In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero la banca ai sensi dell'art. 152, secondo comma, della legge fallimentare, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale. La proposta di concordato deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia.
2) al comma 3, ultimo periodo, le parole «dall'articolo 135 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 248 del codice della crisi e dell'insolvenza»;	2) al comma 3, ultimo periodo, le parole «dall'articolo 135 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 248 del codice della crisi e dell'insolvenza»;	(art. 93, comma 3, d.lgs. 385/1993) L'obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da terzi con liberazione parziale o totale della banca concordataria. In tal caso l'azione dei creditori per l'esecuzione del concordato non può esperirsi che contro i terzi assuntori entro i limiti delle rispettive quote. La proposta può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dalla Banca d'Italia, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o insinuazione tardiva al tempo della proposta, subentrando nei relativi giudizi. In tale caso, verso gli altri creditori continua a

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		rispondere la banca. Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 135 della legge fallimentare.
3) al comma 6, le parole «l'articolo 131 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 247 del codice della crisi e dell'insolvenza»;	3) al comma 6, le parole «l'articolo 131 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 247 del codice della crisi e dell'insolvenza»;	(art. 93, comma 6, d.lgs. 385/1993) Il tribunale decide con decreto motivato sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere su queste ultime reso dalla Banca d'Italia. Il decreto è pubblicato mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli oppositori con biglietto di cancelleria. Si applica l'articolo 131 della legge fallimentare.
m) all'articolo 94, comma 3, le parole «l'articolo 215 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 315 del codice della crisi e dell'insolvenza»;	m) all'articolo 94, comma 3, le parole «l'articolo 215 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 299 del codice della crisi e dell'insolvenza»;	(art. 94, comma 3, d.lgs. 385/1993) Si applicano l'articolo 215 della legge fallimentare e, in quanto compatibile, l'articolo 92 del presente decreto legislativo.
n) all'articolo 99, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza nei confronti di altre società del gruppo. L'azione può essere esperita per gli atti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), dell'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al comma 1, lettera d), e al comma 2, dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori»;	n) all'articolo 99, comma 5, le parole «67 della legge fallimentare», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «166 del codice della crisi e dell'insolvenza»;	(art. 99, comma 5, d.lgs. 385/1993) Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'art. 67 della legge fallimentare nei confronti di altre società del gruppo. L'azione può essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 67 della legge fallimentare che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al n. 4) e al secondo comma dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.
o) all'articolo 104, comma 1, le parole «ha sede legale la capogruppo» sono sostituite dalle seguenti: «la capogruppo ha il centro degli interessi principali».	o) all'articolo 104, comma 1, le parole «ha sede legale la capogruppo» sono sostituite dalle seguenti: «la capogruppo ha il centro degli interessi principali».	(art. 104, comma 1, d.lgs. 385/1993) Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'art. 99, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente inderogabilmente il tribunale nella cui circoscrizione ha la sede legale la capogruppo.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera <i>a</i>), si applica alle liquidazioni giudiziali aperte a seguito di domanda depositata o iniziativa comunque esercitata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.	2. La disposizione di cui al comma 1, lettera <i>a</i>), si applica alle liquidazioni giudiziali aperte a seguito di domanda depositata o iniziativa comunque esercitata successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.	Disciplina assente
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera <i>b</i>), si applica agli accordi previsti dal capo 02-I del Titolo IV del Testo unico bancario e alle prestazioni di sostegno finanziario in loro esecuzione, approvati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.	3. La disposizione di cui al comma 1, lettera <i>b</i>), si applica agli accordi previsti dal capo 02-I del Testo unico bancario e alle prestazioni di sostegno finanziario in loro esecuzione, approvati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.	Disciplina assente
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere <i>d</i>), <i>e</i>), <i>f</i>), <i>g</i>), <i>h</i>), <i>i</i>), <i>l</i>), <i>m</i>), <i>n</i>), e <i>o</i>), si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.	4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere <i>d</i>), <i>e</i>), <i>f</i>), <i>g</i>), <i>h</i>), <i>i</i>), <i>l</i>), <i>m</i>), <i>n</i>), e <i>o</i>), si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.	Disciplina assente
5. Al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 sono apportate le seguenti modificazioni:		Disciplina assente
<u>a) all'articolo 36:</u> <u>1) al comma 2, le parole: «Le disposizioni del Titolo VI della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni del Titolo IX del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza»;</u> <u>2) al comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «I termini di cui agli articoli</u>		(art. 36, commi 2-3, d.lgs. 180/2015) 2. Il tribunale accerta lo stato di insolvenza dell'ente sottoposto a risoluzione avendo riguardo alla situazione esistente al momento dell'avvio della risoluzione. Le disposizioni del Titolo VI della legge fallimentare trovano applicazione anche quando lo stato di insolvenza è superato per effetto della risoluzione.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

163, 164, comma 1, 166, comma 1, 169 e 170 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 166, comma 2, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.»;
b) al comma 8 dell'articolo 37, le parole: «prededucibili ai sensi dell'articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «prededucibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza»;
c) al comma 3 dell'articolo 38, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Se è dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, comma 1, e 169 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 32, comma 2.».

3. Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma del comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete ai commissari speciali, ove nominati, o a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia. I termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, 69 e 69-bis della legge fallimentare decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 67, secondo comma, della legge fallimentare.

(art. 37, comma 8, d.lgs. 180/2015)

8. I crediti per le indennità spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza e quello di cui al comma 7, lettere b) e c), sono muniti di privilegio generale e sono, in caso di concorso, prededucibili ai sensi dell'articolo 111 della legge fallimentare.

(art. 38, comma 3, d.lgs. 180/2015)

3. Quando a seguito dell'adozione delle sole misure di cui al Capo IV, Sezione II, Sottosezione I e II, residuano attività o passività in capo all'ente sottoposto a risoluzione, quest'ultimo è sottoposto a liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dal Testo Unico Bancario non appena possibile, tenuto conto della necessità di conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonché di assicurare che l'ente in risoluzione fornisca al cessionario i servizi necessari ai sensi dell'articolo 62 per la continuazione dell'attività ceduta. Se è dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, e 69 della

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		legge fallimentare decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 32, comma 2.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure di risoluzione avviate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.		
Art. 370	Art. 370	
Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209	Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209	
I. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:	I. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:	
a) all'articolo 238, le parole «non si applica il titolo III della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni dei capi I e III del titolo IV del codice della crisi e dell'insolvenza»;	a) all'articolo 238, le parole «non si applica il titolo III della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni dei capi I e III del titolo IV del codice della crisi e dell'insolvenza»;	(art. 238, comma 1, d.lgs. 209/2005) All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica il titolo III della legge fallimentare.
b) all'articolo 245, comma 7, secondo periodo, le parole «della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della crisi e dell'insolvenza»;	b) all'articolo 245, comma 7, secondo periodo, le parole «della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della crisi e dell'insolvenza»;	(art. 245, comma 7, d.lgs. 209/2005) Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme del presente capo. Per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.
c) all'articolo 248 sono apportate le seguenti modificazioni:	c) all'articolo 248 sono apportate le seguenti modificazioni:	(art. 248, commi 1-4, d.lgs. 209/2005) Se un'impresa, non sottoposta a liquidazione coatta, si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale, su richiesta di uno o più

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		<p>creditori ovvero su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentito l'IVASS e i rappresentanti legali dell'impresa, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando l'impresa sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, l'IVASS e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare.</p> <p>Se un'impresa si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non è stata dichiarata ai sensi del comma 1, il tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sede legale, su ricorso dei commissari liquidatori o su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti l'IVASS, i cessati rappresentanti legali dell'impresa e i commissari se nominati, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare.</p> <p>Nel caso dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione lo stato d'insolvenza si manifesta, oltre che nei modi indicati nell'articolo 5, secondo comma, della legge fallimentare, anche nella situazione di notevole, evidente e non transitoria insufficienza delle attività patrimoniali necessarie per far fronte agli impegni relativi ai crediti di assicurazione o di riassicurazione.</p>
--	--	--

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza produce gli effetti indicati nell'articolo 203 della legge fallimentare.
1) al comma 1, le parole «dove l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali», le parole «dell'articolo 195, primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza»;	1) al comma 1, le parole «dove l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali» , le parole «dell'articolo 195, primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza» ;	
2) al comma 2, le parole «in cui l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali», le parole «dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza»;	2) al comma 2, le parole «in cui l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali» , le parole «dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza» ;	
3) al comma 3, le parole «nell'articolo 5, secondo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi e dell'insolvenza»;	3) al comma 3, le parole «nell'articolo 5, secondo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi e dell'insolvenza» ;	
4) al comma 4, le parole «nell'art. 203 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 299 del codice della crisi e dell'insolvenza»;	4) al comma 4, le parole «nell'art. 203 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 299 del codice della crisi e dell'insolvenza» ;	
d) all'articolo 249 sono apportate le seguenti modificazioni:	d) all'articolo 249 sono apportate le seguenti modificazioni:	(art. 249, commi 1-2, d.lgs. 209/2005) Dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta nei confronti dell'impresa non può essere promossa o proseguita alcuna azione né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale. Dalla data del provvedimento di liquidazione si producono gli effetti previsti dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV, e dall'articolo 66 della legge fallimentare.
1) al comma 1, le parole «del luogo dove l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali»;	1) al comma 1, le parole «del luogo dove l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali»;	
2) al comma 2, le parole «titolo II, capo III, sezione II e sezione IV, e dall'articolo 66 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell'insolvenza e dall'articolo 165 del medesimo codice»;	2) al comma 2, le parole «titolo II, capo III, sezione II e sezione IV, e dall'articolo 66 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell'insolvenza e dall'articolo 165 del medesimo codice»;	
e) all'articolo 252 sono apportate le seguenti modificazioni:	e) all'articolo 252 sono apportate le seguenti modificazioni:	(art. 252, comma 2, d.lgs. 209/2005) La comunicazione è effettuata all'ultimo indirizzo risultante agli atti dell'impresa. È onere del creditore interessato, in caso di variazione, informare senza indugio i commissari. Nei confronti dei creditori irreperibili, o per i quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione all'ultimo indirizzo risultante agli atti dell'impresa, la comunicazione è effettuata presso la cancelleria del tribunale del luogo dove ha sede legale l'impresa mediante inserimento nel fascicolo relativo al deposito dello stato passivo. In tal caso la comunicazione può essere redatta in un unico documento.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1) al comma 2, le parole «del luogo dove ha sede legale l'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali»;	1) al comma 2, le parole «del luogo dove ha sede legale l'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali»;	
2) al comma 8, le parole «del luogo ove l'impresa ha sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali»;	2) al comma 8, le parole «del luogo ove l'impresa ha sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali»;	(art. 252, comma 8, d.lgs. 209/2005) Nei medesimi termini previsti dal comma 7 i commissari depositano, dopo averne data comunicazione all'IVASS, nella cancelleria del tribunale del luogo ove l'impresa ha sede legale, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori ammessi con l'indicazione delle somme riconosciute e di coloro ai quali è stato negato il riconoscimento delle pretese.
f) all'articolo 254, comma 2, le parole «dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza»;	f) all'articolo 254, comma 2, le parole «dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza»;	(art. 254, comma 2, d.lgs. 209/2005) L'opposizione è disciplinata dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare.
g) all'articolo 255, le parole «dalla legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dal codice della crisi e dell'insolvenza»;	g) all'articolo 255, le parole «dalla legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dal codice della crisi e dell'insolvenza»;	(art. 255, comma 1, d.lgs. 209/2005) Contro la sentenza del tribunale che decide sulle cause di opposizione può essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della stessa, osservandosi per il giudizio di appello le disposizioni previste dalla legge fallimentare e dal codice di procedura civile.
h) all'articolo 256, le parole «dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza»;	h) all'articolo 256, le parole «dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza»;	(art. 256, comma 1, d.lgs. 209/2005) Dopo il deposito dello stato passivo e fino a quando non siano esauriti tutti i riparti, i creditori e i titolari di diritti reali sui beni in possesso dell'impresa, che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 1, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dagli articoli 98 e 99 della legge

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		fallimentare.
<i>i)</i> all'articolo 257, comma 1, le parole «dall'articolo 35 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 132 del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole «a quanto disposto dall'articolo 206, secondo comma, della medesima» sono sostituite dalle seguenti: «a quanto disposto dall'articolo 307, comma 2, del medesimo codice»;	<i>i)</i> all'articolo 257, comma 1, le parole «dall'articolo 35 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 132 del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole «a quanto disposto dall'articolo 206, secondo comma, della medesima» sono sostituite dalle seguenti: «a quanto disposto dall'articolo 307, comma 2, del medesimo codice»;	(art. 257, comma 1, d.lgs. 209/2005) I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione. Per gli atti previsti dall'articolo 35 della legge fallimentare, in deroga a quanto disposto dall'articolo 206, secondo comma, della medesima, i commissari acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e provvedono nel rispetto delle direttive che sono stabilite dall'IVASS in via generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche.
<i>l)</i> all'articolo 258, comma 6, le parole «all'articolo 111, primo comma, numero 1, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 221, comma 1, lettera <i>a</i>), del codice della crisi e dell'insolvenza»;	<i>l)</i> all'articolo 258, comma 6, le parole «all'articolo 111, primo comma, numero 1, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 221, comma 1, lettera <i>a</i>), del codice della crisi e dell'insolvenza»;	(art. 258, comma 6, d.lgs. 209/2005) Al pagamento dei crediti di cui ai commi 3 e 4 va anteposto il pagamento delle spese di cui all'articolo 111, primo comma, numero 1, della legge fallimentare. Le medesime spese gravano proporzionalmente sulle attività di ogni specie ancorché assistite da privilegio o ipoteca.
<i>m)</i> all'articolo 260, al comma 1, primo periodo, le parole «dall'articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza» e, al comma 1, secondo periodo, le parole «nell'articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 221, comma 1, lettera <i>a</i>), del codice della crisi e dell'insolvenza»;	<i>m)</i> all'articolo 260, al comma 1, primo periodo, le parole «dall'articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza» e, al comma 1, secondo periodo, le parole «nell'articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 221, comma 1, lettera <i>a</i>), del codice della crisi e dell'insolvenza»;	(art. 260, comma 1, d.lgs. 209/2005) I commissari procedono, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 111 della legge fallimentare, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p><i>n)</i> all'articolo 262, comma 1, le parole «dell'art. 152, secondo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole «del luogo dove l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali»;</p>	<p><i>n)</i> all'articolo 262, comma 1, le parole «dell'art. 152, secondo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole «del luogo dove l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali»;</p>	<p>(art. 262, comma 1, d.lgs. 209/2005) In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero l'impresa ai sensi dell'articolo 152, secondo comma, della legge fallimentare, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale. La proposta di concordato è autorizzata dall'IVASS.</p>
<p><i>o)</i> all'articolo 263, comma 3, le parole «Si applica l'articolo 215 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano gli articoli 250 e 251 del codice della crisi e dell'insolvenza»;</p>	<p><i>o)</i> all'articolo 263, comma 3, le parole «Si applica l'articolo 215 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano gli articoli 250 e 251 del codice della crisi e dell'insolvenza»;</p>	<p>(art. 263, comma 3, d.lgs. 209/2005) Si applica l'articolo 215 della legge fallimentare.</p>
<p><i>p)</i> all'articolo 265, comma 3, le parole «all'articolo 213, secondo e terzo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 313 del codice della crisi e dell'insolvenza»;</p>	<p><i>p)</i> all'articolo 265, comma 3, le parole «all'articolo 213, secondo e terzo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 313 del codice della crisi e dell'insolvenza»;</p>	<p>(art. 265, comma 3, d.lgs. 209/2005) Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 213, secondo e terzo comma, della legge fallimentare.</p>
<p><i>q)</i> all'articolo 270, comma 1, le parole «dall'articolo 56 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 155 del codice della crisi e dell'insolvenza»;</p>	<p><i>q)</i> all'articolo 270, comma 1, le parole «dall'articolo 56 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 155 del codice della crisi e dell'insolvenza»;</p>	<p>(art. 270, comma 1, d.lgs. 209/2005) L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione secondo quanto previsto dall'articolo 56 della legge fallimentare.</p>
<p><i>r)</i> all'articolo 276, comma 5, prima parte, le parole «67 della legge fallimentare», sono sostituite dalle seguenti: «166 del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole «per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell'articolo 67 della legge fallimentare, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al</p>	<p><i>r)</i> all'articolo 276, comma 5, prima parte, le parole «67 della legge fallimentare», sono sostituite dalle seguenti: «166 del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole «per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell'articolo 67 della legge fallimentare, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori</p>	<p>(art. 276, comma 5, d.lgs. 209/2005) Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 della legge fallimentare nei confronti delle altre società del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2. L'azione</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati al numero 4) del primo comma e dal secondo comma del medesimo articolo 67, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori» sono sostituite dalle seguenti: «per gli atti indicati all'articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) del codice della crisi e dell'insolvenza che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati all'articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2 del codice della crisi e dell'insolvenza, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori»;	al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati al numero 4) del primo comma e dal secondo comma del medesimo articolo 67, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori» sono sostituite dalle seguenti: «per gli atti indicati all'articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) del codice della crisi e dell'insolvenza che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati all'articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2 del codice della crisi e dell'insolvenza, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori»;	può essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell'articolo 67 della legge fallimentare, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati al numero 4) del primo comma e dal secondo comma del medesimo articolo 67, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.
s) all'articolo 281, comma 1, le parole «tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale tale società controllante» sono sostituite dalle seguenti «tribunale dove tale società controllante ha il centro degli interessi principali».	s) all'articolo 281, comma 1, le parole «tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale tale società controllante» sono sostituite dalle seguenti «tribunale dove tale società controllante ha il centro degli interessi principali».	(art. 281, comma 1, d.lgs. 209/2005) Quando l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'articolo 276, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale tale società controllante.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) e s), si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.	2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) e s), si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.	Disciplina assente
Art. 371	Art. 371	
Norme di coordinamento con l'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile	Norme di coordinamento con l'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. All'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile, le parole «201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 del codice della crisi e dell'insolvenza».	1. All'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile, le parole «201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: « 304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 del codice della crisi e dell'insolvenza ».	(art. 16 disp. att. c.c.) Quando è disposta la liquidazione generale del patrimonio dell'ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salve le disposizioni seguenti.
2. Il comma 1 si applica alle liquidazioni generali del patrimonio disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.	2. Il comma 1 si applica alle liquidazioni generali del patrimonio disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.	Disciplina assente
Art. 372	Art. 372	
Modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	Modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	
1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:	
a) all'articolo 48, al comma 17, le parole «articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta	a) all'articolo 48, al comma 17, le parole «articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento» sono sostituite dalle seguenti: « articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta	(art. 48, commi 17-18, d.lgs. 50/2016) 17. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale» e, al comma 18, le parole «articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale»;</p>	<p>amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale» e, al comma 18, le parole «articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale»;</p>	<p>requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.</p> <p>18. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.</p>
<p><i>b)</i> all'articolo 80, comma 5, la lettera <i>b)</i> è sostituita dalla seguente: «<i>b)</i> l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando</p>	<p><i>b)</i> all'articolo 80, comma 5, la lettera <i>b)</i> è sostituita dalla seguente: «<i>b)</i> l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo</p>	<p>(art. 80, comma 5, lett. b, d.lgs. 50/2016) <i>b)</i> l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110;»;</p>	<p>restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110;»;</p>	<p>dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;</p>
<p>c) l'articolo 110 è sostituito dal seguente: «Art. 110 (Procedure di affidamento in caso di liquidazione giudiziale dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione) 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. 2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato.</p>	<p>c) l'articolo 110 è sostituito dal seguente: «Art. 110 (Procedure di affidamento in caso di liquidazione giudiziale dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione) 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. 2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato.</p>	<p>(art. 281, comma 1, d.lgs. 209/2005) Art. 110 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione 1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. 2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, possono: a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, si applica **l'articolo 95** del medesimo codice. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti

4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, si applica l'art. 95 del medesimo codice. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si **avvalga** di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione **quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.**

ovvero essere affidatario di subappalto;
 b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

4. L'impresa ammessa al concordato ~~con continuità aziendale~~ non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. ~~L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i~~ ~~contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato.~~

5. L'ANAC, ~~sentito il giudice delegato~~, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che ~~il curatore o~~ l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida. 7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.»;	7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.»;	b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida. 6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara è pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice, nonché, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.	2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara è pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice, nonché, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.	Disciplina assente
CAPO VI	CAPO VI	
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO DELLA DISCIPLINA PENALE	DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO DELLA DISCIPLINA PENALE	
Art. 373	Art. 373	
Coordinamento con le norme di attuazione del codice di procedura penale	Coordinamento con le norme di attuazione del codice di procedura penale	
1. All'articolo 104- <i>bis</i> delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura	1. All'articolo 104- <i>bis</i> delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura	(art. 104- <i>bis</i> , comma 1- <i>bis</i> , disp.att.c.p.p.) Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono apportate le seguenti modificazioni:	penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono apportate le seguenti modificazioni:	applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. Quando il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo.»;	a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. Quando il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo.»;	
b) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: «1-quater. Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva	b) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: «1-quater. Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla	(art. 104-bis, comma 1-quater, disp.att.c.p.p.) Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno».	criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno».	nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.
CAPO VII	CAPO VII	
ABROGAZIONI	ABROGAZIONI	
Art. 374	Art. 374	
Abrogazioni	Abrogazioni	
1. Il comma 43 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è abrogato.	1. Il comma 43 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è abrogato.	(art. 23, comma 43, d.l. 98/2011) In attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli 182 bis e 182 ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
PARTE SECONDA	PARTE SECONDA	
MODIFICHE AL CODICE CIVILE	MODIFICHE AL CODICE CIVILE	
Art. 375	Art. 375	
Assetti organizzativi dell'impresa	Assetti organizzativi dell'impresa	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. La rubrica dell'articolo 2086 del codice civile è sostituita dalla seguente: «Gestione dell'impresa».	1. La rubrica dell'articolo 2086 del codice civile è sostituita dalla seguente: « Gestione dell'impresa ».	(art. 2086 c.c., rubrica) Direzione e gerarchia nell'impresa
2. All'articolo 2086 del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».	2. All'articolo 2086 del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale ».	Disciplina assente
Art. 376	Art. 376	
Crisi dell'impresa e rapporti di lavoro	Crisi dell'impresa e rapporti di lavoro	
1. All'articolo 2119 del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell'insolvenza.».	1. All'articolo 2119 del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell'insolvenza. ».	(art. 2119, comma 2, c.c.) Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda.
Art. 377	Art. 377	
Assetti organizzativi societari	Assetti organizzativi societari	

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>1. All'articolo 2257 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: <u>«L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.</u> Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.».</p> <p><i>Nota: l'art. 40 del d.lgs. xx novembre 2020, n. xxx modifica direttamente l'art. 2257 cod. civ. Per comodità di lettura, il nuovo testo viene qui riportato nel corpo dell'art. 377, non modificato direttamente.</i></p>	<p>1. All'articolo 2257 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.».</p>	<p>(art. 2257, comma 1, c.c.) Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.</p>
<p>2. All'articolo 2380-bis, <u>primo comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:</u> <u>«La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori.».</u></p> <p><i>Nota: l'art. 40 del d.lgs. xx novembre 2020, n. xxx modifica direttamente l'art. 2380-bis cod. civ. Per comodità di lettura, il nuovo testo viene qui riportato nel corpo dell'art. 377, non modificato direttamente.</i></p>	<p>2. All'articolo 2380-bis del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.»</p>	<p>(art. 2380-bis, comma 1, c.c.) La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.</p>
<p>3. All'articolo 2409-novies, primo comma, del codice civile, <u>dopo il secondo periodo è aggiunto, in fine, il seguente:</u></p>	<p>3. All'articolo 2409-novies, primo comma, del codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo</p>	<p>(art. 2409-novies, comma 1, primo periodo, c.c.) La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.</p>

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>« La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti; si applicano in tal caso il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2381. L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente al consiglio di gestione.».</p> <p><i>Nota: l'art. 40 del d.lgs. xx novembre 2020, n. xxx modifica direttamente l'art. 2409-novies cod. civ. Per comodità di lettura, il nuovo testo viene qui riportato nel corpo dell'art. 377, non modificato direttamente.</i></p>	<p>comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.».</p>	
<p>4. All'articolo 2475 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.».</p> <p><i>Nota: l'art. 40 del d.lgs. xx novembre 2020, n. xxx modifica direttamente l'art. 2475 cod. civ. Per comodità di lettura, il nuovo testo viene qui riportato nel corpo dell'art. 377, non modificato direttamente.</i></p>	<p>4. All'articolo 2475 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.».</p>	<p>(art. 2475, comma 1, c.c.) Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.</p>

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

5. All'articolo 2475 del codice civile, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381.».	5. All'articolo 2475 del codice civile, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: « Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381. ».	Disciplina assente
Art. 378	Art. 378	
Responsabilità degli amministratori	Responsabilità degli amministratori	
1. All'articolo 2476 del codice civile, dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.»	1. All'articolo 2476 del codice civile, dopo il quinto comma è inserito il seguente: « Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi. »	Disciplina assente
2. All'articolo 2486 del codice civile dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di	2. All'articolo 2486 del codice civile dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: « Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa	Disciplina assente

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura».	di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura».	
Art. 379	Art. 379	
Nomina degli organi di controllo	Nomina degli organi di controllo	
1. All'articolo 2477 del codice civile il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:	1. All'articolo 2477 del codice civile il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:	(art. 2477, commi 2-3, c.c.) La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;	a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;	a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;	b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;	b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità. [come modificato dalla l. 55/2019 in sede di conversione del d.l. 32/2019]	c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità. [come modificato dalla l. 55/2019 in sede di conversione del d.l. 32/2019]	c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

<p>L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera <i>c</i>) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.» <i>[come modificato dalla l. 55/2019 in sede di conversione del d.l. 32/2019]</i></p>	<p>L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera <i>c</i>) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.» <i>[come modificato dalla l. 55/2019 in sede di conversione del d.l. 32/2019]</i></p>	<p>L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera <i>c</i>) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.</p>
<p>2. All'articolo 2477, quinto comma, del codice civile, dopo le parole «qualsiasi soggetto interessato» sono aggiunte le seguenti: «o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese» e dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.»</p>	<p>2. All'articolo 2477, quinto comma, del codice civile, dopo le parole «qualsiasi soggetto interessato» sono aggiunte le seguenti: «o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese» e dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.»</p>	<p>(art. 2477, comma 5, c.c.) L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.</p>
<p>3. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile. <i>[come modificato dalla l. 8/2020 in sede di conversione del d.l. 162/2019, e dalla l. 77/2020, in sede di conversione del d.l. 34/2020]</i> Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si</p>	<p>3. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile. [come modificato dalla l. 8/2020 in sede di conversione del d.l. 162/2019, e dalla l. 77/2020, in sede di conversione del d.l. 34/2020] Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1,</p>	<p>Disciplina assente</p>

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.	si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.	
4. All'articolo 92 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, al primo comma, le parole «capi V e VI» sono sostituite dalle seguenti: «capi V, VI e VII».	4. All'articolo 92 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, al primo comma, le parole «capi V e VI» sono sostituite dalle seguenti: « capi V, VI e VII ».	(art. 92, comma 1, disp. att. c.c.) Il decreto, previsto dall'articolo 2409 del codice, che nomina l'amministratore giudiziario nelle società di cui ai capi V e VI del titolo V del libro V del codice priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione della società nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario
Art. 380	Art. 380	
Cause di scioglimento delle società di capitali	Cause di scioglimento delle società di capitali	
1. All'articolo 2484, primo comma, del codice civile dopo il numero 7) è aggiunto il seguente: «7-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2487 e 2487-bis. ».	1. All'articolo 2484, primo comma, del codice civile dopo il numero 7) è aggiunto il seguente: « 7-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata. ».	Disciplina assente
2. All'articolo 2487-bis, terzo comma, del codice civile, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Quando nei confronti della società è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione è consegnato anche, rispettivamente, al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata.».	Disciplina assente	Disciplina assente
Art. 381	Art. 381	
Disposizioni in materia di società cooperative ed enti mutualistici	Disposizioni in materia di società cooperative ed enti mutualistici	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

1. All'articolo 2545-terdecies, primo comma, del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale».	1. All'articolo 2545-terdecies, primo comma, del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale ».	(art. 2545-terdecies, comma 1, secondo periodo, c.c.) Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento.
2. All'articolo 2545-sexiesdecies, primo comma, del codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Fuori dai casi di cui all'articolo 2545-septiesdecies, in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della società a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarità riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare la nomina del collegio o del commissario per la composizione assistita della crisi stessa o l'accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell'insolvenza.».	2. All'articolo 2545-sexiesdecies, primo comma, del codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Fuori dai casi di cui all'articolo 2545-septiesdecies, in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della società a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarità riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare la nomina del collegio o del commissario per la composizione assistita della crisi stessa o l'accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell'insolvenza. ».	(art. 2545-sexiesdecies, comma 1, primo periodo, c.c.) In caso di gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi delle società cooperative, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario, determinando i poteri e la durata.
Art. 382	Art. 382	
Cause di scioglimento delle società di persone	Sostituzione dei termini fallito e fallimento	
1. All'articolo 2272 del codice civile, al primo comma, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: «5-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione controllata».	Disciplina assente	Disciplina assente
2. All'articolo 2288 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente:	1. All'articolo 2288 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente:	(art. 2288, comma 1, c.c.) È escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

«È escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata ».	«È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza ».	
3. All'articolo 2308 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale».	2. All'articolo 2308 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale ».	(art. 2308, comma 1, c.c.) La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e, salvo che abbia per oggetto un'attività non commerciale, per la dichiarazione di fallimento.
3. All'articolo 2497 del codice civile, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «Nel caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.»	3. All'articolo 2497 del codice civile, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «Nel caso di liquidazione giudiziale , liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.».	(art. 2497, ultimo comma, c.c.) Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.
Art. 383	Art. 383	
Finanziamenti dei soci	Finanziamenti dei soci	
1. All'articolo 2467, primo comma, del codice civile sono soppresse le parole «e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.».	1. All'articolo 2467, primo comma, del codice civile sono soppresse le parole «e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.».	(art. 2467, comma 1, c.c.) Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.
Art. 384	Art. 384	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Abrogazioni di disposizioni del codice civile	Abrogazioni di disposizioni del codice civile	
1. Dalla data dell'entrata in vigore del presente codice, l'articolo 2221 del codice civile è abrogato.	1. Dalla data dell'entrata in vigore del presente codice, l'articolo 2221 del codice civile è abrogato.	(art. 2221 c.c.) Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso di insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali.
PARTE TERZA	PARTE TERZA	
GARANZIE IN FAVORE DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE	GARANZIE IN FAVORE DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE	
Art. 385	Art. 385	
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005	Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005	
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:	1. All'articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:	(art. 3, comma 1, d.lgs. 122/2005) La fideiussione è rilasciata da una banca, da un'impresa esercente le assicurazioni o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2, la restituzione delle somme e

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si è verificata.
<p>a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La fideiussione è rilasciata da una banca o da un'impresa esercente le assicurazioni; essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2 o, nel caso di inadempimento all'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4, la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si è verificata.»;</p>	<p>a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La fideiussione è rilasciata da una banca o da un'impresa esercente le assicurazioni; essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2 o, nel caso di inadempimento all'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4, la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si è verificata.»;</p>	
<p>b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La fideiussione può essere escussa: a) a decorrere dalla data in cui si è verificata la situazione di crisi di cui al comma 2 a condizione che, per l'ipotesi di cui alla lettera a) del medesimo comma, l'acquirente abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto e, per le ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2, il competente organo della procedura concorsuale non abbia comunicato la volontà di subentrare nel contratto preliminare; b) a decorrere dalla data dell'attestazione del notaio di non aver ricevuto per la data dell'atto di trasferimento della proprietà la polizza assicurativa conforme al decreto ministeriale di cui all'articolo 4, quando l'acquirente ha comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto di cui all'articolo 6.</p>	<p>b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La fideiussione può essere escussa: a) a decorrere dalla data in cui si è verificata la situazione di crisi di cui al comma 2 a condizione che, per l'ipotesi di cui alla lettera a) del medesimo comma, l'acquirente abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto e, per le ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2, il competente organo della procedura concorsuale non abbia comunicato la volontà di subentrare nel contratto preliminare; b) a decorrere dalla data dell'attestazione del notaio di non aver ricevuto per la data dell'atto di trasferimento della proprietà la polizza assicurativa conforme al decreto ministeriale di cui all'articolo 4, quando l'acquirente ha comunicato al costruttore</p>	<p>(art. 3, comma 3, d.lgs. 122/2005) La fideiussione può essere escussa a decorrere dalla data in cui si è verificata la situazione di crisi di cui al comma 2 a condizione che, per l'ipotesi di cui alla lettera a) del medesimo comma, l'acquirente abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto e, per le ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2, il competente organo della procedura concorsuale non abbia comunicato la volontà di subentrare nel contratto preliminare.</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

	la propria volontà di recedere dal contratto di cui all'articolo 6.	
c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. L'efficacia della fideiussione cessa nel momento in cui il fideiussore riceve dal costruttore o da un altro dei contraenti copia dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile o dell'atto definitivo di assegnazione il quale contenga la menzione di cui all'articolo 4, comma 1- <i>quater</i> .»;	c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. L'efficacia della fideiussione cessa nel momento in cui il fideiussore riceve dal costruttore o da un altro dei contraenti copia dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile o dell'atto definitivo di assegnazione il quale contenga la menzione di cui all'articolo 4, comma 1-<i>quater</i>.»;	(art. 3, comma 7, d.lgs. 122/2005) L'efficacia della fideiussione cessa al momento del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile o dell'atto definitivo di assegnazione.
d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7- <i>bis</i> . Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è determinato il modello standard della fideiussione.».	d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7- <i>bis</i> . Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è determinato il modello standard della fideiussione. ».	Disciplina assente
Art. 386	Art. 386	
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005	Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005	
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:	1. All'articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:	(art. 4, comma 1, d.lgs. 122/2005) Il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile,

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

		derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
a) al comma 1, dopo le parole «all'atto del trasferimento della proprietà» sono inserite le seguenti: «a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo dall'acquirente,»	a) al comma 1, dopo le parole «all'atto del trasferimento della proprietà» sono inserite le seguenti: « a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo dall'acquirente,»	
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:	b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:	Disciplina assente
«1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard.	«1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard.	
1-ter. In caso di inadempimento all'obbligo previsto dal comma 1, l'acquirente che abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto di cui all'articolo 6 ha diritto di escutere la fideiussione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b).	1-ter. In caso di inadempimento all'obbligo previsto dal comma 1, l'acquirente che abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto di cui all'articolo 6 ha diritto di escutere la fideiussione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b).	
1-quater. L'atto di trasferimento deve contenere la menzione degli estremi identificativi della polizza assicurativa e della sua conformità al decreto previsto dal comma 1-bis.».	1-quater. L'atto di trasferimento deve contenere la menzione degli estremi identificativi della polizza assicurativa e della sua conformità al decreto previsto dal comma 1-bis.».	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 387	Art. 387	
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 122 del 2005	Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 122 del 2005	
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, dopo il comma 1- <i>bis</i> , è aggiunto il seguente: «1- <i>ter</i> . Le modifiche apportate dal decreto legislativo di attuazione dell'art. 12 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 si applicano ai contratti aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.»	1. All'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, dopo il comma 1- <i>bis</i> , è aggiunto il seguente: «1- <i>ter</i> . Le modifiche apportate dal decreto legislativo di attuazione dell'art. 12 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 si applicano ai contratti aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso. »	Disciplina assente
Art. 388	Art. 388	
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 122 del 2005	Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 122 del 2005	
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:	1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:	(art. 6, comma 1, d.lgs. 122/2005) Il contratto preliminare ed ogni altro contratto che ai sensi dell'articolo 2 sia comunque diretto al successivo acquisto in capo ad una persona fisica della proprietà o di altro diritto reale su un immobile oggetto del presente decreto devono contenere: [...]
a) all'alinea, dopo le parole «immobile oggetto del presente decreto», sono aggiunte le seguenti: «devono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata»;	a) all'alinea, dopo le parole «immobile oggetto del presente decreto», sono aggiunte le seguenti: «devono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata»;	

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

b) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) gli estremi della fideiussione di cui all'articolo 2 e l'attestazione della sua conformità al modello contenuto nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7-bis;».	b) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) gli estremi della fideiussione di cui all'articolo 2 e l'attestazione della sua conformità al modello contenuto nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7-bis;».	(art. 6, comma 1, lett. g, d.lgs. 122/2005) gli estremi della fideiussione di cui all'articolo 2;
PARTE QUARTA	PARTE QUARTA	
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
Art. 389	Art. 389	
Entrata in vigore	Entrata in vigore	
1. Il presente decreto entra in vigore il 1 settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2. <i>[come modificato da d.l. 23/2020 conv. dalla l. 40/2020]</i>	1. Il presente decreto entra in vigore il 1 settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2. <i>[come modificato da d.l. 23/2020 conv. dalla l. 40/2020]</i>	Disciplina assente
2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del presente decreto.	2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del presente decreto.	Disciplina assente
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.	3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 390	Art. 390	
Disciplina transitoria	Disciplina transitoria	
1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3.	1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3.	Disciplina assente
2. Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3.	2. Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3.	Disciplina assente
3. Quando, in relazione alle procedure di cui ai commi 1 e 2, sono commessi i fatti puniti dalle disposizioni penali del titolo sesto del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della sezione terza del capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ai medesimi fatti si applicano le predette disposizioni.	3. Quando, in relazione alle procedure di cui ai commi 1 e 2, sono commessi i fatti puniti dalle disposizioni penali del titolo sesto del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della sezione terza del capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ai medesimi fatti si applicano le predette disposizioni.	Disciplina assente

aggiornata da Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio con le modifiche apportate dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nel decreto correttivo sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore insieme al Codice oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 391	Art. 391	
Disposizioni finanziarie e finali	Disposizioni finanziarie e finali	
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	Disciplina assente
2. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 avviene nei limiti della dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura.	2. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 avviene nei limiti della dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura.	Disciplina assente

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.